ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBIBLIOTHEK
217105-B
ALT-

BIBLIOTHEK
des k.k. Justiz- Ministeriums.

Nummer II-22

Jahr der Erwerbung

Art der Erwerbung

Bibliothekssaal

Kasten 61

Fach 4

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL PRIMO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITÀ DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

1329

ROMA

Nella Stamperia della R. C. A.

1837

217105-B.

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK WIEN

1891

A

Aborto procurato. Pena per l'aborto procurato dalla donna e dai complici. Accrescimento di pena a questi nel caso ne segua la morte della donna. (Vol. V. pag. 567).

A. C. tribunale. Vedi *Uditor della Camera*.

Accademie. Non si può aprire alcuna nuova accademia di scienze, lettere ed arti senza licenza della congregazione de' studj. (Vol. II. pag. 188).

Accattoni. Vedi *Mendicità*.

Accessi. Regola per gli accessi giudiziali in criminale. (Vol. V. pag. 201).

Accusa. Vedi *Querela*.

Acquedotti. Vedi *Strade*.

Acque prefettura. Vedi *Strade*.

Aderente al fisco. Come esercita la sua azione nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 156).

Dichiarazione da farsi da chi intende assumere la qualità di aderente al fisco. (Vol. V. pag. 188).

Comunicazione del processo competente al medesimo. (Vol. V. pag. 189).

Difesa de' suoi dritti, e responsabilità per la rifazione de' danni. (Ivi).

Effetti della revoca della dichiarazione di aderente. (Vol. V. pag. 190).

Adulterio. Pena per l'adulterio semplice e violento. Prescrizione dell'azione in cinque anni. (Vol. V. pag. 520 e 544).

Agenti di cambio. Riduzione della tassa ad un terzo di scudo per scudi 100 a favore del censore ed agenti di cambio per la contrattazione delle rendite del debito pubblico da pagarsi la metà dal venditore, e la metà dal compratore. (Vol. I. pag. 285).

Riduzione della tassa suddetta ad un quarto di scudo. (Vol. I. pag. 68).

Firme degli agenti di cambio necessarie per legalizzare i trasferimenti delle cartelle del debito pubblico, e come si può supplire alle medesime. (Vol. I. pag. 262).

Metodo da osservarsi dagli agenti nelle contrattazioni degli effetti pubblici. (Vol. I. pag. 66).

Soppressione della firma del censore per legittimare gli atti delle contrattazioni stesse. (Vol. I. pag. 68).

Qualità della cauzione da darsi dagli agenti di cambio. (Vol. I. pag. 215 e 216).

Nomina, attribuzioni degli agenti, loro differenza dai sensali di mercanzie e rispettive competenze. (Vol. I. pag. 343).

I sensali regolatori dei bastimenti sono gl'interpreti dei paroni negli affari contenziosi ed in servigio delle dogane. (Ivi).

Firma necessaria di un agente sulle lettere e conti di ricambio. (Vol. I. pag. 361).

Correità principale degli agenti di cambio nelle bancherotte. (Vol. V. pag. 577).

Agricoltura. L'esercizio dell'agricoltura non pregiudica al diritto delle nomine nei consigli comunitativi. (Vol. VI. pag. 127).

Agro romano. Vedi *Annona.*

Albergatori. Vedi *Locandieri.*

Alimenti. Procedura per le cause di alimenti e mercedi. (Vol. V. pag. 75).

Amministratori camerali. Metodo per pagare le mensualità degli assegni portati nei ruoli del debito pubblico. Vedi *Casse Camerali.*

Istruzioni sull'esigenza delle tasse dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 1 e 363).

Regolamento sulle percettorie. (Vol. III. p. 22). Vedi meglio *Percettorie.*

Aniene. Breve di Gregorio XVI. per condurre a compimento i ripari del fiume Aniene. (Vol. IV. pag. 77).

Ripartizione delle spese fra le comunità dello Stato, la comunità di Tivoli e l'erario. (Vol. IV. pag. 81).

Annona. Discipline sui grassi e sevi. (Vol. II. pag. 31). Vedi meglio *Sevo.*

Assegna annuale dei cambiamenti di proprietà nelle tenute dell'Agro romano, e dei terreni seminati o incolti. (Vol. II. pag. 41).

Divieto di variar prezzo nel corso della settimana al pane ed alle carni. (Vol. II. pag. 46).

Obbligo di ottenere permesso dall'annona per l'apertura delle botteghe dei generi commestibili o potabili. (Vol. II. pag. 49).

Anziani. Gli anziani col gonfaloniere compongono la magistratura comunale. (Vol. VI. pag. 131).

Appalti camerali. Vedi *Camera*.

Araldiche deputazioni. Regole sulla permanenza ed attribuzioni delle deputazioni araldiche in ciascun comune. (Vol. VI. pag. 470 e 483).

Architetto. Vedi *Ingegnere*.

Archivj. Regolamento sull'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol. IV. pag. 47). Vedi meglio *Cerimonie pontificie*.

Spiegazioni intorno le leggi ipotecarie. (Vol. IV. pag. 57). Vedi meglio *Ipoteche*.

Cessazione della giurisdizione contenziosa di monsignor Prefetto degli archivj sul regime ipotecario delegata ai tribunali ordinarj. (Vol. IV. pag. 62).

Norme disciplinari sui notari ed archivj. (Vol. IV. pag. 182). Vedi meglio *Notari*.

Regolamento degli archivj comunali e provinciali. (Vol. IV. pag. 195).

Attribuzione di monsignor Prefetto sugli archivj e notari. (Vol. IV. pag. 198).

Regole pei notari ed archivj di Roma. (Ivi).

Onorarj competenti agli archivisti. (Vol. IV. pag. 199).

Pena per l'incendio o distruzione di atti degli archivj. (Vol. V. pag. 560).

Armi. Norme per le giubilazioni, e pensioni militari. (Vol. I. pag. 58 e 217). Vedi *Carabinieri.*

Riunione delle due casse di giubilazione, e di pensione, deposito, e conservazione de'fondi. (Vol. I. pag. 219).

Assegnamento dei fondi ordinarj e straordinarj della medesima. (Vol. I. pag. 220).

Amministratori de'fondi. (Vol. I. pag. 224).

Responsabilità della congregazione militare sul ritiro, e versamento dei fondi. (Ivi).

Dopo 20 anni si ha dritto alla giubilazione della metà del soldo; e dai 21 ai 30 due terzi, dai 30 ai quaranta tre quarti, dai 40 l'intero soldo. (Vol. I. pag. 226).

Regole sopra il tempo da computarsi o escludersi nei sudetti periodi. (Ivi).

Assegno di pensione alle vedove, e figlie di militari. (Vol. I. pag. 228).

Liquidazione, ed estinzione del debito delle forniture militari nell'amministrazione austriaca nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 171).

Incombenze della presidenza delle armi sulle ritenute e petizioni di giubilazioni e pensioni del corpo dei bersaglieri. (Vol. I. pag. 76).

I militari sono soggetti alle leggi comuni sui delitti e sulle pene. (Vol. V. pag. 512).

Scelta di cento soldati civici per la difesa del buon'ordine in tempo dei tumulti del 1831. (Vol. VII. pag. 39).

Ordinamento della civica di Roma dai 20 ai 60 anni. (Vol. VII. pag. 40).

Ordine del giorno contro coloro, che mancano alle guardie civiche. (Vol. VII. pag. 42).

Significazione della soddisfazione sovrana pei servigj resi dalla guardia civica. (Vol. VII. pag. 44).

Norme provvisorie sulla forza armata di polizia. (Vol. VII. pag. 46). Vedi *Polizia*.

Elogj del servigio prestato dalla guardia civica di Roma in occasione delle turbolenze del 1831. (Vol. VII. pag. 51 e 52).

Disposizioni sul servigio ordinario della guardia civica. (Vol. VII. pag. 53).

Notificazione sull'arruolamento volontario per le truppe di linea. (Vol. VII. pag. 62).

Disciplina da osservarsi negli arruolamenti. (Vol. VII. pag. 65).

Congedo della civica non monturata, e cessazione della relativa tassa. (Vol. VII. pag. 72).

Distaccamento delle compagnie ausiliarie civiche dal comando civico per passarle sotto il comando di linea. (Vol. VII. pag. 74).

Disposizioni provvisorie sull'organizzazione, ed attivazione della truppa ausiliaria di riserva nelle provincie. (Vol. VII. pag. 75).

Onori e privilegj accordati alla truppa ausiliare di riserva. (Vol. VII. pag. 80).

Tariffa del trattamento della truppa ausiliaria quando sia in attività di servigio. (Vol. VII. pag. 82).

Vestiario e distintivi della truppa ausiliaria. (Vol. VII. pag. 83).

Concentrazione delle varie amministrazioni militari nella presidenza delle armi. (Vol. VII. pag. 86).

Rapporti di contabilità fra la presidenza delle armi, e la computisteria generale della Camera. (Vol. VII. pag. 90).

Regolamento d'interna disciplina del consiglio delle armi. (Vol. VII. pag. 92).

Capitolato per la fornitura del pane dei due reggimenti esteri. (Vol. VII. pag. 128).

Regolamento del corpo de'volontarj pontificj. (Vol. VII. pag. 138).

Disposizioni disciplinari del corpo de'volontarj pontificj. (Vol. VII. pag. 148).

Organizzazione del corpo de'bersaglieri pontificj. (Vol. VII. pag. 152).

Armi, delitto per delazione. Editto della Segreteria di Stato sulle ferite, e la fabbricazione, delazione e ritenzione delle armi proibite. (Vol. V. pag. 657).

Facoltà impartite ai Delegati sulla correzione per la delazione delle armi non vietate in primo grado. (Vol. V. pag. 410).

Dichiarazione sulla delazione dei coltelli serratori. (Vol. V. pag. 591).

Arresto personale. Non può eseguirsi sui capitani ed equipaggio di bastimento nell'atto di far vela, fuorchè per debiti contratti pel viaggio. (Vol. I. pag. 373).

Divieto di procedere all'arresto personale degli ecclesiastici per debiti di tasse e dazj pubblici. (Vol. III. pag. 363).

L'esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante appello non si estende all'arresto, salvo i casi di sospetto di fuga e di mano-regia. (Vol. V. pag. 104).

Regole di procedura civile sull'arresto personale. (Vol. V. pag. 142).

In quali casi non può aver luogo l'arresto personale. (Ivi).

Forme da osservarsi nell'esecuzione dell'arresto. (Vol. V. pag. 144).

Arresti per causa di delitto. (Vol. V. pag. 222).

Esecuzione di arresto ad altrui indicazione, qualora l'indicante si assoggetti anch'esso all'arresto. (Vol. V. pag. 223).

Pena per l'esimizione degli arrestati o condannati. (Vol. V. pag. 538).

Regolamento dei vigili. Vedi *Pompieri.*

Assessore del tesorierato. Presiede al Tesorierato in mancanza od in assenza di monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 34).

Assessore del tribunale delle ripe. Vedi *Ripe.*

Assessore legale. Vedi *Delegazione.*

Assicurazioni. Contratti di assicurazione, loro forma ed oggetto. (Vol. I. pag. 391).

Assoldamento. Vedi *Ingaggiamento.*

Autori. Vedi *Proprietà.*

Avarie. Regole sulle avarie di mare. (Vol. I. p. 403).

Avvocati. Tasse competenti agli avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Discipline per l'abuso, e licenza di scrivere. Vedi *Curiali.*

Avvocato de' poveri. È chiamato a dar voto in caso di parità di sentenze nel tribunale della piena Camera dopo che si soppresse la carica di presidente della Camera. (Vol. II. pag. 341).

Conferma delle attribuzioni dell'avvocato dei poveri in Roma. (Vol. V. pag. 170).

Avvocato fiscale. Interviene al consiglio di liquidazione, sue requisitorie a tutela delle leggi, e facoltà di appellare dalle deliberazioni del consiglio. (Vol. I. pag. 50).

Può farvisi rappresentare da uno dei sostituti di Camera. (Vol. I. pag. 52).

Assiste la congregazione di revisione nelle sessioni sugli appelli dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 55).

Interviene ancora nella sessione della congregazione mista, che giudica in ultimo grado di appello in caso di difformità di deliberazione del consiglio di liquidazione, e della congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 57).

Azioni personali o reali. Vedi *Tribunali.*

B

Baccellierato. Vedi *Istruzione pubblica.*

Bagni. Vedi *Tevere.*

Banche rotte. Vedi *Fallimento.*

Bastimenti. Contratti di noleggio, e locazione di bastimento. (Vol. I. pag. 381).

Polize di carico. (Vol. I. pag. 382).

Noli. (Vol. I. pag. 384).

Del getto delle merci, e relativo contributo. (Vol. I. pag. 406).

Discipline sulla visita dei bastimenti tanto nazionali che esteri nei porti, e scali dello Stato. (Vol. III. pag. 464).

Beneficenza. I sussidj di beneficenza non sono sequestrabili. (Vol. I. pag. 71).

Beneficenze accordate nella coronazione di Gregorio XVI. (Vol. VII. pag. 13).

Chirografo pontificio per lo stabilimento d'una commissione di sussidj. (Vol. VII. pag. 223).

Istruzioni pei deputati parrocchiali sulle beneficenze. (Vol. VII. pag. 229).

Motu-proprio di Leone XII. sulla organizzazione definitiva, e regolamento generale della commissione dei sussidj. (Vol. VII. pag. 237).

Beni camerali. Vedi *Beni nazionali.*

Beni nazionali. Norme pei giudizj delle questioni sugli acquisti dei beni nazionali sotto il governo francese. (Vol. III. pag. 378).

Vendita dei beni camerali ordinata da Gregorio XVI. per supplire ai bisogni dello Stato. (Vol. III. pag. 8).

Norme per l'indicata vendita. (Vol. III. pag. 10). Vedi meglio *Canoni camerali.*

Bersaglieri. Giubilazioni e pensioni per gl'individui del corpo politico-militare de' bersaglieri. (Vol. I. pag. 76).

Organizzazione del corpo politico-militare dei bersaglieri pontificj. (Vol. VII. pag. 152).

Tabella della situazione generale, e distribuzione dei bersaglieri. (Vol. VII. pag. 194).

Bollo. Vedi *Registro.*

Bologna. Circolare sui giudizj in terza istanza delle cause non maggiori di scudi 500 nel tribunale di appello di Bologna. (Vol. V. pag. 589).

Bonificazione pontina. Ricognizione del diretto dominio delle terre pontine, e termine perentorio a stipolare gl'istromenti, e pagare i laudemj. (Vol. III. pag. 44).

Motu-proprio di Pio VII. del 6 giugno 1804 sullo stess'oggetto. (Vol. III. pag. 47).

Estratto del motu-proprio di Pio VI. del 4 luglio 1788 sulla manutenzione del diseccamento delle paludi pontine. (Vol. IV. pag. 525).

Provvidenze per la conservazione dei lavori, e terre pontine. (Vol. IV. pag. 526).

Cessazione della giurisdizione contenziosa di Monsignor Tesoriere generale sul territorio pontino. (Vol. V. pag. 404).

Boni stefanini. Vedi *Stefanini*.

Borsa. Metodo pei listini e per la publicazione del corso degli effetti pubblici alla borsa. (Vol. I. pag. 67).

Operazioni della borsa. (Vol. I. pag. 342).

Brevetti o fogli di pagamento mensile. Vedi *Debito pubblico*.

Buon governo. Giurisdizione del buon governo conservata nei casi di controversia per alienazione de'beni comunitativi. (Vol. VI. pag. 134).

Circolare sulla cessazione della giurisdizione del buon governo, su qualunque affare che non sia strettamente giudiziale. (Vol. VI. pag. 432).

C

Calcinaccio. Vedi *Scarico de'calcinacci*.

Calunnia. Modo di procedere per le cause di recriminazione e calunnia. (Vol. V. pag. 263).

Non si dà luogo a quest'azione se non se dopo

l'assolutoria del delitto imputato. (Vol. V. pag. 263).

Il fisco debbe manifestare l'accusator segreto nei casi di recriminazione. (Vol. V. pag. 264).

L'assoluzione dal delitto di calunnia non dà luogo a recriminazione. (Ivi).

Pene contro il delitto di calunnia. (Vol. V. pag. 540).

Cambiali, cambio. Vedi *Lettere di cambio.*

Cambio marittimo. Regole sul cambio marittimo ossia alla grossa. (Vol. I. pag. 388).

Camera. Riorganizzazione delle presidenze, e tribunale della Camera. (Vol. II. pag. 337). Vedi meglio *Revisione.*

Soppressione del presidente della Camera, e come si supplisca al suo voto nel tribunale. (Vol. II. pag. 341).

Somma sino alla quale i chierici di Camera nelle rispettive gestioni possono fare contratti senza sottoporli all'esame della congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 350).

Costituzione Benedettina sulle licitazioni dei beni e redditi camerali (Vol. III. pag. 381).

Disposizioni legislative sulle offerte per gli appalti camerali. (Vol. III. pag. 387).

Regolamento sugli officj fiscali, e procuratori della Camera. (Vol. III. pag. 16).

Commissione istituita per l'esigenza dei crediti della Camera. (Vol. III. pag. 55).

Conferma del privilegio della Camera sui ter-

mini a rispondere alle contrarie difese nei giudizj. (Vol. V. pag. 398).

Camera di commercio. Vedi *Commercio.*

Camerlengo cardinale. È presidente delle accademie di belle arti, e di archeologia. (Vol. II. pag. 189).

Sua giurisdizione sui professori dell'arte medica. (Vol. II. pag. 191).

Leone XII. conferma al camerlengato il diritto esclusivo di pubblicare leggi sugl'interessi camerali. (Vol. II. pag. 340).

Cumulativa giurisdizione del tribunale del camerlengato, e quello di Monsignor Tesoriere generale per le cause di frode e contrabbando. (Vol. V. pag. 167).

Composizione della congregazione criminale del camerlengato. (Vol. V. pag. 168).

Campidoglio tribunale. Vedi *Senatore di Roma.*

Cancellieri. Loro funzioni. (Vol. V. pag. 327).

Disposizioni delle cancellerie presso i tribunali. (Vol. V. pag. 331).

Regolamento delle cancellerie. (Vol. V. pag. 332).

Polizia delle cancellerie. (Vol. V. pag. 334).

Disposizioni particolari per le cancellerie dei tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 335).

Tasse dei cancellieri. (Vol. V. pag. 345).

Dichiarazione sul rimborso dovuto ai cancellieri per la carta bollata dei fogli d'udienza. (Vol. V. pag. 427).

Idem per la spesa della carta bollata per le sentenze. (Vol. V. pag. 428).

Niuna mancia si debbe al portiere delle cancellerie. (Vol. V. pag. 429).

Come si proceda in caso di reclamo contro i cancellieri. (Vol. V. pag. 434).

Soluzione di dubbj sul pagamento delle spese di cancelleria, e divisione degli emolumenti dei cancellieri nelle cause civili, e criminali. (Vol. V. pag. 460).

Dichiarazione sul rango ed attribuzione dei cancellieri e vice-cancellieri presso i tribunali. (Vol. V. pag. 494).

Cani. Disposizione di polizìa sulla custodia de' cani, e modo di reprimerne l'abuso per evitare l'idrofobie. (Vol. V. pag. 639).

Canoni camerali. Costituzione di Gregorio XIII. del 1 giugno 1580 sul pagamento de' censi, canoni, ed altri diritti della R. C. A. nella camera de' tributi. (Vol. III. pag. 363).

Disposizione sui canoni iscritti sul libro de' censi, ed alienati nel regime francese. (Vol. III. pag. 377).

Forma e conseguenze del pagamento de' canoni nella camera de' tributi. (Vol. III. pag. 2).

Vendita dei canoni camerali ordinata da Gregorio XVI. per supplire alle urgenze dello Stato. (Vol. III. pag. 8.).

Norme per la vendita suddetta. (Vol. III. pag. 10).

Costituzione Benedettina sugli appalti e licitazioni de'beni camerali. (Vol. III. pag. 381).

Canti osceni. Vedi *Costume*.

Capitano di bastimento. Sua responsabilità e diritti. (Vol. I. pag. 371).

Legalità de'suoi registri. (Vol. I. pag. 373).

Quando possa prendere danaro a cambio marittimo pel restauro del bastimento di altrui proprietà. (Vol. I. pag. 374).

Suoi obblighi durante il viaggio. (Vol. I. pag. 375 al 377).

Carabinieri. Gli assegni pei ritiri non possono ottenersi prima di dieci anni di servigio; dai 10 ai 15 vi è diritto ad un quarto del soldo, dai 15 ai 20 ad un terzo, dai 20 ai 25 a due terzi, dai 25 ai 30 all'intero soldo. (Vol. I. pag. 146).

Le ferite o infermità in causa di servigio danno titolo a particolare considerazione in tali assegni. (Ivi).

Menzione di coloro, che hanno diritto agli assegni suddetti da farsi nei ruoli delle riviste del colonnello. (Ivi).

Sono applicabili al corpo dei carabinieri le regole del motu-proprio 30 gennajo 1822 sulle pensioni militari. (Vol. I. pag. 217. e 234).

Regolamento provvisorio organico del corpo dei carabinieri pontificj degli 8 gennajo 1833. (Vol. VII. pag. 110).

Regolamento del corpo suddetto del 22 ottobre 1816. (Vol. VII. pag. 263).

Istituzione del comando superiore, e disposizioni sull'amministrazione del corpo suddetto del 21 settembre 1818. (Vol. VII. pag. 257).

Regolamento sul casermaggio dei carabinieri del 22 maggio 1823. (Vol. VII. pag. 350).

Tabella della situazione generale dei carabinieri dello Stato pontificio. (Vol. VII. pag. 126).

Ordine ai capi delle provincie di non procedere ad alcuna promozione nel corpo dei carabinieri senza l'approvazione del comando supeperiore. (Vol. VII. pag. 136).

Carbone. Temporanea esenzione del dazio di estrazione sui carboni, e sulla legna da ardere. (Vol. III. pag. 147).

Carcerati. Regole sulla custodia e visita de' carcerati. (Vol. V. pag. 288).

Quando vi sia luogo ad accordare la libertà provvisoria. (Vol. V. pag. 290).

Conferma della giurisdizione della sacra visita, e forme di procedura. (Vol. V. pag. 454).

Si computano tre mesi di carcerazione pel processo, il di più si calcola a defalco della pena temporanea. (Vol. V. pag. 517).

Pena per la fuga de' carcerati, o condannati. (Vol. V. pag. 539).

Cardinali. Attentati contro la vita dei Cardinali. (Vol. V. pag. 527). Vedi *Lesa maestà*.

Cassa d'ammortizzazione. È istituita da Pio VII. (Vol. I. pag. 1).

Sono indicati i fondi applicabili alla cassa di ammortizzazione, ed i regolamenti per amministrarli art. 246 del motu-proprio 6 luglio 1816 (Vol. I. pag. 145).

Leone XII. vi addice alcuni fondi camerali, ed una quota delle pensioni vitalizie a carico dello Stato, cadute o da ricadere al medesimo. (Vol. I. pag. 2).

I specifici assegni della cassa sono: 1.° fondi assegnati. 2.° pensioni ascendenti a scudi 240,000. 3.° rendite prescritte. 4.° frutti delle somme giacenti e dei depositi. 5.° moltiplico di tali rendite da impiegarsi da bimestre in bimestre in acquisto di cartelle. (Vol. I. pag. 283).

Pontefici che ammortizzarono parte del debito pubblico. (Vol. I. pag. 3).

Alienazione dei boschi di Nettuno, e sostituzione di altre rendite a beneficio della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 6).

Congregazione amministratrice della cassa, e nomina dei componenti. (Vol. I. pag. 7).

Questa congregazione assiste all'atto d'estrazione delle cartelle da estinguersi nel corso dell'anno tanto del nuovo consolidato che dell'antico. (Vol. I. pag. 10).

Gli scudi 50,000 annui addetti fino al 1841 all'estinzione del nuovo consolidato dopo detta epoca rimangono perpetuamente addetti alla cassa d'ammortizzazione in luogo dei boschi di

Nettuno alienati, e delle pensioni vitalizie. (Vol. I. pag. 12).

La congregazione d'ammortizzazione si unisce una volta al mese col direttore del debito pubblico per provvedere all'esecuzione delle leggi sull'estinzione delle cartelle; esibisce conto annuale alla revisione delle sue operazioni, perchè dopo la sindacazione sia affisso al pubblico. (Vol. I. pag. 14).

Il direttore del debito pubblico è esonerato di qualunque ingerenza nell'amministrazione della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 29).

Abolizione del sistema di estinguere annualmente al pari le iscrizioni del vecchio consolidato, e sostituzione del metodo di acquistare coi fondi della cassa d'ammortizzazione le cartelle in corso di piazza. (Vol. I. pag. 31).

Amministrazione delle iscrizioni acquistate, facendo agire i frutti a maggiore estinzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 32).

Cassa delle giubilazioni, e pensioni. Vedi *Giubilazione*.

Casse camerali. Pagano le passività a rate mensili in conformità dei ruoli a matrice che si trasmettono dalla direzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 38).

Corrispondenza fra questo dicastero, e le casse camerali, per le rettificazioni dei ruoli entro il corso dell'anno. (Ivi).

In caso di morte dei pensionati posti in ruolo, le casse camerali arrestano il pagamento finchè la direzione abbia deciso a chi, ed in qual somma debba consegnarsi il residuo dell'ultimo mese. (Vol. I. pag. 42).

I cassieri sono responsabili delle firme delle parti prendenti: la mancanza di qualunque documento pone la somma pagata a carico del direttore della cassa. (Vol. I. pag. 43).

Regolamento sulle ritenute delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 44.). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Norme pei sequestri o cessioni del danaro dei privati nelle casse pubbliche. (Vol. I. pag. 70).

Forma dei fogli di pagamento, sui quali le casse camerali eseguiscono i pagamenti degli assegni a carico del debito pubblico. (Vol. I. pag. 81).

Visite, e riscontri alle casse camerali da eseguirsi da Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 36).

Castel Gandolfo. Facoltà del giusdicente di Castel Gandolfo, e dipendenza del Maggiordomato. (Vol. IV. pag. 7).

Giurisdizione del governatore di Castel Gandolfo, e sua dipendenza dal tribunale del Maggiordomo nelle cause criminali. (Vol. V. pag. 162).

Castrazione. Vedi *Evirazione.*

Catasti. Vedi *Censimento.*

Cattedra. Vedi *Istruzione pubblica.*

Cauzione. Le cartelle del debito pubblico formano legittima cauzione nei contratti colla Camera a

forma dell'art. 236 del motu-proprio di Pio VII. del 6 luglio 1816. (Vol. I. pag. 145).

Cavalli tassa. Vedi *Strade.*

Censi camerali. Vedi *Canoni camerali.*

Censimento. Pubblicazione dei nuovi estimi catastali. (Vol. II. pag. 55).

Massime fondamentali per le stime dei fondi rustici. (Vol. II. pag. 237).

Delle qualità e doveri degl' ingegneri del censo. (Vol. II. pag. 239).

Doveri dei periti d'officio. (Vol. II. pag. 241).

Disposizioni da darsi dalle comunità sugl' ingegneri, e periti. (Vol. II. pag. 245).

Principj per graduare i terreni. (Vol. II. pag. 247).

Regole sulla superficie dei terreni non soggetti al censo. (Vol. II. pag. 259).

Principj per basare la tariffa estimativa. (Vol. II. pag. 261).

Deduzione da farsi sui prodotti dei fondi. (Vol. II. pag. 266).

Regole per la compilazione dei catasti. (Vol. II. pag. 269).

Module delle operazioni censuarie. (Vol. II. pag. 272).

Motu-proprio di Pio VII. del 3 marzo 1819 sulla formazione del nuovo catasto generale. (Vol. II. pag. 305).

Progetto della compilazione del nuovo censi-

mento delineato nell'art. 192 del motu-proprio 6 luglio 1816. (Vol. II. pag. 312).

Istruzioni per la stima dei fondi urbani nelle provincie. (Vol. II. pag. 313).

Regolamento sulle volture delle partite nei catasti. (Vol. II. pag. 322).

Regole pei cancellieri del censo nella voltura de'fondi. (Vol. II. pag. 331).

Regolamento sulle cancellerie de'catasti. (Vol. II. pag. 332).

Rinnuovazione degli ordini per le volture dei fondi rustici ed urbani. (Vol. II. pag. 58).

Disposizioni sulle volture stesse. (Vol. II. p. 60).

Module per le volture ed atti relativi. (Vol. II. pag. 69).

Procedure sui reclami dei nuovi estimi censuali. (Vol. II. pag. 74).

Istruzioni sulla compilazione de'catastini. (Vol. II. pag. 83).

Ordinanza addizionale sui catastini. (Vol. II. pag. 88).

Modula de' catastini. (Vol. II. pag. 94.)

Eccitamento ai proprietarj di eseguire le volture per la compilazione de' catastini. (Vol. II. pag. 99).

Norme ai Capi delle provincie sui catastini. (Vol. II. pag. 104).

Termine perentorio per le volture ed esenzione delle multe. (Vol. II. pag. 106).

Istruzioni ai Capi delle provincie per la rettificazione dei catastini. (Vol. II. pag. 112).

Istruzioni sulla rettificazione suddetta ai cancellieri del censo. (Vol. II. pag. 115).

Istruzioni addizionali intorno alla rettificazione de' catastini. (Vol. II. pag. 121).

Censore di cambio. Vedi *Agenti di cambio.*

Cerimonie pontificie. Disposizioni sulla custodia dell'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol. IV. pag. 47).

Giuramento dei cerimonieri di non estrarre carte dall'archivio, e regole pei casi di estrazione. (Vol. IV. pag. 48).

Uso delle carte dell'archivio in tempo di Conclave. (Vol. IV. pag. 49).

Formola del giuramento da prestarsi dai cerimonieri, ossia maestri delle cerimonie. (Vol. IV. pag. 150).

Chiese. Pene pei delitti commessi nei luoghi sacri. (Vol. V. pag. 525).

China. Provvedimenti intorno al commercio di ogni sorta di chine tanto semplici, che composte. (Vol. VI. pag. 93).

Istruzioni ed ordini a' visitatori sanitarj delle dogane sul commercio della china. (Vol. VI. pag. 97).

Chirurgi. Loro obbligo di denunciare ferite ed offese personali. (Vol. V. pag. 185).

Pene per l'omissione di tali denuncie. (Vol. V. pag. 546).

CHOLERA MORBUS. Vedi *Sanità pubblica.*

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. Quali in genere siano le circostanze aggravanti i delitti, e loro effetto. (Vol. V. pag. 515).

CIRCOSTANZE ATTENUANTI. Delle circostanze che attenuano i delitti. (Vol. V. pag. 516).

CITAZIONI. Forma delle citazioni innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 63).

Condizioni per la validità dell'atto di presentazione. (Vol. V. pag. 64).

Ove si citino la R. C. A., le amministrazioni fiscali, i pubblici stabilimenti, i comuni, e le corporazioni. (Vol. V. pag. 66).

Ove si citino i pupilli, interdetti, minori, le eredità giacenti, le società di commercio, le unioni o masse dei creditori. (Vol. V. pag. 67).

Casi di citazione a persone di domicilio incognito, e ad esteri. (Ivi).

Termini delle citazioni. (Vol. V. pag. 68).

Copia delle citazioni da rilasciarsi ai citati. (Vol. V. pag. 69).

Divieto di eseguire citazioni nei dì festivi. (Ivi).

Abolizione dell'uso delle citazioni speciali. (Vol. V. pag. 12).

CIVICA. Vedi *Armi.*

CIVITAVECCHIA. Rinnuovazione della tassa-collatico in Civitavecchia sulle merci estere per sollievo delle spese fatte da quella camera di commercio

per la franchigia del porto e città. (Vol. VI. pag. 31, 475 e 477).

Tabella della suddetta tassa-collatico. (Vol. VI. pag. 35).

Codici. Promessa sovrana di un codice di legislazione e procedura di commercio, e regolamento provvisorio in supplemento del medesimo. (Vol. I. pag. 325). Vedi meglio *Commercio*.

Si richiama in vigore il codice di procedura civile pubblicato da Pio VII. (Vol. V. pag. 30).

Modificazioni, restrizioni, ed aggiunte al codice di procedura civile di Pio VII. (Vol. V. pag. 54).

Regolamento organico di procedura criminale. (Vol. V. pag. 154).

Circolare sul modo di proporre e definire i dubbj intorno all'interpretazione del regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Circolare sull'attivazione del nuovo regolamento di procedura criminale con istruzioni pei governatori. (Vol. V. pag. 370).

Regolamento sui delitti, e sulle pene. (Vol. V. pag. 511).

Collatico-tassa. Vedi *Civitavecchia*.

Collettori de' spogli. Vedi *Spoglj*.

Commercio. Istituzione di una camera di commercio, e sue attribuzioni. (Vol. I. pag. 109).

Membri componenti la camera, e loro elezione. (Vol. I. pag. 110).

Nomina da farsi dalla camera dei giudici del tribunale di commercio. (Vol. I. pag. 113).

Organizzazione dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 114.).

Promessa sovrana di un codice di legislazione, e procedura di commercio. (Vol. I. pag. 325).

Regolamento provvisorio sui giudizj di commercio. (Vol. I. pag. 326).

Definizione della qualità di commerciante. (Vol. I. pag. 333).

Libri di commercio. (Vol. I. pag. 334).

Società commerciali. (Vol. I. pag. 336).

Controversie fra i socj, e modo di deciderle. (Vol. I. pag. 340).

Borse di commercio, di agenti di cambio. (Vol. I. pag. 342). Vedi meglio *Borse. Agenti.*

Obblighi, e diritti de' commissionarj. (Vol. I. pag. 345).

Idem dei commissionarj pei trasporti per terra, e per acqua, e dei condottieri. (Vol. I. pag. 346 e 347).

Azioni per cambiali, e pagherò all'ordine. (Vol. I. pag. 349). Vedi meglio *Lettere di cambio.*

Regole sul commercio marittimo. (Vol. I. pag. 364).

Prescrizione sulla proprietà delle cose di commercio marittimo. (Vol. I. pag. 409).

Della giurisdizione dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 442).

Appelli nelle cause commerciali. (Vol. I. pag. 117).

Chirografo di Pio VIII. sulla ripristinazione del tribunale di commercio in Ancona. (Vol. I. pag. 445).

Norme di procedura nei giudizj civili dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 119).

Sul tribunale temporaneo di commercio in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. I. pag. 121).

Istituzione di una camera di commercio in Civitavecchia. (Vol. I. pag. 451).

Regolamento della camera di commercio di Roma. (Vol. I. pag. 124).

Riforma dei tribunali di commercio operata dal regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 3).

Forma in cui i giudici di commercio, e giusdicenti che ne sostengono le veci decidono le vertenze nelle fiere. (Vol. V. pag. 93).

Dichiarazione sulla procedura dei tribunali di commercio nelle cause inferiori ai scudi 200. (Vol. V. pag. 427).

Pene per l'abrugiamento, o distruzione di cambiali, carte di banco, o effetti di commercio. (Vol. V. pag. 560).

Commissario della camera. Il commissario della Camera fa parte del consiglio di liquidazione; può farvisi rappresentare da un sostituto. (Vol. I, pag. 25).

La mancanza del suo voto rende nulla la deliberazione del detto consiglio. (Vol. I. pag. 51).

In caso di assenza, o impotenza del direttore del debito pubblico la sottoscrizione dei certificati di credito appartiene al commissario della Camera. (Vol. I. pag. 63).

Appone il visto ai sequestri del danaro dovuto ai particolari nelle casse, o amministrazioni pubbliche di Roma. (Vol. I. pag. 70).

Sue ingerenze nel consiglio fiscale. (Vol. III. pag. 18).

Nel domicilio del commissario si debbono eseguire le citazioni per la R. C. A. (Vol. V. pag. 66).

COMMISSIONE DEI SUSSIDJ. Vedi *Beneficenza.*

COMPETENZA DEI GIUDICI E TRIBUNALI. Vedi *Tribunali.*

COMPLICITA'. Vedi *Correi.*

COMPUTISTERIA DELLA CAMERA. La computisteria della Camera è esonerata da ogn'incombenza sui fondi addetti alla cassa d'ammortizzazione, al cui officio debbe passare ogni atto ad essi relativo. (Vol. I. pag. 7).

Sospensione delle paghe da farsi d'ordine di Monsignor Tesoriere generale a quegl'impiegati della computisteria per colpa dei quali si ritardi il bilancio generale dell'azienda annuale della Camera. (Vol. II. pag. 354).

Conti consuntivi *ex-officio* da farsi dalla computisteria in caso che non si presentino dalle parti interessate in tempo debito. (Vol. II. pag. 133).

Riordinamento della computisteria della Camera. (Vol. III. pag. 39).

Massime generali sulla contabilità fra la computisteria della Camera, e la presidenza delle armi. (Vol. VII. pag. 90).

Comunita'. Le comunità sono dichiarate debitrici verso il Governo del rimborso della dimissione dei boni Stefanini per l'importare dei beni posti all'incanto. (Vol. I. pag. 173).

L'estinzione dei debiti delle comunità fu regolata dal motu-proprio del 14 luglio 1803, e chirografo del 1 luglio 1807. (Vol. I. pag. 179).

Nella vendita dei beni comunali sono esclusi, e riservati a favore degli abitanti i diritti di pascere, legnare, ghiandare ed altri di simile natura. (Vol. I. pag. 183).

Regole per la dimissione dei debiti comunitativi, o coll'acquisto de' beni, o coll'iscrizione nel debito pubblico. (Vol. I. pag. 184).

Modo di rimborsare l'erario dei luoghi di monte delle comunità dal medesimo accollatisi. (Vol. I pag. 185).

Incombenza data al buon governo di formare gli elenchi di tutt'i debitori delle comunità. (Vol. I. pag. 189).

Massime sulla estinzione dei debiti dei comuni delle Marche, e Legazioni. (Vol. I. pag. 191).

Massime sugl'indennizzi delle comunità per le spese sostenute negli sconvolgimenti del 1831. (Vol. III. pag. 57).

Chirografo di Pio VI. del 7 agosto 1776 sui rimborsi dovuti alla Camera per imprestanze fatte alle comunità. (Vol. III. pag. 399).

Regole sugli atti d'incanto, ed aggiudicazioni di cose appartenenti alle comunità. (Vol. III. pag. 579).

Sono esenti dal bollo le copie delle risoluzioni consigliarie comunitative, che si sottopongono all'approvazione superiore. (Vol. III. pag. 243).

Diritti, ed oneri, che hanno le comunità sui rispettivi archivj. (Vol. IV. pag. 195).

Giudicatura civile restituita alle comunità. (Vol. V. pag. 51). Vedi meglio *Gonfaloniere*.

Regole di procedura per l'esecuzione della mano-regia competente alle comunità. (Vol. V. pag. 147).

Avanti quali tribunali si portino le cause dei comuni. (Vol. V. pag. 399).

Regole da osservarsi nelle cause delle comunità contro gli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 466).

Riorganizzazione delle comunità. (Vol. VI. pag. 126).

Numero dei consiglieri in proporzione delle anime di ciascun comune. (Ivi).

Nomina, e rinnuovazione dei consiglieri. (Vol. VI. pag. 127).

Quali persone non possono entrare nei consigli. (Vol. VI. pag. 128).

Forma delle votazioni dei consigli. (Vol. VI. pag. 130).

Epoca, e forma della nomina degl'inservienti delle comunità. (Vol. VI. pag. 132).

Regole per l'imposizioni delle tasse comunali. (Vol. VI. pag. 133).

Sindacato dei conti. (Vol. VI. pag. 134).

Quali siano i fondi imponibili per supplire ai bisogni delle comunità. (Vol. VI. pag. 135).

Conferma degli antichi statuti comunali. (Vol. VI. pag. 136.).

Circolare della Segreteria di Stato, con disposizioni risguardanti la formazione de' consigli comunitativi. (Vol. VI. pag. 429).

Schiarimenti sulla formazione de' consigli comunali, e sulle qualità richieste pei consiglieri. (Vol. VI. pag. 434).

Conservazione del privilegio della mano-regia a favore degli esattori comunali. (Vol. VI. pag. 436).

Occorre alle comunità l'autorizzazione della Delegazione per stare in giudizio come attrici. (Vol. VI. pag. 437).

Norme da seguirsi nel determinare i dazj delle comunità. (Vol. VI. pag. 440).

Dichiarazione sul modo in cui più fratelli

possono dar voto nei consigli, e magistrature comunali. (Vol. VI. pag. 442).

Sulle persone, che possono rappresentare nei consigli comunali i consiglieri assenti. (Vol. VI. pag. 443).

Spetta alle Delegazioni il fissare l'ordine con cui debbono prender posto in ciascun consiglio comunale i consiglieri. (Vol. VI. pag. 444).

Sul modo di convocare i consigli comunali. (Ivi).

Sono imponibili i fondi stabili a seconda della legge anche nei comuni ex-baronali. (Vol. VI. pag. 447).

I consigli sono obbligati dichiarare i motivi pe' quali ricusano accettare i procuratori dei consiglieri assenti. (Vol. VI. pag. 449).

Massime sulla validità delle risoluzioni consigliari de' comuni. (Vol. VI. pag. 452).

Il numero dei consiglieri assenti non debb'eccedere il quarto dei consigli. (Vol. VI. pag. 455).

Il ricorso al Buon governo nei casi di discrepanza fra i consigli comunali, e le congregazioni governative è devolutivo, a meno dei casi in cui l'esecuzione rendesse la risoluzione irretrattabile. (Vol. VI. pag. 456).

Schiarimenti sulla rinnuovazione biennale delle magistrature, e del terzo dei consiglieri comunitativi. (Vol. VI. pag. 462).

Regole intorno le deliberazioni consigliari, quan-

do non vi sia intervenuto il numero stabilito dei consiglieri. (Vol. VI. pag. 464).

Autorizzazione pontificia concessa col mezzo della sagra congregazione delle Immunità ad imporre, ed esigere i dazi comunali dagli ecclesiastici nell'anno 1832 con obbligo d'implorare dalla detta congregazione eguale autorizzazione per gli anni successivi. (Vol. VI. pag. 467).

Conato. Teorie, e regola sui conati prossimi e remoti ai delitti. (Vol. V. pag. 512).

Conclave. Regole pei maestri delle cerimonie pontificie, e per l'estrazione delle carte del loro archivio in tempo di conclave. (Vol. IV. pag. 42).

Concussione. Vedi *Impiegati.*

Condanne. Sospensione della pena di morte per le donne incinte. (Vol. V. pag. 295).

Luoghi ove si eseguiscono le sentenze capitali. (Ivi).

Tempo in cui cominciano a decorrere le condanne temporanee. (Ivi).

Confisca. In quali delitti abbia luogo la confisca de' beni del reo, e come si eserciti. (Vol. V. pag. 526). Vedi *Lesa maestà.*

Congregazione dei studj. Vedi *Istruzione pubblica.*

Congregazione di revisione. Vedi *Revisione.*

Congregazioni ecclesiastiche. Conferma della giurisdizione delle sacre congregazioni nelle cause civili di loro istituto. (Vol. V. pag. 46).

Conj falsi. Vedi *Moneta.*

Consigli di legazione o delegazione. Vedi *Delegazioni. Provincie.*

Consigli provinciali. Vedi *Provincie.*

Consiglio di liquidazione. Composizione del consiglio di liquidazione, sue adunanze e deliberazioni da sottoporsi alla congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 25).

Liquida il debito non iscritto, e tratta colla Segreteria di Stato sulle vertenze residuali del monte di Milano. (Vol. I. pag. 26 e 27).

È incaricato dell'esame e decisione delle pensioni e giubilazioni civili e militari, dei sussidj, assegni ecclesiastici caritativi, e di ogni passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Esamina il conto preventivo, consuntivo e trimestrale della direzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 28).

Riorganizzamento del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 49).

Attribuzioni, che vi esercita l'avvocato fiscale. (Vol. I. pag. 50). Vedi meglio *Avvocato fiscale.*

In quale circostanza il segretario ha voto nelle deliberazioni del consiglio. (Ivi).

Forma della votazione nelle decisioni del consiglio. (Vol. I. pag. 51).

Le deliberazioni del consiglio sono definitive, purchè non ne appelli la parte interessata o il fisco. Gradi e forma dell'appello. (Vol. I. pag 52).

Composizione di una congregazione da giudi-

eare in terzo grado di appello nel caso che le deliberazioni del consiglio di liquidazione in prima istanza, e della congregazione di revisione in seconda siano difformi. (Vol. I. pag. 56).

Designazione degli oggetti di competenza esclusiva del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 60).

Consulta. Composizione del tribunale della s. Consulta. (Vol. V. pag. 165).

Giudica in appello le cause dei tribunali criminali di Roma e delle provincie di quà degli Appennini. (Ivi).

Come i luogotenenti dei tribunali di Roma possono essere chiamati a supplire i Presidenti di ciascun turno della s. Consulta per gl'interrogatorj de' rei. (Vol. V. pag. 166).

Quali cause giudica in grado di revisione. (Ivi).

Giurisdizione che ha la s. Consulta come tribunale supremo. (Vol. V. pag. 167).

Privativa giurisdizione che ha la s. Consulta nelle cause di lesa maestà, e come procede nelle medesime. (Vol. V. pag. 269).

Consultor legale della finanza. Vedi *Finanza*.

Contrabbando. Premio di somma eguale alle merci di contrabbando a favore di chi ne dà indizio, fosse anche compratore delle medesime. (Vol. III. pag. 521).

Penali, ed oneri da esprimersi nelle sentenze di contrabbando. (Vol. III. pag. 523).

Certificati e bollette, che debbono guarentire le merci non suscettibili di bollo. (Vol. III. pag. 524).

Premio di scudi 50 per l'arresto di qualunque contrabbandiere in conventicola armata. (Vol. III. pag. 527).

Nelle cause criminali di frode o contrabbando ha luogo sempre l'appello. (Vol. V. pag. 158).

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni e frodi. (Vol. V. pag. 167).

Procedura per le contravvenzioni e frodi a danno dell'erario. (Vol. V. pag. 256).

Contumacia. Modo di procedere in contumacia degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 271).

Conventicola. Pena delle conventicole armate per turbare altrui dal possesso dei beni immobili. (Vol. V. pag. 531).

Pena pei complici e fautori delle conventicole armate. (Vol. V. pag. 532).

Quante persone costituiscano la conventicola. (Vol. V. pag. 531).

Divieto delle riunioni notturne disturbanti la pubblica tranquillità. (Vol. V. pag. 617).

Coronazione del papa. Vedi *Beneficenza.*

Corpo di delitto. Consegna del corpo di delitto da farsi al tribunale che previene l'azione. (Vol. V. pag. 174).

Regole di procedura per l'assunzione de' corpi di delitto. (Vol. V. pag. 190).

Assistenza dei periti, (Vol. V. pag. 191).

Disumazione dei cadaveri. (Vol. V. pag. 192).

Sopra gli oggetti che vengono in potere della giustizia. (Vol. V. pag. 194).

Riperizione degli oggetti nell'atto dell'arresto. (Vol. V. pag. 196).

Regole sull'assicurazione, ricupera e restituzione delle cose furtive o cadute in potere del fisco. (Vol. V. pag. 296).

Circolare della Segreteria di Stato sull'abuso, che si fa degli accessi per assumere i corpi di delitto. (Vol. V. pag. 484).

Complicità, che s'incorre per l'occultazione dei corpi di delitto. (Vol. V. pag. 546).

Correi. Qualità, che costituiscono la correità nei delitti e gradi di punizione. (Vol. V. pag. 513).

Corso. Divieto di tenere ingombri ed attrezzi sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Cospirazione. Vedi *Lesa maestà.*

Costituti. Regole generali pei costituti degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 224).

Modo di costituire gl'inquisiti. (Vol. V. pag. 227).

Della contestazione del delitto in caso di negativa. (Vol. V. pag. 231).

Idem per gl'inquisiti confessi in tutto o in parte. (Vol. V. pag. 232).

Cautela da osservarsi al termine de' costituti. (Vol. V. pag. 233).

Costume. Pene contro i delitti, che offendono il buon costume. (Vol. V. pag. 545).

Curiali. Regolamento disciplinare sui curiali. (Vol. V. pag. 321).

Tasse dei procuratori ed avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Norme da osservarsi nella procedura sui reclami contro i curiali. (Vol. V. pag. 434).

Discipline per reprimere la licenza dei curiali nelle loro scritture ed allegazioni. (Vol. V. pag. 463 e 661).

Pena criminale pel patto di quoto di lite, e per l'abbandono o collusione della difesa. (Vol. V. pag. 550).

Cursori. Quali cursori eseguiscono gli atti per l'esigenza delle tasse camerali, loro doveri ed emolumenti. (Vol. III. pag. 23 e 391).

Divieto ai cursori di eseguire atti d'officio a favore dei loro consanguinei ed affini. (Vol. V. pag. 70).

Regolamento disciplinare sui cursori. (Vol. V. pag. 339).

Come si proceda nei reclami contro i cursori. (Vol. V. pag. 434).

Numero ed attribuzioni dei diversi cursori. (Vol. V. pag. 497).

D

Danno dato. Procedura per le cause di danno dato innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 76).

Dativa reale. Ribasso di un quarto della dativa reale ordinato da Leone XII. il 12 novembre 1825. (Vol. III. pag. 380).

Riattivazione del suddetto quarto di dativa. (Vol. III. pag. 9).

Debito pubblico. Legittimazione della vendita dei beni demaniali fatta dal governo francese in estinzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 141).

Si eccettuano i locali di residenza dei Vescovi, dei religiosi e delle monache. (Ivi).

Istituzione di una congregazione particolare per liquidare i compensi dei locali da retrocedersi, e definire ogni pendenza sulla vendita dei beni demaniali, e sulle rescrizioni del debito pubblico, o titoli relativi alle medesime. (Vol. I. pag. 142).

Liquidazione da farsi dal Tesorierato dei residuali luoghi di monte non estinti tanto verso i particolari, che le istituzioni ecclesiastiche. (Vol. I. pag. 143).

Regole di liquidazione dei compensi dovuti ai luoghi pii. (Vol. I. pag. 144).

Formazione del registro generale del debito pubblico consolidato, e forma delle cartelle. (Vol. I. pag. 145).

Le medesime sono ricevute a garanzia dei contratti camerali. (Ivi).

Fissazione del frutto del debito pubblico al 5 per cento. (Ivi).

Assegni della cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 2 e 285). Vedi meglio *Cassa di ammortizzazione*).

Il direttore del debito pubblico presiede la congregazione amministratrice della cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 7).

Una sezione dell'officio del debito pubblico è incaricata della gestione dei fondi addetti alla cassa di ammortizzazione. (Ivi).

Creazione di una nuova categoria di debito pubblico di scudi 500,mila al 5 per cento estinguibile a rate eguali in dieci anni alla pari sopra il reddito dei sali e tabacchi. (Vol. I. pag. 8).

Forma, con cui si procede alla progressiva estinzione del debito suddetto. (Vol. I. pag. 9).

Divisione in dieci classi dell'intera rendita consolidata, delle quali si fa ogni anno l'estrazione per operarvi l'estinzione coi fondi della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10).

Come si classificano per l'estinzione le cartelle affette da vincoli. (Ivi).

Forma dell'abbrugiamento delle cartelle rimborzate ed estinte. (Ivi).

Regolamento esecutivo del Tesorierato sulla emissione, ed estinzione del nuovo consolidato del 1831. (Vol. I. pag. 16).

Composizione del consiglio di liquidazione del debito pubblico, sue adunanze periodiche ed in-

combenze. (Vol. I. pag. 25). Vedi meglio *Consiglio di liquidazione.*

Iscrizione nei registri del debito pubblico delle partite approvate, e degli annotamenti di ripulsa sui titoli discussi dal consiglio di liquidazione, e definiti dalla congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 26).

Riunione al debito pubblico dei pagamenti delle pensioni, giubilazioni, sussidj, assegni ecclesiastici caritativi, ed ogni passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Si confermano le norme date dal regolamento del 19 agosto 1822, da supplirsi al bisogno con decisioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 29).

Il direttore del debito pubblico non ha ingerenza nell'amministrazione della cassa d'ammortizzazione. (Ivi).

Istruzioni sul pagamento delle passività mensili riunite alla direzione generale del debito pubblico. (Vol. I. pag. 33).

Sindacazione dei pagamenti fatti dalle casse camerali, e delle relative giustificazioni e stato complessivo di essi pagamenti sindacati da trasmettersi al Tesorierato, perchè ne disponga il rimborso. (Vol. I. pag. 40).

Attribuzioni e contabilità del debito pubblico relativamente alla cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 47). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Trasferimento nel Sovrano delle facoltà accordate al Segretario di Stato sull'interpretazione delle leggi relative alle giubilazioni e pensioni, e rapporti che debbe in proposito fargli il direttore del debito pubblico. (Vol. I. pag. 59).

Estinzione del debito infruttifero dello Stato per le provincie di prima ricupera anteriore al giugno 1809 col mezzo dei canoni e censi camerali. (Vol. I. pag. 150).

Idem pel debito infruttifero delle provincie stesse a tutto il 14 maggio 1814. (Vol. I. pag. 160).

Idem per le forniture militari nelle provincie di seconda ricupera in tempo dell'amministrazione austriaca. (Vol. I. pag. 171).

Liquidazione dei boni Stefanini divisi in due classi. (Ivi).

Idem del debito delle comunità e forniture napolitane. (Vol. I. pag. 178).

Quali debiti comunali potevano essere iscritti nel debito pubblico. (Vol. I. pag. 184). Vedi meglio *Comunità*.

Come si estingue il credito che ha l'erario sulle comunità per l'allocamento dei luoghi di monte alle medesime spettanti. (Vol. I. pag. 185).

Liquidazione ed estinzione del debito della provvisoria amministrazione austriaca nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 235).

Termine perentorio dell'insinuazione de' crediti posti a carico della cassa del debito pubblico. (Vol. I. pag. 272).

Compenso pei locali religiosi alienati, e chiamati alla loro destinazione. (Vol. I. pag. 147).

Media proporzionale, ed altri temperamenti sulle rescrizioni del debito pubblico nell'epoca francese non ancora realizzate. (Vol. I. pag. 148).

Liquidazioni delle pensioni e gratificazioni in favore degl'impiegati italici dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 152).

Liquidazione e pagamento delle passività della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone assunte dal Governo pontificio, e delle gratificazioni verso gl'impiegati italici dipartimentali riformati. (Vol. I. pag. 161).

Proclama della commissione di Milano sulla liquidazione dei boni e rescrizioni della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone. (Vol. I. pag. 165).

Pagamento delle rendite perpetue sul monte Napoleone intestate ad esteri, ed assunte dal Governo pontificio. (Vol. I. pag. 174).

Atto di riparto delle passività a carico dello Stato pontificio stabilito dalla commissione di Milano. (Vol. I. pag. 197).

Emissione dei certificati di credito delle rendite perpetue del monte Napoleone assunte dal Governo pontificio. (Vol. I. pag. 284).

Idem per le passività dello stesso monte non liquidate al 20 aprile 1814. (Vol. I. pag. 288, 312 e 321).

Caducità dei crediti non insinuati e non documentati nel tempo prescritto. (Vol. I. pag. 274).

Termine di rigore entro il quale debbono essere regolarizzati i documenti relativi ai crediti già insinuati. (Vol. I. pag. 286).

Termine perentorio all'impiego delle rescrizioni emesse in estinzione del debito infruttifero. (Vol. I. pag. 291).

La sottoscrizione dei certificati di credito appartiene esclusivamente al direttore del debito pubblico, che ne ha responsabilità. (Vol. I. pag. 63).

La notificazione per i pagamenti trimestrali debbono sottoscriversi dallo stesso direttore. (Vol. I. pag. 64).

Modo per ottenere i fondi trimestrali dalla Tesoreria, e ritrarre le giustificazioni dei pagamenti eseguiti dalle casse camerali. (Vol. I. pag. 65).

Regolamento sul debito pubblico, e sua interna organizzazione. (Vol. I. pag. 257).

Forma dell'iscrizione. (Vol. I. pag. 258).

Cessioni, o traslazioni. (Vol. I. pag. 262).

Dell'opposizione, e remozione dei vincoli. (Vol. I. pag. 264).

Delle opposizioni, e sequestri. (Vol. I. pag. 265).

Metodo, e termini per i casi di rinnovazione delle cartelle a motivo di smarrimento. (Ivi).

Forma con cui si effettua il pagamento delle rendite sul debito pubblico. (Vol. I. pag. 267).

Prescrizione decennale per la rendita, e di

30 anni del capitale del detto debito. (Vol. I. pag 268).

Regole per l'esigenza dei vitalizj a debito della direzione. (Ivi).

Forma e legalità delle procure per l'esigenza delle rendite. (Vol. I. pag. 270).

Regolamento sulle procure stesse. (Vol. I. pag. 293).

Come si possono subastare le rendite consolidate. (Vol. I. pag. 320).

Regolamento sui fogli di pagamento degli assegni mensili temporanei posti a carico della cassa del debito pubblico. (Vol. I. pag. 80).

Degradazione. Come si debba premettere all'esecuzione delle sentenze capitali a forma de' sacri canoni. (Vol. V. pag. 306).

Delegazioni, e delegati. Attribuzioni dei consigli di delegazione e delegati negli affari amministrativi. (Vol. VI. pag. 120).

Come si procede quando un affare spetta a più Delegazioni. (Vol. VI. pag. 121).

Composizione delle congregazioni governative coll'assessore legale. (Vol. VI. pag. 123).

Come si procede alla triennale rinnovazione de' consiglieri. (Vol. VI. pag. 124).

Come si discutono le deliberazioni prese dai consigli provinciali, e si provoca la definizione della Segreteria di Stato. (Vol. VI. pag. 140).

Circolare della segreteria di Stato sulla forma-

zione delle congregazioni governative. (Vol. VI. pag. 429).

Compete ai soli Delegati e loro congregazioni l'autorizzare le comunità a stare in giudizio come attrici. (Vol. VI. pag. 437).

Delitti. Divisione dei delitti in minori, maggiori e capitali. (Vol. V. pag. 156).

Dei delitti di contrabbando. (Vol. V. pag. 167). Vedi meglio *Contrabbando.*

Delle diverse prove di delitto. (Vol. V. pag. 190).

Modo di procedere nei delitti minori. (Vol. V. pag. 253).

Procedura pei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269.) Vedi meglio *Lesa Maestà.*

Circostanze aggravanti, o attenuanti i delitti. (Vol. V. pag. 515 e 516).

Regole sui delitti tentati, e sui conati. (Vol. V. pag. 512).

Applicazione delle pene in caso di concorso di più delitti. (Vol. V. pag. 514).

Rifazione dei danni cagionati dal delitto. (Ivi).

La quantità del danno può formare qualità aggravante il delitto. (Vol. V. pag. 518).

Come si estinguono i delitti, e le pene. (Vol. V. pag. 519).

Prescrizione dei delitti. (Vol. V. pag. 519. e 520).

Denegazione di giustizia. Estremi, che costituiscono la denegata giustizia. (Vol. V. pag. 264).

Procedura, ed effetti di quest'azione. (Vol. V. pag. 265).

Pene per la denegata giustizia. (Vol. V. pag. 549).

Denuncia. A chi compete la denuncia dei delitti, e come si debbe dare. (Vol. V. pag. 185).

Come si supplisca l'atto di denuncia, quando il denunciante vuole rimaner segreto. (Vol. V. pag. 186.).

Non si ricevono denuncie di parenti stretti nei gradi determinati dalla legge. (Vol. V. pag. 186 e 187).

Depositeria de' pegni. Vedi *Pignoramenti.*

Depositeria generale. Trasmette in ciascun giorno alla direzione del debito pubblico lo stato dei pagamenti delle passività mensili portate nei ruoli del detto dicastero. (Vol. I. pag. 39).

Metodo sui sequestri delle medesime passività, e relativi registri. (Vol. I. pag. 41).

Lista separata dei pagamenti di dette passività arretrate. (Vol. I. pag. 42).

Concentramento e custodia della cassa di giubilazione, e pensione militare. (Vol. I. pag. 219).

Visto da apporsi *gratis* alle procure degli esteri per l'esazione delle rendite pagabili dalla depositeria. (Vol. I. pag. 176). Vedi *Procure.*

Riordinamento della depositeria camerale. (V. III. pag. 42).

Depositi. I frutti delle somme giacenti, e dei depositi nelle casse pubbliche sono applicati alla cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 283).

Deposito denegato. Vedi *Truffa*.

Detenzione. Limiti, ed effetti di questa pena. (Vol. V. pag. 558).

Devastazione. Di opere pubbliche e private, e rispettive pene. (Vol. V. pag. 558).

Difensori de' rei. Istituzione dei difensori dei rei. (Vol. V. pag. 170).

Facoltà del reo di scegliersi altro difensore purchè sia negli elenchi dei difensori approvati. (Ivi).

Particolare modo di difesa nelle cause di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269).

Obbligo ai difensori di officio, e nominati presso i tribunali delle difese dei poveri gratuitamente. (Vol. V. pag. 293).

Dritto degl' inquisiti sulla scelta de' difensori. (Ivi).

Disciplina dei difensori. (Vol. V. pag. 294).

Nelle revisioni delle sentenze criminali non si ammette il difensore elettivo del reo, ma soltanto quello di officio. (Vol. V. pag. 301).

Direttore del debito pubblico. Vedi *Debito pubblico*.

Diritti civili. Quali sono, e della loro interdizione. (Vol. V. pag. 523).

Dogane. I sensali dei noleggi de'bastimenti sono gl'interpreti in servigio delle dogane pei commercianti esteri. (Vol. I. pag. 343).

Abolizione della tassa del peso del popolo romano e del mezzo bajocco a bollo, ad eccezzione dei bolli per la divisione dei tessuti. (Vol.III. pag. 87).

Correzioni, e schiarimenti sulla tariffa generale d'introduzione, ed estrazione delle merci pubblicata da Pio VIII. (Vol. III. pag. 416).

Disposizioni a favore della fabbricazione de'panni, e manifatture nazionali sulla cassa delle dogane. (Vol. III. pag. 88).

Riduzione e modificazione della tariffa generale. (Vol. III. pag. 90).

Disciplina sulla visita dei bastimenti nei porti dello Stato. (Vol. III. pag. 464).

Prefissione di termine al ritiro delle merci depositate nella dogana di ripagrande, e modificazione al diritto di magazzinaggio. (Vol. III. pag. 148).

Pubblicazione, e norme per applicare la tariffa generale riformata sotto Pio VIII. (Vol. III. pag. 479).

Diminuzione del dazio doganale sulle canne, giunchi, e vimini. (Vol. III. pag. 157).

Dichiarazione sul divieto d'introduzione del vetriolo. (Vol. III. pag. 158). Vedi meglio *Vetriolo*.

Spedizione dei colli di merci estere in transito alle dogane di deposito. (Vol. III. pag. 161).

Regole sui lasciapassare. (Vol. III. pag. 164). Vedi meglio *Lasciapassare*.

Istituzione di una dogana di riscossione in S. Angelo in Vado, e di un altra in città della Pieve. (Vol. III. pag. 167).

Disciplina per le merci di transito. (Vol. III. pag. 493).

Formalità, e cautele doganali sugli accompagni e transito delle merci. (Vol. III. pag. 498).

Module delle bollette di transito o accompagno. (Vol. III. pag. 517).

Disposizioni sulla repressione del contrabbando. (Vol. III. pag. 521). Vedi meglio *Contrabbando*.

Regole da osservarsi per la circolazione delle merci estere non suscettibili di bollo. (Vol. III. pag. 528 e 168).

Regolamento per l'introduzione nello Stato dei generi agrarj provenienti dalle possidenze dei sudditi pontificj di là dei confini del Regno e del Pò. (Vol. III. pag. 179).

Regolamento sulla concentrazione degli officj della direzione generale delle dogane sanzionato con chirografo di Leone XII. (Vol. III. pag. 542).

Riforma della direzione delle dogane approvata da Gregorio XVI. con breve del 28 settembre 1833. (Vol. III. pag. 188).

Istruzione ai visitatori delle dogane sulla china. (Vol. VI. pag. 97).

Domicilio. Il domicilio eletto nelle obbligazioni fissa la competenza del tribunale. (Vol. V. pag. 60).

Come si presentino le citazioni in esso domicilio. (Vol. V. pag. 65).

Casi di citazione a persone che non hanno domicilio cognito. (Vol. V. pag. 67).

Duello. Gradi del delitto, complicità e pene del duello. (Vol. V. pag. 564 e 565).

E

Ebrei. Conferma del privilegio della mano-regia all'università degi ebrei per l'esigenza delle tasse, e multe. (Vol. V. pag. 486).

Ecclesiastici. Sono giudicati in criminale secondo i sacri canoni, e nel caso che siano sottoposti alla pena comune, godono un grado di minorazione. (Vol. V. pag. 306).

Modo di eseguire la pena capitale sugli ecclesiastici. (Ivi).

Aumento di pena nei delitti commessi contro le persone degli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 525.).

Gli ecclesiastici possidenti possono essere nominati consiglieri comunali con licenza dell'Ordinario. (Vol. VI. pag. 129).

Autorizzazione da implorarsi annualmente dal-

le commissioni comunali per esigere i dazj comunitativi dagli ecclesiastici. (Vol. VI. pag. 467).

Economico. Limiti della giurisdizione economica nelle cause civili dei gonfalonieri, e magistrature di Roma. (Vol. V. pag. 31).

Estensione della giurisdizione suddetta ai priori. (Vol. V. pag. 388).

Forma di procedura, esecuzione dei decreti, ed emolumenti dei giudizj economici. (Vol. V. pag. 389).

Risoluzione di alcuni dubbj sull'esercizio della giurisdizione economica. (Vol. V. pag. 448).

Avanti quali magistrati si portano l'istanze, che riguardano l'interesse proprio dei giudici economici ordinarj, o in caso che questi si astengano dal giudicare. (Vol. V. pag. 600).

Enfiteuti pontini. Vedi *Bonificazione pontina.*

Equipaggi. Vedi *Marinari.*

Esattori camerali. Vedi *Percettorie.*

Esecuzione delle sentenze criminali. Vedi *Condanne.*

Esilio. Regole di procedura per le contravenzioni all'esilio. (Vol. V. pag. 261).

L'esilio da tutto lo Stato è pena riservata pei forastieri, e come si punisce la contravvenzione. (Vol. V. pag. 522).

Evirazione. Pena per l'evirazione dolosa. (Vol. V. pag. 563).

F

Fabbrica delle spille. Vedi *Spille.*

Fabbrica di s. pietro. Conservazione della giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro, nelle cause ecclesistiche civili di sua competenza. (Vol. V. pag. 45).

Fabbricatori d'armi. Vedi *Armi.*

Fabbriche di panni lani. Vedi *Panni lani. Industria manifatturiera.*

Fallimemto. Esenzione del registro per gli atti dei giudizj di fallimento. (Vol. I. pag. 332).

I falliti non possono esercitare officio di agente di cambio, o di sensale, se non vi sono espressamente riabilitati. (Vol. I. pag. 344).

Il fallimento dei sensali ed agenti dà luogo al giudizio di banca rotta. (Vol. I. pag. 345).

Regole legislative sui fallimenti, e banche rotte. (Vol. I. pag. 411).

Falso. Regole di procedura sulla eccezione di falso prodotta nelle cause innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 74).

L'eccezione di falso contro i documenti pubblici e privati è sempre di esclusiva competenza dei tribunali civili. (Vol. V. pag. 480).

Falsificazione di atti pubblici, e documenti. (Vol. V. pag. 552 e 553).

Idem nei passaporti, e certificati. (Vol. V. pag. 555).

Falsificazione ne' sigilli e carte private. (Vol. V. pag. 552).

Idem nelle monete. Vedi *Moneta falsa.*

Farmacia. Requisiti occorrenti per ottenere la matricola di esercizio della farmacia. (Vol. II. pag. 182).

Disposizioni per reprimere l'abuso di aprire pubblica spezieria in qualunque comune dello Stato. (Vol. VI. pag. 108).

Ferie. Vedi *Feste.*

Ferite. Le ferite semplici entrano nella classe dei delitti maggiori. (Vol. V. pag. 477).

Pena per le ferite secondo la loro qualità. (Vol. V. pag. 568).

Ferro. Disposizioni sulla circolazione del ferro semi-grezzo, introdotto e daziato nelle provincie dell'Adriatico. (Vol. III. pag. 141).

Feste. Non si eseguiscono citazioni nei dì festivi senza il permesso dell'Autorità ecclesiastica. (Vol. V. pag. 69).

Regole di procedura per le ferie, e dilazioni nell'esecuzione de' giudicati civili. (Vol. V. p. 130).

Non vi sono ferie per le cause criminali, e di commercio. (Vol. V. pag. 579).

Fidecommesso. Disposizione sull'ipoteca, ed iscrizione de' fidecommessi. (Vol. IV. pag. 130).

Regole sulla radiazione dei vincoli di fidecommessi. (Vol. IV. pag. 137).

Motu-proprio di Leone XII. che dà facoltà

di comprendere nel vincolo fidecommissario le gioje, gli ori, gli argenti lavorati, ed altri oggetti preziosi. (Vol. IV. pag. 178).

Fieno e paglia. Misure di sicurezza nella reposizione e vendita delle paglie e del fieno. (Vol. V. pag. 607).

Indicazione dei periti addetti alle ricognizioni dei fienili, e del fieno che vi si ripone. (Vol. V. pag. 612).

Fiera di senigallia. Tribunale temporaneo di commercio stabilito in Senigallia per la fiera; sua forma, e giurisdizione. (Vol. I. pag. 121).

Regolamento sulla fiera franca di Senigallia. (Vol. III. pag. 127).

Disposizioni date per allargare la franchigia della fiera sotto il Tesorierato Ruffo il 26 febbrajo 1787. (Vol. III. pag. 455).

Motu-proprio di Pio VII. dei 22 luglio 1818 sulla durata della fiera. (Vol. III. pag. 453).

Regole sull'assegna e tassazione dei generi nazionali condotti nella fiera. (Vol. III. pag. 132 e 468).

Divieto dell'introduzione in fiera delle spille. (Vol. III. pag. 138).

Abolizione della pesa coattiva in Senigallia, e norme sulla pesa facoltativa. (Vol. III. pag. 469).

Visita personale all'uscire delle porte di Senigallia in tempo di fiera. (Vol. III. pag. 477).

Fiere. Le cause di fiere o mercati si giudicano

dai governatori locali, ove non esiste tribunale di commercio. (Vol. V. pag. 8).

Forma con cui giudicano i giudici di commercio, o chi ne fa le veci le vertenze nelle fiere. (Vol. V. pag. 93).

Riattivazioni, limitazioni e nuove concessioni di fiere nelle diverse comunità dello Stato a tutto l'anno 1833. (Vol. VI. pag. 1).

Finanza. Il corpo delle guardie di finanza è diretto a forma del regolamento dei 24 ottobre 1827. (Vol. I. pag. 297).

Quantità e diritti delle giubilazioni delle guardie, ed aumento di un quarto a favore di quelle a cavallo. (Vol. I. pag. 298).

Ritenghi a titolo di giubilazione. (Vol. I. p. 300). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Istituzione ed attribuzioni del consultore legale della finanza. (Vol. III. pag. 20).

Fiscali. Vedi *Procuratori fiscali.*

Fisco. Giudizj di prima istanza nelle cause fiscali. (Vol. V. pag. 34).

Giudizj in appello. (Vol. V. pag. 35).

Procedura, che prescrivevasi nelle cause fiscali dal regolamento del 31 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 146).

Regole da osservarsi nelle cause del fisco contro gli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 466).

Fiumicino. Istituzione e giurisdizione del giusdicente di Fiumicino. (Vol. V. pag. 446).

Flagrante delitto. Regole di procedura pei casi di flagrante delitto. (Vol. V. pag. 204).

Fontane. Disposizioni per la polizia e conservazione delle pubbliche fontane soggette alla giurisdizione del Magistrato romano. (Vol. V. p. 631).

Fornari. Divieto di aumentare il prezzo del pane in ciascuna settimana. (Vol. II. pag. 48).

Bollazione del pane. (Ivi).

Franchigia. Ripristinazione delle visite personali nelle città franche, ed in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. III. pag. 477).

Frosinone. Riunioni di alcuni comuni della Comarca alla Delegazione di Frosinone, e commissione per liquidare gl'interessi fra questa e la Legazione di Velletri. (Vol. VI. pag. 450).

Fuga. Procedura in caso di fuga di arrestati o condannati. (Vol. V. pag. 259).

Fuligno. Erezione di un nuovo tribunale di prima istanza in Fuligno. (Vol. V. pag. 315).

Funzioni sacre. Pena pel perturbamento dei riti ecclesiastici. (Vol. V. pag. 524).

Furto. Giudizio di furto commesso da suddito pontificio in dominio estero, qualora porti nello Stato gli oggetti furtivi. (Vol. V. pag. 175).

Pene contro i furti e loro divisione. (Vol. V. pag. 571).

G

Galera. Pene pei delitti, che si commettono nelle galere. (Vol. V. pag. 518).

La galera perpetua importa la morte civile. (Vol. V. pag. 521).

Gradi di questa pena quando è temporanea. (Ivi).

Gallerie. Vedi *Musei*.

Giubilazioni. Regolamento sulle ritenute dei soldi per la cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 44).

Ritenzione di una mesata per l'ammissione agl'impieghi, e di mezza mesata per l'avanzamento in dodici rate. (Vol. I. pag. 45).

I ruoli presentati nel gennajo 1833 formano la base del titolo della giubilazione. (Ivi).

Versamento delle ritenute mensili, e ruolo semestrale consuntivo dei versamenti seguiti da farsi da ciascun dicastero. (Vol. I. pag. 46).

Conti fra la cassa delle giubilazioni, tesoreria e casse camerali. (Vol. I. pag. 47).

Il Governo supplisce ai fondi mancanti alla cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 48).

Monsignor Governatore di Roma pei carabinieri, e Monsignor Presidente delle armi per le altre truppe presentano al consiglio di liquidazione le istanze per le giubilazioni militari. (Vol. I. pag. 51).

Le medesime Autorità possono appellare alla congregazione di revisione dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 52).

Gli assegni pel ritiro degli officiali del corpo de' carabinieri sono regolati a forma degli articoli 219 al 223 del regolamento del 22 ottobre 1816. (Vol. I. pag. 58 e 146). Vedi meglio *Carabinieri.*

Quelle degli altri militari dal motu-proprio del 30 gennajo 1822. (Vol. I. pag. 58 e 217). Vedi meglio *Armi.*

I militari perdono la giubilazione 1.° per rientrare in servigio militare o civile di equivalente soldo; 2.° per servigio prestato all'estero; 3.° per dimora fuori dello Stato; 4.° per pena afflittiva ed infamante. (Vol. I. pag. 228).

Persone che hanno diritto alla pensione per morte dei militari, e quantità della medesima. (Ivi).

Quando possono ammettersi a pensione le madri. (Vol. I. pag. 229).

Documenti necessarj per ottenere le pensioni militari. (Vol. I. pag. 231).

La diserzione toglie ogni diritto alle pensioni, e così la dimissione, e l'espulsione dal servigio. (Vol. I. pag. 233).

Si diminuisce il ratizzo delle pensioni militari nel caso, che la cassa non sia capace di sostenerne l'intera prestazione. (Ivi).

Per le guardie di finanza alle quali è applicabile il regolamento del 24 ottobre 1827, si accorda la giubilazione dai cinque ai dieci anni del terzo del soldo; dai dieci ai quindici della metà; dai quindici ai venti di due terzi; dai venti ai venticinque di tre quarti; dai venticinque ai trenta dell'intero soldo. (Vol. I. pag. 297).

Caso, nel quale non si calcolano gli anni passati nel servigio di altr'arma da cui siasi passato a quella delle finanze. (Vol. I. pag. 298).

Aumento di un quarto nelle giubilazioni a favore delle guardie di finanza a cavallo. (Vol. I. pag. 299).

Ritenghi sui soldi delle guardie, e loro ispettori per le giubilazioni. (Vol. I. pag. 300).

Pio VII. istituì la cassa delle giubilazioni col motu-proprio del 26 febbrajo 1817, modificato da Leone XII. col motu-proprio del 1 maggio 1828. (Vol. I. pag. 301).

Rata di rilascio sui soldi mensili per giubilazione. (Vol. I. pag. 303).

Rilascio di una mensualità per ammissione, e di mezza mensualità per avanzamento d'impiego. (Ivi).

I giubilati prosieguono il rilascio a beneficio delle pensioni dei loro parenti. (Vol. I. pag. 304).

Si prosiegue il rilascio anche pei posti d'impiego temporaneamente vacanti. (Ivi).

Quantità ed estremi delle giubilazioni civili in ragione degli anni di servigio. (Vol. I. pag. 305).

Casi di giubilazione per impotenza fisica di continuare il servigio. (Vol. I. pag. 306).

Regole sugli anni prestati in servigio dei regimi di occupazione, e decimi a favore degl'impiegati del Governo italico. (Vol. I. pag. 307).

Titoli, pei quali si perde il diritto alla giubilazione. (Vol. I. pag. 308).

Metodo di riparto delle pensioni alle famiglie degl'impiegati civili. (Ivi).

I matrimonj contratti soltanto per far godere la vedova della pensione non danno diritto alla medesima. (Vol. I. pag. 309).

Come cessano le pensioni. (Vol. I. pag. 310).

Imputazione del frutto dei beni patrimoniali a diminuzione delle pensioni. (Vol. I. pag. 311).

L'eccedenza del fondo per pensioni e giubilazioni è da imputarsi nell'art. *Imprevisti* del preventivo. (Vol. I. pag. 59).

Norme sulle pensioni e gratificazioni degl'impiegati italici delle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 152).

Forma e consegna delle cartelle pel pagamento delle pensioni degl'impiegati italici nelle provincie suddette. (Vol. I. pag. 155).

Modo di liquidare le gratificazioni, ossiano decimi di onorario dovute agl'impiegati nel regno d'Italia; consegna ed estinzione delle relative cartelle. (Vol. I. pag. 163).

Norme pei sequestri e cessioni di giubilazioni e pensioni. (Vol. I. pag. 70).

Giubilazioni e pensioni dei bersaglieri pontificj. (Vol. I. pag. 76).

Norme per le giubilazioni dei professori delle università. (Vol. II. pag. 205).

Disposizioni sulle giubilazioni degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 293).

Ritenuta a favore del Governo su tutte le pensioni e giubilazioni. (Vol. VII. pag. 10).

I medici di condotta sono obbligati a visitare gratuitamente, e certificare lo stato di salute degl'impiegati che dimandano la giubilazione. (Vol. VII. pag. 21).

Declaratoria sulle ritenute da farsi a favore della cassa delle giubilazioni. (Vol. VII. pag. 30).

Istruzioni sui documenti concernenti gl'impiegati defunti o da giubilarsi. (Vol. VII. pag. 34).

Giudice delle mercedi. Vedi *Mercedi. Senatore di Roma.*

Giudici criminali. Atti intermedj fra la chiusura del processo ed il giudizio. (Vol. V. pag. 235).

Proposizione e discussione delle cause capitali. (Vol. V. pag. 239).

Modo di procedere alla decisione delle cause. (Vol. V. pag. 246).

Appello delle cause capitali. (Vol. V. pag. 250).

Giudizj speciali secondo la diversa qualità dei delitti, e degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 253).

Dei casi, nei quali l'azione civile sospende la criminale e viceversa. (Vol. V. pag. 275).

Giudici privativi. Abolizione dei giudici particolari o privativi. (Vol. V. pag. 7).

Giudici supplenti. Disposizioni sui giudici supplenti. (Vol. V. pag. 2).

Modo del pagamento delle diete dovute ai giudici supplenti nei giorni di effettivo servigio. (Vol. V. pag. 431).

Declaratoria sull'obbligo dei giudici supplenti di assistere i tribunali, e sulle loro diete nei giorni di servigio. (Vol. V. pag. 582).

Giudiziario. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile. (Vol. V. pag. 2). Vedi meglio *Tribunali*.

I giudici non possono denegare giustizia a motivo di oscurità o difetto di legge, ma possono dimandare schiarimenti al Sovrano. (Vol. V. pag. 150).

Regole sui giudizj degli stranieri contro persone domiciliate nello Stato, ed esecuzione dei giudicati in paese straniero. (Vol. V. pag. 153).

Azioni civili o criminali quando competano, e come si esercitino. (Vol. V. pag. 155).

Gradi di giurisdizione nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 156).

Modo di proporre e definire i dubbj sull'interpretazione del nuovo regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Cauzione da darsi dagli stranieri che intentano giudizio contro gli statisti. (Vol. V. pag. 402).

Norme sull'amministrazione, ed erogazione degli assegni a titolo di spesa di officio in favore dei magistrati dell'ordine giudiziario. (Vol. V. pag. 461).

Come si supplisce alla mancanza del numero dei giudici prescritto dalla legge nei giudizj civili e criminali. (Vol. V. pag. 60).

Determinazione de' casi, ne' quali è permesso ai giudici astenersi dal giudicare in cause di loro competenza. (Vol. V. pag. 663).

Giuoco. Pene pei giuochi vietati. (Vol. V. pag. 562).

Gonfalonieri. Limite della loro giurisdizione economica nelle cause civili. (Vol. V. pag. 31).

Estensione di tale giurisdizione ai priori. (Vol. V. pag. 388).

Forma di esercitare la giurisdizione medesima. (Vol. V. pag. 389).

Il gonfaloniere cogli anziani forma la magistratura comunale. (Vol. VI. pag. 131).

Come si rinnuovano le magistrature. (Ivi).

Qualità che si richiedono nei gonfalonieri. (Vol. VI. pag. 132).

Modo con cui si prende il possesso pei gonfalonieri e priori assenti o infermi. (Vol. VI. pag. 438 e 483).

Governatore di Roma. Vedi *Governo*.

Governatori. Attribuzioni in materia giudiziaria dei governatori. (Vol. V. pag. 7).

Quando determinano le cause di fiere o mercati. (Vol. V. pag. 8).

Forma dei giudizj dei governatori nelle cause non maggiori di scudi 200. (Vol. V. pag. 71).

Quali eccezioni sono di ostacolo alla dimanda in giudizio. (Vol. V. pag. 74).

Delle cause di alimenti e mercedi. (Vol. V. pag. 75).

Delle cause di danno dato. (Vol. V. pag. 76).

Cause di sommarissimo possessorio. (Vol. V. pag. 79).

Competenza dei governatori nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 159).

Istruzioni ai governatori sulla cessata giurisdizione criminale dei podestà. (Vol. V. pag. 373).

Regole per tassare l'onorario de' procuratori nei giudizj innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 382).

Da quali autorità debbano i governatori riportare licenza per assentarsi dalla loro residenza. (Vol. V. pag. 397).

Deputazione dei supplenti dei governatori, e loro onorario. (Vol. V. pag. 442).

Le cause particolari dei governatori ed altri giusdicenti, le quali sarebbero di competenza del proprio foro, si portano innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 584).

Dichiarazione sul magistrato competente a giu-

dicare le cause portate innanzi i governatori, quando questi se ne astengono. (Vol. V. pag. 586).

I governatori di primo e second'ordine dipendono negli affari amministrativi e di polizia dai Legati o Delegati. (Vol. VI, pag. 125).

Governo, tribunale di roma. Giudica in secondo grado le cause criminali definite in primo grado dai governatori della comarca. (Vol. V. pag. 161).

Giudica ancora in revisione le controversie, ed istanze delle stesse cause della comarca. (Vol. V. pag. 162).

Giurisdizione cumulativa in Roma. (Ivi).

Composizione della congregazione del Governo. (Vol. V. pag. 163).

Ha cumulativa giurisdizione col Vicariato per delitti comuni commessi dagli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 305).

Giurisdizione di Monsignor Governatore e sua commissione nelle vertenze sui pubblici spettacoli. (Vol. V. pag. 396).

Monsignor Governatore è il capo del corpo de' vigili o pompieri e lo dirigge tanto nell'amministrativo, che nel disciplinare sotto la dipendenza della Segreteria di Stato. (Vol. V. pag. 622 e 677).

Grascia. Vedi *Annona*.

Grassazione. Come si punisce. (Vol. V. p. 575).

Grazie. Diritto di far grazia riservato al solo Sovrano. (Vol. V. pag. 302).

Come si eseguiscono le grazie. (Vol. V. p. 303).

Si decade dalle medesime non costituendosi entro tre mesi. (Vol. V. pag. 303).

La grazia non pregiudica l'azione per la rifazione de' danni cagionati dal delitto. (Vol. V. pag. 520).

Guardie di finanza. Vedi *Finanza*.

I

Idrofobia. Vedi *Cani*.

Immunita' ecclesiastica. Privilegj e forme dell'esigenza delle tasse pubbliche dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 1 e 363).

Regole sull'immunità ecclesiastica relativamente ai giudizj criminali. (Vol. V. pag. 277).

Conferma dei privilegj degli ecclesiastici negli atti criminali. (Vol. V. pag. 307).

Quali delitti tolgano il diritto d'immunità, e come si procede all'estrazione da' rei dai luoghi immuni. (Vol. V. pag. 308).

La s. congregazione dell'immunità è incaricata di concedere facoltà annuale alle commissioni dei comuni per esigere i dazj comunali dagli ecclesiastici. (Vol. VI. pag. 467).

Impiegati. Rilascio a favore della cassa delle giubilazioni di una mesata di soldo per ammissione ad impiego, e di mezza mensualità per avanzamento da soddisfarsi in dodici rate. (Vol. I. p. 45).

Regolamento sulle giubilazioni. (Vol. I. p. 301). Vedi meglio *Giubilazioni*.

I sopranumeri non computano gli anni dell'alunnato a loro favore per le giubilazioni, a meno che non prestino servigio attivo e continuato. (Vol. I. pag. 306).

Sospensione, espulsione e riabilitazione d'impiego, come influiscano sul computo degli anni nelle giubilazioni. (Vol. I. pag. 307).

Le paghe o pensioni degl'impiegati non sono sequestrabili, che per la sesta parte. (Vol. I. pag. 71 e 72).

Approvazione del metodo tenuto dalla tesoreria sulla distribuzione delle quote sequestrabili sugli assegni degl'impiegati. (Vol. V. pag. 505).

Accrescimento di un anno di pena pel delitto di calunnia a carico degl'impiegati che l'accreditano col loro ministero. (Vol. V. pag. 540).

Gradi di pene per le concussioni degl'impiegati e pubblici funzionarj, e per l'abuso di autorità. (Vol. V. pag. 547).

Pena dell'interdizione dai pubblici impieghi perpetua o temporanea. (Vol. V. pag. 521).

Pene pei delitti commessi contro i magistrati primarj. (Vol. V. pag. 527).

Divieto ai Capi di dicastero di accordare agl'impiegati dipendenti pensioni, sussidj ed aumenti di soldo dovendosene rimettere le istanze ai dicasteri a ciò stabiliti. (Vol. VII. pag. 7).

Le istanze per gratificazioni ed anticipazioni di soldo debbono essere trasmesse al consiglio di liquidazione del debito pubblico. (Vol. VII. pag. 8).

Ritenuta ordinata dal Governo sugli onorarj, pensioni e giubilazioni degl'impiegati. (Vol. VII. pag. 10).

Regolamento sugl'impieghi, orario degli officj e requisiti per avere impieghi. (Vol. VII. pag. 13).

Fondo di riserva da aggiungersi ai preventivi per straordinarie gratificazioni per servigj rigorosamente straordinarj negl'impiegati. (Vol. VII. pag. 19).

I medici di condotta debbono prestarsi gratuitamente a visitare, e certificare lo stato di salute degl'impiegati, a titolo di giubilazione. (Vol. VII. pag. 21). Vedi *Giubilazioni.*

Dichiarazione sulla ritenuta sul soldo degl'impiegati a titolo di giubilazione. (Vol. VII. pag. 30). Vedi *Giubilazioni.*

Disposizioni intorno alle percezioni accessorie sotto diversi titoli ai soldi degl'impiegati. (Vol. VII. pag. 31).

Istruzioni sui documenti relativi agl'impiegati defunti, o da giubilarsi da trasmettersi al consiglio di liquidazione del debito pubblico. (Vol. VII. pag. 34).

Impunita'. Riserva al Sovrano della concessione d'impunità. (Vol. V. pag. 284).

Regole sulla forma della dimanda d'impunità. (Vol. V. pag. 285).

Condizioni, ed accettazione dell' impunità. (Vol. V. pag. 286).

Quando si decade dall' impunità. (Vol. V. pag. 287).

Incendio. Pena pel delitto d' incendio. (Vol. V. pag. 557).

Incompetenza. Come si procede a titolo d' incompetenza nei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 175).

Industria manifatturiera ed agricola. Somma da prelevarsi dal prodotto dei dazj sull'introduzione delle merci estere per incoraggire le fabbriche e manifatture nazionali. (Vol. III. pag. 88).

Disposizioni sulla proprietà delle invenzioni e scoperte in fatto d'arti ed agricoltura. (Vol. VI. pag. 47 e 478).

Infanticidio. Pena per l'infanticidio, e l'esposizione dei fanciulli. (Vol. V. pag. 566). Vedi *Omicidio.*

Ingaggiamento. Pena per gl'ingaggiatori alla milizia estera, e per l'ammasso d'armi e munizioni per l'estero. (Vol. V. pag. 535).

Ingegneri. Requisito della laurea in filosofia e matematica necessario per l'esercizio dell'arte dell'architetto e dell' ingegnere. (Vol. II. pag. 212).

Ordine degli studj nelle scuole proprie in questa professione. (Ivi).

Disposizioni sui professori nella scuola degl'ingegneri. (Vol. II. pag. 213).

Patenti di esercizio degl'ingegneri, agrimensori e misuratori di fabbriche. (Vol. II. pag. 215).

Qualità, e doveri degl'ingegneri del censo. (Vol. II. pag. 239). Vedi meglio *Censimento*.

Attribuzioni degl'ingegneri nella direzione dei lavori delle strade nazionali. (Vol. IV. pag. 219).

Istituzione e regolamento del corpo degl'ingegneri pontificj. (Vol. IV. pag. 275).

Istruzioni per gl'ingegneri in capo sull'esercizio delle loro funzioni. (Vol. IV. pag. 461).

Norme pei subalterni del corpo degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 498).

Quadro degl'indennizzi fissi dovuti agl'ingegneri per spese di officio, viaggi e diarie. (Vol. IV. pag. 538).

Ingiurie. Divisione delle ingiurie e loro pene. (Vol. V. pag. 570).

Pena per l'ingiurie in odio di officio. (Vol. V. pag. 538).

Inquisizione fiscale. Quando e come ha luogo nei processi criminali. (Vol. V. pag. 184).

Interdizione dei diritti civili. Vedi *Diritti civili*.

Invenzioni. Vedi *Industria*.

Ipoteche. Annullazione di tutte le ipoteche prese sui beni avocati dal governo italico per crediti e titoli anteriori all'avocazione stessa. Forma sommaria per far eseguire la radiazione di tali ipoteche. (Vol. I. pag. 277).

Spiegazioni sulle leggi ipotecarie. (Vol. IV. pag. 57).

Modificazioni al motu proprio di Leone XII. del 30 gennajo 1828 sul sistema ipotecario. (Vol. IV. pag. 109).

Motu-proprio sopraccitato. (Vol. IV. pag. 111).

I contratti stipolati all'estero non danno titolo d'imporre ipoteca sui beni dello Stato. (Vol. IV. pag. 114).

Regole sulle trascrizioni. (Vol. IV. pag. 129 e 161).

Disposizioni sulle iscrizioni di vincolo di fidecommisso. (Vol. IV. pag. 130).

Sull'estinzione, cancellamento e riduzione delle ipoteche e delle iscrizioni ipotecarie. (Vol. IV. pag. 133 e 161).

Effetti delle ipoteche contro i terzi possessori, e della maniera di purgare i fondi. (Vol. IV. pag. 139).

Formalità da osservarsi negli officj delle ipoteche sulle subaste degl'immobili. (Vol. IV. p. 143).

Responsabilità dei conservatori delle ipoteche, e forma dei loro registri. (Vol. IV. pag. 145 e 163).

Tasse ed emolumenti di officio delle ipoteche. (Vol. IV. pag. 149).

Giurisdizione degli officj delle ipoteche e dei conservatori. (Vol. IV. pag. 152).

Regolamento disciplinare sulle iscrizioni ipotecarie. (Vol. IV. pag. 155).

Specifica delle tasse ed emolumenti di officio par le ipoteche. (Vol. IV. pag. 175).

Conservatoria delle ipoteche in Foligno eretta dopo l'istituzione del tribunale in quel circondario. (Vol. IV. pag. 59).

Idem nella città di Norcia. (Vol. IV. pag. 60).

Cessazione della giurisdizione di monsig. Prefetto degli archivj nei giudizj per cause ipotecarie. (Vol. IV. pag. 62).

Disposizioni generali e misure transitorie relative alla riforma del regime ipotecario a norma della notificazione dei 24 dicembre 1832. (Vol. IV. pag. 64).

Le azioni relative al sistema ipotecario s'introducono nel tribunale dell'officio ov'esistono le iscrizioni. (Vol. V. pag. 58).

Istruzione pubblica. Disposizioni particolari sull'istruzione pubblica, per provvedere alle straordinarie circostanze dell'anno 1831. (Vol. II. pag. 1).

Sospensione dei concorsi per la nomina alle cattedre vacanti. (Vol. II. pag. 2).

Costituzione di Leone XII. sul retto ordinamento degli studj nello Stato Pontificio. (Vol. II. pag. 137).

Forma e giurisdizione della congregazione degli studj. (Vol. II. pag. 139).

Divisione e forma delle università. (Vol. II. pag. 141).

Dei collegj e corpi collegiali delle università. (Vol. II. pag. 144).

Dei professori e loro elezione. (Vol. II. p. 147).

Regole per le scuole pubbliche fuori dell'università. (Vol. II. pag. 157).

Dei gradi delle università, lauree e matricole. (Vol. II. pag. 167).

Matricole di esercizio di medicina o chirurgia. (Vol. II. pag. 179).

Idem per la farmacia. (Vol. II. pag. 182).

Amministrazione dei beni addetti all'istruzione pubblica nelle communità dello Stato. (Vol. II. pag. 189).

Premj pei professori, che colle opere pubblicate rendono onore alle università. (Vol. II. p. 191).

Regolamento per le scuole private. (Vol. II. pag. 196).

Giubilazioni dei professori. (Vol. II. pag. 205).

Lauree e magisteri necessarj per l'esercizio di giudice, cancelliere e difensore criminale. (Vol. II. pag. 206).

Regole sulle matricole per l'esercizio della bassa chirurgia. (Vol. II. pag. 207).

Sulle lauree di filosofia. (Vol. II. pag. 211).

Scuol per gl'ingegneri. Vedi *Ingegneri.*

Del collegio e studj di filologia. (Vol. II. pag. 216).

Ordinamenti sull'elezione dei dottori di collegio e sulle cancellerie delle università. (Vol. II. pag. 219).

Invalidità delle lauree, che suolevansi confe-

rire per privilegio da alcune famiglie. (Vol. II. pag. 224).

Conferma del privilegio dei protonotarj apostolici in conferire le lauree. (Vol. II. pag. 225).

Limitazioni dell'autorità vescovile sulle scuole. (Vol. II. pag. 226).

Dichiarazioni dell'officio delle magistrature sulle scuole comunali. (Vol. II. pag. 227).

Regole per le scuole delle maestre pie. (Vol. II. pag. 233),

Provvedimenti sulle scuole elementari di filosofia, e regole pel baccellierato in filosofia. (Vol. II. pag. 14),

Conferma delle condizioni, che si vogliono adempite dagli studenti per le lauree e matricole. (Vol. II. pag. 18).

Istruzione e scuole degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 290).

L

Lasciapassare. Deposito da lasciarsi dai viaggiatori benchè muniti di lasciapassare, quando siano vincolati della visita in casa. (Vol. III. pag. 164).

Lauree dottorali. Vedi *Istruzione pubblica.*

Legazioni. Organizzazione stabile del Governo delle Legazioni. (Vol. VI. pag. 117).

Lenocinio. Questo delitto a quali pene è sottoposto. (Vol. V. pag. 545).

Lesa maesta'. Particolare procedura pei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269).

Particolar giurisdizione della consulta in tali cause. (Ivi).

Non si ammette confronto di testimonj. (Vol. V. pag. 270).

La discussione di tali cause può farsi entro le carceri. (Ivi).

Sentenza e caso di appello o revisione. (Ivi).

Pena della confisca dei beni, come e quando si eserciti nei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 526).

Enumerazione dei delitti di lesa maestà, e rispettive pene. (Ivi).

Lettere di cambio. Forma delle lettere di cambio. (Vol. I. pag. 349).

Provvista dei fondi per pagamento di cambiali. (Vol. I. pag. 350).

Dell'accettazione. (Ivi).

Girate delle cambiali. (Vol. I. pag. 353).

Garanzia di cambiale per accollo. (Vol. I. pag. 354).

Del pagamento delle cambiali, e casi di smarrimento. (Vol. I. pag. 355).

Obblighi del presentatore della cambiale, e protesti. (Vol. I. pag. 358).

Formalità ed effetti del ricambio. (Vol. I. pag. 361).

Dei pagherò all'ordine. (Vol. I. pag. 362).

Prescrizione delle lettere di cambio. (Vol. I. pag. 363).

Pena per l'abbrugiamento o distruzioni di cambiali e carte di banca. (Vol. V. pag. 560).

Liberazione delle molestie. Avanti qual tribunale debba portarsi quest'azione. (Vol. V. pag. 60).

Liquidazione. Vedi *Consiglio di liquidazione.*

Locandieri. Pene contro i locandieri, che non denunciano i delitti commessi nei loro alberghi od osterie entro 24 ore. (Vol. V. pag. 546).

Obbligo di dare assegne dei forastieri alla polizia. (Vol. V. pag. 605 e 664).

Loreto. Giurisdizione del foro lauretano, e composizione de' suoi giusdicenti. (Vol. V. pag. 421).

Luoghi di monte. Regole per la liquidazione dei luoghi di monte non estinti dal governo francese. (Vol. I. pag. 143).

Modo di eseguire il rimborso all'erario dei luoghi di monte spettanti alle comunità. (Vol. I. pag. 185).

Luoghi sacri. Vedi *Chiese.*

Lupi. Imposta temporanea aggiunta alla dativa reale sui fondi rustici dell'agro romano per la distruzione dei lupi. (Vol. VI. pag. 21 e 475).

M

Macellari. Obblighi dei macellari nel consegnare i grassi allo squaglio camerale del sevo. (Vol. II. pag. 32). Vedi meglio *Sevo*.

Macinato. Ripristinazione del dazio del macinato al saggio in cui era prima della diminuzione del 19 febbrajo 1831. (Vol. III. pag. 163).

Disposizioni per le farine o paste di grani esteri che si riestraggono fuori di Stato. (Vol. III. pag. 541).

Cautele sulla circolazione dei cereali, che dall'estero si recano a macinare nelle mole dello Stato. (Vol. III. pag. 184).

Maestre pie. Istituzione delle maestre pie diffusa in tutto lo Stato. (Vol. II. pag. 233).

Magazzinaggio. Vedi *Dogane*.

Maggiordomato. Dichiarazione sulla giurisdizione civile e criminale di Monsignor Maggiordomo. (Vol. IV. pag. 7).

Mano regia a favore del Maggiordomato, e diritto di visare tutti gli atti giudiziali a carico di persone domiciliate nei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 8).

Sistemazione economica dei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 9).

Rendite appartenenti ai sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 19).

Spese annesse all'amministrazione dei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 22).

Regolamento pei musei e gallerie pontificie. (Vol. IV. pag. 43 e 51).

Disposizioni sulla custodia dell'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol IV. pag. 47).

Giurisdizione criminale del tribunale del Maggiordomato. (Vol. V. pag. 163 e 164).

MAGISTRATI. Vedi *Impiegati.*

MAGISTRATURA. Vedi *Comunità. Gonfalonieri.*

MANIFATTURA. Vedi *Industria.*

MANO-REGIA. Competenza della mano-regia a favore del Maggiordomato. (Vol. IV. pag. 8).

Regole di procedura per l'esecuzione della mano-regia. (Vol. V. pag. 146).

Non si ammette eccezione alcuna sospensiva la mano-regia presso i tribunali, fuorchè la prova in iscritto del seguito pagamento. (Vol. V. pag. 441).

Formalità prescritte per l'esecuzione della mano-regia contro gli ecclesiastici. (Vol. V. p. 466).

Conferma del privilegio della mano-regia all'università degli ebrei. (Vol. V. pag. 486).

Conservazione del detto privilegio agli esattori comunali. (Vol. VI. pag. 436).

MARINARI. Arruollamento dei marinari e gente di equipaggio. (Vol. I. pag. 377).

MATRICOLE. Vedi *Istruzione pubblica. Medici.*

Medici. Composizione dei collegj medici. (Vol. II. pag. 145).

Condizioni, colle quali possonsi ammettere i medici esteri ad esercitare nello Stato Pontificio. (Vol. II. pag. 167).

Regole sulle matricole di libero esercizio di medicina e chirurgia. (Vol. II. pag. 179 e 207).

Obbligo dei medici di denunciare malattie, o morti provenienti da delitto. (Vol. V. pag. 186).

Pena per l'omissione di tali denuncie. (Vol. V. pag. 546).

Dichiarazione sui voti medico-forensi che si commettono dai capi dei tribunali di Roma al collegio medico-chirurgico della Sapienza, pei quali occorre la licenza dell'Eminentissimo Arcicancelliere dell'Università. (Vol. V. pag. 596).

Visita gratuita che debbono fare i medici condotti agl'impiegati, che dimandano giubilazione. (Vol. VII. pag. 21).

Mendicita'. Divieto di mendicare per le strade di Roma. (Vol. V. pag. 606).

Mercedi. Avanti quali tribunali si possono introdurre le azioni per mercedi e salarj. (Vol. V. pag. 59).

Forma di procedura per le suddette cause innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 75).

La giurisdizione del giudice delle mercedi in Roma è limitata alle cause non maggiori di scudi 200. (Vol. V. pag. 377).

Militari. Vedi *Armi*.

Mole, molini. Rescritto di Leone XII. che ripristina la giurisdizione di Monsignor Tesoriere generale sulle mole e molini da costruirsi di concerto colla prefettura delle acque. (Vol. IV. pag. 281).

Moneta falsa. I periti dei corpi di delitto per moneta falsa sono i soli saggiatori delle pubbliche zecche. (Vol. V. pag. 194).

Pene pei delitti di moneta falsa. (Vol. V. pag. 551).

Monte di pieta'. I versamenti delle ritenzioni per giubilazioni civili si fanno al sacro monte di pietà cui n'è affidata la cassa. (Vol. I. pag. 304).

Discipline sui rigattieri, e sui pegni da recarsi al sacro monte di pietà. (Vol. III. pag. 26).

Emolumenti permessi ai rigattieri per l'agenzia de' pegni. (Vol. III. pag. 395).

Monte napoleone. Liquidazione e pagamento delle passività della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 161).

Proclama delle Sovranità interessate sulla liquidazione de' boni e rescrizioni del monte Napoleone. (Vol. I. pag. 165).

Pagamento delle rendite perpetue sul monte Napoleone intestate ad esteri assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 174).

Atto di riparto delle passività del monte Na-

poleone ed altri debiti assunti dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 197).

Emissione dei certificati di credito delle rendite perpetue del monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 284).

Riduzione delle tasse ad un terzo di scudo a scudi 100 a favore del censore, ed agenti di cambio per le contrattazioni delle cartelle delle rendite del detto monte. (Vol. I. pag. 285).

Assunzione, e pagamento delle passività del monte Napoleone non iscritte ai 20 aprile 1814 condivise nel primo atto di riparto. (Vol. I. pag. 288).

Idem delle passività condivise nel secondo atto di riparto. (Vol. I. pag. 312).

Idem del terzo riparto. (Vol. I. pag. 321).

Riunione delle rendite perpetue provenienti dal monte di Milano a quelle consolidate (Vol. I. pag. 74).

Monumenti pubblici. Pene pei danni arrecati ai monumenti pubblici. (Vol. V. pag. 561).

Multe. In caso d'impotenza al pagamento, si scontano colla carcere in ragione di scudo 1 al giorno. (Vol. V. pag. 523).

Musei. Regolamento pei musei, e gallerie Pontificie. (Vol. IV. pag. 43).

Regole per la galleria Pontificia del Vaticano. (Vol. IV. pag. 51).

N

Nettezza pubblica di roma. Disposizioni sulla nettezza pubblica della città di Roma. (Vol. VI. pag. 73 e 481).

Nuove ingiunzioni sulla nettezza de'cortili, androni e cantine, a preservazione della pubblica salute. (Vol. VI. pag. 91).

Disposizioni sulla nettezza dei cortili, e sotterranei delle case di Roma. (Vol. VI. pag. 100).

Nettuno. I boschi di Nettuno furono assegnati a dote della cassa d'ammortizzazione. (V. I. p. 283).

Alienazione dei medesimi, e sostituzione di altre rendite a beneficio della cassa stessa. (Vol. I. pag. 6 e 12).

Noleggio. Vedi *Bastimenti.*

Norcia. Erezione di un tribunale di prima istanza in Norcia. (Vol. V. pag. 316).

Notari. Responsabilità dei notari per gli atti dei protesti delle cambiali, e registro particolare, che debbono tenere dei medesimi. (Vol. I. pag. 361).

Esame sulla idoneità di coloro, che concorrono ad esercitare il notariato da farsi nelle università. (Vol. II. pag. 183).

Motu-proprio di Pio VII. contenente le norme disciplinari sui notari, e gli archivj. (Vol. IV. pag. 182).

Regole sugli atti, loro firma, e matrice. (V. IV. pag. 186).

Regole sulle copie de'repertorj e loro custodia. (Vol. IV. pag. 90).

Requisiti, e modo da tenersi nella nomina dei notari. (Vol. IV. pag. 192).

Disposizioni sui notari ed archivj di Roma. (Vol. IV. pag. 198).

Onorarj competenti ai notari ed archivisti. (Vol. IV. pag. 199).

Tariffa degli atti notarili. (Vol. IV. pag. 201).

Dichiarazione sugli emolumenti dei notari sul rilascio delle copie autentiche dei loro atti. (Vol. IV. pag. 66).

Pene contro i notari per delazione di giuramento falso, o falsificazione degli atti. (Vol. V. pag. 542).

Nuoto. Vedi *Tevere.*

O

Offerte per gli appalti camerali. Vedi *Camera.*

Omicidio. Pene per gli omicidj. (Vol. V. pag. 562).

Ordine di s. gregorio. Istituzione dell'ordine equestre di s. Gregorio, suoi gradi ed insegne. (Vol. IV. pag. 1).

Ostl. Vedi *Locandieri. Vino.*

P

Paghero'. Vedi *Lettere di cambio.*

Paglia. Vedi *Fieno.*

Paludi pontine. Vedi *Bonificazione pontina.*

Panni lani. L'incasso del dazio sull'introduzione dei panni esteri è addetto ad incoraggire l'industria nazionale dei panni secondo le norme da darsi da un'apposita commissione. (Vol. III. pag. 88).

Passaporti. Vedi *Polizia.*

Paternita'. Conservazione dei diritti paterni per procedere a correzione dei figli. (Vol. V. pag. 187).

Pazzia. Quando scusi i delitti. (Vol. V. pag. 516).

Pena. L'anno della pena temporanea è di dodici mesi. (Vol. V. pag. 523).

Commutazione di pena a motivo dell'età. (Vol. V. pag. 517).

Specie di pena capitale. (Vol V. pag. 521).

Pensioni. Vedi *Giubilazioni.*

Percettorie. Regolamento sulle percettorie delle tasse. (Vol. III. pag. 22).

Modificazione sull'itinerario e giorni di permanenza degli esattori nelle comuni. (Vol. III. pag. 32).

Periti. Nomina e procedura dei periti negli atti criminali. (Vol. V. pag. 202).

Modo di reprimere l'abuso di assumere più

di un perito nelle cause criminali senza necessità. (Vol. V. pag. 501).

Pena per le perizie false. (Vol. V. pag. 542).

PERQUISIZIONE. Procedura per le perquisizioni domiciliari, e sulle persone. (Vol. V. pag. 198).

Per la perquisizione domiciliare occorre un ordine espresso dal capo del tribunale. (Vol. V. pag. 199).

PESA, PESI E MISURE. Abolizione della pesa detta del popolo romano. (Vol. III. pag. 87).

Abolizione della pesa coattiva in Senigallia, e norme sulla pesa facoltativa. (Vol. III. pag. 469).

Attivazione della pesa volontaria in Roma. (Vol. III. pag. 143).

Termine perentorio alla bollazione dei pesi e misure. (Vol. III. pag. 160).

Regolamento sulla gabella del bollo dei pesi e misure in Roma ed agro romano. (Vol. III. pag. 484).

PESARO. Legazione. Vedi *Urbino*.

PESCARIA. Conferma e riforma del banco di pescaria per la vendita del pesce. (Vol. III. p. 151).

PETTINI. Privativa della fabbricazione e vendita dei pettini di unghie dei buoi e dei buffali entro la Delegazione di Benevento. (Vol. VI. pag. 28).

PIGNORAMENTI. Regole di procedura pei pignoramenti, e vendita degli effetti e dei fondi oppignorati. (Vol. V. pag. 138).

In quali depositerie debbano farsi gli atti d'in-

canto e delibera dei beni esecutati. (Vol. V. pag. 433).

Disposizioni risguardanti le depositerie e gli alberghi de' pubblici pegni nella comarca di Roma (Vol. VI. pag. 9).

Polizia. Organizzazione della polizia secondo l'editto della Segreteria di Stato del 23 ottobre 1816. (Vol. V. pag. 665).

Enumerazione delle arti, oggetti e persone, che debbono essere munite di speciale licenza della polizia. (Vol. V. pag. 670).

I passaporti e carte di polizia debbono soggiacere ad un pagamento. (Vol. V. pag. 671).

Disposizioni sul rilascio de' passaporti, ed assegna dei forastieri. (Vol. V. pag. 623).

Si esige il passaporto anche per chi viaggia o si trasporta da una Delegazione all'altra nell'interno dello Stato. (Vol. V. pag. 642).

Tasse dovute pei visti dei passaporti. (Vol. V. pag. 643).

Disposizioni di polizia sui teatri. (Vol. V. pag. 645).

Disposizioni intorno gli esteri, che si recano nei dominj pontificj, e degli statisti, che ne partono. (Vol. V. pag. 678).

La forza armata di polizia dipende dalle autorità civili ed ecclesiastiche, salva la disciplina appartenente al suo capo. (Vol. VII. pag. 46).

Norme provvisorie sulla forza suddetta, e sul

modo di contenersi per ricevere ed eseguire gli ordini delle autorità locali. (Vol. VII. pag. 47).

Polvere zolfurea. Vigilanza da osservarsi dalla polizia sui depositi, circolazione e vendita della polvere. (Vol. V. pag. 637).

Pompieri. Il corpo dei pompieri ossia vigili dipende dalla Segreteria di Stato col mezzo di Monsignor Governatore di Roma. (Vol. V. pag. 622 e 677).

Porti di mare. Disposizioni risguardanti le tasse marittime da pagarsi dai legni esteri nei porti pontificj. (Vol. VI. pag. 23).

Tasse pei legni inglesi e lucchesi. (Vol. VI. pag. 26).

Tassa-collatico in Civitavecchia per le spese del porto-franco. (Vol. VI. pag. 31). Vedi *Civitavecchia.*

Possessorio. Forma di giudizio nelle cause di sommarissimo possessorio. (Vol. V. pag. 79).

Precetti. Regole sui precetti, e sul modo di agire in caso di trasgressione. (Vol. V. pag. 291).

Prefettura degli archivj. Vedi *Archivj.*

Prefettura delle acque e strade. Vedi *Strade.*

Preventivo. Facoltà di eccedere il fondo assegnato nel preventivo per soddisfare le giubilazioni e pensioni in correnza dovendosi riportare l'eccedenza nell'articolo *Imprevisti* per tenerne conto nel preventivo dell'anno seguente. (Vol. I. pag. 59).

Preventivi dei lavori pubblici di acque e strade. Vedi *Strade. Ingegneri.*

Processanti. Vedi *Processi.*

Processi. Ministero incaricato della formazione dei processi. (Vol. V. pag. 169).

Parte che vi hanno i procuratori fiscali. (Vol. V. pag. 170).

Gli atti compilati in dominio estero sono validi se fatti secondo le leggi del dominio stesso. (Vol. V. pag. 174).

Regole sui processi in generale. (Vol. V. pag. 180).

Ordinatoria de' processi. (Vol. V. pag. 182).

Parte che vi ha l'aderente al fisco. (Vol. V. pag. 189). Vedi meglio *Aderente al fisco.*

Pubblicazione dei processi. (Vol. V. pag. 234).

Processi a titolo di ricriminazione o calunnia. (Vol. V. pag. 264). Vedi meglio *Calunnia.*

Come si proceda in caso di smarrimento o deperimento di processi. (Vol. V. pag. 267).

Quando, e con quali forme si spediscano i processanti commissarj. (Vol. V. pag. 282).

Delle spese, danni ed interessi, e del modo di ripeterli per processi criminali. (Vol. V. p. 297).

Procedura per l'eccezioni di nullità, e del ricorso in via di revisione. (Vol. V. pag. 300).

Declaratoria della Segreteria di Stato sulle spese di punitiva giustizia, processanti, cursori, periti, testimonj, accessi ec. (Vol. V. pag. 489).

Procuratori fiscali e camerali. Istituzione degli officj fiscali presso ogni tribunale dello Stato

sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 17).

Officio dei procuratori fiscali e loro cancellieri. (Vol. III. pag. 18).

Composizione dell'officio fiscale centrale in Roma. (Ivi).

Incompatibilità dell'officio di procuratore camerale e di giudice supplente. (Vol. III. pag. 54).

Parte, che hanno nella compilazione dei processi i procuratori fiscali criminali. (Vol. V. p. 170).

Loro istituzione presso ciascun tribunale. (Ivi).

Conferma delle attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma. (Ivi).

Appartiene ai procuratori fiscali dare le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze criminali. (Vol. V. pag. 294).

I procuratori camerali non sono tenuti alla produzione del mandato di procura *ad litem*. (Vol. V. pag. 386).

Procuratori particolari. Vedi *Curiali*.

Procure. Forma delle procure dei creditori esteri per far esigere le rendite a carico delle casse pontificie secondo il motu-proprio di Clemente XIII. del 30 agosto 1764. (Vol. I. pag. 176).

Le fedi di procura per l'esigenze sul debito pubblico debbono essere visate dal procuratore della depositeria. (Vol. I. pag. 270).

Regolamento sulle procure stesse. (Vol. I. pag. 293).

Le procure pei giudizj non si ammettono per presunzione, ma debbono essere fatte con espresso mandato. (Vol. V. pag. 430).

Casi, nei quali il difetto di procura non produce la nullità del giudizio. (Vol. V. pag. 117 e 430).

Proprietà'. Dichiarazione ed effetti della proprietà delle opere scientifiche, e delle invenzioni e scoperte in agricoltura ed arti. (Vol. VI. pag. 47 e 478).

Provincie. Organizzazione amministrativa delle provincie. (Vol. VI. pag. 120).

Affari provinciali, che si portano innanzi i consigli delle Delegazioni o Legazioni. (Vol. VI. pag. 121).

Organizzazione dei consigli e delle amministrazioni provinciali. (Vol. VI. pag. 137).

Elezione dei deputati e del segretario. (Ivi).

Oggetti delle sessioni dei consigli provinciali. (Ivi).

L'amministrazione dei fondi e spese provinciali è affidata ad una commissione da eleggersi dai consigli. (Vol. VI. pag. 141).

Q

Querela. Quali gradi di parentela escludano la querela, salvo i casi di eccezione. (Vol. V. pag. 187).

Regole sull'esibizione delle querele. (Vol. V. pag. 181).

R

Rapina. Gradi di questo delitto, e relative pene. (Vol. V. pag. 574).

Ratto. Pena pei delitti di ratto. (Vol. V. pag. 544).

Recidiva. La recidiva aumenta di un grado la pena. (Vol. V. pag. 515).

Recriminazione. Vedi *Calunnia*.

Regia dei sali e tabacchi. Il provento della regia dei sali e tabacchi è dato a garanzia del nuovo consolidato degli 11 giugno 1831. Il cassiere della medesima debbe a tal'effetto versare al monte della pietà la rata mensile di scudi 4166 66 $\frac{2}{3}$ fino all'estinzione. (Vol. I. pag. 8).

Dopo il 1841 la stessa regia debbe versare scudi 50,000 annui nella cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 12).

Regolamento sulla limitata coltivazione dei tabacchi nello Stato Pontificio. (Vol. III. pag. 411).

Notificazione annuale del tesorierato sul modo di dare le assegne ad eseguire le piantagioni di tabacchi. (Vol. III. pag. 73).

Tabella dei territorj, nei quali si permettono le piantagioni. (Vol. III. pag. 82).

Regolamento sulla piantagione dei tabacchi in Pontecorvo e Benevento. (Vol. III. pag. 112, 148).

Discipline sulla visita, assegna e prattica dei bastimenti relativamente alla quantità di sale e tabacco esistente nei medesimi. (Vol. III. pag. 465 e 467).

Ripristinazione del saggio del dazio sali com'era prima della diminuzione pubblicata li 19 febbrajo 1831. (Vol. III. pag. 163).

Ribasso di tre quarti del prezzo del sale a favore dei salatori di pesce marino. (Vol. III. pag. 171, 533, 539).

Registro e bollo. Sono esenti dal registro tutti gli atti dei giudizj di fallimento. (Vol. I. pag. 332).

Regolamento per le tasse giudiziarie nella parte che riguarda il bollo e registro. (Vol. III. pag. 191).

Esenzione di alcune cause dal pagamento dei diritti di Governo, cioè quelle di evacuazioni di case di fitto non maggiore di scudi 2 al mese, e le pecuniarie, che non eccedono gli scudi 50. (Vol. III. pag. 211).

Regole sui documenti, che si producono in giudizio. (Vol. III. pag. 212).

Riforma di tasse e diritti di cancelleria, che

che si esiggono in favore dell'erario. (Vol. III. pag. 214).

Dichiarazione sugli atti dei giudici economici che possono scriversi in carta libera. (Vol. III. pag. 222).

Cessione ai Vescovi delle tasse delle cancellerie delle loro curie. (Vol. III. pag. 223). Vedi *Vescovi.*

Esenzione del registro e tasse di cancelleria nelle cause dei poveri. (Vol. III. pag. 224, 577).

Istruzioni sull'applicazione delle tasse di cancelleria. (Vol. III. pag. 225).

Regolamento sui registri da tenersi nell'incasso dei diritti fiscali, delle gravatorie, e degli emolumenti degli atti civili. (Vol. III. pag. 557).

Norme sul registro delle aggiudicazioni comunitative. (Vol. III. pag. 234, 579).

Regolamento di Leone XII. sul bollo e registro e successioni. (Vol. III. pag. 580).

Diverse qualità di carta bollata. (Vol. III. pag. 581).

Quali scritture siano soggette, e quali esenti dal bollo. (Vol. III. pag. 583).

Regole intorno gli atti soggetti espressamente ad una speciale qualità di carta. (Vol. III. p. 587).

Sul bollo straordinario. (Vol. III. pag. 591).

Disposizioni sugli atti giudiziali, amministrativi, e dei notari ed archivio. (Ivi).

Sul bollo in debito, e regole generali sull'uso della carta bollata. (Vol. III. pag. 593).

Delitti in materia di registro, successioni e bollo. (Vol. III. pag. 595).

Sulle multe in materia di bollo. (Vol. III. pag. 596).

Esenzione dalla tassa di cancelleria per le spedizioni di decreti, e sentenze che già vi sono state assoggettate. (Vol. III. pag. 238).

Incarico dato ai preposti del registro di pagare gl'indennizzi dovuti ai testimonj nei giudizi criminali. (Vol. III. pag. 240).

Regole del bollo per gl'inviti ai lavori pubblici, ed atti relativi emanati dai consigli provinciali. (Vol. III. pag. 241).

Esenzione dal bollo delle copie delle risoluzioni comunitative, che si sottopongono all'approvazione superiore. (Vol. III. pag. 243).

Ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni, successioni ed atti di liberalità. (Vol. III. pag. 244).

Riunione in un sol corpo di tutte le disposizioni relative al registro, e successioni dei regolamenti Piano e Leonino, che rimangono in vigore. (Vol. III. pag. 246).

Religione. Pene pei delitti contro la religione e suoi ministri. (Vol. V. pag. 524).

Resistenza. Come si punisce la resistenza alla forza pubblica ed ai magistrati. (Vol. V. pag. 538).

Revisione. La congregazione di revisione assiste ogni anno all'estrazione delle cartelle da estin-

guersi del nuovo consolidato del 1831. (Vol. I. pag. 9).

Come anche assiste all'annuale estrazione delle cartelle dell'antico consolidato da estinguersi dalla cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10). Vedi meglio *Cassa di ammortizzazione.*

Sindaca entro il mese di marzo il conto annuale della cassa di ammortizzazione, che dopo il sindacato debbe darsi alle stampe, ed affiggersi al pubblico. (Vol. I. pag. 14, 232).

Esamina le deliberazioni del consiglio di liquidazione, e ne ritorna al medesimo copia con suoi rilievi e giudizio. (Vol. I. pag. 25).

Così ancora le deliberazioni del medesimo consiglio per pensioni, giubilazioni, ed altre passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Forma degli appelli dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 52). Vedi meglio *Consiglio di liquidazione.*

Motu-proprio di Leone XII. del 21 dicembre 1828 che istituisce la congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 337).

Indicazione dei Pontefici, che ordinarono metodi sulla sindacazione dei conti camerali da Paolo III. a Pio VII. (Ivi).

Nuova divisione delle attribuzioni dei chierici di Camera, e composizione formale della congregazione di revisione, e sue attribuzioni. (Vol. II. pag. 339).

Monsignor Tesoriere interviene, e prende un posto d'onore nella congregazione di revisione in tutta la discussione, ad eccezione di quelle sulla sindacazione dei conti. (Vol. II. pag. 340).

Quando i chierici di Camera presidenti possono intervenirvi. (Ivi).

Composizione del suo officio. (Vol. II. pag. 341).

L'appello dalle sentenze sindacatorie della congregazione è sempre in devolutivo. (Vol. II. pag. 131, 341).

Regolamento per la congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 343).

Forma, epoca e contenuto dei preventivi parziali e generali. (Ivi).

Fondo di riserva da designarsi dal Papa, e da lasciarsi a sua disposizione. (Vol. II. pag. 344).

Appartiene al Tesoriere proporre le misure sull'avanzo o deficienza dei redditi in confronto delle spese annuali. (Vol. II. pag. 345).

Esame e rapporti dei metodi di percezione ed amministrazione dei redditi camerali. (Vol. II. pag. 347).

Esame dei contratti camerali. (Vol. II. pag. 349).

Regole sulla revisione dei conti. (Vol. II. pag. 351).

Gravatorie contro i contabili o amministrazione che non presentano i consuntivi nell'epoche fissate dalla legge. (Vol. II. pag. 352).

Facoltà della congregazione di richiamare a se

gli atti dei dicasteri, e da farne visitare gli officj. (Vol. II. pag. 130 e 353).

Sistemazione dell'officio addetto alla congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 356).

In caso di parità di voti prevale il voto, in cui eccede il voto collegiale de' contabili. (Vol. II. pag. 357).

Processi verbali delle sessioni della congregazione. (Vol. II. pag. 358).

Nuova composizione della congregazione sotto la presidenza di un Cardinale, e coll'aggiunta dei membri secolari. (Vol. II. pag. 128).

Voto decisivo in caso di parità di pareri attribuito al presidente o vice-presidente. (Vol. II. pag. 28).

Metodo da prescriversi per la scritturazione delle computisterie camerali. (Vol. II. pag. 129).

Facoltà di procedere contro gl'impiegati ed amministratori di tutte le branche camerali. (Vol. II. pag. 30).

Ricognizioni. Procedura per le ricognizioni reali o personali nei processi criminali. (Vol. V. pag. 219).

Ricusa dei giudici. Regole sulla ricusa dei giudici avanti il tribunale della Segnatura. (Vol. V. pag. 124).

Procedura per la ricusa dei giudici e ministri dei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 177).

Rigattieri. Vedi *Monte della pietà.*

Riparto territoriale. Riparto territoriale dello Sta-

to Pontificio a tutto l'anno 1833. (Vol. VI. pag. 145).

Ripe. Conferma della giurisdizione dell'assessore delle ripe cumulativamente coll'A. C. negli affari di sua competenza. (Vol. I. pag. 327).

Appello dai suoi giudicati al tribunale collegiale dell'A. C. per le cause di somma non rotale. (Vol. I. pag. 328).

Rota. Forma con cui giudica le cause commerciali. (Vol. I. pag. 331).

Riforma del tribunale della Rota operata dal regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 19).

Forma dei giudizj nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 44).

In qual modo, e termini la Rota decide le questioni sull'ammissione degli appelli, inibitorie, esecuzioni provvisoriali e cauzioni. (Vol. V. p. 104).

Forma della proposizione dei dubbj in Rota. (Vol. V. pag. 108).

Idem delle sentenze nelle cause di restituzione in intiero. (Vol. V. pag. 109).

Quando giudica in terza istanza le cause non maggiori di scudi 500 decise dall'A. C. (Vol. V. pag. 378).

Conferma della giurisdizione della Rota nelle cause rimesse da rescritti sovrani *tamquam in prima*. (Vol. V. pag. 379).

Come si proceda in contumacia. (Vol. V. pag. 384 e 425).

Come siano rifattibili le spese per le decisioni contumaciali della Rota, quando si ottenga nuova udienza. (Vol. V. pag. 453).

Disposizioni risguardanti le adunanze della sacra Rota. (Vol. V. pag. 473).

S

Salarj. Vedi *Mercedi.*

Sali. Vedi *Regìa de' sali e tabacchi.*

Salvacondotti. Quali autorità possono accordare salvacondotti, e loro forma, ed effetti. (Vol. V. pag. 283).

Il salvacondotto in causa propria non dà il diritto alla libertà provvisoria, ma soltanto assicura dalle molestie nel tempo del viaggio. (Vol. V. pag. 481).

Sanita' pubblica. Pene contro i venditori di commestibili contrarj alla pubblica sanità. (Vol. V. pag. 586).

Norme, e cautele da osservarsi per prevenire ed impedire il contagio. (Vol. VI. pag. 61).

Disposizioni nel caso di sviluppo di male contagioso. (Vol. VI. pag. 68).

Ordini sulla nettezza di Roma. (Vol. VI. pag. 73 e 481).

Istruzioni sui mezzi di preservarsi dal cholera. (Vol. VI. pag. 80).

Nuove ingiunzioni sulla nettezza dei cortili, e cantine. (Vol. VI. pag. 91 e 100).

Disposizioni sanitarie sulla cavatura della seta. (Vol. VI. pag. 112).

Sapienza. Vedi *Istruzione pubblica.*

S. Gregorio. Vedi *Ordine s. Gregorio.*

S. Ivo. È devoluto alla congregazione di s. Ivo il deposito perduto nelle cause introdotte in Segnatura. (Vol. V. pag. 127 e 452).

Sbari. Divieto e pena pei sbari entro le città (Vol. V. pag. 619 e 672).

Scarico dei calcinacci. Norme sulle quali i proprietarj possono ottenere licenza di eseguire scarichi di calcinaccio a beneficio de'loro fondi. (Vol. IV. pag. 71).

Scuole. Vedi *Istruzione pubblica.*

Sedizione. Vedi *Lesa maestà.*

Segnatura. Cumulazione di giurisdizione coll'Uditore del Papa per la revoca dei rescritti, e chirografi pontificj. (Vol. V. pag. 6).

Sistemazione della Segnatura a seconda del regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 23).

Giurisdizione della Segnatura nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 46).

Non vi è ricorso in Segnatura nelle questioni sull'osservanza degli appelli. (Vol. V. pag. 97).

In quali casi si possa ricorrere in Segnatura per annullamento e circoscrizione. (Vol. V. p. 110).

Forma e luogo del ricorso in Segnatura. (Vol. V. pag. 112).

Procedura innanzi al tribunale della Segnatura. (Vol. V. pag. 113).

Attribuzioni di Monsignor Uditore della Segnatura. (Vol. V. pag. 113 e 120).

Idem dell'Uditore dell'Eminentissimo Prefetto. (Vol. V. pag. 115 e 120).

In quali casi è sanato il difetto di citazione. (Vol. V. pag. 116).

Idem il difetto di mandato. (Vol. V. pag. 117).

Il difetto di giurisdizione è insanabile. (Ivi).

Della decisione, o rescritto preliminare in Segnatura. (Vol. V. pag. 118).

Della seconda decisione. (Vol. V. pag. 119).

Il ricorso in Segnatura non produce effetto sospensivo, e non dà luogo ad inibitorie. (Vol. V. pag. 121).

Dei ricorsi d'incompetenza di unioni, o avocazioni delle cause. (Vol. V. pag. 122).

Delle istanze per la ricusa de'giudici. (Vol. V. pag. 124).

Quando sia ammissibile il ricorso per la restituzione in intiero. (Vol. V. pag. 125).

Somma che debbe depositarsi per mandare innanzi le cause di ricorso in Segnatura. (Vol. V. pag. 127 e 452).

Multe e spese delle liti. (Vol. V. pag. 128).

Procedura nei casi di difformità di decreti dei

Monsignori Uditore, ed Uditore della Prefettura. (Vol. V. pag. 128).

La revisione delle sentenze e le questioni di revisione nelle cause criminali, ed ecclesiastiche competono all'Eminentissimo Prefetto della Segnatura. (Vol. V. pag. 157).

Termini e forma dell'intimazione dei decreti della Segnatura. (Vol. V. pag. 385).

Se sia pendente in Segnatura una causa in appello, in cui non sia stata riprodotta la citazione speciale, ed introduttiva del giudizio. (Vol. V. pag. 472).

Come si propongono in Segnatura le istanze per l'inammissibilità di ricorsi, e le domande incidentali nelle cause maggiori. (Vol. V. pag. 500).

Segreteria di stato. Si debbe presentare nel marzo di ciascun anno alla Segreteria di Stato dalla congregazione militare e depositeria il rendiconto e bilancio della cassa delle giubilazioni e pensioni militari. (Vol. I. pag. 224).

Nei casi non contemplati nella legge, o che esigono interpretazione per le pensioni militari, se ne interpella il Segretario di Stato. (Vol. I. pag. 233).

Così ancora per le pensioni civili. (V. I. p. 311).

L'enunciate riserve della Segreteria di Stato sulle giubilazioni, e pensioni sono trasferite al solo Sovrano sopra rapporti da farsi dal direttore del debito pubblico. (Vol. I. pag. 59).

Parte che prende il Segretario di Stato nei giudizj delle cause sullo stato delle persone. (Vol. V. pag. 476).

Spetta alla Segreteria di Stato dell'interno l'approvazione delle risoluzioni consigliari delle Legazioni e Delegazioni, ed interpellare sulle medesime il Sovrano. (Vol. VI. pag. 122).

Decide sulle deliberazioni de' consigli provinciali discussi dai consigli di Delegazione. (Vol. VI. pag. 140).

Istituzione della Segreteria per gli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 22).

Circolare dell'Eminentissimo Bernetti sulla suddetta Segreteria degli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 27).

Circolare dell'Eminentissimo Gamberini per partecipar la nomina avuta di Segretario degli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 29).

Senatore di roma. Impianto del tribunale del Senatore per le cause civili. (Vol. V. pag. 14).

Regole di procedura pei giudizj civili del detto tribunale. (Vol. V. pag. 95).

Vi è addetto il giudice de'mercenarj che procede economicamente fino alla somma di scudi 10. (Vol. V. pag. 95).

Composizione della congregazione criminale del Campidoglio. (Vol. V. pag. 164).

Giurisdizione dei giudici singolari, e di quello delle mercedi, ed appelli dai loro giudicati in Campidoglio. (Vol. V. pag. 377).

Come dai giudicati del Campidoglio si appella in seconda o terza istanza all'A. C. nelle cause non maggiori di scudi 500. (Vol. V. pag. 378).

Senigallia. Vedi *Fiera di Senigallia.*

Sensali. Vedi *Agenti di cambio.*

Sentenze criminali. Formole, ed effetti delle sentenze criminali. (Vol. V. pag. 248).

Esecuzione delle sentenze suddette. (Vol. V. pag. 294).

Sentenze, o decreti civili. Debbono essere motivate tanto nei tribunali civili, che di commercio quando anche riguardino l'osservanza degli appelli, le cauzioni, e l'esecuzione provvisoria e si debbono notificare alla parte. (Vol. V. pag. 438).

Divieto di sospendere l'esecuzione delle sentenze, prima che siasi giudicato se siano o no ammisibili le inibitorie. (Vol. V. pag. 508).

Declaratoria sulle dilazioni delle dette sentenze. (Vol. V. pag. 585).

Sequestri. Come si effettuano, e per quale autorizzazione i sequestri sulle passività mensili dello Stato portate nei ruoli del debito pubblico nella depositeria generale, e nelle provincie. (Vol. I. pag. 41).

Divieto di far sequestri sulle rendite camerali ed il danaro delle casse pubbliche, e delle amministrazioni, anche presso i loro debitori. (Vol. I. pag. 73 e Vol. V. pag. 246 e pag. 661).

Regole di procedura civile sui sequestri. (Vol. V. pag. 135).

In seguito di sequestro nelle casse pubbliche i ministri delle medesime debbono esibire *gratis* la nota di quanto si trova in cassa a disposizione del sequestrato. (Vol. V. pag. 496).

Approvazione del metodo tenuto dalla Tesoreria nella distribuzione delle quote sequestrabili sugli assegni degl'impiegati. (Vol. V. pag. 505).

Anche sulle pensioni cedute in tutto o in parte non si può fare a favore dei cessionarj che il ritengo legale della sesta parte. (Vol. V. pag. 507).

Seta. Regolamento sanitario del tribunale della Consulta per la cavatura della seta. (Vol. VI. pag. 112).

Sevo. Libertà di commercio dei grassi da macello con privativo squaglio a favore del Governo. (Vol. II. pag. 32).

Concessione dell'impresa a Niccola Bolasco per anni 20. (Ivi).

Regolamento sulla consegna de'grassi e ritiri del sevo. (Vol. II. pag. 35).

Società' segrete. Vedi *Lesa maestà.*

Sodomia. Pena contro questo delitto. (Vol. V. pag. 525).

Sopranumeri. Vedi *Impiegati.*

Sopravvivenza. Formola, e module delle fedi di sopravvivenza per l'esazione degli assegni mensili sul debito pubblico. (Vol. I. pag. 85).

Spergiuro. Pena per gli spergiuri. (Vol. V. pag. 542).

Spezieria. Vedi *Farmacia*.

Spille. Privativa della fabbricazione delle spille a favore della casa Albani concessa da Clemente XIII. e confermata da Pio VII. (Vol. III. pag. 471).

Divieto d'introdurre le spille di estera fabbricazione nella fiera di Senigallia. (Vol. III. pag. 139).

Spogli. È abolita la giurisdizione contenziosa dei collettori, e commissarj degli spoglj. (Vol. V. pag. 504).

Massime sull'esercizio delle loro funzioni. (Ivi).

Sportule. Abolizione delle sportule e propine dei giudici e cancellieri. (Vol. V. pag. 29 e 440).

Sono abolite ancor quelle dei decreti esecutoriali dei rescritti e chirografi pontificj. (Vol. V. pag. 580).

Squaglio del sevo. Vedi *Sevo*.

Stagnaro. Divieto di ritenere pietre di stagnaro sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Statistica. Vedi *Riparto territoriale*.

Stato delle persone. Particolare procedura e segreto nei giudizj sullo stato delle persone. (Vol. V. pag. 475).

Stefanini boni. Verificazione dei boni Stefanini ordinata con notificazione degli 11 ottobre 1819; modo di liquidarli, e divisione in due classi. (Vol. I. pag. 171).

Le comunità debbono rimborsare l'erario del

valore dei beni posti all'incanto per il pagamento dei detti boni. (Vol. I. pag. 173).

Stracci. Dazio di estrazione dei stracci ripristinato in ragione di scudi 10 a libre 100. (Vol. III. pag. 155).

Strade ed acque. Norme sul pagamento della tassa addetta alla polizia delle strade. (Vol. III. pag. 64).

Sono soggette alla medesima anche le vetture estere che si trattengono più di tre giorni in Roma. (Vol. III. pag. 408).

Norme pei scarichi dei calcinacci a beneficio de' fondi privati. (Vol. IV. pag. 71).

Divieto di tenere ingombri od attrezzi sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Regolamento di Pio VII. del 23 ottobre 1817 sui lavori di acque e strade. (Vol. IV. pag. 210).

Regolamento per le strade nazionali. (Vol. IV. pag. 212).

Regole sui lavori delle strade provinciali. (Vol. IV. pag. 227).

Regole per le strade comunali. (Vol. IV. pag. 233).

Regolamento pei lavori idraulici dello Stato. (Vol. IV. pag. 235).

Disposizione sulla custodia e guardia degli argini de'fiumi. (Vol. IV. pag. 248).

Regolamento sui lavori idraulici consorziali. (Vol. IV. pag. 259).

Sistema sui scoli, e bonificazioni. (Vol. IV. pag. 260).

Concerti fra il tesorierato, e la prefettura delle acque per l'erezione di nuove mole, e molini. (Vol. IV. pag. 274).

Discipline normali sulla contabilità dell'amministrazione pubblica dei lavori di acque e strade. (Vol. IV. pag. 296).

Modelli dei conti ed atti dell'amministrazione dei lavori suddetti. (Vol. IV. pag. 317).

Capitolato generale pei lavori pubblici d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 450).

Istruzioni agl'ingegneri in capo sull'esercizio delle loro funzioni. (Vol. IV. pag. 461).

Istruzioni sui conti preventivi, quadrimestrali e consuntivi. (Vol. IV. pag. 468).

Regole sui progetti e direzione dei lavori. (Vol. IV. pag. 471).

Regole sui collaudi. (Vol. IV. pag. 477).

Modelli dei documenti relativi ai lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 483).

Regolamento sui subalterni impiegati nei lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 498).

Modelli degli atti de'subalterni suddetti assistenti e custodi degl'argini e fiumi. (Vol. IV. pag. 515).

Quadro degl'indennizzi fissi dovuti agli ingegneri per spese di officio e viaggi. (Vol. IV. pag. 538).

Disposizioni sulle spese relative ai tre acquedotti vergine, felice, e paol.e (Vol. IV. pag. 546).

Formazione, ed amministrazione de'fondi delle strade urbane. (Vol. IV. pag. 548).

Ordine circolare per richiamare in osservanza le leggi e disposizioni sull'amministrazione de'lavori idraulici provinciali. (Vol. IV. pag. 84).

Metodo da osservarsi negli appalti dei lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 88).

Ordinamento della prefettura delle acque e strade, e riforma degli officj che ne dipendono. (Vol. IV. pag. 91).

Regole sulle questioni in materia di opere pubbliche d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 103).

STUPRO. Pena per gli stupri. (Vol. V. pag. 520).

SUBASTA. Divieto di fare l'asta nella depositeria urbana delle rendite consolidate del debito pubblico, e modo di esecutarle. (Vol. I. pag. 320).

Formalità da osservarsi negli officj delle conservazioni delle ipoteche in ordine alle esecuzioni reali, ossiano subaste, e delibere degl'immobili. (Vol. IV. pag. 143).

Regole di procedura per le subaste giudiziali. (Vol. V. pag. 138). Vedi *Pignoramenti.*

Si dichiarano non necessarie le perizie e stime negli atti di subasta. (Vol. V. pag. 492).

La vendita per subasta delle biblioteche, musei, gallerie, ed altre raccolte di oggetti di arti e scienze non possono eseguirsi senza stima, e

formale deputazione di periti stimatori. (Vol. V. pag. 598).

Successioni. Regolamento sui diritti fiscali relativamente alle successioni. (Vol. III. pag. 246 e 279). Vedi meglio *Registro.*

Quali azioni ereditarie debbono introdursi innanzi il tribunale del luogo in cui si aprono le successioni. (Vol. V. pag. 58).

Suicidio. Pena pel tentato suicidio. (Vol. V. pag. 568).

Supplenti. Vedi *Giudici supplenti.*

T

Tabacchi. Vedi *Regia de' sali e tabacchi.*

Tabella preventiva delle comunità'. Epoca , e forma di tale tabella. (Vol. VI. pag. 133).

Tariffa doganale. Vedi *Dogana.*

Tasse. Istruzioni agli amministratori camerali sulla esigenza delle tasse dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 363).

Disposizioni sulle percettorie, ed atti esecutorj delle tasse. (Vol. III. pag. 22).

Tassa sui cavalli e vetture, e modo di percepirla. (Vol, III. pag. 64 e 408). Vedi meglio *Strade.*

Abolizione della tassa detta del peso del popolo romano, e del mezzo bajocco a bollo. (Vol. III. pag. 86). Vedi *Dogane.*

Regolamento sulle tasse giudiziarie relativamente al bollo e registro. (Vol.III.pag.197). Vedi *Registro*.

Regole di procedura per la tassa, e liquidazione delle spese nelle cause civili. (Vol. V. pag. 132).

Regolamento sulle tasse giudiziarie. (Vol. V. pag. 318 e 340).

Disposizioni preliminari sull'esigenza delle tasse giudiziali. (Vol. V. pag. 340).

Natura delle tasse, e diritti del Governo nei giudizj. (Vol. V. pag. 343).

Tasse dei cancellieri. (Vol. V. pag. 345).

Idem dei procuratori, ed avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Tariffa delle tasse giudiziali. (Vol. V. pag. 353).

Tasse dovute ai procuratori nelle cause maggiori di scudi 50 innanzi i tribunali commerciali. (Vol. V. pag. 381).

Regole per tassare l'onorario de'procuratori innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 382).

Diminuzione di un terzo di tassa per le cause in appello non maggiori di scudi 50. (Vol. V. pag. 383).

Tassa delle competenze e spese nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 412).

Tasse dovute dai legni esteri nei porti pontificj. (Vol. VI. pag. 23).

Idem pei bastimenti inglesi, e lucchesi. (Vol. VI. pag. 26).

Tassa-collatico in Civitavecchia. (Vol. VI. p. 31). Vedi *Civitavecchia.*

Tasse comunali. (Vol. VI. pag. 135). Vedi meglio *Comunità.*

Teatri. Disposizioni di polizia sui teatri. (Vol. V. pag. 645).

Tesorierato. Vedi *Tesoriere.*

Tesoriere generale. Nel novembre di ciascun anno Monsignor Tesoriere presiede all'atto di estrazione delle cartelle da estinguersi del nuovo consolidato, e dell'antico assistito dai componenti le Congregazioni di revisione, e di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10).

Firma i certificati di credito del debito pubblico. (Vol. I. pag. 26).

Facoltà di ammettere a giubilazione le guardie di finanza ancorchè manchi l'estremo della fisica impotenza. (Vol. I. pag. 298).

Leone XII. nel motu-proprio sulla istituzione della congregazione di revisione riserva privativamente al Tesoriere, e chierici di Camera l'esercizio dell' amministrazione Camerale. (Vol. II. pag. 340).

Quando, ed in qual grado il Tesoriere fa parte della congregazione di revisione. (Ivi).

Parte, che prende nella fissazione delle tabelle preventive, da cui non può allontanarsi senza espressa autorizzazione Sovrana. (Vol. II. pag. 347).

Assiste alla congregazione di revisione e vi dà voto nelle discussioni sui metodi di amministrazione dei redditi camerali, e del loro incasso. (Vol. II. pag. 349).

Somma sino alla quale può concludere contratti senza sottoporli alla sindacazione della congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 350).

Ha la nomina esclusiva di tutti i procuratori fiscali dello stato. (Vol. III. pag. 17).

Riordinamento del Tesorierato, e de' suoi officj. (Vol. III. pag. 33).

Istituzione del consiglio di finanza. (Vol. III. pag. 36).

Idem del consiglio fiscale. (Vol. III. pag. 37).

Discipline per la segreteria generale. (Vol. III. pag. 39).

Commissione istituita per procurare l'esigenza dei crediti camerali. (Vol. III. pag. 55).

Giurisdizione del Tesorierato sulle mole, e molini, e concerti da prendersi colla prefettura delle acque per la costruzione dei nuovi molini. (Vol. IV. pag. 281).

Giurisdizione criminale del tribunale del Tesorierato nelle cause di contravvenzione e frodi cumulativa col Camerlengato. (Vol. V. pag. 167).

Appello dall'uno all'altro tribunale con effetto sospensivo. (Vol. V. pag. 168).

Composizione della congregazione criminale del Tesorierato. (Ivi).

Quali attribuzioni sieno conservate a Monsignor Tesoriere generale sul territorio pontino. (Vol. V. pag. 403).

Il Tesoriere rappresenta l'università degli ebrei per l'esigenza delle tasse, o multe. (Vol. V. pag. 486).

Testimonj. Gl'indennizzi dovuti ai testimonj nei giudizj criminali si pagano dai preposti del registro sopra mandato firmato dal presidente del tribunale e dal cancelliere. (Vol. III. pag. 240).

Regole generali per l'esame dei testimonj criminali. (Vol. V. pag. 205).

Persone che possono assoggettarsi all'esame. (Vol. V. pag. 208).

Modo di chiamare i testimonj all'esame. (Vol. V. pag. 209).

Procedura in caso di resistenza o d'impedimento de' testimonj. (Vol. V. pag. 211).

Modo d'interrogare i testimonj. (Vol. V. pag. 213).

Procedura pei testimonj, che si rendono sospetti. (Vol. V. pag. 217).

Diritto dei difensori di chiamare i testimonj a difesa nei dibattimenti delle cause. (Vol. V. pag. 236).

Procedura sui testimonj da chiamarsi al confronto. (Vol. V. pag. 237).

Non vi è confronto di testimonj nelle cause di lesa maestà. (Vol. V. pag. 270).

Assistenza del chierico celibe nell'esame dei testimonj ecclesiastici. (Vol. V. pag. 307).

Avvertenze sul numero, e qualità de' testimonj da chiamarsi al confronto nelle sessioni criminali. (Vol. V. pag. 371).

L'indennizzo dei testimonj è dovuto soltanto a quelli chiamati dai tribunali, e non dai processanti. (Vol. V. pag. 443).

Soluzione di varj quesiti intorno la procedura criminale relativamente ai testimonj. (Vol. V. pag. 456).

Dichiarazione sull'indennizzo di viaggio de' testimonj. (Vol. V. pag. 501).

Pene contro i testimonj falsi. (Vol. V. pag. 540).

TEVERE BAGNI. Costruzione a conto di Governo delle capanne ad uso di bagni nel tevere. (Vol. V. pag. 613).

TRASPORTI. Obblighi, diritti, e responsabilità dei commissionarj dei trasporti per terra o per acqua, condottieri, impresarj di diligenze e vetture pubbliche. (Vol. I. pag. 348).

Tassa sulle vetture, e cavalli. (Vol. III. pag. 64). Vedi meglio *Strade*.

Regole di polizia sulla numerazione delle vetture ed obblighi de' vetturini. (Vol. V. pag. 620 e 675).

Nuove disposizioni per reprimere gli abusi de' vetturini. (Vol. V. pag. 633).

Luoghi di fermata delle vetture di Roma. (Vol. V. pag. 688).

Tribunale di commercio. Vedi *Commercio.*

Tribunali. Gradi di giurisdizione, ed appello nei tribunali civili. (Vol. V. pag. 3).

Designazione dei tribunali civili dello Stato. (Vol. V. pag. 5).

Soppressione del tribunale dell'Uditor del Papa. (Vol. V. pag. 6).

Organizzazione dei tribunali civili di prima istanza. (Vol. V. pag. 9).

Tribunali di commercio. (Vol. V. pag. 11).

Disposizioni e regole sui tribunali di appello. (Vol. V. pag. 12).

Particolare impianto dei tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 14).

Disposizioni intorno i giudici supplenti presso tutti i tribunali dello Stato. (Vol. V. pag. 27).

Nomina, e prerogative dei giudici di ciascun tribunale. (Vol. V. pag. 29).

Presso quali tribunali è riservato l'uso della lingua latina. (Vol. V. pag. 30).

Organizzazione dei tribunali fiscali. (Vol. V. pag. 34). Vedi meglio *Fisco.*

Regolamento per le cause civili nei tribunali ecclesiastici. (Vol. V. pag. 38).

Sistema dei giudizj civili nel tribunale del Vicario. (Vol. V. pag. 39).

Giurisdizione dell'A. C. nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 41).

Giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro. (Vol. V. pag. 45).

Idem della Segnatura, e congregazioni ecclesiastiche nelle cause civili. (Vol. V. pag. 46).

Competenza de' giudici o tribunali civili. (Vol. V. pag. 56).

Le azioni personali s'introducono innanzi il tribunale del domicilio del reo. (Ivi).

Se il reo è estero o assente, la detta azione và innanzi il tribunale del luogo ove si è contratta l'obbligazione. (Vol. V. pag. 57).

Ove possa introdursi la medesima azione nel caso, che il reo sia fuggitivo. (Ivi).

Avanti quali tribunali s'introducono le azioni reali o miste. (Ivi).

Qual'è il tribunale competente per l'azioni fra socj. (Vol. V. pag. 58).

Azioni, che debbono portarsi innanzi il tribunale del luogo in cui si aprono le successioni. (Ivi).

Delle azioni per mercedi, o salarj. (Vol. V. pag. 59).

Della liberazione delle molestie. (Vol. V. pag. 60).

Idem delle azioni di cessioni di beni, e concorso. (Vol. V. pag. 60).

Il domicilio eletto determina la competenza del tribunale. (Ivi).

Regole per determinare il valore delle cause relativamente alla competenza de' tribunali che ne debbono giudicare. (Vol. V. pag. 61).

Procedura da osservarsi nei giudizj innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 83).

Atti da presentarsi in cancelleria dal procuratore dell'attore. (Ivi).

Atto di costituzione del procuratore del reo convenuto. (Vol. V. pag. 84).

Seconda citazione da ordinarsi dal tribunale in caso, che non siavi costituzione di procuratore. (Vol. V. pag. 85).

Giudizj contumaciali. (Vol. V. pag. 86).

Quali cause sono sommarie ed esecutive, e quali ordinarie. (Vol. V. pag. 87).

Consegna al cancelliere dei documenti, ed allegazioni. (Vol. V. pag. 89).

Forma dei decreti, e sentenze. (Vol. V. pag. 90).

In quali cause si procede per affissione. (Vol. V. pag. 92).

Tribunale del Senatore. Vedi *Senatore.*

Tribunale dell'A. C. Vedi *Uditore della Camera.*

Procedura nei tribunali di seconda o ulteriore istanza. (Vol. V. pag. 97).

Quali appelli possano produrre effetto sospensivo. (Ivi).

Effetti della rinuncia alla lite. (Vol. V. pag. 99).

In quali casi il tribunale di seconda istanza può togliere l'effetto sospensivo delle sentenze di prima istanza. (Vol. V. pag. 103).

Termini entro i quali si può appellare. (Vol. V. pag. 105).

Atti da unirsi all'appello. (Vol. V. pag. 106).

A quale tribunale appartenga l'esecuzione delle sentenze confermate, o rigettate in appello. (Vol. V. pag. 109).

Tribunali criminali, e loro gradi di giurisdizione. (Vol. V. pag. 156).

Quando compete l'appello nei giudicati criminali. (Vol. V. pag. 157).

Come si esercita il rimedio delle revisioni. (Ivi).

Quando competa la revisione anche in pendenza del giudizio. (Ivi).

Nelle cause ecclesiastiche si portano le revisioni innanzi il Card. Prefetto della Segnatura. (Ivi).

Forma della discussione delle cause dei delitti maggiori. (Vol. V. pag. 158).

Conferma delle particolari giurisdizioni della sacra inquisizione, dei sacri palazzi apostolici, e del foro militare. (Vol. V. pag. 159).

Giudici, e tribunali criminali nelle provincie. (Ivi).

Idem in Roma, e sua comarca. (Vol. V. pag. 161).

Tribunale del Governo di Roma. (Ivi). Vedi meglio *Governo*.

Tribunale del Maggiordomato. (Vol. V. pag. 162). Vedi meglio *Maggiordomo*.

Tribunale dell'A. C. (Vol. V. pag. 163) Vedi meglio *Uditore della Camera*.

Tribunale del Campidoglio. (Vol. V. pag. 164). Vedi meglio *Senatore di Roma.*

Tribunale della Consulta. (Vol. V. pag. 165). Vedi meglio *Consulta.*

Tribunale del Tesorierato. (Vol. V. pag. 167). Vedi meglio *Tesoriere. Contrabbandi.*

Qualità del ministero addetto ai tribunali criminali. (Vol. V. pag. 169).

Competenza, e giurisdizione dei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 171).

I ministri dei tribunali criminali sono soggetti ai medesimi pei delitti commessi in atto di officio. (Vol. V. pag. 173).

Preferenza dei tribunali ecclesiastici nei casi di competenza coi tribunali laici. (Ivi).

Procedura per delitti commessi in officio dai giudici e ministri dei tribunali. (Vol. V. pag. 266).

Regole sulla corrispondenza de' tribunali criminali. (Vol. V. pag. 281).

Modo di procedere nei tribunali criminali ecclesiastici o di giurisdizione mista. (Vol. V. pag. 305).

Tribunale del Vicariato. (Ivi). Vedi meglio *Vicariato.*

Regolamento per la disciplina de' giudici e tribunali, e per le tasse giudiziarie. (Vol. V. pag. 318).

Come i tribunali possono provocare interpretazione sul regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Vestiario dei giudici nei tribunali. (Vol. V. pag. 409 e 594).

Procedura dei giudizj contumaciali nei tribunali di appello. (Vol. V. pag. 425).

Istruzioni ai tribunali di prima istanza sugli appelli delle cause decise con rescritto = *Appellatione remota.* (Vol. V. pag. 445).

Numero dei giudici nei tribunali di appello di Bologna, e Macerata per la validità delle sentenze. (Vol. V. pag. 491).

Ordine circolare ai capi di tribunale perchè il rendiconto delle spese di officio sia giustificato con documenti. (Vol. V. pag. 581).

Dichiarazione sulla qualità delle spese di officio dei tribunali. (Vol. V. pag. 588).

Circolare sui giudizj in terza istanza nelle cause non maggiori di sc. 500 nel tribunale di appello di Bologna. (Vol. V. pag. 589).

Dichiarazione sul vestiario di costume dei giudici di ciascuna classe di tribunali nell'esercizio delle loro funzioni. (Vol. V. pag. 594).

Come si supplisca alla mancanza del numero dei giudici prescritto dalla legge nei giudizj civili, e criminali. (Vol. V. pag. 601).

Tributi. Vedi *Canoni camerali.*

Truffa. Definizione, divisione, e pene pei delitti di truffa. (Vol. V. pag. 576).

U

Uditore del papa. Soppressione del tribunale dell'Uditore del Papa, e sua giurisdizione nelle materie non risguardanti il foro contenzioso. (Vol. V. pag. 6).

Quali atti della curia dell'Uditore del Papa debbano essere depositati nella cancelleria della Segnatura. (Vol. V. pag. 400).

Uditore della camera. Nuovo impianto del tribunale dell'A. C. nelle cause civili (Vol. V. pag. 16).

Giurisdizione, e norme dei giudizj nelle cause civili ecclesiastiche dell'Uditore della Camera. (Vol V. pag. 41).

Forma dei giudizi civili nel tribunale dell'A. C. (Vol. V. pag. 96).

Gli assessori dell'Uditor della Camera giudicano le cause di competenza dei governatori colle stesse regole stabilite per questi. (Ivi).

I giudici togati distendono i dubbj, ed i motivi delle sentenze della congregazione civile dell'A. C. (Ivi).

Composizione della congregazione criminale dell'A. C. (Ivi).

Ha cumulativa giurisdizione col Vicariato pei delitti comuni commessi dai chierici, ed ecclesiastici. (Vol. V. pag. 305).

Giurisdizione degli assessori dell'A. C. (Vol. V. pag. 376).

Quali cause del campidoglio, ed in qual grado di appello siano giudicate dalla congregazione civile dell'A. C. (Vol. V. pag. 378).

Giurisdizione dell'A. C. nelle cause dei comuni della comarca di Roma. (Vol. V. pag. 379).

Uditori presso la magistratura. Approvazione delle loro nomine, e dispensa del requisito dell'esercizio forense. (Vol. V. pag. 506).

Determinazione dei requisiti che si ricercano per ammettere gli uditori legali. (Vol. V. pag. 665).

Universita'. Vedi *Istruzione pubblica.*

Urbino. Sistemazione della Legazione di Urbino e Pesaro. (Vol. VI. pag. 458).

Usura. Estremi dell'usura, e come si punisce. (Vol. V. pag. 578).

V

Velletri. Erezione di una nuova Legazione in Velletri, e misure relative. (Vol. V. pag. 404. e Vol. VI. pag. 487).

Commissione ordinata per liquidare gl'interessi delle rispettive communità di Frosinone, e della nuova Legazione di Velletri. (Vol. VI. pag. 450).

VESCOVI. Abolizione delle sportule o propine nelle cause delle curie vescovili. (Vol. III. pag. 223.

Le tasse di cancelleria sono cedute ai Vescovi perchè sostengono il maggiore dispendio imposto dai nuovi regolamenti giudiziarj. (Ivi).

Giudizj delle cause civili innanzi i Vescovi e loro vicarj. (Vol. V. pag. 38).

Appello presso i metropolitani, riservata la facoltà dell'appello ai tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 39).

Facoltà accordata ai Vescovi di restringere il numero dei giudici nelle cause criminali ecclesiastiche, e di misto foro. (Vol. V. pag. 455).

VETERINARIA. Stabilimento di veterinaria ordinato in Roma da Leone XII. (Vol. II. pag. 190).

VETRIOLO. Il divieto d'introduzione del vetriolo verde non comprende il vetriolo torchino detto di cipro. (Vol. III. pag. 159).

Privativa con condizioni di appalto, ed amministrazione camerale della escavazione, fabbricazione, e vendita del vetriolo, a favore di Coronato Scerra. (Vol. VI. pag. 15).

VETTURE. Vedi *Trasporti.*

VICARIO CARDINALE. Sua giurisdizione sulle scuole private di ambo i sessi. (Vol. II. pag. 196 e 202).

Composizione, e norme del tribunale civile dell'Eminentissimo Vicario. (Vol. V. pag. 39).

Ha giurisdizione esclusiva in criminale nelle

cause ecclesiastiche, e cumulativa in quelle di misto foro. (Vol. V. pag. 305).

Composizione della congregazione criminale del Vicariato. (Ivi).

Ritiene privativa giurisdizione pei delitti relativi ai costumi. (Vol. V. pag. 306).

VIGILI. Vedi *Pompieri*.

VINO. Disposizioni di polizia sulla vendita del vino. (Vol. V. pag. 625).

VOLONTARJ PONTIFICJ. Vedi *Armi*.

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL SECONDO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

cioè dal 1 gennajo 1834 a tutto il 31 dicembre 1836.

ROMA

Nella Stamperia della R. C. A.

1837

A

Abilitazione. Vedi *Carceri.*

A. C. tribunale. Impianto, giurisdizione e forma del tribunale dell'A. C. (Vol. III. 1834 pag. 89).

Come si compone nei giudizj delle cause ecclesiastiche. (Ivi pag. 104).

Notificazione di Monsignor Ruspoli Uditore della Camera per reprimere gli abusi nell'attitare e difendere le cause nella Curia Innocenziana. (Vol. I. 1835 pag. 228).

Competenza della congregazione civile dell'A.C. per gli affari fiscali nelle aggiudicazioni delle rendite consolidate del debito pubblico. (Vol. I. 1836 pag. 129).

Forma e procedura di tali aggiudicazioni. (Ivi pag. 130).

Rinnuovazione dell'ordine di riportare in sommario letteralmente la partita del registro nei documenti, de' quali si fa uso in causa dai procuratori, e di non inserire nei sommarj documento alcuno non registrato. (Ivi pag. 186).

Provvidenze dirette ad impedire il progresso degli abusi introdotti dai sostituti approvati, i i quali si arbitrano agire in nome dei procuratori nelle udienze e cancellerie dell'A. C. senza gli occorrenti requisiti, e senza la superiore autorizzazione. (Vol. I. 1836 pag. 191).

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle attribuzioni e facoltà di Monsignor Uditore della Camera. (Vol. II. 1836 pag. 89). Vedi meglio *Uditore della Camera.*

Accessi. Regole di procedura per gli accessi locali nelle cause civili. (Vol. III. 1834 pag. 191).

Non possono aver luogo gli accessi di un intero tribunale, o di un giudice che non ebbe parte nella sentenza. (Ivi pag. 193).

Accompagni. Vedi *Dogane.*

Accusa di danno dato. Vedi *Querela di danno dato.*

Acque. Ispezione generale ordinata a tutt'i proprietarj d'acque in Roma delle fistole e sbocchi scaricatori per impedirne la dispersione. (Vol. II. 1834 pag. 21).

Ordine di togliere dagli sbocchi scaricatori i turi di legno, e sostituirvi i coperchj di metallone a vite. (Ivi).

Chirografo pontificio sull'uniformità del metodo e regolarità di sistema da osservarsi nella distribuzione dell'acqua Felice. (Ivi pag. 24).

Oggetti sottoposti all'esame di una commissione

incaricata di proporre i rimedj dei danni dell'acquedotto Felice. (Vol. II. 1834 pag. 25).

Volume di acqua che porta l'acquedotto Felice. (Ivi pag. 26).

Progetto del professor Cavalieri, e voti intorno il medesimo del consiglio filosofico dell'università di Roma, del consiglio d'arte e dell'accademia di san Luca. (Ivi pag. 28).

Approvazione sovrana della riforma della distribuzione dell'acqua Felice secondo il progetto Cavalieri. (Ivi pag. 29).

Competenza del privilegio della mano-regia per l'esazione delle tasse delle acque anche nei lavori consorziali. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Provvidenze dirette a riparare alle innovazioni abusivamente introdotte nelle particolari derivazioni delle due condotture maestre dell'acqua Vergine provenienti dal castello del Nazzareno, e da quello de' Gaetani; e che per la strada di Torre argentina giungono fino alla piazza delle Tartarughe. (Vol. II. 1836 pag. 322).

Acquedotti. Vedi *Acque*.

Acquiescenza. Come restino accettate le sentenze per l'acquiescenza del soccombente alle disposizioni del giudicato. (Vol. III. 1834 pag. 242).

Quali atti possono comprovare l'acquiescenza. (Ivi pag. 243).

Affissione. Come si eseguiscono le citazioni per affissione. (Ivi pag. 133, 134, 319, 413 e 417).

AFFITTI. Vedi *Contratti.*

AGENTI DI CAMBIO. Vedi *Sensali.*

AGGIUDICAZIONE. Quando ha luogo a favore del creditore pignorante. (Vol. III, 1834 pag. 336).

Negl'immobili dopo il pignorante può ottenerla ciascuno de' creditori inscritti. (Ivi).

Nei mobili debb'essere preceduta dalla stima. (Ivi).

Quando l'aggiudicatario può essere dichiarato depositario del prezzo. (Ivi).

AGRICOLTORI. Vedi *Campidoglio.*

AGRICOLTURA. Proroga del termine stabilito pel godimento dell'erbe addette alla falce nell'agro, e distretto di Roma, ove siano fieni non tagliati o non trasportati. (Vol. I. 1835 pag. 346).

Obbligo dei proprietarj delle terre nell'agro romano di dichiarare nell'officio annonario le variazioni avvenute nel corso dell'anno nelle rispettive loro proprietà, e di assegnare i terreni colti ed incolti. (Vol. I. 1836 pag. 44).

Lo stato delle terre, sul quale debbono dichiararsi le variazioni di proprietà è il catasto dell'anno 1783. (Ivi pag. 45).

I terreni a pascolo entrano nella classe di assegna delle terre incolte. (Ivi pag. 46).

Obbligo di assegnare le masserie pascenti in ciascun fondo. (Ivi pag. 47).

Pena del triplo delle spese di verificazione per la mancanza dell'assegna. (Ivi).

Agro romano. Vedi *Annona. Agricoltura.*

Albergatori. Disposizioni sugli albergatori come depositarj degli animali smarriti o arrestati per danno dato. (Vol. I. 1835 pag. 52).

Obbligo degli albergatori e locandieri di tenere i loro registri in carta bollata. (Vol. I. 1836 pag. 21).

Alienazione. L'alienazione degli stabili non produce effetto quanto ai terzi, se non è trascritta. (Vol. III. 1834 pag. 54).

Alimenti. Forma di giudizio nelle cause concernenti provvisioni alimentarie. (Ivi pag. 142).

Il giudicato di alimenti importa l'esecuzione provvisoria, non ostante appello. (Ivi pag. 244).

Può nella sentenza di prestazione alimentaria ordinarsene il pagamento in perpetuo ed a tempi e termini fissi. (Ivi pag. 358).

Alunni. Vedi *Soprannumeri.*

Amministrativo. Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 63). Vedi meglio *Camera.*

Come si procede nelle vertenze contenziose della camera capitolina in materia amministrativa. (Vol. II. 1836 pag. 66). Vedi meglio *Campidoglio.*

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulla competenza dei magistrati amministrativi e dei magistrati giudiziarj (Ivi pag. 145).

Definizione dei casi, nei quali possono allegarsi in sospetto i magistrati amministrativi. (Vol.II. 1836 pag. 151).

Amministrazioni camerali. Regolamento delle amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 180).

Responsabilità degli amministratori camerali del fatto dei loro esattori, comecchè questi siano approvati in Roma da Monsignor Tesoriere generale, e nelle provincie dai Presidi. (Ivi pag. 181).

Quali esigenze sono obbligati a fare gli amministratori camerali. (Ivi pag. 182).

Condizione dell'inesatto per esatto, la quale è sempre inerente all'incasso della dativa, e dei suoi addizionali. (Ivi).

La tabella annuale in doppia copia forma il documento dell'obbligazione, che ciascun amministratore camerale contrae per l'incasso della dativa. (Ivi).

Modo di confrontare gli estratti della tabella coi ruoli individuali di ciascun comune presso i cancellieri del censo, e di ricompensare le variazioni. (Ivi pag. 183).

Obbligo degli amministratori camerali d'inviare in principio d'anno a tutt'i possidenti la pagella del quoto della dativa. (Ivi).

Regole per la permanenza degli esattori nei comuni per effettuare l'esigenza bimestrale della dativa. (Ivi pag. 184).

Come debbonsi rilasciare dagli esattori le ricevute in saldo o in conto ai contribuenti della dativa. (Vol. I. 1834 pag. 185).

Dichiarazione sulle multe, che s'incontrano dai pagatori morosi. (Ivi pag. 187).

Come si legalizzi l'intimo di pagamento, affinchè abbia forza di mano regia. (Ivi).

Regole per l'esigenze commesse dal Tesorierato agli amministratori camerali, oltre quella della dativa. (Ivi pag. 189).

Quali documenti siano da presentarsi dagli amministratori camerali per comprovare l'insolvibilità dei debitori. (Ivi pag. 190).

Disposizioni sull'ordine bollettario da osservarsi nelle ricevute d'incasso, e multe per l'infrazione dell'ordine stesso. (Ivi pag. 192).

Quali pagamenti siano tenuti a fare gli amministratori camerali sul prodotto degl'incassi. (Ivi).

Epoche e forma dei giornali d'introito e di esito da inviarsi al Tesorierato. (Ivi pag. 194).

Prescrizioni sui conti mensili degli amministratori camerali. (Ivi pag. 195).

Forma, colla quale debb'esibirsi dai medesimi il conto annuale. (Ivi pag. 197).

Responsabilità e spesa dei trasporti del danaro a tutto pericolo e carico degli amministratori camerali a meno della somministrazione della scorta armata. (Ivi pag. 199).

Multe, ed incorso nella rescissione del contratto con altre disposizioni gravatorie in caso di ritardo d'invio del quoto integrale di cassa. (Vol. I. 1834 pag. 200).

Regole sulle visite e rincontri straordinarj di cassa. (Ivi pag. 201):

Norme sull'esigenze provinciali e comunali. (Ivi pag. 202).

Ipoteca da prestarsi dagli amministratori, e frutto della cauzione a contanti. (Ivi).

Fissazione dei premj di esigenza. (Ivi pag. 203).

Qual parte di carteggio degli amministratori camerali sia esente dalla tassa di posta. (Ivi pag. 204).

Competenza del privilegio della mano regia per l'esigenze degli amministratori camerali. (Ivi pag. 206).

Continuazione del privilegio della mano regia a favore degli amministratori camerali, loro esattori, cessionarj ec. anche dopo spirato l'appalto e la gestione camerale per sei mesi. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Modelli degli atti spettanti alle amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 208).

Circolare della direzione generale del censo del 25 luglio 1821 intorno la rettifica de'quoti di contribuenza compilati dagli amministratori camerali. (Ivi pag. 212).

Idem del Tesorierato sullo stess'oggetto. (Ivi pag. 215).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si prescrive che l'esigenze si eseguiscano dagli amministratori camerali nelle provincie confinate secondo il riparto territoriale, fatta eccezione per l'agro romano. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Responsabilità degli amministratori camerali pel ritiro e cambio delle monete d'oro pontificie di antica coniazione calanti oltre un grano. (Vol. II. 1836 pag. 75).

Amministrazione de' sali e tabacchi. Notificazione del Tesorierato sulla quantità delle piantagioni di tabacco permesse in alcuni territorj dello Stato pontificio nell'anno 1834 colle occorrenti discipline. (Vol. I. 1834 pag. 265).

Forma, colla quale l'amministrazione con ordine bollettario riceve presso i rispettivi governi le dimande, e concede le licenze di coltivazione. (Ivi pag. 266).

Esclusione dei coltivatori già condannati, o gravemente sospetti per contrabbando. (Ivi).

Quali documenti debbano esibirsi per comprovare i requisiti determinati dalla legge del 17 gennaro 1823, onde si possa ottenere la licenza di coltivazione. (Ivi pag. 267).

Obbligo di far dichiarazione della quantità delle piante, che si pongono a coltivazione, e delle foglie che si vogliono educare in ciascuna pianta. (Ivi).

Qual numero di licenze possa accordarsi ai coloni di un medesimo proprietario. (Vol. I. 1834 pag. 268).

Epoca della distruzione dei piantinari. (Ivi pag. 270).

Locali, nei quali si debbono custodire le foglie. (Ivi).

Responsabilità dei coltivatori sul prodotto, ancorchè se ne alleghi la mancanza per furto, fino che i tribunali non abbiano pronunciata la sentenza contro il ladro. (Ivi pag. 271).

Facoltà attribuita agli agenti dell'amministrazione di visitare e perquirere i locali ove si conservano le foglie, senza che vi sia bisogno della preventiva autorizzazione dell'autorità locale. (Ivi).

Fissazione del prezzo delle foglie di tabacco a seconda della loro qualità. (Ivi pag. 272).

Premio ai coltivatori, che presentino prodotti di foglia simile all'esotica, di cui si fa uso nelle fabbriche dello Stato. (Ivi).

Nomina dei periti per tutelare l'interesse dei coltivatori nel ritiro delle foglie. (Ivi).

Premio stabilito per lo svellimento e distruzione dei steli. (Ivi pag. 273).

Quantità di piante, di cui si permette la coltivazione per asportarle fuori di Stato. (Ivi).

Nota dei territorj, nei quali è permessa la coltivazione del tabacco con indicazione della quantità delle rubbia di terreno e del numero delle piante di ciascun distretto. (Ivi pag. 275).

Notificazione del Tesorierato sul permesso e discipline della coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo. (Vol. I. 1834 pag. 280).

Facoltà concessa all'amministrazione di ritirare le foglie sulle piante appartenenti ai coltivatori sospetti di Pontecorvo. (Ivi pag. 284 e Vol. I. 1835 pag. 117).

Rinnnovazione del permesso e delle discipline per la coltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato pontificio nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 76).

Responsabilità di coloro che ottengono le licenze pei fatti dei subalterni. (Ivi pag. 78).

Dichiarazione, che autorizza l'invio delle giustificazioni in carta semplice mediante il pagamento di un diritto, che non può oltrepassare i bajocchi 30 relativamente alle licenze di coltivazione. (Ivi pag. 79).

Obbligo dei coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle radici delle piantagioni anteriori sotto pena della frode. (Ivi pag. 82).

Nota dei territorj destinati alla coltivazione del tabacco nell'anno 1835 con indicazione della rispettiva estensione e quantità di piante. (Ivi pag. 87).

Concessione della piantagione del tabacco nel ducato di Benevento da regolarsi con apposite discipline ed istruzioni. (Ivi pag. 99).

Divieto della coltivazione della foglia denomi-

nata riccia nel territorio di Benevento. (Vol. I. 1835 pag. 100).

In caso di esecuzione giudiziale la foglia non debbe portarsi alla depositeria dei pegni, ma al magazzeno dell'amministrazione per farne apprezzamento all'epoca del ritiro. (Ivi pag. 102).

Istruzioni pei coltivatori di tabacco nel ducato di Benevento nell'anno 1835. (Ivi pag. 105).

Concessione e discipline della coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo nell'anno 1835. (Ivi pag. 113).

Norme, colle quali si concede il permesso della coltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato pontificio nell'anno 1836. (Vol. I. 1836 pag. 24).

Nota dei territorj, nei quali è permessa la piantagione del tabacco, e della quantità delle rubbia di terreno, e delle piante assegnate a ciascun distretto. (Ivi pag. 35).

Notificazione per la coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo nell'anno 1836 con rinnuovazione delle discipline a garanzia della sovrana regalia. (Ivi pag. 133).

Concessione delle piantagioni di tabacco nel ducato di Benevento nell'anno 1836 dipendentemente dalle solite istruzioni e discipline. (Ivi pag. 140).

Istruzioni pei coltivatori a tabacco nel territorio di Benevento per l'anno 1836. (Ivi pag. 147).

Conferma triennale dell'abbuono di tre quarti del prezzo del sale a favore delle salagioni del pesce nazionale. (Vol. I. 1836 pag. 160).

Giustificazioni da esibirsi dai salatori del pesce, e cautele per guarentire che il sale concesso a prezzo ribassato per le salagioni non si converta in uso di contrabbando. (Ivi pag. 162).

Ammortizzazione. Vedi *Cassa di ammortizzazione.*

Anguille. Imposizione di dazio sulle anguille di estera provenienza per promuovere l'industria delle conserve dei pesci nostrali, ed in ispecie di Comacchio. (Vol. I. 1834 pag. 308 e Vol. I. 1836 pag. 10).

Animali. Vedi *Pastorizia.*

Annona. Provvidenze sulla vendita del bestiame nel Campo boario. (Vol. I. 1834 pag. 39). Vedi meglio *Campo boario.*

Disposizioni per rimuovere il pericolo sanitario delle interiora dei pesci barbi e squali. (Ivi pag. 44).

Ordinamento sul peso e bollo del pane, ed intorno le multe per le contravvenzioni dei fornari. (Ivi pag. 46). Vedi *Forni.*

Facoltà accordata col mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni alla deputazione annonaria di sottoporre a multe dai tre ai dieci scudi i contravventori dei regolamenti sulla panizzazione. (Ivi pag. 47).

Si limita ad un sol mese l'obbligo della scorta

del grano e delle farine pel consumo di ciascun forno di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 48).

Attivazione di varj spacci di pane a prezzo più mite dell'ordinario a sollievo dell'indigenza. (Ivi pag. 52).

Provvedimenti per impedire la macellazione delle bestie bovine attaccate dalla febbre aftosa, ed indicazione dei sintomi della medesima con metodo curativo a norma dei proprietarj di bestiame. (Ivi pag. 55). Vedi meglio *Epizoozia.*

Aumento del prezzo di molitura accordato per sei mesi, atteso l'aumento straordinario del costo dei foraggi delle bestie necessarie al trasporto dei grani e delle farine. (Ivi pag. 161).

Dipendenza della presidenza di annona e grascia dalla congregazione di sanità negli affari di giurisdizione di questa. (Vol. II. 1834 pag. 100).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si dichiara appartenere all'officio dell'annona e grascia con intelligenza della commissione sanitaria d'invigilare alla salubrità dei generi, che si smerciano anche nella piazza Navona, salve alcune avvertenze e riserve. (Vol. II. 1835 pag. 363 e Vol. I. 1836 pag. 122).

Attribuzione della presidenza di annona e grascia di raccogliere notizie del prezzo corrente dell'olio di olivo nella sezione del Mediterraneo, e pubblicare la tabella mensile a regola del permesso d'introduzione ed estrazione, del divieto,

e del saggio del dazio del medesimo. (Vol. I. 1836 pag. 2).

Rinnuovazione degli ordini ai proprietarj, enfiteuti ed affittuarj dei terreni dell'agro romano di dichiarare all'officio annonario le variazioni avvenute nel corso dell'anno negli stessi terreni, e di dare le assegne delle terre coltivate ed incolte. (Ivi pag. 44).

Norme da osservarsi per l'attivazione ed esercizio delle botteghe soggette alla giurisdizione della deputazione di annona e grascia nella città di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 126).

La presidenza di annona e grascia riconosce i conduttori e non i proprietarj dei forni, macelli e norcinerie, onde la pena inflitta ad un conduttore di chiudere bottega colpisce anche il proprietario, che non ha diritto a reclamare alcun indennizzo, salvo il regresso contro il conduttore. (Ivi pag. 128).

Distanza, che debbe intercedere fra le botteghe che vendono la stessa qualità di potabili e commestibili. (Ivi pag. 129).

Appalti. Competenza esclusiva della congregazione di revisione di giudicare delle offerte anche di vigesima e sesta, e degli atti d'asta negli appalti fiscali. (Vol. I. 1834 pag. 167 e Vol. II. 1835 pag. 74).

Appello. Declaratoria intorno le appellazioni delle sentenze criminali dei giudici singolari. (Vol. II. 1834 pag. 300).

Numero e giurisdizione dei tribunali civili di appello. (Vol. III. 1834 pag. 86).

Obbligo degli appellanti di produrre l'atto di appello nel termine della citazione. (Ivi pag. 249).

Quali sentenze siano appellabili. (Ivi pag. 78).

Termine di un anno dal giorno della notifica delle sentenze per la validità degli appelli. (Ivi pag. 243).

Restrizione del termine dell'appello a tre mesi nelle cause commerciali. (Ivi pag. 255).

Termine per gli appelli delle sentenze incidentali ed interlocutorie. (Ivi pag. 247).

Modo d'introdurre e proseguire i giudizj di appello. (Ivi pag. 248).

Introduzione degli appelli nelle cause commerciali. (Ivi pag. 255).

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze se s'interpone o notifica l'appello prima che abbia luogo la perenzione. (Ivi pag. 248).

Quando l'appello produce effetto sospensivo. (Ivi pag. 244).

Regole sull'interposizione dell'appello dalle sentenze degli arbitri. (Ivi pag. 436).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sul metodo da osservarsi intorno gli appelli delle sentenze proferite ed intimate anteriormente all'attivazione delle nuove leggi giudiziarie. (Ivi pag. 163).

Arbitri. Vedi *Compromesso.*

Architetti. Vedi *Ingegneri.*

Arcivescovi. Giurisdizione degli Arcivescovi di giudicare in appello come metropolitani tutte le cause decise in prima istanza dai loro suffraganei, salvo il diritto al soccombente di adire direttamente i tribunali di Roma. (Vol. III. 1834 pag. 102).

Armi. Truppa di finanza. Vedi *Finanza.*

Misure dirette a guarentire il corpo dei volontarj pontificj nelle quattro Legazioni. (Vol. II. 1834 pag. 155). Vedi meglio *Volontarj pontificj.*

Regolamento sulle propine, lucri ed emolumenti spettanti alle piazze e guarnigioni militari. (Ivi pag. 156).

Enumerazione degli emolumenti militari. (Ivi).

Tasse proprie di ciascun servigio militare. (Ivi pag. 158).

Formazione e divisione della cassa dei lucri. (Ivi pag. 162).

Riparto parziale della cassa dei lucri della piazza. (Ivi pag. 165).

Disposizioni generali sulle propine dei militari. (Ivi pag. 166).

Ordine del giorno, col quale si pubblicano i diversi miglioramenti prescritti tanto nell'organizzazione, quanto nel vestiario ed equipaggiamento delle truppe di linea pontificie. (Ivi pag. 169).

Quadro generale della truppa pontificia. (Ivi pag. 183).

Quadro del ministero. (Vol. II. 1834 pag. 184).

Idem dello stato maggiore generale. (Ivi pag. 186).

Idem dello stato maggiore di piazza. (Ivi pag. 187).

Idem del genio. (Ivi pag. 189).

Idem dell'artiglieria indigena. (Ivi pag. 190).

Idem dei veterani ed invalidi composto di uno stato maggiore, e di quattro compagnie. (Ivi pag. 198).

Idem di un battaglione di fanteria indigena diviso in uno stato maggiore, ed in sei compagnie. (Ivi pag. 202).

Idem del reggimento dragoni composto di uno stato maggiore, e di otto compagnie. (Ivi pag. 206).

Idem del corpo dei cacciatori a cavallo diviso in uno stato maggiore, ed in due compagnie. (Ivi pag. 210).

Idem della marina. (Ivi pag. 214).

Idem della compagnia di artiglieria estera. (Ivi pag. 215).

Idem della fanteria estera suddivisa in due reggimenti, ciascuno de' quali composto di uno stato maggiore, e di due battaglioni di sei compagnie ognuno. (Ivi pag. 216).

Idem dei carabinieri. (Ivi pag. 220).

Idem dei bersaglieri. (Ivi pag. 221).

Tariffa del soldo ed accessorj del ministero. (Ivi pag. 222).

Idem del soldo ed accessorj mensili dello stato maggiore generale. (Ivi pag. 226).

Tariffa del soldo ed accessorj dello stato maggiore della piazza. (Vol. II. 1834 pag. 228).

Idem del soldo ed accessorj mensili del genio. (Ivi pag. 230).

Idem del soldo ed accessorj mensili dell'artiglieria. (Ivi pag. 232).

Idem del soldo ed accessorj mensili dei veterani ed invalidi. (Ivi pag. 238).

Idem del soldo ed accessorj mensili della fanteria di linea. (Ivi pag. 242).

Idem del soldo ed accessorj mensili del reggimento dragoni. (Ivi pag. 246).

Idem del soldo ed accessorj mensili del corpo dei cacciatori a cavallo. (Ivi pag. 250).

Idem del soldo mensile della marina. (Ivi pag. 252).

Idem del soldo ed accessorj mensili del reggimento carabinieri. (Ivi pag. 254).

Idem del soldo ed accessorj mensili del corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 256).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute agl'individui di truppa di linea indigena. (Ivi pag. 258).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute al corpo dei carabinieri pontificj. (Ivi pag. 260).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute al corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 261).

Idem delle spese di officio assegnate ai corpi della truppa indigena. (Ivi pag. 262).

Tariffa per le spese di viaggio in posta. (Vol. II. 1834 pag. 266).

Idem delle indennità di girata. (Ivi pag. 267).

Idem della ritenuta della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al ministero allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 268).

Idem della ritenuta come sopra del corpo del genio. (Ivi pag. 270).

Idem della ritenuta come sopra del corpo dell'artiglieria. (Ivi pag. 271).

Idem della ritenuta come sopra della fanteria indigena. (Ivi pag. 273).

Idem della ritenuta come sopra della marina. (Ivi pag. 275).

Idem come sopra dei dragoni e cacciatori a cavallo. (Ivi pag. 276).

Idem come sopra dei carabinieri. (Ivi pag. 278).

Idem come sopra dei bersaglieri. (Ivi pag. 279).

Idem del vestiario del corpo dell'artiglieria indigena e suo treno. (Ivi pag. 282).

Idem come sopra degl'invalidi e veterani. (Ivi pag. 286).

Idem degli effetti, e loro rispettive durate tanto di vestiario, ornamenti e distintivi a scadenza individuale, quanto di fornimento e cucina a scadenza generale della fanteria indigena. (Ivi pag. 290).

Idem degli effetti, e loro scadenza come sopra dei corpi di cavalleria indigena. (Ivi pag. 291).

Tariffa degli effetti, e loro scadenza come sopra dei carabinieri pontificj. (Vol. II. 1834 pag. 292).

Idem come sopra dei bersaglieri. (Ivi pag. 293).

Idem degli oggetti di cucina, e loro rispettive durate a scadenza generale per tutt'i corpi componenti la truppa indigena. (Ivi pag. 296).

La direzione amministrativa delle truppe è riservata alla Segreteria per gli affari di Stato interni, spettando alla suprema Segreteria di Stato il movimento, e tutt'altro risguardante esse truppe. (Vol. I. 1835 pag. 109).

Prevenzione di chiamata della guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea debba recarsi ai cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 94).

Arresto. In quali tempi, e per quali oggetti non si dà luogo all'arresto personale per azione civile. (Vol. III. 1834 pag. 291 e 346).

Si annulla se sia seguito senza bonificare i pagamenti parziali fatti dopo la sentenza. (Ivi pag. 293).

Ha luogo quando i beni del debitore non sono sufficienti a fare ottenere l'effetto della condanna. (Ivi pag. 346).

Si può eseguire indipendentemente dall'escussione dei beni contro i detentori del pubblico danaro, e per condanne di dolo e stellionato. (Ivi).

In affari di commercio vi sono soggetti i minori, i settuagenarj e le donne. (Ivi pag. 348).

In quali luoghi non può eseguirsi. (Vol. III. 1834 pag. 348).

Deposito da farsi dal creditore per gli alimenti di un decendio dell'arrestato. (Ivi pag. 350).

In quali casi il debitore può esser liberato dall'arresto. (Ivi pag. 351).

Ammenda dei danni per l'annullamento dell'arresto, salvo il regresso, e l'azione criminale contro il cursore in caso di dolo. (Ivi pag. 352).

Vi sono sottoposti i custodi eletti dai cursori ed i depositarj convenzionali, se ricusano rappresentare gli oggetti avuti in custodia. (Ivi pag. 314).

L'ordinanza dell'arresto per sospetto di fuga dei debitori dà titolo a far loro denegare dalla polizia i passaporti. (Ivi pag. 232).

Dichiarazione della Segreteria per gli affari di Stato interni, che pei delitti minori può dal giudice ordinarsi l'arresto dell'inquisito a termini dell'art. 471 del regolamento organico di procedura criminale, ma nei soli casi di necessità, avuto riguardo alla qualità del fatto, ed alla persona da arrestarsi. (Vol. II. 1835 pag. 340).

Arretrati, commissione. Attribuzioni della commissione degli arretrati per la liquidazione dei debiti della Camera, e relativi mandati di pagamento, e per l'escussione dei debitori verso la stessa Camera a tutto l'anno 1833. (Vol. I. 1834 pag. 176).

Arti. Vedi *Industria manifatturiera.*

Attentati. Regole sugli attentati in materia civile. (Vol. III. 1834 pag. 222).

Compensazione degli attentati col credito principale, qualora non siano dolosamente commessi. (Ivi pag. 224).

Se la dimanda per ottenere la purgazione degli attentati non è proposta prima che si decida la causa principale, si ritengono gli attentati rimessi. (Ivi).

Avvocati. Possono fare anche le discussioni verbali. (Ivi pag. 158).

Disposizioni disciplinari intorno gli avvocati, loro nomine, consiglio di disciplina e giurisdizione del collegio degli avvocati concistoriali. (Ivi pag. 507, 509 e 510).

Tariffa degli onorarj degli avvocati. (Ivi pag. 563).

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori per gli emolumenti loro dovuti dai clienti. (Ivi pag. 595).

Avvocato del popolo romano. Vedi *Campidoglio.*

Avvocato fiscale del campidoglio. Vedi *Campidoglio.*

B

Bagni. Vedi *Tevere.*

Banca di sconto o romana: Approvazione sovrana dello statuto della banca di sconto. (Vol. I. 1834 pag. 15).

Oggetto della banca di sconto e sue operazioni. (Ivi pag. 16).

È enumerata fra le operazioni della banca di sconto anche l'apertura di una cassa d'investimenti e risparmio. (Ivi pag. 19).

Le casse del Governo ricevono per danaro i biglietti della cassa di sconto, ma non obbligano alcuno a riceverli in pagamento. (Ivi).

Garanzie dei fondi, che compongono il capitale della banca. (Ivi pag. 20).

Regole sul fondo sociale di due millioni di scudi, e sul riparto degl'interessi e profitti fra gli azionisti. (Ivi pag. 21).

Amministrazione della banca. (Ivi pag. 22).

Banco di deposito del sacro monte della pieta. Vedi *Monte della pietà.*

Barriere. Imposizione della tassa-barriera da pagarsi ai confini dello Stato pontificio dai carri e bestie da sella e da carico in compenso della tassa strade, che si paga dagli statisti. (Vol. I. 1836 pag. 354).

Istruzioni per applicare rettamente ed esigere la tassa-barriera. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Non si paga la tassa che una sol volta, benchè per abbreviare il cammino si trapassino più punti di confine dello Stato. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Quali persone siano esenti dalla tassa-barriera. (Ivi pag. 39).

Ordine bollettario da osservarsi nell'esigenza della tassa-barriera. (Ivi pag. 41).

Elenco delle dogane di confine dello Stato pontificio, nelle quali si esige la tassa-barriera. (Ivi pag. 44).

Bastimenti. Reciprocanza di trattamento per le tasse marittime dei bastimenti del regno Ellenico. (Vol. II. 1834 pag. 80).

Reciprocanza di trattamento per le tasse marittime dei bastimenti del regno di Prussia. (Ivi pag. 81).

Disposizioni su i passaporti marittimi. (Ivi pag. 83).

Abolizione della tassa annuale a titolo di passaporto marittimo su i legni da pesca. (Ivi pag. 84).

Riduzione della tassa suddetta su i legni di commercio. (Ivi).

Modo di esazione della tassa delle patenti o lettere di comando dei bastimenti. (Ivi pag. 85).

I privilegj ipotecarj su i bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali. (Vol. III. 1834 pag. 22).

Regole per iscrivere nei registri marittimi i ba-

stimenti di nuova costruzione, ed ottenere il passaporto. (Vol. I. 1835 pag. 306).

Atti delle vendite parziali o totali dei bastimenti fra statisti. (Ivi pag. 307).

Fissazione della tassa di registro a bajocchi 20 per simili contratti. (Ivi pag. 309).

Dazio d'introduzione pei legni lavorati negli arsenali esteri. (Ivi pag. 310).

Atti da premettersi alla demolizione dei legni vecchi. (Ivi).

Recapiti, dei quali debbono essere forniti i legni nazionali mercantili. (Ivi pag. 314).

Atti occorrenti per rendere legali i ruoli di equipaggio. (Ivi pag. 315).

Atti da farsi in caso di naufragio. (Ivi pag. 316).

Bersaglieri. Quadro dell'impianto del corpo dei bersaglieri. (Vol. II. 1834 pag. 221).

Tariffa del soldo ed accessorj mensili del corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 256).

Idem delle indennità di via e di tappa dei bersaglieri. (Ivi pag. 261).

Idem della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al corpo dei bersaglieri, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 278).

Idem degli effetti, e loro rispettive durate di equipaggiamento, ornamenti e distintivi di fornimento e bardatura, i quali vengono distribuiti a conto della massa individuale. (Ivi pag. 293).

Norme per la decisione delle cause criminali contro i bersaglieri pontificj. (Vol. I. 1836 pag. 49).

Composizione del consiglio misto deputato a giudicare i delitti maggiori commessi dai bersaglieri in prima istanza. (Vol. I. 1836 pag. 50).

Facoltà dell'accusato d'intervenire al giudizio. (Ivi pag. 51).

Nei casi dei delitti capitali può farsi il confronto dei testimonj ad istanza dell'accusato, o per ordini del presidente del consiglio. (Ivi).

Composizione del consiglio misto di appello. (Ivi pag. 52).

Il giudizio dei delitti minori dei bersaglieri è rimesso a Monsignor Governatore di Roma coll'assistenza dell'assessore generale di polizia; è sommario ed inappellabile. (Ivi pag. 53).

Quando intervengono in causa correi non bersaglieri, e nasce intralcio di procedura, debbe interpellarsi la Segreteria di Stato. (Ivi).

Bollo della carta. Apposizione coattiva di un bollo straordinario di bajocchi 50 per ogni foglio a stampa delle scritture legali innanzi i tribunali civili e criminali delle provincie esenti dalla privativa della stamperia camerale. (Vol. I. 1834 pag. 337).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per richiamare l'osservanza del regolamento del 29 dicembre 1827, ed in specie dell'art. 219 del titolo II. libro III. sulla carta bollata delle allegazioni giudiziali. (Ivi pag. 340).

Istruzioni ai preposti del bollo e registro, con-

servatori delle ipoteche, ed ispettori dell'amministrazione del registro, bollo, ipoteche e tasse riunite per la retta applicazione dei regolamenti emanati col motu-proprio del 10 novembre 1834 e seguente editto del 17 dicembre 1834. (Vol. I. 1835 pag. 120).

Riepilogo delle prescrizioni di legge e dichiarazioni relative alla tassa del bollo. (Ivi pag. 135).

Esenzione di ogni tassa di bollo per gli atti delle cause economiche, salvo il bollo dei documenti. (Ivi pag. 136).

Quando gli atti degli uditori legali possono essere soggetti a bollo. (Ivi pag. 137).

Esenzione del bollo per le memorie nelle cause maggiori di scudi cinquanta innanzi i governatori, i tribunali commerciali, ed i giusdicenti, che giudicano nei limiti della giurisdizione dei governatori. (Ivi pag. 138).

Gli opinamenti dei tribunali nelle cause sommarie possono comunicarsi alle parti in carta libera. (Ivi).

Regole sul bollo degli originali delle sentenze. (Ivi pag. 139).

Idem sul bollo delle stampe, e copie degli allegati e difese. (Ivi).

Regole sul bollo degli atti di cursore. (Ivi pag. 140).

Idem sul bollo degli atti giudiziarj in genere e sugli atti delle depositerie. (Ivi).

Attribuzione esclusiva della direzione del bollo e registro di tutte le stampe di polizia dello Stato. (Vol. I. 1835 pag. 221).

Premio accordato sulla vendita delle stampe di polizia. (Ivi pag. 222).

Penali per le contravvenzioni alle regole sulla vendita delle carte di polizia. (Ivi pag. 223).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si commette ai preposti del bollo e registro l'esazione delle spese e multe di giustizia punitiva. (Vol. II. 1835 pag. 366).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai presidi delle provincie per reprimere l'abuso introdotto dai locandieri ed albergatori di ritenere i loro registri in carta libera contro le leggi del bollo. (Vol. I. 1836 pag. 21).

Esenzione del bollo, a meno che non sia richiesto dalle parti interessate, per le fedi di deposito del banco del sacro monte della pietà. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Bonificazione pontina. Vedi *Paludi pontine.*

Borse commerciali. Conferma delle borse commerciali di Roma e di Ancona. (Vol. II. 1836 pag. 77).

Quali persone abbiano diritto ad intervenirvi. (Ivi).

Obbligo di dar denuncia in borsa di tutte le contrattazioni eseguite col mezzo degli agenti di cambio e sensali. (Ivi pag. 78).

Formazione del bollettino giornaliero sul corso degli effetti in borsa. (Vol. II. 1836 pag. 79).

Regolamento per gli agenti di cambio e sensali. (Ivi pag. 80).

Botteghe. Le botteghe relativamente agli oggetti, che contengono sono incapaci d'ipoteca. (Vol. III. 1834 pag. 31).

Editto del Governo di Roma, in cui s'indica per quali botteghe occorre che i proprietarj denuncino le persone cui restano affidate, onde se ne faccia menzione nelle patenti. (Vol. I. 1835 pag. 290).

Regolamento per le botteghe soggette alla giurisdizione della presidenza dell'annona e grascia, e sulla distanza da conservarsi fra l'una e l'altra della stessa categoria. (Vol. II. 1836 pag. 126).

Botti. Vedi *Vino*.

Buon governo. Giurisdizione del buon governo nei giudizj in appello delle controversie amministrative decise dalle congregazioni governative delle Delegazioni. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Composizione della congregazione del buon governo in tali giudizj amministrativi. (Ivi pag. 258).

Non formano materia contenziosa le vertenze relative all'ammissione ed all'esclusione dei salariati comunali, quelle sulle occupazioni ed innovazioni delle strade, e quelle su i diritti di pascere e legnare. (Ivi pag. 259).

Le decisioni debbono esser sottoscritte da tutt'i componenti la congregazione. (Ivi).

L'ordinanza per sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi debb'emanarsi dall'intera congregazione e non col mezzo di semplici rescritti. (Vol. II. 1835 pag. 260).

C

Caccia. Designazione dei luoghi fuori di Roma, nei quali i cacciatori debbono avere discaricato gli archibugi prima dell'ingresso in città. (Vol. II. 1834 pag. 57).

Cadetti. Ammissione dei cadetti nei corpi delle truppe pontificie, e loro riparto nelle compagnie. (Ivi pag. 170).

La metà delle promozioni all'officialità è riservata ai cadetti, e l'altra ai sott'officiali. (Ivi pag. 171).

Caducita' di enfiteusi. Vedi *Enfiteusi.*

Calce. Cautele da osservarsi nello smorsamento della calce viva a riguardo della pubblica incolumità. (Vol. II. 1834 pag. 92).

Obbligo d'impetrare espressa licenza di tradurre e smorsare la calce nelle fabbriche di sapone entro Roma. (Ivi pag. 128).

Calosce. Vedi *Dogane.*

Calzari. Vedi *Dogane.*

Cambiali. Responsabilità degli agenti di cambio e sensali della verità e legalità delle ultime firme

delle cambiali contrattate col loro mezzo. (Vol. II, 1836 pag. 84).

Camera. Tribunale della piena Camera. — Com'è composto, sua giurisdizione e procedura, che vi si usa. (Vol. III. 1834 pag. 95).

Camera. Rappresentanza dell'amministrazione pubblica dello Stato e dell'erario. — Le citazioni contro la Camera Apostolica si presentano a Monsignor Commissario generale in Roma, ed agli amministratori camerali nelle provincie. (Vol. III. 1834 pag. 134).

Disposizioni speciali intorno le cause del pubblico erario rappresentato dalla Camera. (Ivi pag. 94).

Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 63).

Disposizioni preliminari alla definizione della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Ivi pag. 64).

Definizione degli atti amministrativi. (Ivi).

Nelle controversie amministrative non si dà ricorso in Segnatura. (Ivi pag. 66).

Gradi di giurisdizione nei giudizj amministrativi. (Ivi pag. 67).

Disposizioni su i magistrati competenti nelle controversie amministrative. (Ivi pag. 68).

Giurisdizione delle congregazioni governative nelle provincie in materia contenziosa. (Ivi).

Giurisdizione dei Cardinali Legati nel contenzioso amministrativo. (Ivi pag. 71).

Giurisdizione della congregazione del buon governo nelle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Composizione, giurisdizione e forma della congregazione camerale. (Ivi).

Giurisdizione della congregazione di revisione nelle controversie amministrative. (Ivi pag. 74).

Attribuzioni del consiglio supremo in terzo grado di giurisdizione. (Ivi pag. 76).

Procedura da osservarsi nelle cause e giudizj di materia amministrativa. (Ivi pag. 78).

Forma delle memorie nei giudizj amministrativi. (Ivi).

Regole sulle decisioni dei magistrati sul contenzioso amministrativo. (Ivi pag. 82).

Norme per gli appelli. (Ivi pag. 83).

Disposizioni sulle segreterie, tasse ed emolumenti nei giudizj amministrativi. (Ivi pag. 85).

Disposizioni generali e transitorie sulla giurisdizione contenziosa delle autorità amministrative. (Ivi pag. 88).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per regolarizzare ed accelerare il corso delle pendenze dei dicasteri, che decidono le controversie sulle materie amministrative. (Ivi pag. 130).

Prescrizioni su i registri da tenersi negli officj e segretèrie. (Ivi pag. 131).

Regole sulle sessioni, e foglio di chiamata delle cause amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 132).

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo e registro nei giudicati amministrativi. (Ivi pag. 133).

Disposizioni particolari intorno la segreteria della congregazione camerale. (Ivi pag. 134).

Doveri ed emolumenti dei bidelli. (Ivi pag. 135).

La divisione degli emolumenti fra gl'impiegati, che assistono i magistrati amministrativi appartiene al presidente. (Ivi pag. 136).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo signor Cardinale Prefetto della congregazione del buon governo in risposta ai quesiti intorno i giudizj di materie amministrative contenziose. (Ivi pag. 258).

Istruzioni declaratorie sulla competenza dei magistrati amministrativi e giudiziarj. (Vol. II. 1836 pag. 145).

Competenza del potere amministrativo nelle controversie, in cui sono interessati il fisco e le amministrazioni assomigliate al medesimo. (Ivi pag. 147).

Riserva al Sovrano della soluzione dei dubbj di competenza fra le diverse autorità o dicasteri amministrativi. (Ivi pag. 150).

Procedura da osservarsi nelle questioni amministrative. (Ivi).

Quando e come possono allegarsi in sospetto i magistrati amministrativi. (Ivi pag. 151).

Camera capitolina. Vedi *Campidoglio*.

Camera-spogli. La camera dei spogli acquista *ministerio juris* il possesso dei beni vacanti. (Vol. III. 1834 pag. 412).

Camere di commercio. Ordinamento delle camere di commercio, arti e manifatture. (Vol. I. 1835 pag. 35).

Numero, classificazione e residenza delle camere di commercio nello Stato pontificio. (Ivi).

Disposizioni sulle spese e conti preventivi e consuntivi pel servigio delle camere di commercio. (Ivi pag. 37).

Forma, con cui le camere di commercio eleggono i giudici commercianti. (Ivi pag. 37).

Disposizioni intorno i presidenti, giureconsulti e cancellieri dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 39).

Modo, con cui le camere di commercio ripetono mensilmente le tasse di cancelleria per supplire alle spese dei tribunali commerciali. (Ivi pag. 151).

Regolamento per l'organizzazione stabile e per la disciplina della camera di commercio di Ancona. (Vol. II. 1835 pag. 267).

Camerlengato. Le raccolte di oggetti d'arte non possono assoggettarsi al vincolo di fidecommisso senza l'approvazione del Camerlengato. (Vol. III. 1834 pag. 15).

Le depositerie dei pegni giudiziali di Roma

e della comarca dipendono dall'Eminentissimo signor Cardinale Camerlengo. (Vol. III. 1834 pag. 526).

Appartiene al Camerlengato l'esame ed approvazione dei conti preventivi e consuntivi delle camere di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 39).

Attribuzioni del Camerlengato sul ministero riunito della sanità e polizia dei porti sugli atti relativi al ministero stesso. (Ivi pag. 297, 306, 311, 312 e 319).

L'officio del bollo dipendente dal Camerlengato è incaricato di apporre i bolli di premiazione ai tessuti di lana coll'assistenza di un ministro del Tesorierato. (Vol. II. 1835 pag. 168).

La sorveglianza ch'esercitano la commissione sanitaria, e la presidenza di annona e grascia sulla salubrità dei commestibili esposti in vendita in piazza Navona non debbe pregiudicare le attribuzioni del Camerlengato in quanto risguardano gli altri rapporti concernenti l'interesse dei compratori, dei venditori e dei terzi. (Ivi pag. 364).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale sulla giurisdizione criminale del Camerlengato trasferita al nuovo tribunale camerale. (Vol. I. 1836 pag. 118).

I ricorsi in revisione dei giudicati del governatore di piazza Navona si portano al Camerlengato. (Ivi pag. 121).

Dipendenza del governatore di piazza Navona

dal Camerlengato in tutto ciò che risguarda il buon regolamento dei mercati. (Vol. I. 1836 pag. 122).

Campidoglio. tribunale e camera. Giurisdizione cumulativa del tribunale del Campidoglio con quello dell'A. C. nelle cause laiche fra laici di Roma e suo agro. (Vol. III. 1834 pag. 87).

Composizione del tribunale ed officio del giudice dei mercenarj nelle cause campestri fra gli agricoltori e lavoranti dell'agro romano. (Ivi pag. 88).

Il giudice dei mercenarj procede colle forme stabilite pei governatori. (Ivi pag. 140).

Disposizioni relative alle spese di giustizia nel tribunale di Campidoglio. (Ivi pag. 534).

Istruzioni concernenti le attribuzioni ed i doveri dei giudici dei mercenarj. (Vol. II. 1835 pag. 347).

Disposizioni risguardanti gl'impiegati della camera capitolina. (Vol. I. 1836 pag. 54).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si partecipa l'approvazione sovrana dei tre regolamenti esibiti dal magistrato romano sugl'impiegati della camera capitolina. (Ivi pag. 55).

Attribuzioni e doveri dell'avvocato fiscale di Campidoglio. (Ivi pag. 56).

Sua incombenza di controllare e firmare tutti gli ordini di pagamento. (Ivi pag. 57).

Privilegio dell'avvocato fiscale del Campidoglio

d'intervenire all'udienza pontificia entrandovi dopo i conservatori. (Vol. I. 1836 pag. 59).

Incombenze dell'avvocato del popolo romano. (Ivi pag. 60).

Nel caso di perdita delle liti l'avvocato del popolo romano non ha diritto al pagamento delle funzioni verso la camera capitolina, secondo il motu-proprio d'Innocenzo XIII. del 30 gennajo 1723. (Ivi).

Incombenze del procuratore *ad lites*. (Ivi).

Il procuratore *ad lites* non può ripetere le funzioni dalla camera capitolina, quando soccomba nelle liti, secondo il chirografo di Clemente XII. del 4 marzo 1731. (Ivi pag. 61).

Officio del professore o uditore criminale per quattro feudi del popolo romano Magliano, Cori, Barbarano e Vitorchiano. (Vol. I. 1836 pag. 63).

Regole di procedura per le cause criminali nei feudi del popolo romano. (Ivi).

Officio del sostituto fiscale. (Ivi pag. 67).

Idem del procuratore dei poveri. (Ivi pag. 68).

Idem del protocollista e cancelliere. (Ivi pag. 69).

Idem del segretario. (Ivi pag. 72).

Divieto al segretario di estrarre libri o carte dalla segreteria, o di darne copia senza il permesso in iscritto dei conservatori o del fiscale. (Ivi pag. 74).

Atti da farsi per le ammissioni alla nobiltà o cittadinanza romana. (Ivi pag. 75).

Regolamento della computisteria della camera capitolina. (Vol. I. 1836 pag. 76).

Regole intorno l'esigenza delle rendite della camera capitolina. (Ivi pag. 81).

Norme sul pagamento delle spese. (Ivi pag. 83).

Disposizioni sulla compilazione del preventivo annuale della camera capitolina. (Ivi pag. 87).

Disposizioni sul conto consuntivo, o rendimento dei conti. (Ivi pag. 89).

Obblighi dell'esattore della camera capitolina. (Ivi pag. 91).

Idem del maestro di casa. (Ivi pag. 94).

Idem dell'architetto. (Ivi pag. 99).

Idem del copista. (Ivi pag. 101).

Idem del maestro di casa. (Ivi pag. 102).

Idem del cappellano. (Ivi pag. 104).

Idem del chierico della cappella. (Ivi).

Idem del medico e chirurgo. (Ivi pag. 105).

Idem del commissario delle antichità. (Ivi pag. 106).

Idem del custode della protomoteca. (Ivi).

Idem del decano e dei fedeli. (Ivi).

Idem del fedele destinato alla posta. (Ivi pag. 112).

Idem dei trombetti. (Ivi).

Idem del fontaniere. (Ivi pag. 113).

Idem della persona destinata per le chiamate in Consulta. (Ivi pag. 114).

Idem del portinaro. (Ivi).

Obblighi dello scopatore del piazzone. (Vol. I. 1836 pag. 114).

Idem dello scopatore e facchino. (Ivi pag. 115).

Idem del suonatore della campana. (Ivi pag. 116).

Istruzioni intorno i dicasteri competenti pel contenzioso amministrativo della camera capitolina, e gli oggetti dei quali i medesimi debbono giudicare. (Vol. II. 1836 pag. 66).

Oggetti, che costituiscono il contenzioso amministrativo della camera capitolina. (Ivi pag. 67).

Il fiscale del Campidoglio interviene nella congregazione camerale, ma non nella congregazione di revisione o nel consiglio supremo se non vi è chiamato. (Ivi).

Campo boario. Provvidenze a garanzia dei proprietarj del bestiame nel campo boario. (Vol. I. 1834 pag. 39).

Assegna da darsi dai macellari delle botteghe che conducono, e loro responsabilità verso i proprietarj del bestiame per le bestie e carni, che vi si portano dal campo e dalla mattazione. (Ivi pag. 41).

Pena dell'espulsione dal campo di coloro, che non chiamati s'immischiano nei contratti e pretendono sensaria. (Ivi pag. 42).

Cancellerie, cancellieri. Forma della spedizione delle sentenze da rilasciarsi dai cancellieri. (Vol. III. 1834 pag. 116).

Obbligo di tenere separati in registri partico-

lari gli atti di giurisdizione volontaria. (Vol. III. 1834 pag. 441).

Atti proprj dei cancellieri de' governatori. (Ivi pag. 138).

Atti dei cancellieri de' tribunali civili. (Ivi pag. 160 e 163).

Disposizioni disciplinari ed amministrative comuni a tutte le cancellerie. (Ivi pag. 484).

Disposizioni per le cancellerie dei tribunali di Roma. (Ivi pag. 500).

Determinazione delle tasse giudiziarie e di cancelleria. (Ivi pag. 547).

Tariffa delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 550).

Emolumenti dei cancellieri. (Ivi pag. 553).

Emolumenti dei cancellieri pei giudizj economici. (Ivi pag. 562).

Modello del protocollo generale di cancelleria. (Ivi pag. 628).

Modula del foglio in istampa da darsi a chi esibisce il primo atto in cancelleria con annotazione del numero d'iscrizione. (Ivi pag. 630).

Idem dei ruoli delle cause ordinarie o sommarie. (Ivi pag. 631).

Idem della nota delle cause di ruolo per l'udienze. (Ivi pag. 632).

Idem del giornale di udienza. (Ivi pag. 633).

Riepilogo delle disposizioni di legge sulle tasse di cancellerie, e schiarimenti sulle medesime. (Vol. I. 1835 pag. 141).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per reprimere l'abuso dei cancellieri nell'esigere emolumenti non accordati dalla legge negli atti, in cui non vi è comparsa personale della parte, o del di lei procuratore. (Vol. I. 1836 pag. 220).

Perdita degli emolumenti e soldo per tutto il tempo dell'assenza degl'impiegati di cancelleria senza permesso. (Vol. II. 1836 pag. 140).

Cani. Vedi *Idrofobia*.

Canoni camerali. Disposizioni sul pagamento dei canoni nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. (Vol. I. 1834 pag. 228).

Coloro, che sono autorizzati a pagare i canoni nelle casse camerali non rimangono esenti dall'obbligo di presentarsi nella camera dei tributi per atto di omaggio. (Ivi pag. 230).

Rinnuovazione delle disposizioni sul pagamento dei canoni inscritti nel libro dei censi camerali da eseguirsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 280).

Prescrizioni da osservarsi nell'anno 1836 su i pagamenti dei canoni camerali nella camera dei tributi. (Vol. I. 1836 pag. 201).

Istruzione sul modo di purgare dalle ipoteche i canoni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti. (Vol. II. 1836 pag. 311).

Cappellanie. Le cappellanie improprie, che consistono in una designazione di fondi con peso di opere pie debbono tassarsi pel registro come i fidecommissi; le altre benchè dette laicali, alle quali si nominano i chierici cappellani, sono gravate della tassa sul solo usufrutto dei beni, che il cappellano acquista, sottrattine i pesi col cumulo di un solo decennio. (Vol. I. 1836 pag. 154).

Carabinieri. Quadro del corpo dei carabinieri. (Vol. II. 1834 pag. 220).

Tariffa del soldo e degli accessorj mensili del reggimento dei carabinieri. (Ivi pag. 254).

Idem delle indennità di via e di tappa. (Ivi pag. 260).

Idem della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al corpo dei carabinieri, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 276).

Idem degli effetti e loro rispettive durate di grande e piccolo equipaggio, di ornamenti e distintivi di fornimenti, bardature ed altro, che si distribuiscono ai carabinieri per conto della rispettiva loro massa individuale. (Ivi pag. 292).

Carbone. Discipline risguardanti i negozianti e venditori di carbone e la bollazione dei sacchi. (Vol. I. 1835 pag. 73).

Provvidenze dirette a prevenire e reprimere le frodi e gl'inganni, che si commettono dai negozianti e venditori del carbone sì a grosso, che a minuto a danno degli abitanti di Roma. (Ivi pag. 93).

Carceri. Provvidenze per assicurare il buon servigio della fornitura delle carceri e dei luoghi di condanna. (Vol. I. 1834 pag. 225).

Invito fatto alle autorità governative di constatare con processo verbale ogni mancanza ai patti della fornitura delle carceri, e ripararla *ex officio* sopra un fondo da depositarsi dagli amministratori generali delle carceri. (Ivi pag. 225).

Circolare del Tesorierato sulle norme da osservarsi per provvedere al migliore andamento del servigio carcerario. (Vol. I. 1835 pag. 41).

Divisione delle spese sul materiale delle carceri in due classi una a carico dei fornitori, e l'altra a carico dell'erario. (Ivi pag. 43).

Modula dello stato dimostrativo delle mancanze di risarcimento dei locali delle carceri da trasmettersi dai presidi delle provincie al Tesorierato. (Ivi pag. 44).

Modula dello stato dimostrativo degli articoli di vestiario e casermaggio delle carceri da trasmettersi dai presidi dello provincie al Tesorierato. (Ivi).

Dichiarazione della Segreteria per gli affari di Stato interni sulla facoltà dei giudici di decretare *ex officio*, e senza che il reo ne faccia dimanda, l'abilitazione a fare le difese fuori del carcere nei casi contemplati dall'art. 474 del regolamento organico di procedura criminale. (Vol. II, 1835 pag. 340).

Cartelle del consolidato. Vedi *Debito pubblico.*

Case. Disposizioni risguardanti le pigioni delle case, e la costruzione di nuovi edificj in Roma. (Vol. I. 1835 pag. 262).

Privilegio temporaneo degl'inquilini, che pagano pigioni annue non maggiori di scudi quaranta di non esser espulsi al termine dei contratti. (Ivi pag. 263).

Protrazione del privilegio degl'inquilini a tutto il giorno 9 maggio 1836. (Ivi pag. 264).

Premj d'incoraggiamento per l'edificazione ed ampliazione delle case di Roma. (Ivi).

Ortatoria ai possidenti delle case, ed in ispecie ai luoghi pii, perchè si astengano dall'aumentare le pigioni agl'inquilini per l'aumento occorso nella dativa reale. (Vol. II, 1835 pag. 277).

Rinnuovazione per un anno del privilegio degl'inquilini, e dei premj a favore di coloro, che ampliano il fabbricato di Roma. (Vol. I. 1836 pag. 189).

Casse camerali. Obbligo imposto alle casse camerali di presentare lo stato arretrato relativo alle gestioni anteriori all'anno 1834, e lo stato corrente dalla detta epoca in poi. (Vol. I. 1834 pag. 176).

Cassa di riserva per custodire una somma da prelevarsi dal prestito estero, e dal prezzo di affrancamento dei canoni ecclesiastici e camerali pel caso di straordinarj bisogni. (Ivi pag. 177).

Prescrizioni da osservarsi nelle casse camerali in corrispondenza dell'officio del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 244).

Nei conti consuntivi generali della Camera su gl'introiti ed esiti dell'erario debbe farsi conoscere il movimento delle casse camerali nel corso dell'anno. (Vol. I. 1836 pag. 222).

Modula dello specchio della situazione generale delle casse da unirsi al consuntivo della Camera. (Ivi pag. 258).

Regole da osservarsi nelle casse camerali nel ritiro e concambio delle monete d'oro pontificie di antica coniazione. (Vol. II. 1836 pag. 74).

Cassa di ammortizzazione. Norme da seguirsi dalla deputazione amministratrice della cassa di ammortizzazione a regola delle sue operazioni in seguito delle nuove ordinanze sulla conversione delle rendite consolidate nominali in cartelle al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 373).

Influenza, che hanno i corpi morali ad accrescere l'azione dell'ammortizzazione del consolidato libero col mezzo degli acquisti del medesimo facendolo passare dalla serie libera e mobile alla vincolata. (Ivi).

Riparto dell'ammortizzazione fra il consolidato nominale libero, e le cartelle al portatore in ragione dell'uno a cento, e rispettiva rata di moltiplico sì per l'una, che per l'altra categoria, (Ivi pag. 374).

Disposizione prescrittiva, che in ogni giorno di borsa s' impieghi una quota del fondo di ammortizzazione. (Vol. II. 1835 pag. 374).

Ordine, col quale si ammortizzano le cartelle col mezzo della sortizione nel caso che il prezzo delle cartelle superi la pari. (Ivi).

Castel gandolfo. Ordinanza intorno la conservazione delle strade di Castel Gandolfo. (Vol. II. 1834 pag. 9).

Catasto, catasti. Vedi *Censimento*. Il catasto del Cingolani pubblicato da Pio VI. con chirografo del 25 gennajo 1783 serve di norma per l'esigenza della dativa dell'agro romano. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Cause economiche. Vedi *Giurisdizione economica.*

Cemeterio. Circolare dell' Eminentissimo Vicario ai parrochi di Roma sulla costruzione ed attivazione del nuovo pubblico cemeterio presso l'insigne basilica di san Lorenzo in Verano fuori le mura di Roma. (Vol. I. 1836 pag. 339).

Divieto di contrattare e concedere nuovi locali per sepolture e sepolcri entro Roma. (Ivi pag. 340).

Condizioni, colle quali si permette la tumulazione nei sepolcri gentilizj. (Ivi pag. 341).

Ordini e tasse per la concessione dei sepolcri separati nel pubblico cemeterio. (Ivi pag. 342).

Disposizioni pei funerali a beneficio delle parrocchie. (Ivi pag. 344).

Regolamento pel trasporto e tumulazione dei cadaveri. (Vol. I. 1836 pag. 345).

Circolare dell'Eminentissimo Vicario ai superiori delle chiese di Roma, onde si conformino alle disposizioni intorno il nuovo pubblico cemeterio di san Lorenzo. (Ivi pag. 351).

Censi camerali. Vedi *Canoni*. Non sono validi i censi, se non sono stipolati con pubblico istromento. (Vol. III. 1834 pag. 19).

Censimento, censo. Circolare agl'ispettori e cancellieri del censo; colla quale si prescrivono le norme da seguirsi nella rettificazione dei catastini. (Vol. I. 1834 pag. 71).

Modelli delle rettificazioni dei catastini. (Ivi pag. 74).

Circolare diretta a rendere uniforme e regolare la rettificazione dei catastini. (Ivi pag. 90).

Istruzioni per gl'ispettori, cancellieri e periti del censo relative ai catastini, alle volture ed altri oggetti risguardanti il nuovo censimento. (Ivi pag. 93).

Modelli dei registri dei trasporti temporanei dei catastini rustici ed urbani. (Ivi pag. 102).

Nuove istruzioni su i catastini, ed altre parti dell'operazione del nuovo censimento. (Ivi pag. 103).

Circolare ai Presidi delle provincie per sollecitare l'ultimazione della rettifica dei catastini. (Ivi pag. 112).

Circolare diretta agl'ispettori e cancellieri del

censo per la depurazione dei catastini. (Vol. I. 1834 pag. 114).

Soluzione del dubbio promosso da alcuni ispettori e cancellieri del censo, se nella rettificazione dei catastini dovesse aver luogo il ratizzo dell'estimo fra il dominio utile, ed il dominio diretto. (Ivi pag. 121).

Risoluzione, che l'intero estimo debba rimanere intestato al padrone utile, non ostante la disposizione contraria della legge del 3 maggio 1819. (Ivi pag. 122).

Termine perentorio fissato al compimento della rettifica dei catastini, e di ogni altra relativa operazione. (Ivi pag. 124).

Ulteriori istruzioni agl'ispettori e cancellieri del censo in ordine ai catastini di variazione. (Ivi pag. 133).

Regole sulla formazione dei registri di trasporto temporanei dei catastini, e sull'esecuzione delle volture arretrate. (Ivi pag. 143).

Responsabilità degl'ispettori e cancellieri del censo per l'ultimazione dei catastini depurati entro il termine prescritto. (Ivi pag. 146).

Dichiarazione della Segreteria per gli affari di Stato interni, che la cifra d'imposta del nuovo censimento sarà eguale per tutt'i censiti, in risposta ai quesiti fatti dalle magistrature di Fermo e di Jesi. (Ivi pag. 149).

Definitive istruzioni intorno i catastini. (Ivi pag. 150).

Attivazione del nuovo estimo in tutto lo Stato pel giorno 1 luglio 1834, e disposizione sovrana per una commissione composta dei deputati di ciascuna provincia per esaminare le operazioni del censo, e decidere a pluralità di voti le osservazioni relative alle medesime. (Vol. I. 1834 pag. 156).

Ordini dati agl'ispettori e cancellieri del censo sulla formazione dei ruoli della dativa, ed intorno altre operazioni del nuovo censimento. (Ivi pag. 158).

Eccitamenti dati agl'ispettori e cancellieri del censo, perchè il nuovo catasto sia tenuto in perfetta regola, i catastini siano depurati da ogni equivoco, ed il registro dei trasporti sia mantenuto in corrente ultimando tutt'i lavori di tavolino. (Ivi pag. 160).

Obbligo della direzione generale del censo di rimettere alla Tesoreria uno stato annuale dei risultati dei confronti fatti dai cancellieri del censo fra i ruoli individuali di ciascuna comunità, e le partite poste nella tabella di esigenza della dativa. (Ivi pag. 183).

I reclami intorno al quoto di contribuenza della dativa sono da avanzarsi alla presidenza del censo, che può ammetterne lo sgravio dandone partecipazione al Tesorierato. (Ivi pag. 188).

Ordine circolare sulla formazione dei ruoli sul nuovo censimento. (Vol. I. 1835 pag. 260).

I fondi urbani del reddito annuo minore di scudi 32 non s'inscrivono nei ruoli. (Vol. I. 1835 pag. 260).

Istruzioni agl'ispettori e cancellieri del censo per la formazione dei ruoli sul nuovo censimento. (Ivi pag. 278).

Modula di una tabella dimostrativa il rapporto fra l'estimo camerale dell'anno 1835, ed il nuovo censimento. (Ivi pag. 279).

Ordine circolare della presidenza del censo per ottenere dagl'ispettori e cancellieri notizie uniformi ed esatte sulla formazione dei ruoli del nuovo censimento. (Ivi pag. 293).

Ordine circolare sulle incombenze dei periti per la formazione dei ruoli del nuovo censimento. (Ivi pag. 332).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie in accompagnamento del regolamento sulla revisione generale del nuovo estimo censuario dello Stato pontificio. (Vol. II. 1835 pag. 22).

Regolamento della revisione generale del nuovo estimo. (Ivi pag. 23).

Disposizioni generali sulle commissioni ed autorità incaricate della revisione. (Ivi pag. 24).

Disposizioni su i periti revisori. (Ivi pag. 26).

Incombenze degl'ispettori del censo nel tempo della revisione. (Ivi pag. 27).

Regole sulle rettifiche del nuovo estimo. (Ivi pag. 28).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si fanno conoscere in compendio tutte le operazioni seguite, e disposizioni adottate per l'attivazione del nuovo estimo censuario. (Vol. II. 1835 pag. 33).

Circolare della presidenza del censo per l'attivazione del nuovo censimento rustico. (Ivi pag. 92).

Ordine circolare agl'ispettori e cancellieri del censo sulla cifra da imporsi sul nuovo estimo urbano, e sul modo di esigenza dei terreni responsivi. (Ivi pag. 251).

Ordine della presidenza del censo sulla seguita consegna dei ruoli, ed ulteriori disposizioni pel nuovo censimento. (Ivi pag. 337).

Cessione dei beni. La cessione dei beni non è ammisibile che pel debitore di buona fede; sua procedura ed effetti. Vol. III. 1834 pag. 370).

La cessione dei beni non reca infamia al cedente. (Ivi pag. 372).

Chiaviche. Compete la mano-regia all'esigenza delle quote di contributo dei lavori consorziali delle chiaviche di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Chiese. In materia ipotecaria si comprendono sotto il nome di chiese i beneficj o prebende di qualunque specie, e le sagrestie. (Vol. III. 1834 pag. 34).

Chirografi. I chirografi di concessioni sovrane in materia giudiziaria si depositano nella cancelleria

del tribunale supremo di Segnatura. (Vol. III. 1834 pag. 80).

Chirurgi. Vedi *Medici.*

Cholera morbus. Vedi *Sanità.*

Citazioni. Regole generali sulle citazioni. (Vol. III. 1834 pag. 128).

Forma delle citazioni. (Ivi pag. 129).

Modo di presentare le citazioni, ed in quali persone si citino gli assenti, ed i corpi morali. (Ivi pag. 132).

Termine particolare per fare le citazioni di danno dato. (Ivi pag. 138).

Cittadinanza romana. Vedi *Campidoglio.*

Codici. Incarico dato alla congregazione di sanità di rivedere e riformare il codice sanitario. (Vol. II. 1834 pag. 101).

Ordine circolare ai Presidi delle provincie, ed ai presidenti dei tribunali civili, di commercio e di appello dello Stato per l'esecuzione del nuovo regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. (Ivi pag. 309).

Motu-proprio del regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. del giorno 10 novembre 1834 sull'attivazione del regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. (Vol. III. 1834 pag. 1).

Regolamento legislativo e giudiziario civile. (Ivi pag. 5).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si provvede all'emer-

genze prodotte dal passaggio dal vecchio al nuovo sistema forense. (Vol. I. 1835 pag. 110).

Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 63). Vedi meglio *Camera*.

Colonìa. I contratti di colonìa, ed affitto anteriori al pignoramento degl'immobili continuano fino al termine fissato. (Vol. III. 1834 pag. 317).

Comacchio. Vedi *Valli di Comacchio*.

Commercio. Istituzione di una banca di sconto. (Vol. I. 1834 pag. 15). Vedi meglio *Banca di sconto*.

Occorre un esplicito permesso del tribunale di commercio per eseguire i trasbordi dei cereali negli scali del littorale pontificio. (Ivi pag. 313).

Reciprocità di trattamento dei legni del regno Ellenico relativamente alle tasse marittime in corrispondenza del trattamento che ricevono i legni pontificj nei porti ellenici. (Vol. II. 1834 pag. 80).

Reciprocità come sopra pei legni del regno di Prussia. (Ivi pag. 81).

Minorazione di tasse su i passaporti marittimi, e metodo della spedizione dei medesimi, e delle patenti o lettere di comando. (Ivi pag. 83). Vedi meglio *Bastimenti*.

Conferma delle leggi commerciali del 1 giugno 1821. (Vol. III. 1834 pag. 5).

Indicazione delle piazze, nelle quali risiedono tribunali di commercio. (Ivi pag. 294).

Giurisdizione e forma dei medesimi. (Vol. III. 1834 pag. 294).

Procedura delle cause di commercio. (Ivi pag. 236).

Regole particolari per le cause di commercio. (Ivi pag. 255).

Disposizioni speciali intorno le spese di giustizia nei tribunali di commercio. (Ivi pag. 532).

Ordinamento delle camere di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 34).

Disposizioni relative ai presidenti giureconsulti dei tribunali di commercio, ed ai cancellieri. (Ivi pag. 39).

Dichiarazione sull'esigenza delle tasse di bollo e registro nei tribunali di commercio. (Ivi pag. 149).

Abolizione della retrodazione della tassa di registro a favore dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 150).

Applicazione delle tasse di cancelleria ai tribunali di commercio. (Ivi pag. 153).

Attribuzioni del ministero riunito della sanità e polizia dei porti. (Ivi pag. 295). Vedi *Marina. Sanità. Bastimenti.*

Attribuzioni dei magistrati sanitarj di Ancona e di Civitavecchia per favorire la marineria, ed il commercio dello Stato. (Ivi pag. 300).

Disposizioni risguardanti il tribunale di commercio residente in Senigallia in tempo di fiera in conformità del nuovo regolamento legislativo e giudiziario. (Vol. II. 1835 pag. 7).

Disposizioni sul tribunale di commercio di Ancona. (Vol. II. 1835 pag. 267).

Disposizioni intorno le borse commerciali, gli agenti di cambio, ed i sensali. (Vol. II. 1836 pag. 76).

Commissario generale della r. c. a. Appartiene al Commissario generale della Camera Apostolica d'insistere per le iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a profitto del pubblico erario. (Vol. III. 1834 pag. 40).

Commissione degli arretrati. Vedi *Arretrati.*

Competenza di foro. Regole generali sul foro competente. (Vol. III. 1834 pag. 117).

Competenza di foro in ordine alle diverse azioni. (Ivi pag. 120).

Competenza di foro in ordine al valore delle liti. (Ivi pag. 124).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si risolvono i dubbj intorno la competenza delle cause pecuniarie. (Vol. I. 1835 pag. 62).

Compromesso. Fra quali persone, e su quali controversie può aver luogo il compromesso, ossia il giudizio degli arbitri. (Vol. III. 1834 pag. 430).

In quali casi si disciolga il compromesso. (Vol. III. 1834 pag. 433).

Forma dei giudizj di compromesso. (Ivi pag. 434).

Computista. Vedi *Ragioniere.*

Computisteria della camera. Incombenze della computisteria generale della Camera nell'esame dei

documenti, che s'inviano dagli amministratori camerali, ed intorno l'accredito dei mandati dai medesimi estinti. (Vol. I. 1834 pag. 195).

Destinazione di una divisione della computisteria camerale all'assistenza del direttore dei lavori pubblici. (Vol. I. 1836 pag. 184).

Riforma della computisteria generale della Camera stabilita con ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. II. 1836 pag. 302).

Incombenze, e particolari attribuzioni d'istituto della computisteria generale. (Ivi pag. 303).

Istituzione di cinque amministrazioni parziali incaricate di definire gli affari, che si trattavano dalla computisteria generale. (Ivi pag. 307).

Impianto delle indicate cinque amministrazioni. (Ivi pag. 309).

Comunità. Privilegj dei comuni sopra i beni degli esattori ed amministratori del loro danaro, e per l'esigenza delle tasse comunali. (Vol. III. 1834 pag. 27).

I locali per l'amministrazione della giustizia sono a carico dei comuni di ciascun governo. (Ivi pag. 532).

Divieto alle autorità comunali e provinciali di dare alle stampe, o pubblicare alcun atto senza il permesso della superiore autorità della provincia, o del giusdicente locale. (Vol. I. 1835 pag. 348).

Competenza della mano-regia estensiva alle rendite, ed ai crediti liquidi dei comuni, qua-

lora siano riportati nei preventivi legalmente approvati. (Vol. II. 1835 pag. 12).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni contenente le norme da osservarsi nella nomina, e remozione di alcuni impiegati comunitativi. (Ivi pag. 355).

Occorre l'approvazione del Preside della provincia per le nomine del segretario, difensore dei rei, ed ingegneri comunali. (Ivi).

La remozione degli uditori legali, e loro attuarj non è valida se non è approvata dal Preside della provincia. (Ivi pag. 356).

Dichiarazione sulla nomina e conferma dei maestri comunali. (Ivi pag. 367). Vedi meglio *Istruzione pubblica*.

L'esercizio dei diritti di qualunque specie attribuiti ai comuni appartiene ai consigli comunali col mezzo delle magistrature. Le controversie su tali diritti sono di competenza del potere amministrativo. (Vol. I. 1836 pag. 206).

Le vertenze fra il fisco ed i comuni sono di competenza dei magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo della Camera. (Vol. II. 1836 pag. 149).

Regole di procedura nelle istanze dei comuni per ottenere le facoltà d'esercitare le loro azioni innanzi i tribunali. (Ivi pag. 150).

Concorso dei creditori. Procedura sul concorso dei creditori. (Vol. III. 1834 pag. 373).

Quando possa aver luogo, e come debbe intimarsi. (Vol. III. 1834 pag. 373).

D'onde si desumano le prove dell'insolvibilità, la quale determina l'azione del concorso. (Ivi pag. 374).

Delegazione di un giudice per la legalità degli atti del concorso. (Ivi pag. 375).

Intimi del concorso, ed estratto da inserirsene nella gazzetta. (Ivi).

Nomina dei rappresentanti della massa dei creditori. (Ivi pag. 377).

Obblighi del procuratore alle liti. (Ivi pag. 378).

Termini, entro i quali debbono consumarsi gli atti relativi all'amministrazione, ed alla vendita dei beni in concorso. (Ivi pag. 379).

Sentenza del concorso ed appellazione dalla medesima. (Ivi pag. 380).

Alimenti dovuti al debitore in tempo del concorso. (Ivi pag. 381).

Confini. Abrogazione delle disposizioni della notificazione del giorno 18 maggio 1833 in ciò che risguarda la libera introduzione nello Stato della metà dei prodotti agrarj concessa ai sudditi pontificj, che possiedono fondi lungo i confini del regno unito delle due Sicilie. (Vol. II. 1835 pag. 256).

Esenzione della tassa-barriera per coloro, che domiciliati entro la fascia di tre miglia al di quà o al di là dei confini circolano coi carri e be-

stie da viaggio entro la fascia stessa. (Vol. II. 1836 pag. 39). Vedi *Barriera.*

Congregazione camerale. Composizione della congregazione camerale. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Il segretario della congregazione camerale è di nomina sovrana. (Ivi pag. 73).

Quali giudizj appartengano in primo grado di giurisdizione alla congregazione camerale. (Ivi).

Nelle cause della camera capitolina interviene nella congregazione camerale il fiscale del Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 67).

Congregazione del buon governo. Vedi *Buon governo.*

Congregazione degli studj. Vedi *Istruzione pubblica.*

Congregazioni ecclesiastiche. Col regolamento di procedura civile niuna innovazione si è fatta relativamente alle congregazioni ecclesiastiche. (Vol. III. 1834 pag. 108).

Le congregazioni ecclesiastiche non sono soggette al tribunale della Segnatura. (Ivi).

Congregazioni governative. Vedi *Provincie.*

Conservatori delle ipoteche. Obblighi e responsabilità dei conservatori delle ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 72).

Nomina , cauzione , ed officj dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 448).

Emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 464).

Consiglio supremo. Giurisdizione del consiglio sueremo nel decidere le controversie amministrative in terzo grado di giurisdizione. (Vol. II. 1835 pag. 76).

Composizione del consiglio supremo. (Ivi pag. 77).

L'emolumento per l'apposizione del sigillo nelle copie autentiche degli atti innanzi il consiglio supremo è doppio a favore del segretario. (Ivi pag. 136).

Competenza del consiglio supremo su i rescritti e chirografi sovrani intorno gli affari amministrativi quando v'intervenga la clausola *de aperitione oris*. (Ivi pag. 149).

Consolidato. Vedi *Cassa di ammortizzazione*. *Debito pubblico*.

Consulta. La segreteria della Consulta presta anche servigio alla congregazione di sanità. (Vol. II. 1834 pag. 99).

Consumo. Vedi *Dazj di consumo*.

Consuntivi. Vedi *Conti*.

Conti. I conti attivi e passivi di ogni anno debbono essere staccati, e perciò è vietato nei conti dell'anno successivo far ripresa coi resti dell'anno precedente. (Vol. I. 1834 pag. 241).

Come nei conti consuntivi si aggiungono separatamente le operazioni relative agli anni precedenti. (Ivi pag. 242).

Ingiunzione alle contabilità di tutt'i dicasteri

di esibire nel primo mese di ciascun anno uno specchio comparativo fra l'introito e l'esito calcolati nei preventivi, e le partite attive e passive realizzate. (Vol. I. 1834 pag. 248).

Istruzioni su i conti preventivi e consuntivi delle provincie. (Vol. II. 1834 pag. 137).

Module dei conti preventivi e consuntivi da presentarsi annualmente dalle provincie. (Ivi pag. 144).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle prove degli estremi, alle quali si debbe dai Presidi delle provincie e capi di dicastero appoggiare la dimanda pei fondi suppletorj per ripianare il di più pagato oltre l'assegno dei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 32).

Appartiene all'Eminentissimo Camerlengo l'esame ed approvazione dei preventivi e consuntivi delle camere di commercio. (Ivi pag. 37).

Ordine circolare affinchè le richieste di accrescimento di fondi sopra quelli fissati nei preventivi si facciano con tabelle di appendice da diriggersi al Tesorierato, e discutersi dalla congregazione di revisione. (Ivi pag. 259).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale del giorno 15 giugno 1835 sulla formazione e trasmissione delle tabelle preventive con analoghe istruzioni. (Ivi pag. 335).

Istruzione circolare sulle tabelle preventive. (Ivi pag. 337).

Termine perentorio della trasmissione dei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 337).

Scopo del rapporto, che debbe accompagnare i preventivi. (Ivi pag. 338).

Fondi di riserva, che si assegnano per gli articoli dei preventivi di non certa entità. (Ivi pag. 339).

Regole sulla compilazione dei preventivi. (Ivi).

Istruzioni emanate dalla congregazione di revisione per la redazione del consuntivo generale degl' introiti e spese della Camera Apostolica. (Vol. I. 1836 pag. 221).

Modula del conto consuntivo generale della Camera Apostolica. (Ivi pag. 230).

Idem della situazione generale delle casse. (Ivi pag. 258).

Idem del conto generale dei capitali attivi e passivi spettanti alla Camera. (Ivi pag. 270).

Idem del bilancio annuale. (Ivi pag. 282).

Norme stabilite dalla congregazione di revisione per la redazione dei preventivi e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 284).

Il preventivo è la norma invariabile dell' impianto dei conti tanto d' introito, quanto di spesa. (Ivi pag. 285).

Istruzioni per la redazione dei consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 287).

Epoca fissata per la liquidazione degl' introiti e delle spese, e per la chiusura degli esercizj annuali. (Vol. I. 1836 pag. 289).

Modula del conto consuntivo di ciascun'amministrazione. (Ivi pag. 298).

Idem dello stato del materiale da unirsi ad ogni consuntivo. (Ivi pag. 318).

Idem dell'inserzione degli allegati. (Ivi pag. 322).

Idem della tabella preventiva degl' introiti e spese. (Ivi pag. 332).

Contrabbando. Disposizioni risguardanti la repressione del contrabbando, e delle contravvenzioni alle leggi erariali. (Vol. II. 1835 pag. 137).

Norme intorno le contravvenzioni alle leggi doganali. (Ivi).

Facoltà concessa a chiunque di denunciare i contrabbandi, e stare in giudizio come attore. (Ivi pag. 137, 157 e 280).

Regole da osservarsi nella redazione dei processi verbali delle invenzioni in contrabbando. (Ivi pag. 138, 286).

Regole su i giudizj civili, che hanno luogo nei casi, in cui la pena del contrabbando è meramente pecuniaria. (Ivi pag. 141).

Indicazione delle eccezioni, sulle quali soltanto i tribunali hanno facoltà di giudicare in materia di contrabbando. (Ivi pag. 143).

Disposizioni sulla vendita degli oggetti invenzionati. (Ivi pag. 145).

Disposizioni intorno l'esigenza delle multe. (Vol. II. 1835 pag. 146).

Regole su i giudizj criminali di contrabbando. (Ivi pag. 148).

Il giudizio civile non perime l'azione criminale del fisco. (Ivi).

Come si esercitano simultaneamente le azioni civile e criminale in materia di contrabbando. (Ivi pag. 150).

Regole su i giudizj per l'altre contravvenzioni alle leggi erariali. (Ivi pag. 151).

Composizione del tribunale criminale della Camera per le contravvenzioni alle leggi di finanza in Roma e sua Comarca. (Ivi pag. 152).

Notificazione del Tesorierato contenente le norme dirette a facilitare lo scoprimento, e la repressione dei contrabbandi, e delle altre contravvenzioni alle leggi di finanza. (Ivi pag. 156).

Divisione del prodotto delle invenzioni di contrabbando. (Ivi pag. 157, 162 e 281).

Regole sulle visite domiciliari e dei fondachi per sospetto di contrabbando. (Ivi pag. 158 e 284).

Pene disciplinari a carico degli agenti doganali, che ricevono donativi nelle visite delle vetture. (Ivi pag. 159).

Divieto di conciliare o comporre le contravvenzioni in materia di contrabbando, salvo il consenso delle parti interessate manifestato a Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 160 e 320).

Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni dei contrabbandi secondo l'editto, e la notificazione dei 18 e 20 agosto 1835. (Vol. II. 1835 pag. 279).

Regole sul riparto del decimo del valore delle invenzioni fra i ministri, e forza delle dogane. (Ivi pag. 281).

Come si eseguisce il pagamento del dazio a favore dell'erario sulle merci invenzionate. (Ivi pag. 283).

Modula del processo verbale d'invenzione. (Ivi pag. 286).

Idem del registro delle frodi, ossia dei processi verbali di contrabbando da tenersi nelle dogane. (Ivi pag. 293).

Idem dell'atto di notifica del processo verbale di contrabbando. (Ivi pag. 298).

Idem dell'atto di opposizione delle parti intimate. (Ivi pag. 300).

Idem dell'avviso della vendita delle merci invenzionate. (Ivi pag. 304).

Idem dell'atto e processo verbale d'incanto e delibera delle merci cadute in contrabbando. (Ivi pag. 305).

Norme degli atti esecutivi per l'esigenza delle multe. (Ivi pag. 310).

Regole per l'esecuzione della mano-regia pei crediti risultanti da contrabbandi consumati. (Ivi pag. 312).

Norme per le spese, ed importo di bollo e registro negli atti esecutivi in conseguenza di contrabbando. (Vol. II. 1835 pag. 313).

Casi, nei quali può aver luogo il giudizio criminale per contrabbando. (Ivi pag. 315).

Lucri, che spettano ai giudici e denuncianti, allorchè si scuoprono dei contrabbandi col mezzo delle indagini fiscali. (Ivi pag. 318).

Regole su i giudizj delle altre contravvenzioni alla legislazione finanziera. (Ivi pag. 319).

Dichiarazione sull'inammissibilità delle conciliazioni nei contrabbandi. (Ivi pag. 320).

Elenco delle dogane di riscossione e semiriscossione incaricate degli atti per le invenzioni dei contrabbandi. (Ivi pag. 322).

Articoli del regolamento legislativo e giudiziario dei 10 novembre 1834 richiamati nell'editto dei 18 agosto 1835 sul contrabbando. (Ivi pag. 327).

Divieto alle dogane di restituire le merci invenzionate senza un decreto di tribunale, o un ordine espresso di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. I. 1836 pag. 14 e 158).

Circolare della direzione generale delle dogane sull'abuso di arrestare il corso degli atti nelle invenzioni di contrabbando, e disposizioni di metodo da osservarsi in ordine alle istanze per transazione. (Ivi pag. 43).

Le istanze per transazione non sono ricevibili per trasmetterle a Monsignor Tesoriere ge-

nerale, o alla direzione generale delle dogane se non siano corredate del consenso espresso degl'inventori. (Vol. I. 1836 pag. 44).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale portante ulteriori provvidenze dirette ad ottenere la maggiore possibile repressione del contrabbando. (Ivi pag. 156).

Brevi termini, entro i quali le dogane debbono esaurire gli atti di procedura delle invenzioni. (Ivi pag. 157).

Divieto di sospendere gli atti per qualunque titolo anche di dimanda di transazione, salvo soltanto un decreto di tribunale. (Ivi pag. 158).

Responsabilità dei sopraintendenti e regolatori delle dogane, e pene da infliggersi per l'inesecuzione degli atti e regolamenti sulle invenzioni. (Ivi).

I contrabbandieri e loro fautori e complici sono puniti con tutto il rigore del codice sanitario per l'infrazione dei cordoni, e non vengono ammessi al grado di minorazione accordato agli altri infrattori. (Vol. II. 1836 pag. 136).

Amnistia proclamata a favore di chi entro il termine di giorni dieci rivela depositi di merci di contrabbando provenienti da luoghi sospetti relativamente alla sanità. (Ivi pag. 138).

Esenzione delle pene per quei contrabbandieri, che presentano entro il tempo assegnato merci di contrabbando in Ancona ed altri luoghi in-

fetti dal cholera, affinchè siano disinfettate con minaccia di estremo rigore per coloro che le occultano. (Vol. II. 1836 pag. 143).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale al ministero doganale ed ai procuratori camerali sull'applicazione della tassa degli atti dei cursori nelle procedure dei contrabbandi. (Ivi pag. 301).

Contratti. Riassunto delle leggi relative ai contratti. (Vol. III. 1834 pag. 17).

Quali persone non possono contrattare senza il decreto del giudice. (Ivi).

Controllo. Regolamento della Segreteria per gli affari di Stato interni delle casse camerali, e del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 241).

Divieto di trarre mandati dopo l'esaurimento della rispettiva somma approvata nel preventivo articolo per articolo, e di disporre dell'avanzo di un articolo per ripianare la deficienza di un altro. (Ivi pag. 243).

Impianto dell'officio del controllo sotto la direzione di un ispettore. (Ivi pag. 244).

Contabilità del controllo da porsi in rapporto con ogni amministrazione e cassa camerale. (Ivi pag. 245).

Rapporto quindicinale, che debbe presentarsi dal controllo sulla situazione di tutte le casse. (Ivi pag. 247).

Istruzioni di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione del regolamento sulle casse, e controllo. (Ivi pag. 249).

Libri, giornali e registri dell'officio del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 250).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale con partecipazione dell'approvazione sovrana del regolamento e delle discipline sulle casse camerali, e sull'officio del controllo. (Vol. I. 1835 pag. 63).

Nomina dell'ispettore generale del controllo, e disposizioni sull'impianto del suo officio. (Ivi).

Circolare del Tesorierato con soluzione di alcuni dubbj proposti intorno al regolamento del controllo. (Ivi pag. 91).

Nella parte figlia dei mandati non occorre esprimere l'indicazione delle somme antecedentemente pagate, e di quella che resta a pagarsi ad esaurimento del rispettivo articolo del preventivo, essendo tali indicazioni proprie soltanto della parte madre dei mandati. (Ivi).

Regole pei mandati, pei quali sono specificatamente accordati i fondi con particolari ordinanze. (Ivi pag. 92).

Contumacia. Quando abbia luogo nei giudizj innanzi i governatori. (Vol. III. 1834 pag. 137).

Regole intorno la contumacia innanzi i tribunali civili. (Ivi pag. 154).

Norme sul modo di procedere in contumacia nel tribunale della Segnatura. (Ivi pag. 275).

Disposizioni comuni a tutt'i giudici, ed a tutt'i tribunali sul modo di purgare la contumacia. (Ivi pag. 284).

Cordoni sanitarj. Vedi *Sanità*.

Cosa-giudicata. Quali sentenze costituiscano la cosa-giudicata. (Vol. III. 1834 pag. 78).

Cristalli. Dichiarazione, che i rottami di cristallo sono pareggiati ai vetri rotti nel dazio d'introduzione o di estrazione. (Vol. I. 1835 pag. 331).

Crogiuoli. Esenzione pei così detti crogiuoli dell'aumento di dazio su i vasellami e lavori di terra cotta. (Ivi pag. 226).

Curatori. Vedi *Tutori*.

Curatori delle eredita' giacenti. Da qual ceto possono eleggersi, loro obblighi, e rappresentanza. (Vol. III. 1834 pag. 391).

Curie ecclesiastiche. Forma di procedura nelle curie ecclesiastiche. (Ivi pag. 423).

Disposizioni relative alle spese di giustizia nelle curie ecclesiastiche. (Ivi pag. 534).

Cursori. Doveri dei cursori, ed atti di loro competenza nell'esecuzione coattiva delle sentenze, che non risguardano azioni pecuniarie. (Ivi pag. 301).

Atti da farsi dai cursori nel pignoramento dei mobili. (Ivi pag. 309).

Idem nel pignoramento degl'immobili. (Ivi pag. 316).

Idem nell'arresto personale. (Ivi pag. 348).

Idem nell'esecuzione di mano-regia. (Ivi pag. 414).

Come procedano i cursori all'esecuzione, quando le porte siano chiuse. (Ivi pag. 301, 310 e 348).

Disposizioni disciplinari comuni a tutt'i cursori. (Vol. III. 1834 pag. 518).

Numero, e nomina dei cursori presso ogni giusdicente. (Ivi pag. 519).

Amministrazione della cassa dei cursori. (Ivi pag. 520).

Requisiti, ed ammissione dei cursori aspiranti (Ivi pag. 522).

Doveri ed attribuzioni dei cursori. (Ivi pag. 523).

Disposizioni particolari pei cursori di Roma. (Ivi pag. 524).

Regolamento pei cursori dell'A. C. (Ivi).

Tariffa delle mercedi dei cursori. (Ivi pag. 598).

Modula del registro da tenersi dai cursori. (Ivi pag. 634).

Disposizioni relative alla sorveglianza affidata ai Presidi delle provincie su i cursori autorizzati da Monsignor Tesoriere generale pel servigio degli amministratori camerali. (Vol. I. 1835 pag. 70).

I cursori ordinarj possono attitare anche per gli amministratori camerali nelle attribuzioni di loro istituto. (Ivi pag. 71).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale, con cui si dichiara, non essere dovuto alcun assegno mensile, nè alcuna giubilazione ai cursori esercenti presso i tribunali delle provincie. (Vol. I. 1836 pag. 8).

Custodi. Obbligo dei custodi eletti dai cursori, e dai depositarj convenzionali di rappresentare gli oggetti loro consegnati, mediante arresto personale. (Vol. III. 1834 pag. 314).

Tariffa delle mercedi dei custodi. (Ivi pag. 615).

Disposizioni sugli albergatori della Comarca come depositarj degli animali smarriti e catturati. (Vol. I. 1835 pag. 52).

D

Danni dati. Procedura delle cause di danno dato. (Vol. III. 1834 pag. 144).

Dativa reale. Attivazione dei nuovi ruoli di esigenza della dativa rustica ed urbana a forma delle diverse disposizioni emanate sulla medesima da incominciare dal giorno 1 novembre 1836. (Vol. II. 1835 pag. 263).

Dichiarazione sulle tasse da pagarsi tanto su i fondi dati a risposta annua fissa, che su quelli dati a risposta eventuale volendosi che provvisoriamente le soddisfino coloro, che l'hanno soddisfatte pel tempo passato. (Vol. II. 1835 pag. 351).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sull'esigenza della dativa e sulle soprattasse addizionali. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Nell'agro romano la dativa si esige secondo il catasto del Cingolani promulgato dalla sa. mem.

di Pio VI. con chirografo del giorno 25 gennajo 1783. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Esenzione della dativa urbana a favore degli episcopj. (Ivi pag. 360).

Dazj di consumo. Tassazione generale di tutt'i generi di consumo nell'ingresso in Roma. (Vol. I. 1834 pag. 320).

Tariffa dei dazj di consumo della città di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 322).

Debito pubblico. I decreti e rescritti d'interdizione, e di economato ad assegnatarj ed altri creditori inscritti debbono intimarsi alla direzione del debito pubblico. (Ivi pag. 1).

Promulgazione, col mezzo dei governatori, delle norme su i documenti da esibirsi per ottenere le giubilazioni e le pensioni. (Ivi pag. 2). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Disposizioni intorno l'estrazione ed estinzione dei certificati della nuova rendita consolidata istituita col motu-proprio del giorno 11 giugno 1831. (Ivi pag. 10).

Notificazione del Tesorierato sul concambio del consolidato libero in rendita innominata, ossia in cartelle o certificati al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 262).

Le cartelle del consolidato romano sono ricevute per contanti nella vendita dei beni camerali. (Ivi pag. 264).

Regolamento sul concambio del consolidato li-

bero in rendita innominata, ossia in cartelle o certificati al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 341).

Consegnate le cartelle della rendita innominata, ed i recapiti pei frutti, la direzione non riconosce che l'esibitore delle cartelle e dei recapiti, nè da altri può farsi valida opposizione al pagamento. (Ivi pag. 344).

È in libertà dei possessori delle cartelle della rendita innominata concambiarle in certificati del consolidato romano. (Ivi).

Disposizioni risguardanti l'estrazione ed estinzione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col pontificio motu-proprio del giorno 11 giugno 1831 per la rata di scudi cinquantamila dell'anno 1836. (Ivi pag. 352).

Pubblicazione dell'atto di riparto delle passività addizionali del monte di Milano designate nel proclama di quella commissione diplomatica del giorno 26 giugno 1822, e dalla medesima liquidate. (Ivi pag. 356).

Atto di riparto della commissione diplomatica di Milano per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del giorno 9 giugno 1815. (Ivi pag. 359).

Norme per la deputazione, che amministra la cassa di ammortizzazione per regolare le sue operazioni in seguito delle nuove disposizioni sulla conversione delle rendite consolidate nominali in cartelle al portatore. (Ivi pag. 373).

Disposizioni dirette a favorire la libera circolazione delle rendite consolidate. (Vol. I. 1836 pag. 125).

Regole per le volture e traslazioni delle rendite per la morte dei titolari, o per atto volontario. (Ivi pag. 126).

Facoltà del direttore del debito pubblico di effettuare le volture e traslazioni delle rendite senza decreto o mandato di giudice in tutt'i casi di legittima successione nelle linee ascendentale e discendentale. (Ivi).

Norme per le annotazioni e cancellamenti delle rendite. (Ivi pag. 127).

Casi, nei quali si possono annotare pesi e vincoli sulle partite di rendita consolidata. (Ivi).

Come segua la perenzione delle annotazioni dopo un triennio, qualora non intervenga una sentenza provvisionale di conferma. (Ivi).

Quando occorra un decennio per la perenzione dei vincoli. (Ivi pag. 128).

Forma dei sequestri e delle aggiudicazioni della rendita consolidata. (Ivi pag. 129).

I sequestri ed i pignoramenti della rendita consolidata debbono notificarsi a Monsignor Commissario della Camera. (Ivi).

Le aggiudicazioni seguono innanzi la congregazione civile del tribunale dell'A. C. per gli affari fiscali. (Ivi).

Procedura da tenersi nelle aggiudicazioni della rendita consolidata. (Ivi pag. 130).

Validità delle sentenze dei tribunali esteri, quando siano rese esecutive con ordinanza della congregazione civile dell'A. C. per le aggiudicazioni della rendita consolidata. (Vol. I. 1836 pag. 132).

Conferma del sistema introdotto dopo il motu-proprio della sa. me. di Pio VII. del 6 luglio 1816 in ordine al contenzioso del debito pubblico. (Vol. II. 1836 pag. 153).

Disposizioni risguardanti l'estrazione della sesta rata della nuova rendita consolidata da soddisfarsi nell'anno 1837. (Ivi pag. 299).

Decisioni amministrative. Regole di procedura sugli atti e decisioni amministrative, e sul modo di eseguirle. (Vol. III. 1834 pag. 421).

Decorazioni. Vedi *Ordine equestre.*

Decreti di volontaria giurisdizione. Vedi *Giurisdizione volontaria.*

Delegazioni. Vedi *Provincie.*

Delitti contro la pubblica incolumita'. Vedi *Sanità.*

Depositeria generale della camera. Disposizioni intorno la cassa generale, e la cassa particolare della depositeria generale della Camera, e regole da osservarsi in seguito dell' istituzione del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 256).

Depositerie de' pegni e depositeria urbana. Obbligo dei ministri delle depositerie di rappresentare i depositi giudiziali, previo il pagamento degli emolumenti. (Vol. III. 1834 pag. 293 e 420).

Da quali autorità dipendano le depositerie dei pegni. (Vol. III. 1834 pag. 526).

Tariffa degli emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositarj di Roma e delle provincie. (Ivi pag. 615).

Norme regolatrici la depositeria di Roma nominata urbana, e le depositerie della Comarca per la custodia dei pubblici pegni. (Vol. I. 1835 pag. 45).

Regolamento dell'officio della depositeria urbana. (Ivi pag. 46).

Luoghi e tempi stabiliti per gl' incanti e per le vendite dei pegni della depositeria urbana. (Ivi pag. 49).

Disposizioni per gli officj delle depositerie della Comarca. (Ivi pag. 51).

Prescrizioni relative agli albergatori. (Ivi pag. 52).

Determinazione degli emolumenti e delle spese di depositeria. (Ivi pag. 53).

Disposizioni generali sulle depositerie. (Ivi pag. 54).

Modula del registro generale di depositeria. (Ivi pag. 55).

Idem del registro delle vendite. (Ivi).

Idem del registro degli emolumenti di depositeria. (Ivi pag. 56).

Conferma del diritto delle depositerie, e dei pubblici depositarj di Roma, e delle provincie di procedere per officio alla vendita dei pegni giudiziali. (Vol. I. 1836 pag. 165).

Per quali pegni si procede alla vendita per officio. (Vol. I. 1836 pag. 166).

Forme delle vendite dei pegni nelle depositerie. (Ivi pag. 167).

Detenzione. Come si espii la pena di detenzione. (Vol. II. 1834 pag. 304).

Difensori. Vedi *Procuratori.*

Dilazione quinquennale. Avanti quale autorità, e quando sia ammissibile il beneficio della dilazione quinquennale. (Vol. III. 1834 pag. 366).

Procedura per la discussione della dimanda della dilazione quinquennale in contradizione dei creditori. (Ivi pag. 367).

Per quali debiti non è ammissibile la quinquennale, benchè v'intervenga il consenso della maggior parte dei creditori. (Ivi pag. 369).

Dimande incidentali in causa. Vedi *Incidenze.*

Direttore del debito pubblico. Vedi *Debito pubblico.*

Disdette. Atti da eseguirsi per la validità delle disdette di locazione. (Vol. III. 1834 pag. 401).

Documenti. Procedura nelle dimande per l'esibizione degli atti e documenti. (Ivi pag. 225).

Dogane. Dichiarazione, che le calosce e calzari di gomma elastica di estera fabbricazione debbono essere assoggettati alla stessa tassa doganale imposta sopra le scarpe estere. (Vol. I. 1834 pag. 279).

Concessione alla dogana di Ripa grande in Roma della facoltà del regresso delle merci in colli non

minori di libre 250, esclusi tutt'i generi da bollo. (Vol. I. 1834 pag. 303).

Esenzione del dazio sulle botti nostrali, che ritornano dopo avere asportato il vino nostrale all'estero. (Ivi pag. 304).

Circolare della direziona generale delle dogane su i trasbordi e depositi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 306).

Fissazione del dazio d'introduzione delle anguille. (Ivi pag. 308). Vedi *Anguille.*

Diminuzione del dazio d'introduzione dell'olio estero, ed accrescimento del dazio di estrazione dell'olio nostrale di olive. (Ivi pag. 309).

Misura del dazio dei lavori di diversa qualità di terra cotta provenienti dall'estero. (Ivi pag. 310).

Disposizioni risguardanti i trasbordi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 312). Vedi *Porti franchi.*

Disposizioni provvisorie su i travasi delle merci, e trasporto delle medesime da Fiumicino a Ripa grande di Roma. (Ivi pag. 314). Vedi meglio *Tevere.*

Divieto dell'estrazione delle sanguisughe. (Ivi pag. 318).

Nuova misura del dazio sull'olio di olive. (Ivi pag. 319).

Disposizioni sull'esigenza dei dazj di consumo. (Ivi pag. 320). Vedi *Dazj di consumo.*

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato

interni ai Presidi delle provincie sul rilascio dei certificati di nazionalità delle merci. (Vol. I. 1834 pag. 325). Vedi *Industria manifatturiera.*

Divieto d'importazione nello Stato pontificio dei semi ed olio di ricino. (Vol. I. 1835 pag. 58).

Aumento del dazio doganale per l'introduzione delle viti di ferro a mordente. (Ivi pag. 60).

Disposizioni sul dazio dei così detti crogiuoli. (Ivi pag. 226).

Circolare sull'esigenza del dazio per l'introduzione ed estrazione dei rottami di cristallo. (Ivi pag. 331).

Circolare sulle norme da osservarsi nelle invenzioni di merci lungo le spiaggie dello Stato anche in osservanza delle leggi sanitarie. (Ivi pag. 334).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale, colla quale si ordina l'esatta osservanza delle disposizioni su i transiti, ed accompagni delle merci. (Vol. II. 1835 pag. 4).

Soppressione delle facoltà della dogana di Casamari di disfogare i transiti delle merci per la dogana di Castellaccio nel regno di Napoli. (Ivi pag. 37).

Editto della Segreteria per gli affari di Stato interni dei 18 agosto 1835 sulla repressione dei contrabbandi e delle contravvenzioni alle leggi erariali. (Ivi pag. 137). Vedi meglio *Contrabbando.*

Aumento di dazio per l'introduzione dei tessuti di lana. (Vol. II. 1835 pag. 165).

Obbligo dei corrieri di depositare in dogana qualunque oggetto anche appartenente a persone privilegiate, e pene a carico dei corrieri, che contravvengono a tale obbligo. (Ivi pag. 198).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio ordinato su i tessuti di lana si estende ai tessuti misti di lana ed altra materia. (Ivi pag. 253).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio per le merci di lana è dovuto per quelle d'introduzione, e non per quelle, per le quali si stacca bolletta di transito. (Ivi pag. 255).

Elenco delle dogane di riscossione e semiriscossione incaricate degli atti per l'invenzioni di contrabbando. (Ivi pag. 322).

Disposizioni sull'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva. (Vol. I. 1836 pag. 2). Vedi meglio *Olio*.

Prescrizione del dazio sul pesce estero di acqua dolce nell'introduzione nello Stato pontificio. (Ivi pag. 9).

Istruzione della direzione generale delle dogane sull'esigenza del dazio per l'ocre gialle e verdi. (Ivi pag. 12).

Norme da osservarsi relativamente alla notificazione delle merci invenzionate. (Ivi pag. 14).

Circolare della direzione generale delle dogane per impedire l'arresto degli atti nelle invenzioni

di contrabbando anche per titolo di transazione. (Vol. I. 1836 pag. 43).

Fissazione dei termini per l'esecuzione degli atti di procedura, incanto, e riparto delle invenzioni in contrabbando sotto la responsabilità dei sopraintendenti e regolatori delle dogane. (Ivi pag. 156).

Regolamento diretto a rendere più caute, e più regolari l'operazioni daziarie nelle dogane. (Ivi pag. 210).

Norme sulle dichiarazioni da farsi nelle dogane di confine per l'accompagno e transito delle merci. (Ivi pag. 211).

Forma della dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci per venire al daziato nelle dogane di riscossione e di semi-riscossione. (Ivi pag. 212).

Atti da farsi dai verificatori nel daziare le merci. (Ivi pag. 214).

Come debbasi riportare l'operazione della vacchetta nel bollettario a madre e figlia. (Ivi pag. 215).

Regole per l'apposizione dei bolli. (Ivi pag. 216).

Ordine, che le morse rimangano infisse ai tavoloni. (Ivi).

Operazioni da farsi nelle dogane di bollettone. (Ivi pag. 217).

Operazioni proprie delle dogane di confine per le merci di transito. (Ivi).

Attribuzioni dei revisori delle dogane. (Vol. I. 1836 pag. 218).

Disposizioni sulla tenuta dei libri e registri doganali. (Ivi pag. 219).

Imposizione della nuova tassa-barriera da pagarsi ai confini dello Stato pontificio. (Ivi pag. 354). Vedi meglio *Barriera.*

Aumento di dazio per l'introduzione degli animali vivi, e carni salate. (Ivi pag. 357).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale agli agenti superiori delle dogane, onde si esiga il dazio delle ocri non puramente grezze in ragione di scudi 1 5o a libre 1000. (Ivi pag. 361).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale risguardante la riforma dei lavori periodici di tavolino degli officiali della truppa di finanza. (Ivi pag. 363). Vedi *Finanza.*

Istruzione del Tesorierato per applicare rettamente, ed esigere la tassa-barriera. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Elenco delle dogane ai confini dello Stato pontificio incaricate dell'esazione della tassa-barriera. (Ivi pag. 44).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale ai sopraintendenti delle dogane, ed ai capitani della truppa di finanza intorno alcuni equivoci incorsi nell'applicazione del regolamento delle operazioni daziarie da eseguirsi nelle dogane. (Ivi pag. 49).

Istruzioni sulle dichiarazioni da darsi intorno il peso delle merci. (Vol. II. 1836 pag. 50).

Circolare del Tesorierato ai sopraintendenti delle dogane sul modo di regolare lo sdazio della morchia dell'olio di oliva. (Ivi pag. 55).

Domicilio. Non si perde il domicilio nello Stato dai sudditi pontificj senza legale dichiarazione in cancelleria del tribunale, o giusdicente legale. (Vol. III. 1834 pag. 118).

Come si elegge il domicilio. (Ivi).

Effetti dell'elezione del domicilio. (Ivi pag. 123).

Regole sul domicilio degli stranieri, e degli assenti. (Ivi pag. 118 e 122).

Donazioni. Nullità delle donazioni maggiori di scudi 500 se non si stipolano con pubblico istromento, e non se ne fa insinuazione. (Ivi pag. 17 e 440).

Doti. Regole sulla congruità delle doti. (Ivi pag. 9).

Come si può pretendere dalle femmine nubili l'assicurazione della dote, e l'assegna dei fondi. (Ivi pag. 10).

Facoltà delle femmine di disporre della loro dote per atto di ultima volontà dopo i venticinque anni compiti. (Ivi pag. 11).

Fino a qual somma, e con quali cautele possa dalle donne alienarsi ed obbligarsi la dote. (Ivi pag. 18).

Azione ed atti relativi all'assicurazione della dote. (Ivi pag. 404).

E

Ebrei. Conferma degli usi tollerati degli ebrei relativamente alle ferie. (Vol. III. 1834 pag. 292).

Estensione delle provvidenze emanate per la nettezza di Roma alle strade comprese nel recinto del ghetto degli ebrei. (Vol. I. 1835 pag. 29).

Pene pel gettito delle immondezze, ed acque. (Ivi pag. 30).

Pene per l'imbrattamento delle acque potabili. (Ivi).

Premio a favore di chi sorprende i contravventori delle leggi della nettezza pubblica. (Ivi).

La comunità degli ebrei ha il privilegio della mano-regia. (Vol. II. 1835 pag. 14).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sulla tassa dovuta alle università isdraelitiche da ciascun ebreo emigrante dallo Stato pontificio. (Vol. I. 1836 pag. 209).

La tassa di emigrazione degli ebrei imposta dalla sa. me. di Leone XII. è del 2 $\frac{1}{2}$ a cento sul valore dei capitali che si estraggono. (Ivi).

Come si eseguisce, col mezzo della mano-regia, l'esigenza della tassa di emigrazione degli ebrei. (Ivi pag. 210).

Eccezioni giudiziali. Come si propongono le eccezioni giudiziali innanzi i governatori. (Vol. III. 1834 pag. 158).

Regole generali sulle eccezioni innanzi i tribunali. (Vol. III. 1834 pag. 202).

Norme sulle eccezioni di nullità degli atti giudiziali. (Ivi pag. 203).

Regole intorno le eccezioni dilatorie. (Ivi pag. 206).

Come si proceda nelle eccezioni contro le scritture pubbliche e private. (Ivi pag. 207).

Procedura da osservarsi nelle eccezioni di falsità. (Ivi pag. 213).

Economico. Vedi *Giurisdizione economica.*

Ellenia, regno ellenico. Vedi *Commercio.*

Emancipazione. Il matrimonio contratto, e l'abitazione separata comprovano l'emancipazione del figlio maggiore. (Vol. III. 1834 pag. 6).

Enfiteusi. I contratti di enfiteusi non sono validi se non si stipolano con pubblico istromento. (Ivi pag. 19).

Atti occorrenti per l'accettazione della caducità dell'enfiteusi. (Ivi pag. 359).

Quando per impedire la caducità dell'enfiteusi possa implorarsi la purgazione della mora. (Ivi pag. 360).

La caducità degli enfiteusi dei beni appartenenti alla santa Sede e Camera Apostolica si pronuncia a norma della costituzione di Gregorio XIII. (Ivi pag. 361).

Enfiteuti pontini. Vedi *Paludi pontine.*

Episcopj. Vedi *Vescovi.*

EPIZOOZIA. Incarico dato dalla congregazione speciale di sanità alla deputazione dell'annona di far noto al pubblico il carattere dell'epizoozia della febbre aftosa e del metodo curativo, e di prendere l'occorrenti misure per l'innocuità delle carni da macello. (Vol. I. 1834 pag. 55).

Obbligo imposto ai proprietarj di bestiame vaccino di dar denuncia alla presidenza di annona e grascia di ogni capo bovino attaccato dall'afte sotto le pene prescritte dalla notificazione del 12 settembre 1827. (Ivi pag. 57).

Sintomi dell'epizoozia dell'afte. (Ivi pag. 58).

Metodo curativo dell'epizoozia aftosa. (Ivi pag. 59).

EQUIPAGGI. Vedi *Bastimenti. Marina.*

ERARIO PUBBLICO. Su quali beni la legge accorda il privilegio all'erario pubblico. (Vol. III. 1834 pag. 26).

Determinazione delle tasse giudiziarie dovute al pubblico erario. (Ivi pag. 537). Vedi *Camera.*

ERBE. Vedi *Agricoltura.*

EREDITA'. Atti relativi all'apertura delle successioni. (Vol. III. 1834 pag. 382).

Regole sull'accettazione e presa di possesso delle eredità. (Ivi).

Modo, col quale si fa rinuncia delle eredità. (Ivi pag. 390).

Attribuzioni del curatore dell'eredità giacente. (Ivi pag. 391).

Come si dimanda la restituzione in intiero

contro gli atti di rinuncia o accettazione delle eredità. (Vol. III. 1834 pag. 392).

Regole per la divisione delle eredità. (Vol. III. 1834 pag. 393).

Esattori camerali. Vedi *Amministratori.*

Esecuzione dei giudicati. Regole generali per l'esecuzione dei giudicati. (Vol. III. 1834 pag. 286).

Disposizioni intorno la liquidazione da farsi in seguela dei giudicati. (Ivi pag. 294).

Forma di procedura per l'esecuzione dei giudicati contro i terzi. (Ivi pag. 300).

Regole intorno l'esecuzione coattiva delle sentenze che non risguardano azioni pecuniarie. (Ivi pag. 301).

Sul sequestro esecutivo. (Ivi pag. 303). Vedi meglio *Sequestro.*

Sui pignoramenti. (Ivi pag. 309). Vedi *Pignoramenti.*

Forma colla quale si eseguiscono le vendite giudiziali. (Ivi pag. 318).

Quali regole debbansi osservare nell'aggiudicazione delle cose esecutate. (Ivi pag. 336).

Regole sulla consegna e distribuzione del prezzo ritratto dalle vendite giudiziali. (Ivi pag. 342).

Come si eseguisca e per quali titoli l'arresto personale. (Ivi pag. 346). Vedi meglio *Arresto personale.*

Procedura da osservarsi nell'esecuzione degli atti pubblici. (Ivi pag. 353).

In quali casi compete l'esecuzione provvisoria, non ostante appello. (Vol. III. 1834 pag. 244).

Regole sui ricorsi concernenti l'esecuzione psovvisoria. (Ivi pag. 252).

Esteri. Atti da farsi per citare validamente gli esteri, e gli assenti. (Ivi pag. 409).

I giudicati esteri perchè abbiano forza debbono essere resi esecutivi dai tribunali dello Stato. (Ivi pag. 32).

I contratti stipolati in paese estero non producono ipoteca sui beni situati nello Stato pontificio, salva la reciprocanza, e le convenzioni diplomatiche. (Ivi).

Età' minore. Vedi *Minorità*.

F

Fabbrica di s. pietro. Conferma della giurisdizione particolare del tribunale della reverenda fabbrica di san Pietro. (Vol. III. 1834 pag. 108).

Dichiarazione colla quale si rende inapplicabile il disposto dell'articolo 383 del motu-proprio sovrano del giorno 10 novembre 1834. (Vol. III. 1834 pag. 108) alla sagra congregazione della reverenda fabbrica di san Pietro, allorchè procede come tribunale di appello, ed in tutt'i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria. (Vol. II. 1835 pag. 379).

Il tribunale della reverenda fabbrica procede negli appelli e nei ricorsi colle forme stabilite per la sagra Rota e pel supremo tribunale della Segnatura. (Vol. II. 1835 pag. 379).

Fabbriche di panni lani. Vedi *Panni lani.*

Falsita'. Quando possa aver luogo il giudizio, o eccezione di falsità negli atti pubblici, e privati. (Vol. II. 1835 pag. 213).

Farmacìe. Vedi *Spezierìe.*

Ferie. Quali siano le ferie legali. (Vol. III. 1834 pag. 291).

Le ferie per gli ebrei sono determinate dagli usi del loro culto. (Ivi pag. 292).

Indicazione delle ferie per tutt'i giudici, e tribunali. (Ivi pag. 526).

Feudi. Applicazione delle regole di procedura criminale ai giudizj dei feudi del popolo romano Magliano, Cori, Barberano o Vitorchiano innanzi al magistrato romano. (Ivi pag. 63).

Fidecommissi. Leggi concernenti i fidecommissi. (Ivi pag. 14).

Abolizione dei fidecommissi nelle provincie di seconda ricupera, e dichiarazione della somma occorrente onde siano riammessi nelle provincie di prima ricupera. (Ivi pag. 74).

Regole sull'iscrizione, e cancellamento dei vincoli fidecommissarj, e loro pubblicità. (Ivi pag. 68).

Fieni. Provvedimenti per la reposizione, e vendita

dei fieni e della paglia a preservazione della pubblica sicurezza, e ad impedimento degli incendj. (Vol. II. 1834 pag. 39).

Divieto di riporre e vendere fieni, e paglie entro Roma, e suoi sobborghi senza licenza della polizia. (Ivi pag. 40).

Tabella dei periti e rispettivo loro domicilio, e dei giorni nei quali eseguiranno le visite ai fienili rione per rione. (Ivi pag. 45).

Rinnuovazione degli ordini diretti a guarentire la pubblica sicurezza nella reposizione e vendita dei fieni nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 269).

Elenco dei periti destinati alla ricognizione dei fienili nei diversi rioni e fuori delle porte di Roma. (Ivi pag. 274).

Tabella dei giorni, in cui debbono seguirsi le visite ai fienili e luoghi di spaccio dei fieni e della paglia. (Ivi pag. 275).

Rinnuovazione delle disposizioni di cautela nella reposizione dei fieni e paglie nell'anno 1836. (Vol. I. 1836 pag. 173).

Elenco dei periti destinati alla ricognizione dei fieni e dei fienili nei varj rioni e porte di Roma. (Ivi pag. 178).

Tabella dei giorni delle visite dei fienili. (Ivi pag. 179).

Fiere. Concessione della fiera franca in Senigallia nell'anno 1834. (Vol. I. 1834 pag. 288).

Quali propine restino abolite, e quali diritti

camerali siano conservati relativamente alla fiera di Senigallia. (Vol. I. 1834 pag. 290).

Regole per l'uso dei magazzeni particolari in Senigallia nel tempo della fiera. (Ivi pag. 292).

Disposizioni su i generi grezzi, e manifatture dello Stato pontificio che si recano nella fiera di Senigallia. (Ivi pag. 294).

Istituzione di un officio di bollo per le manifatture d'oro e di argento in Senigallia in tempo di fiera. (Ivi pag. 297).

Prescrizioni dirette ad impedire, ed a sorprendere le frodi delle merci recate nella fiera di Senigallia. (Ivi pag. 298).

Notificazione del Tesorierato, con cui si accorda la celebrazione della solita fiera franca di Senigallia nell'anno 1835 sotto le cautele dirette a guarentire l'interesse della finanza. (Vol. I. 1835 pag. 235).

Regolamento per la celebrazione della fiera di Senigallia nell'anno 1835. (Ivi pag. 249).

Riforma del tribunale di commercio in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. II. 1835 pag. 7).

Differimento della fiera di Senigallia nell'anno 1836 a motivo della prossimità e minaccia d'invasione del cholera-morbus. (Vol. I. 1836 pag. 1).

Provvidenze emanate a sollievo della città, e commercio di Senigaglia per la circostanza dell'interdizione della fiera nell'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 51).

Conferma della scadenza delle cambiali ed altri effetti di commercio in fiera, come se la medesima seguisse, non ostante l'interdizione per l'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 52).

Privilegio accordato ai negozianti e cittadini di Senigallia di approvigionarsi in Ancona di merci col ribasso di un quinto del dazio entro determinato tempo a compenso dell'interdizione della fiera nell'anno 1836. (Ivi pag. 54).

Riattivazione, trasferimenti, limitazioni e nuove concessioni di fiere nei diversi comuni dello Stato Pontificio. (Vol. II. 1834 pag. 61).

Concessione di una fiera annua al comune di Muccia. (Vol. I. 1835 pag. 67).

Trasferimento del giorno della fiera nel comune di Cannajuola. (Ivi pag. 72).

Commutazione dei giorni di fiera nel comune di Collevecchio, Delegazione di Rieti. (Ivi pag. 266).

Concessione di un mercato settimanale al comune di Genazzano, Comarca di Roma. (Ivi).

Mercato settimanale accordato al comune di Tivoli. (Ivi pag. 292).

Trasferimento del giorno del mercato settimanale nel comune di Morro. (Ivi pag. 348).

Commutazione del giorno della fiera annuale nel comune di Cannara. (Vol. II. 1835 pag. 90).

Concessione di una fiera annuale nel comune di Belmonte, Delegazione di Rieti. (Ivi pag. 170).

Concessione di una fiera annuale al comune di Contigliano. (Ivi pag. 372).

Commutazione del tempo della fiera annuale di Cannara. (Vol. I. 1836 pag. 122).

Concessione di un mercato settimanale al comune di Sigillo. (Ivi pag. 164).

Concessione di una fiera annuale al comune di Acquapendente. (Ivi).

Mutazione del giorno prefisso alla fiera annuale di Grottamare. (Vol. II. 1836 pag. 1).

Concessione di una fiera annuale al comune di Force, Delegazione di Ascoli. (Ivi pag. 57).

Variazione dei giorni stabiliti per la fiera di Poggio Mirteto. (Ivi pag. 72).

Fissazione dei giorni di fiera nel comune di s. Angelo in Vado. (Ivi pag. 89).

Prefissione dei giorni delle fiere nel comune di Cisterna. (Ivi pag. 107).

Finanza truppa. Diminuzione ed indicazione dei lavori di tavolino, ed occupazioni sedentarie degli officiali e soldati di finanza. (Vol. I. 1836 pag. 363).

Divieto agl' ispettori e vice-ispettori di ritenere un'ordinanza al loro servigio. (Ivi).

Quali atti di tavolino da compilarsi dagli individui addetti alla truppa di finanza siano soppressi, e quali siano lasciati in vigore. (Ivi pag. 364).

Fisco. Disposizioni speciali intorno le cause del fisco. (Vol. III. 1834 pag. 411). Vedi meglio *Camera*.

Fondachi. Vedi *Botteghe*.

Fondi suppletorj dei preventivi. Vedi *Conti.*

Fontane. Provvidenze sulla nettezza delle fontane di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 39).

Istruzioni della Segreteria per gli affari di Stato interni sull'esazione delle multe, e rifazione dei danni in dipendenza delle contravvenzioni ai regolamenti intorno le pubbliche fonti di Roma. (Ivi pag. 107).

Forni, fornari. Fissazione della massima annonaria, che il pane di Roma sia tutto di un solo determinato peso in ciascuna qualità e presso qualunque fornajo, e che porti il bollo del forno. (Vol. I. 1834 pag. 47).

Il bollo non è obbligatorio pel pane di lusso, (Ivi).

L'obbligo dei fornari di ritenere un deposito di grano e farine è limitato alla quantità occorrente a far agire il rispettivo forno per un mese. (Ivi pag. 48).

Conferma dell'ordine della bollazione del pane, e di farne vendita al prezzo indicato nel cartello settimanale, che si debbe ritenere esposto negli spacci di pane alla pubblica vista. (Ivi pag. 49).

Destinazione di quindici forni per vendere il pane casareccio al prezzo di baj. uno e mezzo la libra. (Ivi pag. 52).

Conferma della disposizione per l'approvigionamento dei forni, in modo che siavi sempre un deposito di grani e farine bastante a farli agire per due mesi. (Vol. II. 1836 pag. 130).

Funzioni. Vedi *Procuratori.*

G

Galere. Circolare della Segreteria di Stato ai presidenti dei tribunali di prima istanza in ordine ad una nuova classificazione dei condannati alla galera, e destinazione del luogo di pena in ragione dei diversi titoli dei loro delitti. (Vol. II. 1834 pag. 299).

Tabella delle ubicazioni delle case di condanna, capienza delle medesime, e titoli dei delitti, che vi si espiano. (Ivi pag. 300).

Garanzìa sulle manifatture di oro e di argento. Stabilimento di un officio di garanzìa pei lavori di oro e di argento in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. I. 1834 pag. 297).

Abolizione di ogni soprattassa pel bollo delle manifatture di oro e di argento nelle provincie. (Vol. II. 1834 pag. 133).

Ghetto. Vedi *Ebrei.*

Giornali. La premiazione dei tessuti di lana debbe rendersi notoria con inserirne l'indicazione nel giornale di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 169).

Tassa di posta su i giornali. (Ivi pag. 186).

Giubilazioni. Ordine della Segreteria per gli affari di Stato interni, onde siano diffuse col mezzo dei governatori in tutta la latitudine dello Stato pontificio le norme intorno i documenti occorrenti per ottenere le giubilazioni o le pensioni. (Vol. I. 1834 pag. 2).

Nota dei documenti, che si debbono esibire in appoggio delle istanze per giubilazioni o pensioni. (Vol. I. 1834 pag. 4).

Come i certificati delle autorità governative possono supplire agli atti autentici di nomina degl'impiegati per stabilire il tempo del servigio in occasione che si dimandano le giubilazioni o le pensioni. (Ivi).

Come si può provare il servigio nel tempo, in cui gl'impiegati sono rimasti alunni o soprannumeri. (Ivi pag. 5).

I Presidi delle provincie ed il direttore generale del debito pubblico in Roma deputano i professori fisici, che dopo accurate visite abbiano a rilasciare le fedi sullo stato della salute degl'impiegati, che dimandano la giubilazione. (Ivi pag. 6).

Quali autorità si riconoscano valide a rilasciare le fedi di povertà alle famiglie degl'impiegati defunti, onde siano ammesse al beneficio della pensione. (Ivi pag. 7).

Giudice dei mercenarj. Vedi *Campidoglio*.

Giudici. Inibizione ai giudici di astenersi di giudicare per difetto ed oscurità di legge. (Vol. III. 1834 pag. 116).

Forma, con cui i giudici procedono a pronunciare le sentenze nei giudizj civili. (Ivi pag. 164).

I giudici non sono obbligati a conformarsi

contro la propria convinzione al parere dei periti. (Vol. III. 1834 pag. 191).

Provvisioni, che si possono prendere dai giudici per l'assicurazione dei pignoramenti nei casi non previsti dalla legge. (Ivi pag. 293).

Abolizione dei giudici privativi. (Ivi pag. 81).

Presso quali tribunali, ed in qual numero sono ammessi i giudici supplenti. (Ivi pag. 99).

Attribuzioni dei giudici supplenti. (Ivi pag. 100).

Dopo cinque anni di servigio i giudici supplenti acquistano un titolo alla preferenza per gl'impieghi dell'ordine giudiziario. (Ivi).

Disposizioni comuni a tutt'i magistrati giudiziarj su i rispettivi onorarj, e competenze. (Ivi pag. 529).

Determinazione delle spese d'officio dei giudici e tribunali. (Ivi pag. 530).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si danno nuove istruzioni intorno le nomine dei supplenti degli assessori, governatori ed altri giusdicenti. (Vol. I. 1835 pag. 233).

Regole sulla quantità del soldo delle diete da assegnarsi ai giudici supplenti. (Vol. I. 1836 pag. 197).

Allorchè si supplisce a motivo della vacanza di un qualche posto, debbe liquidarsi la dieta del supplente a seconda dell'intero soldo competente al giudice titolare; in caso di assenza

o impedimento del giudice titolare la diaria del supplente si liquida sulla metà del soldo di quello. (Vol. I. 1836 pag. 198).

Giudizj preventivi. Definizione dei giudizj preventivi. (Vol. III. 1834 pag. 356).

Come possa chiamarsi in giudizio a giustificare le sue assertive chiunque sostiene competergli qualche azione esercibile anche in futuro contro un terzo. (Ivi pag. 357).

Forma sommaria, che compete ai giudizj preventivi. (Ivi).

Giudiziario. Quali controversie, nelle quali abbiano parte il fisco, i comuni e le provincie, siano di competenza del potere giudiziario. (Vol. II. 1836 pag. 145).

Giuramento. Il giuramento non convalida i contratti, nei quali è necessario, e manca il decreto del giudice, reputandosi estorto. (Vol. III. 1834 pag. 18).

Come si deferisca il giuramento decisorio, che non può ricusarsi, ancorchè non vi sia alcun principio di prova. (Ivi pag. 197).

Può deferirsi anche contro le confessioni e dichiarazioni giurate della parte. (Ivi).

Formola, colla quale si deferisce il giuramento decisorio. (Ivi pag. 198).

Definizione del giuramento *in litem* o estimatorio. (Ivi pag. 199).

Può deferirsi il giuramento estimatorio anche dal giudice *ex officio*. (Ivi).

Come si deferisca e riceva il giuramento estimatorio. (Vol. III. 1834 pag. 200).

Definizione del giuramento suppletorio. (Ivi).

Condizioni, che debbono concorrere affinchè si possa deferire il giuramento suppletorio. (Ivi pag. 201).

GIURISDIZIONE ECONOMICA. Regole di procedura per gli atti di giurisdizione economica. (Ivi pag. 424).

A quali autorità è attribuita dalla legge la giurisdizione economica. (Ivi).

Come si procede economicamente per via di memorie e comparse personali. (Ivi pag. 425).

Forma del registro sommario, che debbe ritenere ciascun giudice economico. (Ivi pag. 426).

Come si eseguiscono i decreti economici. (Ivi pag. 427).

Contro i decreti economici non vi è appello o ricorso. (Ivi pag. 428).

Come può dedursi la nullità dei decreti economici per mancanza di giurisdizione, o per difetto di forme. (Ivi pag. 429).

Non ha luogo la procedura economica contro gli esteri o gli assenti, e quando la somma di scudi cinque, che determina la facoltà dei giudici economici, sia residuo di maggior somma. (Ivi).

Come si definiscano in via economica le cause minori del valore di scudi dieci innanzi i governatori. (Ivi pag. 139).

Tariffa degli emolumenti di cancelleria pei giudizj economici. (Vol. III. 1834 pag. 562).

Forma e limite, con cui si esercita la giurisdizione economica dal giudice dei mercenarj. (Vol. II. 1835 pag. 348).

Il governatore di piazza Navona è il giudice economico delle vertenze dipendenti dai mercati fino alla somma di scudi cinque. (Vol. I. 1836 pag. 121).

Forma dei giudizj sommarissimi in via economica del governatore di piazza Navona. (Ivi).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni a repressione dell'abuso introdottosi da alcuni cursori di portare a carico delle parti le spese per l'assistenza dei testimonj, e della forza pubblica nell'esecuzione dei mandati economici, per la quale assistenza non è ammissibile spesa alcuna. (Vol. II. 1836 pag. 154).

Giurisdizione volontaria. A quali giudici è attribuita nelle provincie ed in Roma la giurisdizione volontaria per l'interposizione dei decreti. (Vol. III. 1834 pag. 109).

Forma e regole dell'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 110).

Tassa degli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 624).

Giusdicenti. I giusdicenti sono magistrati ch'esercitano nei capo-luoghi delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì le fun-

zioni giudiziarie proprie dei governatori. (Vol. III. 1834 pag. 82).

Gonfalonieri. Vedi *Comunità*.

Governatori. Distribuzione dei governatori in tutt'i centri popolati dello Stato pontificio. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Quali autorità adempiscono le attribuzioni dei governatori nei capo-luoghi delle provincie. (Ivi pag. 82).

Quali cause siano di competenza dei governatori nei giudizj civili. (Ivi).

Giurisdizione dei governatori in materia commerciale ove non esistono tribunali di commercio. (Ivi pag. 83).

Regole generali pei giudizj innanzi i governatori (Ivi pag. 136).

Quando abbiano luogo i decreti dei governatori in contumacia (Ivi pag. 137).

In quali casi si permettono le memorie oltre le discussioni verbali innanzi i governatori, e forma, nella quale tali memorie debbono essere redatte. (Ivi pag. 38).

Eccezioni di procedura nelle cause, che si agitano innanzi i governatori, quando il valore delle medesime non ecceda i dieci scudi. (Ivi pag. 139).

In quali cause i governatori debbono rimettere le parti al giudizio dei tribunali civili. (Ivi pag. 140).

In quali casi e con quale forma i governatori

possono astenersi dal giudicare. (Vol. III. 1834 pag. 141).

Forma dei gudizj dei governatori nelle cause concernenti le provvisioni alimentarie. (Ivi pag. 142).

Dichiarazioni sulla competenza dei governatori e sui loro giudizati nelle cause di mercedi. (Ivi pag. 143).

Facoltà dei governatori nelle cause di danno dato. (Ivi pag. 144).

Termini, entro i quali si espongono innanzi i governatori le querele di danno dato, si formano le perizie, e si pronunciano le sentenze per danni dati. (Ivi pag. 145).

Come si decidano dai governatori le cause di sommarissimo possessorio. (Ivi pag. 146).

Regole, che debbono osservare i governatori nel decidere le quistioni di sommarissimo possessorio. (Ivi pag. 147).

Non compete ai governatori alcun emolumento per gli atti concernenti la concessione delle licenze per coltivare i tabacchi. (Vol. I. 1834 pag. 268).

Grascia. Vedi *Annona.*

Grazie. Regole intorno l'esecuzione delle grazie sovrane. (Vol. III. 1834 pag406).

La sentenza esecutiva dele grazie sovrane non è soggetta a reclamo o revsione. (Ivi).

Guardie di finanza. Vedi *Finanza.*

Guardie nobili. Privativo incarico del corpo delle guardie nobili d'inviare una guardia in forma di corriere a recare ai Cardinali nuovi la notizia della promozione al cardinalato. (Vol. II. 1835 pag. 199).

I

Jattanze. Essenza e forma del giudizio preventivo di jattanze. (Vol. III. 1834 pag. 356). Vedi *Giudizj preventivi.*

Idrofobia. Provvidenze dirette a preservare la popolazione dai funesti effetti dell'idrofobia facile a svilupparsi nell'estiva stagione per l'eccessiva quantità dei cani esistenti nella capitale. (Vol. II. 1834 pag. 49).

Divieto di far vagare cani senza collarina, e senza la museruola se sono d'indole feroce. (Ivi).

Obbligo dei proprietarj dei cani di denunciare gl'indizj d'idrofobia, che si manifestassero nei medesimi. (Ivi pag. 50).

Pena dell'arresto personale e della multa di scudi dieci a carico dei proprietarj dei cani, che contravvengono alle disposizioni di polizia intorno i medesimi. (Ivi pag. 51).

Rinnuovazione delle provvidenze contro l'idrofobia per la stagione estiva dell'anno 1835. (Vol. II. 1835 pag. 285).

Rinnuovazione delle provvidenze contro l'idrofobia per l'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 14).

Illuminazione notturna di roma. Istruzioni della Segreteria per gli affari di Stato interni per la repressione delle contravvenzioni agli ordini edittali sull'illuminazione notturna di Roma. (Ivi pag. 107).

Speciale incarico di Monsignor Presidente delle strade di giudicare in prima istanza le contravvenzioni relative all'illuminazione di Roma. (Ivi pag. 108).

Come può appellarsi dai decreti di Monsignor Presidente delle strada all'Emo Cardinale Prefetto generale di acque e strade. (Ivi).

Impiegati. Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si ordina la trasmissione alla direzione del debito pubblico dello stato degl'impiegati quiescenti, onde il Governo possa in occasione di vacanza d'impieghi riporli in attività a seconda del rispettivo grado ed idoneità. (Vol. II. 1834 pag. 147).

Elenco delle notizie, che si debbono esporre nello stato degl'impiegati quiescenti. (Ivi pag. 149).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale s'inculca agl'impiegati superiori dei dicasteri di procurare ogni possibile risparmio sulle somme accordate nei rispettivi preventivi. (Ivi pag. 150).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato

interni, colla quale si prescrive agl'impiegati di tutti gli officj amministrativi, camerali, militari e politici di compire entro il gennajo 1835 le trattazioni degli affari pervenutivi a tutto dicembre 1834. (Vol. II. 1834 pag. 151).

La nomina degl'impiegati dell'ordine giudiziario è riservata al Sovrano. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Regolamento della disciplina dei magistrati ed officiali dell'ordine giudiziario. (Ivi pag. 473).

Le pene disciplinari per le mancanze degl'impiegati dell'ordine giudiziario sono l'ammonizione semplice, la censura grave, la sospensione, e la remozione dagl'impieghi. (Ivi pag. 474).

Da quali autorità, e per quanto tempo possano accordarsi i permessi di assenza agl'impiegati giudiziarj. (Ivi pag. 475).

Regole su i posti di onore e precedenza degl'impiegati dell'ordine giudiziario. (Ivi pag. 476).

Disposizioni particolari sulla disciplina degl'impiegati dei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura. (Ivi pag. 478).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si prescrivono le norme da seguirsi nella nomina e remozione di alcuni impiegati comunitativi. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Per le nomine dei segretarj comunitativi, dei difensori dei rei, e degl'ingegneri comunali oc-

corre l'approvazione dei Presidi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Non si possono rimuovere dagl'impieghi gli uditori legali, ed i loro attuarj senza il beneplacito dei Presidi delle provincie. (Ivi pag. 356).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni relativo agl'indennizzi di via degl'impiegati in occasione di trasferimento alle residenze che vengono loro assegnate. (Vol. I. 1836 pag. 1).

Qualora nelle lettere di nomina non si faccia speciale avvertenza sull'emolumento a titolo di viaggio non competono gl'indennizzi di via agl'impiegati nei loro trasferimenti agl'impieghi. (Ivi).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si determinano le pene, alle quali è sottoposto qualunque impiegato che si allontani dalla sua residenza, o dall'officio senza il necessario permesso. (Vol. II. 1836 pag. 139).

Impresa dei lotti. Vedi *Lotti*.

Incanto. Vedi *Vendita*.

Incidenze in causa. Regole generali sulle dimande incidenti nelle cause. (Vol. III. 1834 pag. 215).

Quali istanze sono sempre reputate incidenti, e trattate come tali. (Ivi pag. 216).

Forma dell'atto di procuratore, che accompagnar debbe qualunque istanza incidentale. (Ivi pag. 217).

Incidenze di dimande assicurative e provvisionali. (Ivi pag. 230).

Quali estremi debbono concorrere per decretare provvisioni assicurative. (Vol. III. 1834 pag. 230).

Quando sia luogo a sequestro assicurativo per sospetto di fuga. (Ivi pag. 231).

A quali persone debbe darsi copia del processo verbale del sequestro personale. (Ivi pag. 232).

Quali cauzioni valgono a far togliere il sequestro tanto reale che personale. (Ivi pag. 233).

Procedura per l'esecuzione dei sequestri provvisionali sui mobili o frutti pendenti a beneficio del locatore in caso di mancanza di pagamento dei canoni contenuti. (Ivi pag. 234).

Quando possa aver luogo una sentenza provvisionale per somministrazioni pecuniarie per le spese della lite. (Ivi pag. 236).

Norme sulle dimande incidentali relative ai pignoramenti ed alle vendite giudiziali. (Ivi pag. 337).

Come il debitore possa ricuperare i beni pignorati, ed impedire la subasta dei fondi. (Ivi).

Forma, colla quale un terzo può fare opposizione alla vendita dei beni sequestrati, dimostrando di esserne il proprietario. (Ivi pag. 338).

Quali opposizioni siano ammissibili se non se prima dell'incanto; e quali valgano soltanto a sospendere la consegna del prezzo. (Ivi pag. 339).

Regole sui pignoramenti, che sopravvengono sui beni già oppignorati. (Ivi pag. 340).

Regole sulle incidenze di nullità nelle cause di pigneramenti pendenti. (Ivi pag. 341).

Digitized by Google

Indennizzi. Vedi *Impiegati.*

Industria manifatturiera. Divieto di rilasciare certificati di nazionalità a merci di estera manifattura, onde le medesime godendo dei privilegj delle manifatture nazionali non possono avvilirle. (Vol. I. 1834 pag. 325).

Stretta responsabilità dei segretarj comunali sulla veracità dei certificati di manifattura nazionale. (Ivi).

Discipline relative al rilascio dei recapiti di scorta per le merci nazionali soggette a dazio o a divieto di estrazione, affinchè possano circolare nella fascia di divieto lungo i confini dello Stato. (Ivi pag. 327).

Discipline sui recapiti di scorta delle merci estere già introdotte con pagamento di dazio, onde non possano confondersi colle consimili manifatture nazionali. (Ivi pag. 329).

Disposizioni sull'ammissibilità dei recapiti di scorta, e procedura per l'irregolarità dei medesimi. (Ivi pag. 332).

Le arti e le manifatture dello Stato pontificio sono sotto la direzione delle camere di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 35).

Misure dirette ad incoraggire la fabbrica delle viti a mordente in Tivoli. (Ivi pag. 60).

Aumento di dazio sui tessuti di lana esteri, e premj stabiliti ai fabbricatori dei tessuti nazionali, ed incoraggimento dell'industria manifatturiera dello Stato. (Vol. II. 1835 pag. 165).

Abbuono di tre quarti del prezzo del sale per le salazioni del pesce di mare concesso dal Governo per favorire l'industria dei salatori del pesce delle nostrali marine. (Vol. I. 1836 pag. 160).

Ribasso del dazio sulle ocre semi-grezze a beneficio delle arti, che fanno uso di tali materie coloranti. (Ivi pag. 361).

Ripristinazione del concorso, e premiazione della manifattura dei panni lani tanto sulla quantità, che sulla qualità dei tessuti. (Vol. II. 1835 pag. 165). Vedi meglio *Panni lani.*

Forma del concorso, e premiazione dei panni lani per la migliore qualità delle fabbriche dello Stato con solenne pompa in Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 59).

Ingegneri. Requisiti occorrenti per ottenere la nomina d'ingegnere comunale. Le nomine degl'ingegneri comunali non sono valide senza l'approvazione dei Presidi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Inibizione. Il disprezzo di una legittima inibizione costituisce l'attentato. (Vol. III. 1834 pag. 222).

Quali atti costituiscano l'inibizione legittima. (Ivi).

L'istanza della purgazione dell'attentato debbe contenere la prova dell'inibizione preesistente, e del disprezzo successivo. (Ivi pag. 223).

Inscrizione. Vedi *Ipoteche. Fidecommissi.*

Interdetto salviano. Abolizione dell'interdetto sal-

viano conservandosi al creditore del censo il diritto dell'associazione del fondo censito, salve le azioni degli altri creditori. (Vol. III. 1834 pag. 55).

Interdizione. I decreti d'interdizione, ed economato per gl'inscritti al debito pubblico debbono intimarsi alla direzione del debito pubblico, com'è prescritto pei sequestri. (Vol. I. 1834 pag. 1).

Regole di procedura per l'interdizione per vizio di mente. (Vol. III. 1834 pag. 394).

Pei furiosi non occorre l'istanza dei parenti, bastando il rapporto del magistrato di polizia per farle pronunciare l'interdizione di officio. (Ivi).

Forma delle perizie in prova della demenza o imbecillità delle persone. (Ivi pag. 395).

Facoltà del tribunale in secondo grado di giurisdizione di prendere l'occorrenti misure provvisionali a tutela dell'interesse dei dementi e degl'imbecilli in pendenza della lite sull'interdizione. (Ivi pag. 396).

Attribuzioni e doveri dei curatori nominati in seguito dei decreti d'interdizione. (Ivi).

Procedura per l'interdizione a motivo di prodigalità. (Ivi pag. 397).

Intervento in causa. Regole di procedura sull'intervento in causa. (Ivi pag. 217).

Definizione dell'intervento volontario in causa. (Ivi).

Non si ammette l'intervenzione se non se nello stato e nei termini, in cui si trova la causa. (Ivi pag. 218).

Quando l'intervento in causa è necessario. (Vol. III. 1834 pag. 218).

Atti occorrenti per obbligare un terzo ad intervenire in causa a titolo di liberazione dalle molestie. (Ivi pag. 219).

Circostanze, che debbono concorrere per la riunione delle cause, ove siavi istanza per la liberazione delle molestie. (Ivi pag. 220).

Inventario. Effetti dell'accettazione delle eredità col beneficio dell'inventario. (Ivi pag. 383).

Quali persone hanno diritto a dimandare la compilazione dell'inventario. (Ivi pag. 384).

Forma e legalità degl'inventarj. (Ivi).

In quali luoghi sono da affiggersi gli avvisi della compilazione degl'inventarj. (Ivi pag. 385).

Quali cose di essenza debbono contenere gl'inventarj. (Ivi pag. 386).

Come sia da sospendersi l'inventario a motivo di controversie da decidersi dai tribunali. (Ivi pag. 388).

Le spese degl'inventarj sono a carico delle eredità. (Ivi pag. 389).

Ipoteche. Le delibere degli appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali sanzionate dalla congregazione di revisione equivalgono a pubblici istromenti per inscrivere le ipoteche a profitto dell'erario, e delle presidenze camerali. (Vol. I. 1834 pag. 168).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale,

colla quale si dà comunicazione agl'ispettori del bollo e registro, ed ai conservatori delle ipoteche dell'editto della Segreteria per gli affari di Stato interni, che provvede alla parte disciplinare del regime ipotecario passato sotto la superiora presidenza del Tesoriere generale. (Vol. I. 1834 pag. 341).

Regole legislative sulle ipoteche in generale. (Vol. III. 1834 pag. 30).

Quali proprietà siano capaci d'ipoteca. (Ivi).

Quali beni sono incapaci d'ipoteca. (Ivi pag. 31).

Incapacità d'imporre ipoteca sui proprj beni delle persone, e corpi morali, che non hanno facoltà di disporre liberamente delle loro sostanze. (Ivi pag. 32).

In quanti modi si estinguono le ipoteche. (Ivi pag. 33).

Regole sull'ipoteca legale. (Ivi).

A quali persone e rappresentanze la legge accorda l'ipoteca indipendentemente dai giudicati, e dalle convenzioni. (Ivi).

Regole intorno l'ipoteca giudiziale. (Ivi pag. 35).

Quali atti ed ordinanze esecutive producano l'ipoteca generale. (Ivi).

Disposizioni relative alle ipoteche convenzionali. (Ivi pag. 36).

L'ipoteca, che nasce dalle convenzioni debb'essere speciale, e non può costituirsi sopra i beni futuri. (Ivi pag. 37).

Prescrizioni sul modo di conservare le ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 38).

Pena della doppia dotazione a carico di coloro, che omettono d'inscrivere l'ipoteca legale a favore delle donne. (Ivi).

Pena contro i mariti, che non fanno l'inscrizione a favore delle doti delle mogli. (Ivi pag. 39).

Pena a carico dei tutori, curatori ed amministratori, che non inscrivono l'ipoteca legale a favore dei pupilli, minori ed interdetti. (Ivi).

Attribuzione del Commissario generale della Camera di fare le inscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a favore del pubblico erario. (Ivi pag. 40).

Forma, con cui s'inscrivono le ipoteche, e note da presentarsi dal creditore al conservatore delle ipoteche, onde segua regolarmente l'inscrizione. (Ivi pag. 41).

Non possono inscriversi ipoteche a carico del pubblico erario senza un atto di autorizzazione di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 43).

Quando le ipoteche siano nulle o invalide. (Ivi pag. 44).

Regole da osservarsi nel trasferimento delle ipoteche da una ad altra persona. (Ivi pag. 45).

Le spese delle inscrizioni delle ipoteche sono a carico del debitore, ma si anticipano dall'inscrivente. (Ivi pag. 46).

Durata dell'effetto delle inscrizioni ipotecarie,

e norme per le rinnuovazioni delle medesime. (Vol. III. 1834 pag. 46).

Obbligo dei conservatori delle ipoteche di rinnuovare di decennio in decennio le ipoteche privilegiate con pena della responsabilità dei danni, e pagamento di una multa nei casi di omissione. (Ivi pag. 47).

Come si rinnuovino le ipoteche nel caso, che nel corso del decennio sia sopraggiunto un terzo possessore dei beni ipotecati. (Ivi pag. 48).

Quante volte si possano rinnuovare le inscrizioni delle ipoteche per cautela dell'evizione. (Ivi pag. 49).

La rinnuovazione che si eseguisce dopo spirato il decennio è considerata per inscrizione nuova dalla data della rinnuovazione. (Ivi pag. 50).

Regole dell'ordine fra le ipoteche. (Ivi pag. 51).

Le inscrizioni fatte in uno stesso giorno, benchè eseguite in diversora attribuiscono un egual grado agl'inscriventi. (Ivi).

Le inscrizioni di egual grado producono simultaneo diritto di contributo. (Ivi).

L'inscrizione con l'indicazione dell'annuo frutto del credito assicura la percezione dei frutti per un triennio. (Ivi).

Disposizioni intorno la trascrizione delle ipoteche. (Ivi pag. 52).

Come si eseguisca la trascrizione degli atti pubblici e privati, che importano alienazione dei beni. (Ivi pag. 53).

Obbligo di denunciare la trascrizione ai creditori inscritti. (Vol. III. 1834 pag. 54).

Effetti delle ipoteche contro i terzi possessori. (Ivi pag. 55).

Circostanze, nelle quali compete al terzo possessore il beneficio dell'escussione sopra altri beni soggetti all'ipoteca speciale o generale per lo stesso debito. (Ivi pag. 56).

Responsabilità e diritto del terzo possessore sui miglioramenti e deteriorazioni del fondo, ch'è costretto a retrocedere. (Ivi pag. 57).

Regole sul modo di rendere libere le proprietà dalle ipoteche. (Ivi).

Disposizioni sulla riduzione e sul cancellamento delle ipoteche. (Ivi pag. 62).

Atti occorrenti per rendere legali le riduzioni o cancellamento delle inscrizioni per consenso delle parti interessate. (Ivi pag. 63).

Come può aver luogo la riduzione e cancellamento delle inscrizioni per ordinanza del tribunale. (Ivi pag. 64).

Facoltà del conservatore delle ipoteche di radiare le inscrizioni per rendite vitalizie, quando costi del pagamento delle medesime, e della morte del titolare. (Ivi pag. 66).

Disposizioni per la pubblicità e pel cancellamento dei vincoli fidecommissarj. (Ivi pag. 68).

Obblighi e responsabilità dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 72).

Disposizioni transitorie sul regime ipotecario. (Vol. III. 1834 pag. 74).

Forme giudiziali per l'esercizio dell'azione ipotecaria. (Ivi pag. 363).

Ordinamento e disciplina degli officj ipotecarj. (Ivi pag. 445).

Distribuzione degli officj ipotecarj in tutta l'estensione dello Stato pontificio con circondario corrispondente a quello di ciascun tribunale civile. (Ivi).

Impianto della direzione generale delle ipoteche. (Ivi pag. 446).

La direzione delle ipoteche è riunita all'amministrazione del bollo e registro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi).

Su quali oggetti si richiede il parere del consiglio direttivo dell'amministrazione in ordine alle ipoteche. (Ivi pag. 447).

Disposizioni sui requisiti, cauzione e nomina dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 448).

Casi, nei quali il primo commesso di ciascun officio è autorizzato a supplire pel conservatore delle ipoteche. (Ivi pag. 450).

Incompatibilità dell'officio di conservatore delle ipoteche con quello di notajo. (Ivi pag. 452).

Prescrizioni sui registri da tenersi negli officj ipotecarj. (Ivi).

Disposizioni particolari concernenti il registro dei depositi e consegne nell'officio delle ipoteche. (Ivi pag. 454).

Disposizioni relative ai registri delle inscrizioni e delle trascrizioni. (Vol. III. 1834 pag. 456).

Disposizioni intorno i registri detti di formalità negli officj ipotecarj. (Ivi pag. 460).

Regole sulla pubblicità dei registri, delle copie e dei certificati ipotecarj. (Ivi).

Dichiarazione sui salarj dovuti ai conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 464).

Disposizioni sulla carta degli estratti delle inscrizioni, sui versamenti delle tasse, e sulle penali, nelle quali possono incorrere i conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 466).

Disposizioni generali sulle inscrizioni, e rinnuovazione decennale delle medesime. (Ivi pag. 468).

Disposizioni transitorie sulle ipoteche. (Ivi pag. 470).

Istruzioni del 31 marzo 1835 ai conservatori delle ipoteche per la retta applicazione dei regolamenti emanati col motu-proprio del 10 novembre 1834 e susseguente editto del 17 dicembre 1834 sulle ipoteche. (Vol. I. 1835 pag. 152).

Attribuzioni degl' ispettori del registro nella sorveglianza disciplinare e finanziera della conservazione delle ipoteche. (Ivi pag. 153).

Obblighi dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 159).

Dichiarazioni sui casi e modi di esigere la tassa fissa e la tassa proporzionale delle ipoteche. (Ivi pag. 163).

In quali casi in forza di privilegio legale le tasse dell'ipoteca, i valori, ed i salarj non si anticipano dai creditori, ma si esigono direttamente dai debitori. (Vol. I. 1835 pag. 168).

Regole sui trasporti decennali ossiano rinnuovazioni di officio. (Ivi pag. 170).

Riepilogo delle disposizioni legislative sulle ipoteche, e relative dichiarazioni. (Ivi pag. 179).

Disposizioni sul cancellamento consensuale delle inscrizioni ipotecarie a favore delle congregazioni e stabilimenti diretti dagli Eminentissimi Cardinali, degli ospedali di Roma, venerabile casa delle oblate di Tor de' specchi, e reverenda fabbrica di san Pietro. (Ivi pag. 182).

Regole sul modo di tenere i registri ipotecarj. (Ivi pag. 183).

Forme di procedura per l'esigenza delle tasse di bollo, registro, cancelleria, ed ipoteche. (Ivi pag. 184).

Tabella delle tasse ipotecarie a favore dell'erario, e dei salarj, che competono ai conservatori delle ipoteche secondo le disposizioni dell'editto del 17 dicembre 1834. (Ivi pag. 195).

Indice dei paragrafi del regolamento legislativo e giudiziario, e dell'editto consecutivo colle dichiarazioni contenute nelle istruzioni del giorno 31 marzo 1835. (Ivi pag. 210).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sul modo di purgare dalle ipoteche i ca-

noni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti. (Vol. II. 1836 pag. 311).

Istruzione pubblica. Regolamenti per le annuali accademie scientifiche e letterarie nell'università degli studj di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 33). Vedi meglio *Università*.

Circolare della sacra congregazione degli studj ai Presidi delle provincie intorno alla conferma dei maestri comunali. (Vol. II. 1835 pag. 367).

Ordine ai consigli comunitativi di sottoporre a ballottazione, entro il mese di agosto, i maestri dei rispettivi comuni per ammettere od escludere la biennale conferma, e richiederne l'approvazione della sacra congregazione degli studj. (Ivi pag. 368).

Termine di giorni dieci accordato ai maestri esclusi dai consigli comunitativi per appellare alla sacra congregazione degli studj a forma della costituzione = *Quod divina sapientia.* (Ivi pag. 369).

Insinuazione di non escludere dalle scuole delle comunità i maestri ecclesiastici per sostituirvi dei giovani secolari. (Ivi pag. 370).

Designazione degli studj teoretici e prattici, che debbono essersi fatti per conseguire la matricola di libero esercizio della bassa veterinaria. (Ivi pag. 377).

Norme intorno le scuole gratuite istituite in alcune parrocchie di Roma, e salariate dalla commissione dei sussidj. (Vol. I. 1836 pag. 6).

Ordinazioni della sacra congregazione degli studj risguardanti la facoltà di esercitare la professione di pubblico ragioniere. (Vol. II. 1836 pag. 22). Vedi meglio *Ragioniere*.

Risoluzioni della sacra congregazione degli studj sull'articolo XXVII. delle ordinazioni emanate dalla medesima sull'esercizio della professione di ragioniere, dichiarandosi, che le fedi di debito, le quali si rilasciano dai computisti privati, hanno forza in giudizio di costringere i debitori al pagamento. (Ivi pag. 316).

L

Lavori pubblici. Occorre l'espressa autorizzazione di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione di tutt'i lavori a carico dei fondi della Tesoreria. (Vol. I. 1836 pag. 182).

Nomina del signor principe D. Prospero Sciarra a direttore dei pubblici lavori sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 183).

Incombenza data al signor principe direttore di formare una nuova tariffa dei prezzi dei pubblici lavori. (Ivi pag. 185).

Leggi. Conferma della validità nello Stato pontificio delle leggi comuni moderate dal diritto canonico. (Vol. III. 1834 pag. 5).

Regole di diritto sulle leggi civili in generale. (Ivi).

Disposizioni sulle leggi concernenti lo stato delle persone. (Vol. III. 1834 pag. 6). Vedi *Codici. Successioni. Testamenti. Fidecommissi. Contratti. Privilegj. Ipoteche.*

Nelle sentenze criminali non basta citare gli articoli delle leggi penali, ma si debbe riportarli per esteso. (Vol. I. 1835 pag. 288).

Legittima. Proporzioni, colle quali si debbe la legittima sulle eredità testate ed intestate alle avole o agli ascendenti del defonto per lato materno. (Vol. III. 1834 pag. 12).

La legittima dovuta dalla madre o da altra ascendente è regolata dal diritto comune. (Ivi).

Legna. Ordini per l'osservanza delle leggi ripali sulla legna di consumo in Roma. (Vol. I. 1834 pag. 381).

Prescrizioni sui tagli delle macchie comprese nella giurisdizione ripale. (Ivi).

Regole sui trasporti della legna. (Ivi pag. 383).

Ordinamento sui depositi della legna nella legnara. (Ivi pag. 385).

Disposizioni intorno le vendite della legna. (Ivi pag. 387).

Legni. Vedi *Bastimenti.*

Lesione. Regola per stabilire il valore delle cause, e competenza del foro nei giudizj di lesione. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Lettere. Vedi *Posta.*

Lettere di cambio. Vedi *Cambiali.*

Libri. Tassa sui libri, che si mandano per la posta. (Vol. II. 1835 pag. 187).

Lingua latina. Avanti quali tribunali è conservato l'uso della lingua latina. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Liquidazione. Procedura sulle liquidazioni da farsi in sequela dei giudicati. (Ivi pag. 294).

Disposizioni sulla tassa, e liquidazione delle spese. (Ivi).

Sotto il nome di spese si comprendono anche gli onorarj degli avvocati, e le funzioni dei procuratori. (Ivi).

Come si tassano le spese innanzi i governatori, tribunali di commercio, e nelle cause sommarie non inscritte in ruolo avanti i tribunali civili. (Ivi pag. 295).

Regole sulla liquidazione delle spese nelle cause ordinarie, ed in quelle sommarie inscritte in ruolo. (Ivi pag. 296).

Liquidazione delle spese nei tribunali di appello, della sacra Rota e della piena Camera. (Ivi pag. 297).

Norme per la liquidazione dei danni ed interessi. (Ivi pag. 298).

Come si proceda quando nelle sentenze è ordinata la restituzione dei frutti per liquidazione dei medesimi. (Ivi pag. 299).

Locandieri. Vedi *Albergatori*.

Lotti. Disposizioni sui giuochi dei lotti per l'estrazioni di Roma e Toscana. (Vol. I. 1834 pag. 345).

Penali stabilite contro chi infrange la privativa dell'impresa dei lotti, o esercita officio di prenditore senza patente. (Vol. I. 1834 pag. 346).

Pene per esposizione di riffe o giuochi di tombola senza la superiore autorizzazione. (Ivi pag. 348).

Divieto ai prenditori dei lotti di esigere per qualunque titolo alcun emolumento o aumento di giuocata. (Ivi pag. 349).

Regole da osservarsi dai prenditori dei lotti nell'adempimento delle loro incombenze. (Ivi pag. 351).

Disposizioni intorno i pagherò, e l'esigenza delle vincite. (Ivi pag. 352).

Pene per la falsificazione dei pagherò. (Ivi pag. 354).

Disposizioni intorno la custodia dell'archivio dell'impresa dei lotti, e forma dei rogiti notarili per l'apertura e chiusura del medesimo in ciascuna estrazione. (Ivi pag. 356).

Regole in ordine alla correzione dei pagherò. (Ivi pag. 357).

Divieto all'impresa dei lotti di mandare corrieri o procacci a proprio conto, dovendo servirsi per la sua corrispondenza della posta amministrata dal Governo. (Vol. I. 1835 pag. 188).

Disposizioni risguardanti la riforma dell'amministrazione generale dei lotti. (Vol. II. 1836 pag. 132).

Ordine della chiusura dei botteghini nella sera di ciascun giovedì, onde non si prendano giuocate dopo la chiusura stessa per l'estrazione del consecutivo sabato. (Vol. II. 1836 pag. 133).

Luoghi pii. Sotto il nome di luoghi pii, e pubblici stabilimenti si comprendono tutti gl' istituti di beneficenze, il patrimonio degli studj, ed i luoghi consacrati alla religione. (Vol. III. 1834 pag. 34).

Per privilegio i vincoli a favore dei luoghi pii non si perimono nelle partite di rendita consolidata dopo un decennio. (Vol. I. 1836 pag. 128).

M

Macchie. Ordinanza della presidenza Ripe diretta da Monsignor Tesoriere generale sull'assegna da darsi dai proprietarj delle macchie da Fiumicino ad Orte entro la fascia giurisdizionale della presidenza stessa nell'estensione di dodici miglia di quà e di là del Tevere delle parti cedue delle macchie per assicurare l'approvigionamento della legna e del carbone in Roma. (Vol. I. 1834 pag. 374).

Nota dei luoghi compresi nella fascia giurisdizionale della presidenza delle Ripe, e soggetti all'assegna. (Vol. I. 1834 pag. 377).

Prescrizioni intorno il taglio delle macchie

nel raggio prefinito per l'approvigionamento della legna ad uso di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 382).

Macellari. Regole sull'assegna da darsi dai macellari delle loro botteghe, onde ne rimangano responsabili, e divieto di sdaziare carni se non se a nome dei macellari posti nell'elenco approvato dalla presidenza di annona e grascia. (Ivi pag. 42).

Maestri. Vedi *Istruzione pubblica.*

Maggiordomato. Compete al maggiordomato, nell'esigenza delle sue rendite ed esperimento dei suoi diritti nell'azienda dei sacri palazzi apostolici, il privilegio della mano-regia, come lo gode il pubblico erario. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Magistrati. Vedi *Comunità. Camera. Amministrativo. Giudici. Giudiziario.*

Magistratura. Vedi *Comunità.*

Mandato di procura. Obbligo del procuratore della parte attrice a produrre nei giudizj di prima istanza il mandato di procura *ad litem.* (Vol. III. 1834 pag. 113).

Quali atti facciano presumere il mandato di procura. (Ivi).

Facoltà della parte contraria d'impugnare il mandato di procura, e di chiederne la produzione. (Ivi pag. 114).

Manifattura. Vedi *Industria manifatturiera.*

Mano-regia. Norme da osservarsi nell'esecuzione della mano-regia. (Vol. III. 1834 pag. 412).

Quali cose debba contenere ed enunciare l'atto

d'intimo della mano-regia. (Vol. III. 1834 pag. 412).

In quali luoghi debb'affiggersi l'intimo della mano-regia per dazj fiscali, e gabelle comunitative, quando il numero dei debitori da escutersi è maggiore di cinque. (Ivi pag. 413).

Quali siano le cose da enunciarsi nell'ordinanza esecutiva della mano-regia. (Ivi pag. 414).

Come possa farsi opposizione alla mano-regia. (Ivi).

Circostanze, che possono determinare l'annullamento, o la revoca della mano-regia. (Ivi pag. 415).

Procedura per le vendite de'beni oppignorati in conseguenza di mano-regia. (Ivi pag. 417).

Regole per l'aggiudicazione dei beni oppignorati a favore di chi fece eseguire la mano-regia. (Ivi pag. 418).

Norme sugli arresti personali eseguiti in forza della mano-regia. (Ivi pag. 419)

Compete la mano-regia per l'esigenza delle tasse, e salarj dovuti dai debitori delle iscrizioni, e dei trasporti privilegiati delle ipoteche. (Vol. I. 1835 pag. 177).

Dichiarazione per applicare le nuove leggi giudiziarie alle regole di già fissate intorno la mano-regia. (Vol. II. 1835 pag. 11).

Compete la mano-regia all'erario pubblico, ed alle amministrazioni fiscali pei crediti liquidi,

qualunqae ne sia il titolo, la natura, a la provenienza. (Vol. II. 1835 pag. 12).

Quando sia estensibile il privilegio della mano-regia contro i debitori dei debitori. (Ivi).

Indicazione delle aziende, che godono il privilegio della mano-regia. (Ivi pag. 14).

Schiarimenti sulle regole risguardanti le vendite dei beni esecutati in forza della mano-regia. (Ivi pag. 18).

Emolumenti dovuti per l'esecuzione della mano-regia. (Ivi pag. 19).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo Prefetto della sacra congregazione del buon governo, con cui si dichiara, che il nuovo ordinamento sulla giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative non ha tolta ai tribunali civili la potestà di rilasciare le ordinanze esecutive della mano-regia, e di giudicare sopra le opposizioni dei debitori. (Ivi pag. 127).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Uditore della Camera sulla giurisdizione dei tribunali civili intorno la mano-regia. (Ivi pag. 128).

Avvertenze sulla mano-regia eseguibile per crediti risultanti da contrabbandi consumati. (Ivi pag. 312).

Soluzione di dubbj sul privilegio della mano-

regia conservato a favore del sacro monte di pietà di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 380).

L'esigenza delle multe, e delle spese ripetibili dai condannati nei giudizj criminali si esercita con privilegio di mano-regia. (Vol. I. 1836 pag. 208).

Competenza del privilegio della mano-regia per l'esigenza della tassa di emigrazione a carico degli ebrei, ch'emigrano dallo Stato pontificio. (Ivi pag. 210).

Conservazione del privilegio della mano-regia per l'esigenza delle multe, e rifazione dei danni per contravvenzioni ai regolamenti sulla nettezza delle strade e fonti di Roma, e sull'illuminazione notturna della medesima. (Vol. II. 1836 pag. 108).

MARINA. Quadro della marina militare pontificia. (Vol. II. 1834 pag. 214).

Tariffa del soldo mensile dei militari della marina pontificia. (Ivi pag. 252).

Tariffa della ritenuta della quota del soldo, che rilasciano i militari della marina pontificia, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 275).

Cure del Governo dirette a stabilire una cassa di sussidio a favore dei marinari invalidi. (Vol. I. 1835 pag. 300).

Regole sulle carte ed atti relativamente ai bastimenti dello Stato pontificio, che sono in corso. (Ivi pag. 305).

Disposizioni intorno il personale della marina mercantile. (Ivi pag. 317).

Requisiti occorrenti ai marinari per ottenere le lettere di comando. (Vol. I. 1835 pag. 318).

Formola del giuramento da prestarsi dai paroni quando ricevono le lettere di comande. (Ivi pag. 324).

Disposizioni sulla marina da pesca. (Ivi).

Propine competenti agli officiali marittimi. (Ivi pag. 326).

Marino. Chirografo pontificio, ch'erige in città la terra di Marino. (Vol. II. 1835 pag. 1).

Medici. Ordine sovrano, che tutt'i professori e dipendenti dell'arte medica debbano prestarsi in servigio della congregazione di sanità. (Vol. II. 1834 pag. 100).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si richiamano all'osservanza alcuni obblighi dei medici e chirurgi condotti delle comunità. (Vol. II. 1835 pag. 345).

Nei capitolati delle condotte dei medici e dei chirurgi debbe inserirsi la condizione, che i medesimi si prestino gratuitamente alle ricognizioni dei corpi di delitto in servigio della giustizia. (Ivi pag. 346).

Incombenze e doveri dei medici e chirurgi in Roma in caso d'invasione del cholera morbus. (Vol. II. 1836 pag. 269).

Mercanti ripali. Privilegio accordato ai mercanti ripali dal motu-proprio di Paolo III. sulle merci dai medesimi vendute, ed ancora esistenti presso i bottegari di Roma. (Vol. III. 1834 pag. 23).

Mercanti. Vedi *Fiere.*

Mercedi. Vedi *Campidoglio.*

Metropolitani. I Metropolitani procedono nelle cause di appello colle forme prescritte pei tribunali civili di appellazione. (Vol. III. 1834 pag. 423).

Militari. Vedi *Armi.*

Minorita'. Cessazione dell'età minorile collo spirare dell'anno ventunesimo. (Vol. III. 1834 pag. 6).

Molinari. Aumento di prezzo accordato ai molinari di Roma per la macinazione e trasporto dei grani per sei mesi a motivo dell'incarimento del prezzo de' foraggi, che rende loro più costoso il mantenimento delle bestie da trasporto. (Vol. I. 1834 pag. 61).

Estratto della notificazione del giorno 17 settembre 1818, che fissa la mercede della molitura. (Ivi pag. 62).

Rinnuovazione dell'ordine, che le partite di grano ricevano la molitura per turno progressivo secondo l'epoca dell'arrivo alla mola senza dar preferenza più all'una, che all'altra (Ivi pag. 63).

Proroga del permesso a favore dei molinari della capitale di percepire l'aumento di baj. 4 per ogni rubbio di macinato in vista dell'incarimento dei foraggi. (Vol. I. 1836 pag. 216).

Disposizioni sull'accoppiamento o bardatura delle bestie inservienti al trasporto dei grani e farine delle mole di Roma per guarentire la pubblica sicurezza, e conservare nette le farine. (Ivi pag. 217).

Moneta. Chirografo pontificio sul sistema monetario, sulla coniazione delle nuove monete e sulla tariffa generale delle monete, che hanno corso legale nello Stato pontificio. (Vol. I. 1835 pag. 1).

Basi, sulle quali un'apposita congregazione cardinalizia decretò la riforma del sistema monetario e della tariffa delle monete. (Ivi pag. 3).

Massime stabilite per la riforma del sistema monetario. (Ivi pag. 5).

Fissazione della tolleranza sul titolo, e peso delle monete di oro e di argento. (Ivi pag. 6).

Divisione e forma delle nuove monete. (Ivi pag. 7).

Proporzione desunta dal numero dei sudditi pontificj della moneta di rame da mantenersi in corso. (Ivi pag. 10).

Esclusione degli spezzati della moneta estera, ad eccezione del mezzo scudo di Spagna. (Ivi pag. 11).

Tariffa delle monete d'oro, d'argento e di rame circolanti nello Stato pontificio. (Ivi pag. 14).

Tabella del prezzo, a cui si ricevono dalle zecche di Roma e di Bologna le paste d'oro e d'argento. (Ivi pag. 22).

Notificazione del Camerlengato in esecuzione del chirografo sovrano sulla riforma del sistema monetario, e sul corso legale delle monete. (Ivi pag. 24).

Provvedimenti emanati dal Tesorierato sul corso delle monete. (Ivi pag. 27).

Tolleranza del corso delle monete di argento, benchè siano state bucate per appendersi al collo. (Vol. I. 1835 pag. 28).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie, colla quale s'interdice di traforare, abradere e bucare le monete in corso. (Ivi pag. 68).

Istruzioni da darsi dai Presidi delle provincie ai governatori, affinchè non permettano che si buchino le monete per esporle nelle corse dei cavalli, nelle tombole, ed in altre premiazioni. (Ivi pag. 69).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sulle monete d'oro pontificie di antica coniazione. (Vol. II. 1836 pag. 72).

Tolleranza di un grano di calo del peso per le sole monete d'oro pontificie. (Ivi pag. 73).

Modo, col quale si debbono ritirare dalle casse pubbliche le monete d'oro calanti più di un grano col defalco dei grani che mancano. (Ivi pag. 74).

Monte di pieta'. Notificazione del Tesorierato, in cui si annuncia che il sacro monte di pietà di Roma aumenterà fino ai scudi dieci le prestanze sopra i pegni d'oro e d'argento, ed altri oggetti preziosi, e fino ai scudi quattro le altre sopra i pegni di ogni altra specie. (Vol. I. 1834 pag. 233).

Divieto ai ricattieri d'immischiarsi nei pegni di un valore superiore ai quattro scudi. (Ivi pag. 235).

Tariffa da osservarsi immancabilmente dai ricattiere nella percezione degli emolumenti a loro competenti sui pegni. (Vol. I. 1834 pag. 236).

Aumento fino a scudi venti delle prestanze sui pegni d'oro e d'argento, e di pietre preziose. (Ivi pag. 239).

Nuovo aumento delle prestanze sui pegni di oggetti preziosi fino alla somma di scudi cinquanta. (Ivi pag. 240).

Gratuita restituzione dei pegni sotto la somma di paoli sei concessa dal regnante sommo Pontefice Gregorio XVI. dopo una sua visita al sagro monte di pietà di Roma. (Vol. I. 1835 pag. 72).

Il sacro monte di pietà di Roma ha il privilegio della mano-regia verso i suoi debitori. (Vol. II. 1835 pag. 14).

Facoltà attribuita al sagro monte di pietà di Roma d'esercitare il privilegio della mano-regia come si esercita dal fisco, e dalle amministrazioni fiscali. (Ivi pag. 380).

Le cause introdotte dal sacro monte di pietà *juris ordine servato* si decidono colla procedura stessa prescritta per le cause del pubblico erario. (Ivi).

Istruzioni di regola pel banco dei depositi del sacro monte di pietà di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 68).

Gratuito servigio che presta il banco del monte di pietà di Roma. (Ivi pag. 70).

Conferma del privilegio già accordato dalle costituzioni apostoliche, in forza del quale le somme depositate nel banco del sacro monte di pietà di Roma non sono soggette a sequestro. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Esenzione accordata dal regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. della tassa fissa del registro per l'inserzione e produzione negli atti pubblici e privati delle fedi di deposito del banco del sacro monte di pietà a similitudine di quanto dispose la sa. me. di Pio VII. a favore del banco del monte della pietà di Bologna. (Ivi pag. 71).

Monte napoleone. Vedi *Debito pubblico.*

Morchia. Regole per l'esigenza del dazio sulla morchia secca, e sulla morchia liquida di olio di olive. (Vol. II. 1836 pag. 55).

Multe. Norme da osservarsi nell'esigenza delle multe, che s'incorrono per morosità di pagamento della dativa reale. (Vol. I. 1834 pag. 187).

L'esazione delle multe di giustizia punitiva è attribuita ai preposti del bollo e registro. (Vol. II. 1835 pag. 66).

N

Naufragio. Prescrizioni sugli atti da farsi dagli officiali sanitarj, e della polizia dei porti nei casi di naufragio. (Vol. I. 1835 pag. 316).

Nettezza delle strade. Vedi *Strade*.

Nobilta'. Formalità ed atti da eseguirsi per l'ammissione alla nobiltà, e cittadinanza romana. (Vol. I. 1836 pag. 75).

Notari. Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si dichiara essere compatibile l'officio di notaro con quello di uditore legale e di vice-governatore. (Vol. II. 1834 pag. 226).

Incompatibilità dell'officio di notaro e di conservatore delle ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 452).

Obbligo dei notari di dar copia degli atti dei loro officj sotto pena anche dell'arresto personale. (Ivi pag. 226).

Nullita'. Ogni contravvenzione alle leggi di procedura induce la nullità dell'atto relativo. (Ivi pag. 114).

Non può affacciarsi la nullità di forme da chi vi ha dato causa. (Ivi).

Facoltà dei giudici e tribunali di ordinare la rinnuovazione degli atti nulli a spese dei procuratori, cursori o altri officiali, che hanno colpa della nullità, ed anche di condannarli alla rifazione dei danni con aggiunta di una multa non maggiore di scudi dieci. (Ivi pag. 115).

Regole sulle eccezioni di nullità degli atti giudiziali. (Vol. III. 1834 pag. 203).

Quali sono i difetti sostanziali, che inducono la nullità dei giudizj. (Ivi).

Quando si debba intendere rimessa e sanata la nullità per difetto di citazione. (Ivi pag. 204).

Quando s'intenda sanata la nullità per difetto di citazione o di mandato. (Ivi).

Avanti quali tribunali siano da esperimentarsi le eccezioni di nullità. (Ivi pag. 205).

O

Ocre. Le ocre gialle e verdi ridotte in panetti non entrano nella categoria di pietre o terre ad uso di arti e mestieri, ma in quella dei colori relativamente alla tariffa doganale. (Vol. I. 1836 pag. 12).

Riduzione del dazio delle ocre in panetti o semi-grezze a scudo uno e bajocchi cinquanta per ogni cento libre. (Vol. I. 1834 pag. 261).

Offerta reale. Regole sulla forma, validità ed effetti dell'offerta reale. (Vol. III. 1834 pag. 407).

Cose, che debbono contenere il processo verbale dell'offerta reale. (Ivi).

Le controversie sull'offerta reale sono decise in via sommaria. (Ivi pag. 408).

Il deposito del danaro si effettua nelle casse

pubbliche o nel sacro monte di pietà. (Vol. III. 1834 pag. 409).

Offerte per gli appalti camerali. Vedi *Appalti. Revisione.*

Olio. Aumento del dazio per l'estrazione dell'olio di oliva nostrale, e diminuzione del dazio per l'introduzione dell'olio estero. (Vol. I. 1834 pag. 309).

Nuovo aumento del dazio sull'estrazione dell'olio estero nello Stato pontificio. (Ivi pag. 319).

Applicazione del metodo in vigore pei cereali all'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva. (Vol. I. 1836 pag. 2).

Quali autorità debbano compilare, e pubblicare in ciascun mese la tabella normale del permesso o divieto dell'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva, e del dazio applicabile all'una e all'altra. (Ivi pag. 3).

Tariffa generale per norma dell'introduzione e dell'estrazione dell'olio di oliva. (Ivi pag. 4).

Ordinarj. Giurisdizione contenziosa degli Ordinarj e dei Metropolitani. (Vol. III. 1834 pag. 101).

In quali cause giudicano gli Ordinarj in prima istanza, ed anche fra meri laici secondo la costituzione di Benedetto XIV. *Romanae curiae praestantiam* nel paragrafo *Jurisdictionem vero.* (Ivi).

La giurisdizione degli Ordinarj in prima istanza non si desume dalla somma o valore. (Ivi pag. 102).

Ordine equestre. Nuove disposizioni risguardanti l'ordine equestre di san Gregorio Magno. (Vol. II. 1834 pag. 1).

Restrizione dell'ordine di san Gregorio Magno in tre classi, grandi croci, commendatori e cavalieri. (Ivi pag. 4).

Numero prefinito per ciascuna classe dei posti da concedersi nell'ordine di san Gregorio Magno. (Ivi pag. 5).

Ospizio apostolico di san michele. Conferma per un decennio a favore dell'ospizio apostolico di san Michele del privilegio esclusivo di stampare e vendere libri scolastici per l'uso delle scuole inferiori in tutto lo Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 57).

Osti. Vedi *Albergatori*.

P

Paglia. Vedi *Fieno*.

Palazzi apostolici. Vedi *Maggiordomato*.

Paludi pontine. Ordine dato agli enfiteuti pontini di ricingere di staccionate i rispettivi fondi per impedire i danni delle arginature nella bonificazione pontina. (Vol. II. 1834 pag. 19).

Disposizioni risguardanti i confini giurisdizionali del circondario ed agro pontino. (Ivi pag. 306).

Inibizione ai coltivatori ed operaj delle terre

pontine di trapassare per gli argini e campi seminati entro i confini della bonificazione. (Vol. I. 1835 pag. 31).

Pane. Vedi *Forni*.

Panni-lani. Disposizioni emanate dal Governo per favorire la manifattura nazionale dei panni-lani. (Vol. II. 1835 pag. 165).

Aumento di dazio sull'introduzione dei panni esteri. (Ivi).

Premj stabiliti sulla qualità e quantità della lavorazione dei panni di ciascuna fabbrica dello Stato pontificio. (Ivi pag. 166).

Discipline da osservarsi dai fabbricatori statisti per ottenere i premj sui panni-lani. (Ivi pag. 167).

Forma, con cui seguir debbe la bollazione dei tessuti. (Ivi pag. 168).

Dichiarazione sulla solennità della premiazione annuale in Campidoglio della miglior qualità dei panni-lani. (Ivi pag. 169).

Estensione dell'aumento del dazio sui panni-lani esteri ai tessuti misti di lana e di altro genere. (Ivi pag. 253).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio è dovuto sulle merci introdotte, e non sui colli, pei quali si distacca la bolletta di transito. (Ivi pag. 255).

Regolamento per la verificazione, e riscontro dei tessuti di lana sul telajo, e per l'esame ed apposizione del bollo di premio ai drappi di lana,

dopo che sono stati terminati di ogni lavorazione. (Vol. II. 1835 pag. 269).

Disposizioni sull'esposizione e premiazione dei tessuti di lana nazionali. (Vol. II. 1836 pag. 59).

Premio di una medaglia d'oro di scudi sessanta a tutt'i fabbricatori, che presentano tre paccotte di panno consimili alle eccellenti manifatture delle fabbriche estere. (Ivi pag. 60).

Forma del concorso, e del giudizio delle pezze di drappo, che si presentano per ottenere il premio. (Ivi pag. 61).

PARROCHI. Ingerenze dei parrochi nelle scuole elementari salariate dalla commissione dei sussidj pei poveri fanciulli. (Vol. I. 1836 pag. 6).

Conferma ed ampliazione dei diritti, ed emolumenti dei parrochi in seguito dell'apertura del nuovo cemeterio di san Lorenzo fuori le mura. (Ivi pag. 344).

Regolamento pei parrochi da osservarsi nei trasporti e tumulazione dei cadaveri. (Ivi pag. 345).

PASSAPORTO MARITTIMO. Vedi *Bastimenti.*

PASTORIZIA. Rettificazione della tassa d'introduzione nello Stato pontificio sugli animali vivi a sostegno dell'industria interna della pastorizia. (Vol. I. 1836 pag. 357).

Esenzione dalla tassa pel bestiame, ch'entra ed esce dallo Stato pontificio per la ragione dei pascoli estivi ed invernali. (Ivi pag. 358).

Facoltà accordate a Monsignor Tesoriere ge-

nerale di esentare dalla tassa gli animali, che s'introducono per migliorare le razze, e per farne delle nuove. (Vol. I. 1836 pag. 358).

Prospetto degli animali vivi, pei quali si è aumentata la tassa d'introduzione. (Ivi pag. 359).

Pegni. Vedi *Monte di pietà.*

Pensioni. Vedi *Giubilazioni.*

Percettorie. Vedi *Amministratori camerali.*

Periti. Regole giudiziali sulla prova nelle controversie civili col mezzo dei periti. (Vol. III. 1834 pag. 183).

Casi, nei quali non è eseguibile la regola di deputare tre periti nella relativa sentenza. (Ivi).

Come si eseguisca la nomina convenzionale dei periti per consenso delle parti interessate. (Ivi pag. 184).

Forma delle visite locali del giudice delegato in seguito del riferimento e parere dei periti. (Ivi pag. 185).

Incorso nella pena della rifazione dei danni a carico dei periti se mancano di accedere sui luoghi nei giorni destinati. (Ivi pag. 187).

Giuramento da prestarsi dai periti nel presentare i loro rapporti. (Ivi pag. 188).

Termine, entro il quale può farsi opposizione alle perizie. (Ivi pag. 189).

Regole sulla nullità delle perizie. (Ivi pag. 190).

Circostanze, per le quali può procedersi a nuova perizia. (Ivi).

I periti giureconsulti sono da scegliersi dal ceto degli avvocati, e dei procuratori della camera di disciplina, e dei procuratori di collegio. (Vol. III, 1834 pag. 344).

Tariffa degli emolumenti dei periti, (Ivi pag. 619).

PESCA, PESCIVENDI. Divieto di esporre in vendita i pesci barbi e squali, senz'aver prima tolte loro le interiora, che possono nuocere alla salute dei consumatori. (Vol. I. 1834 pag. 44).

Disposizioni concernenti l'introduzione del pesce estero di acqua dolce nello Stato pontificio, (Vol. I. 1836 pag. 9).

Tariffa del dazio d'introduzione sul pesce estero di acqua dolce. (Ivi pag. 11).

Disposizioni sulla pesca del pesce denominato novello nei tempi della montata lungo la spiaggia pontificia dell'Adriatico. (Ivi pag. 22).

Divieto della pesca del pesce novello dalla bocca del porto di Goro al porto Corsini dal 1 febbrajo al 31 maggio. (Ivi pag. 23).

Conferma triennale della disposizione, che concede l'abbuono di tre quarti del prezzo del sale già accordato ai salatori di pesce di mare per favorire l'industria delle salazioni nazionali. (Ivi pag. 160).

PIAZZA NAVONA. Disposizioni di polizia sul mercato di piazza Navona. (Vol. II, 1834 pag. 35).

Appalto novennale dell'affitto privativo dei cofani in servigio dei venditori nella piazza Navona. (Ivi).

Incarico dato all'appaltatore dei cofani di allontanare dalla piazza Navona gli oziosi. (Vol. II. 1834 pag. 38).

Comulativa giurisdizione della commissione sanitaria e della presidenza dell'annona e grascia sulla salubrità dei commestibili, che si espongono in vendita nella piazza Navona. (Vol. II. 1835 pag. 363).

Disposizioni per regola dei mercati nella piazza Navona. (Vol. I. 1836 pag. 121).

Forma, con cui il governatore di piazza Navona esercita la giurisdizione economica. (Ivi).

Dipendenza del governatore di piazza Navona dal Camerlengato in ciò che risguarda l'ordine dei mercati. (Ivi pag. 122).

Pigioni. Vedi *Case.*

Pignoramenti. Come si propongano le dimande incidentali sui pignoramenti. (Vol. III. 1834 pag. 337). Vedi meglio *Esecuzioni. Depositerie. Cursori.*

Polizia. Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie, con cui si trasmette un regolamento sulle stampe di polizia. (Vol. I. 1835 pag. 220).

Vendita delle stampe di polizia attribuita all'amministrazione del bollo e registro. (Ivi pag. 221).

Regolamento per tutelare gl'interessi dell'erario sul prodotto delle stampe di polizia nello Stato pontificio. (Ivi).

Ordine agli agenti di polizia di ricusare il vi-

sto ai registri degli albergatori e locandieri, se non sono tenuti in carta bollata. (Vol. I. 1836 pag. 21).

Polizia dei porti. Vedi *Sanità*.

Porte della citta' di roma. Vedi *Dazj di consumo*.

Porti franchi. Prescrizione alle dogane marittime di emettere soltanto la bolletta di estrazione in accompagno di qualunque partita di cereali diretta ai porti franchi escludendo le bollette di circolazione vincolata. (Vol. I. 1834 pag. 306).

Circolare sui trasbordi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 312).

Regole da osservarsi pei carichi di granaglie, che da uno scalo del littorale sono dirette ad un altro senza toccare i porti franchi. (Ivi pag. 313).

Posizioni giudiziali. Regole sulle posizioni o interrogatorj giudiziali. (Vol. III. 1834 pag. 194).

Facoltà dei giudici di riformare gl'interrogatorj presentati dalla parte attrice, e di sostituirvene altri. (Ivi pag. 195).

Forma del processo verbale sulle risposte della parte convenuta agl'interrogatorj. (Ivi pag. 196).

Possessorio. Quali siano le cause di sommarissimo possessorio, e come si trattino innanzi i governatori. (Ivi pag. 146).

Il possessorio non può cumularsi col plenario, col misto e col petitorio. (Ivi).

Posta. Provvidenze concernenti i legni, di cui si fa uso per viaggiare in posta. (Vol. II. 1835 pag. 174).

Numero dei cavalli e dei postiglioni, e quantità della tassa di corsa in posta in proporzione della qualità dei legni e della quantità del carico. (Vol. II. 1835 pag. 175).

Forma della bolletta di viaggio da rilasciarsi alla partenza dei viaggiatori in posta. (Ivi pag. 178).

Pene disciplinari a carico dei postiglioni in caso di contravvenzione ai regolamenti. (Ivi pag. 180).

Notificazione del Camerlengato del giorno 10 giugno 1826 sulla tassa delle lettere. (Ivi pag. 181).

Tariffa della tassa sopra le lettere, pieghi, manoscritti e stampe circolanti nello Stato pontificio, che si spediscono per la posta. (Ivi).

Tassa per le lettere di peso o pieghi. (Ivi pag. 186).

Tassa di posta per le copie dei processi, atti pubblici ed altri manoscritti. (Ivi).

Tassa di posta pei fogli in istampa, e pei giornali. (Ivi).

Tassa di posta pei libri stampati. (Ivi pag. 187).

Tassa di posta per le lettere e pieghi affrancati ed assicurati. (Ivi).

Tassa di posta per le lettere e pieghi a mano. (Ivi).

Pene contro chi apre o trafuga lettere od involucri consegnati alla posta. (Ivi pag. 191).

La posta ed i suoi ministri non sono responsabili del danaro o degli oggetti preziosi mandati

in lettere senza esserne fatta la consegna. (Vol. II. 1835 pag. 192).

Divieto di visitare le valigie di posta. (Ivi pag. 194).

Disposizioni intorno i corrieri. (Ivi).

Regole da osservarsi nella spedizione dei corrieri per recare la partecipazione dei cardinali nuovi. (Ivi pag. 199).

Prescrizioni sui viaggi in posta. (Ivi pag. 201).

Disposizioni sul corso delle staffette. (Ivi pag. 207).

Emolumenti ed obblighi proprj dei postiglioni. (Ivi pag. 212).

Obbligo dei postieri di ritenere dei legni per uso dei viaggiatori. (Ivi pag. 215).

Privilegj dei postieri nelle provviste dei generi inservienti alla condotta delle rispettive poste. (Ivi pag. 217).

Divieto di esecutare cavalli ed attrezzi di posta. (Ivi pag. 219).

Tariffa della tassa delle lettere, danaro ed altro, che si manda per la posta. (Ivi pag. 221).

Tariffa generale per le corse dei cavalli delle poste dello Stato pontificio. (Ivi pag. 231).

Appendice alla tariffa delle poste. (Ivi pag. 250).

Prefettura d'acque e strade. Vedi *Strade.*

Presidenza delle ripe. Vedi *Ripe.*

Presidenza di annona e grascia. Vedi *Annona.*

Preventivi. Vedi *Conti.*

Privilegj. Leggi concernenti i privilegj e le ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 19).

Regole sui privilegj in generale. (Ivi).

Regole sui privilegj nei mobili. (Ivi pag. 22).

Regole sui privilegj negl'immobili. (Ivi pag. 24).

Regole sui privilegj dell'erario pubblico. (Ivi pag. 26).

Modo, col quale si conservano i privilegj. (Ivi pag. 27).

Processi. Tassa di posta, cui soggiacciono le copie dei processi. (Vol. II. 1835 pag. 186).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, con cui si sopprime la compilazione e distribuzione dei ristretti dei processi criminali. (Vol. I. 1836 pag. 13).

Procuratori. Officio dei procuratori innanzi i tribunali. (Vol. III. 1834 pag. 113, 150 e 152).

Come i capi dei tribunali possono provvedere alla sostituzione precaria dei procuratori defonti o inabilitati ad agire, quando vi sia urgenza per le cause in corso. (Ivi pag. 228).

Disposizioni disciplinari, nomina e doveri dei procuratori. (Ivi pag. 510).

Regole per l'ammissione dei sostituti procuratori. (Ivi pag. 513).

Abito di costume dei procuratori. (Ivi pag. 514).

Pene, in cui i procuratori sono soggetti per le loro mancanze in officio. (Ivi pag. 515).

Responsabilità dei procuratori di quanto espongono nelle loro scritture. (Ivi).

Attribuzioni delle camere di disciplina dei procuratori. (Vol. III. 1834 pag. 516).

Tariffa delle funzioni dei procuratori. (Ivi pag. 566).

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori per gli emolumenti loro dovuti. (Ivi pag. 595).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si dichiara, che i difensori della Camera apostolica non sono soggetti al diritto di censura attribuito sui procuratori ai giusdicenti e tribunali. (Vol. I. 1835 pag. 292).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni a correzione di alcune omissioni incorse nella tariffa unita all'editto dei 17 dicembre 1834 relativamente alle funzioni dei procuratori. (Ivi pag. 350).

Procuratori *ad lites* della camera capitolina. Vedi *Campidoglio*.

Procuratori camerali. Istruzione circolare di Monsignor Tesoriere generale ai procuratori camerali delle provincie in seguito della cessazione delle funzioni dei cancellieri, scrittori e portieri presso i medesimi. (Vol. I. 1835 pag. 224).

Provvisioni dei procuratori camerali con esclusione degli assegni per spese di officio. (Ivi pag. 225).

Specchio trimestrale, che i procuratori camerali debbono rimettere alle Tesoreria sugli affari di loro istituto. (Ivi pag. 226).

Elenco dei procuratori camerali residenti nei luoghi, ove sono tribunali civili di prima istanza. (Vol. I. 1835 pag. 325).

Procuratori dei poveri nel tribunale di campidoglio. Vedi *Campidoglio.*

Procuratori fiscali. Incombenze dei procuratori fiscali nella liquidazione ed esazione delle spese ripetibili dai condannati nei giudizj criminali. (Vol. I. 1836 pag. 207).

Premio, che non può esser minore del 5 a cento competente ai procuratori fiscali sull'esigenza delle multe, e del rimborso delle spese nei giudizj criminali. (Ivi pag. 208 e Vol. II. 1836 pag. 13).

Prove nei giudizj civili. Regole sulle prove nei giudizj civili. (Vol. III. 1834 pag. 167).

Disposizioni sulla prova per iscritto. (Ivi).

Norme sulla prova col mezzo dei testimonj. (Ivi pag. 169). Vedi meglio *Testimonj.*

Norme sulla prova col mezzo dei periti. (Ivi pag. 183). Vedi meglio *Periti.*

Norme sulla prova da desumersi col mezzo degli accessi. (Ivi pag. 191). Vedi meglio *Accessi.*

Norme sulla prova da desumersi dalle posizioni o interrogatorj giudiziali. (Ivi pag. 194). Vedi meglio *Posizioni giudiziali.*

Norme sulla prova fondata al giuramento. (Ivi pag. 197). Vedi meglio *Giuramento.*

Provincie. Privilegj concessi dalla legge per l'esigenza delle tasse provinciali. (Vol. III. 1834 pag. 27).

Le spese dei locali dei tribunali è a carico della provincia o circondario a seconda della rispettiva giurisdizione. (Ivi pag. 532).

Divieto imposto alle autorità provinciali di dare alle stampe o pubblicare alcun atto senza l'autorizzazione del Preside della provincia, o del giusdicente locale. (Vol. I. 1835 pag. 348).

Competenza della mano-regia per le tasse e quote di contribuenza provinciale, e pei crediti liquidi approvati nei preventivi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 14).

Prussia. Vedi *Commercio.*

Q

Querela di danno dato. Vedi *Danno dato.*

Quiescenti. Vedi *Impiegati.*

Quinquennale. Vedi *Dilazione.*

R

Ragioniere. Ordinazione della sacra congregazione degli studj sui requisiti, e sulle autorizzazioni occorrenti per l'esercizio della professione di ragioniere. (Vol. II. 1836 pag. 22).

Requisiti di moralità, e studj prattici e teoretici da esibirsi per ottenere l'ammissione agli esami di ragioniere. (Ivi pag. 23).

Emolumenti da pagarsi per gli esami e pel diploma di ragioniere. (Ivi pag. 24).

Come sia composta la congregazione incaricata degli esami dei ragionieri, e come proceda negli esami. (Ivi pag. 25).

Metodo e risultanze degli esami dei ragionieri. (Ivi pag. 27).

Doveri e privilegj dei ragionieri approvati. (Ivi pag. 30).

Misure transitorie sui ragionieri esercenti. (Ivi pag. 31).

Modula della patente di approvazione pel libero esercizio della professione di pubblico ragioniere. (Ivi pag. 35).

Modula dell'elenco dei ragionieri approvati o abilitati al libero esercizio della professione. (Ivi).

Le fedi di debito pubblico, che si rilasciano dai computisti esercenti privatamente la professione hanno forza di costringere in giudizio i debitori al pagamento. (Ivi pag. 316).

Regìa dei sali e tabacchi. Vedi *Amministrazione dei sali e tabacchi.*

Registro. Articolo 257 dell'ordinamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, in cui si annuncia un regolamento sul registro ed altri diritti fiscali. (Vol. III. 1834 pag. 74).

Editto della Segreteria per gli affari di Stato interni, che pubblica il regolamento sul registro. (Ivi pag. 445).

Nota da rimettersi settimanalmente dai cancellieri al preposto dell'amministrazione del registro delle multe pronunciate dai giusdicenti e dai tribunali a profitto dell'erario. (Ivi pag. 499).

Nota delle tasse per opinamenti e rescritti del tribunale supremo della Segnatura da passarsi dal cancelliere al preposto del registro per esonerarsi dalla responsabilità dell'esigenza delle tasse. (Ivi pag. 541).

Termine, entro il quale i cancelliere debbono versare nella cassa del registro i prodotti delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 542).

Attribuzioni dei preposti del registro per la verifica, ricevuta ed esigenza delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 543).

Compete il diritto di ripetere entro lo spazio di un anno la somma indebitamente pagata per tassa di cancelleria. (Ivi pag. 544).

Officio e modo di eseguire le visite dell'ispettore generale dell'amministrazione del bollo e registro. (Ivi pag. 545).

Istruzione ai preposti del registro sulla retta applicazione dei regolamenti emanati intorno il registro. (Vol. I. 1835 pag. 120).

Riepilogo delle leggi concernenti la tassa del registro. (Ivi).

Regole sul prodotto della tassa addizionale in seguito della clausola, che attribuisce agli atti pubblici avanti notajo la forza delle sentenze inappellabili a termini dell'art. 1412 del regolamento legislativo e giudiziario. (Ivi pag. 121).

Tassa di registro speciale pei decreti di giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 124).

Tassa fissa sulle ordinanze giudiziali nelle insinuazioni delle donazioni. (Ivi pag. 125).

Tassa di registro per le vendite giudiziali. (Ivi pag. 127).

Tassa per la liquidazione delle spese. (Ivi pag. 131).

Tassa pei depositi nei ricorsi al supremo tribunale della Segnatura. (Ivi).

Tassa per gli atti di mano-regia. (Ivi pag. 133).

Tassa per le copie autentiche degli atti di cancelleria. (Ivi).

Pene comminate ai cursori, che non indicano gli atti sottoposti al registro nei loro repertorj. (Ivi pag. 134).

Incombenze dei preposti del registro per l'esigenza delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 141).

Incombenze dei preposti del registro negli atti dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 149).

Abolizione della restituzione delle tasse di cancelleria a favore dei tribunali di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 150).

Fissazione della tassa di registro a bajocchi 20 pei contratti di vendita dei bastimenti fra statisti pontificj. (Ivi pag. 309).

Soluzione di alcuni quesiti relativamente alla tassazione delle cappellanie meramente laicali nei loro passaggi da uno ad altro cappellano. (Vol. I. 1836 pag. 153). Vedi meglio *Cappellanie.*

Incarico dato ai preposti ed ispettori del registro di ripetere le spese occorse nei giudizj criminali, ed esigere le multe dai condannati. (Ivi pag. 207).

Atti da farsi dai preposti ed ispettori del registro per ripetere le spese, ed esigere le multe dei giudizj criminali. (Vol. II. 1836 pag. 4).

Esenzione accordata dalla sa. me. di Pio VII. al monte della pietà di Bologna, e dal regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. al banco del sacro monte della pietà di Roma della tassa fissa del registro per le fedi di deposito, che si producono innanzi i tribunali, o s'inseriscono negli atti notarili. (Ivi pag. 71).

Regolamenti giudiziarj. Vedi *Codici.*

Rejudicata. Vedi *Cosa giudicata.*

Rendimento de'conti. Forme giudiziali nei rendimenti di conto. (Vol. III. 1834 pag. 364).

Parti, che debbono contenere il rendimento de'conti. (Ivi pag. 365).

Convalidazione da darsi ai rendimenti di conto col mezzo del giuramento. (Vol.III. 1834 pag.365).

Punti, che debbono essere dichiarati e decisi nelle sentenze di rendimento de' conti. (Ivi pag. 366).

Requisiti del castrense. Quando possono interporsi i requisiti del Castrense, e quando siano gli estremi del lucro cessante e danno emergente. (Ivi pag. 402).

Restituzione in intiero. La restituzione in intiero è il solo rimedio che resti dopo una cosa giudicata. (Ivi pag. 79).

Regole sulla restituzione in intiero contro gli atti di accettazione o rinuncia all'eredità. (Ivi pag. 392).

Le cause di restituzione in intiero seguono le norme stabilite per quelle di seconda ed ultima istanza. (Vol. I. 1836 pag. 159 e 163).

Revisione congregazione. Attribuzione esclusiva della congregazione di revisione di conoscere e giudicare in via amministrativa tutte le questioni dipendenti dalle offerte date per appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali. (Vol.I. 1834 pag. 167).

I magistrati dell'ordine giudiziario sono incompetenti a giudicare delle licitazioni e delibere, fatte dalla congregazione di revisione. (Ivi pag. 168).

Tali atti di licitazione e delibera eseguiti dalla congregazione di revisione equivalgono a pubblici

istromenti per inscrivere le ipoteche a profitto della Camera apostolica. (Vol. I. 1834 pag. 168).

Facoltà esclusiva della congregazione di revisione di concedere i supplementi ai conti preventivi nel corso delle gestioni. (Ivi pag. 243).

Estremi richiesti dalla congregazione di revisione, ed ordinati dalla Segreteria per gli affari di Stato interni per la concessione dei fondi suppletorj a quelli assegnati nei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 32).

Attribuzioni della congregazione di revisione nei giudizj sopra controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 74).

La congregazione di revisione giudica in secondo grado le controversie decise dalla congregazione camerale. (Ivi).

Giurisdizione esclusiva ed inappellabile, ch'esercita sulle offerte per gli appalti e contratti camerali. (Ivi).

Divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario d'interloquire sulle decisioni della congregazione di revisione per atti d'asta ed appalti camerali. (Ivi pag. 75).

Le delibere approvate dalla congregazione di revisione per gli appalti camerali equivalgono a pubblici istromenti per l'inscrizione delle ipoteche. (Ivi).

Comunicazione da darsi dalla congregazione di revisione alle parti interessate dei motivi di decidere nei sindacati e rendiconti. (Ivi).

Regole prescritte dalla congregazione di revisione sulla redazione del consuntivo generale degl'introiti e delle spese della R. C. A. (Vol. I. 1836 pag. 221).

Forma del sindacato da farsi dalla congregazione di revisione del consuntivo generale della Camera, e della sentenza sindacatoria da emanarsi dalla stessa congregazione. (Ivi pag. 224).

Norme emanate dalla congregazione di revisione per la compilazione dei preventivi e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 284).

Ordine dato alle amministrazioni camerali di tenere in pronto i fascicoli dei documenti giustificativi in corrispondenza degli articoli dei rispettivi consuntivi per passarli alla congregazione di revisione ad ogni sua richiesta. (Ivi pag. 290).

Giurisdizione esclusiva della congregazione di revisione con facoltà di giudicare inappellabilmente, e colla clausola *de aperitione oris* nelle controversie concernenti l'esenzione totale o parziale del pagamento dei dazj fiscali. (Vol. II. 1836 pag. 148).

Estensione della preponderanza del voto dell'Eminentissimo Cardinale Presidente della congregazione di revisione anche alle decisioni per affari contenziosi. (Ivi pag. 151).

Revisione di sentenze. Vedi *Sentenze*.

Riassunzione delle liti. Regole di procedura per la riassunzione delle liti a motivo della mancanza delle parti o dei procuratori. (Vol. III, 1834 pag. 227).

Ricattieri. Obbligo dei ricattieri di tenere affissa nelle rispettive botteglie la tariffa degli emolumenti che loro competono. (Vol. I. 1834 pag. 234).

Divieto fatto ai ricattieri d'immischiarsi nei pegni, ch'eccedono gli scudi 4. (Ivi pag. 235).

Pubblicazione di una nuova tariffa da osservarsi dai ricattieri per diminuire l'aggravio della classe indigente nei piccoli pegni. (Ivi pag. 236).

Regole per l'esibizione delle polize nella rinnuovazione dei pegni. (Ivi pag. 238).

Ricino. Divieto d'importazione tanto per la via di terra, che per la via di mare dei semi di ricino e dell'olio tratto dai semi medesimi. (Vol. I. 1835 pag. 58).

Depositandosi nei porti franchi semi od olio di ricino, dovranno aver luogo le stesse discipline, che sono prescritte pei generi di privativa. (Ivi pag. 59).

Permesso dell'introduzione del seme di ricino fino al raccolto dell'anno 1836 con apposite misure sanitarie e finanziere. (Vol. II. 1836 pag. 249).

Ricorsi al tribunale della segnatura. Vedi *Segnatura*.

Rinuncia agli atti delle liti. Forma della dichiarazione da farsi in cancelleria perchè sia valida

la rinuncia agli atti della lite. (Vol. III. 1834 pag. 229).

Effetti, che sono prodotti dalla rinuncia alla lite. (Ivi pag. 230).

Riparto territoriale. Vedi *Statistica.*

Ripe presidenza. Disposizioni emanate da Monsignor Tesoriere generale come pro-presidente delle ripe per assicurare l'approvigionamento della legna da paso, della fascina e del carbone nella capitale. (Vol. I. 1834 pag. 373).

Ordini per l'osservanza delle leggi ripali sui tagli, trasporti e vendite della legna da ardere pel consumo di Roma. (Ivi pag. 381). Vedi meglio *Legna.*

Riscoli. Disposizioni intorno la combustione dei riscoli. (Vol. II. 1834 pag. 94).

Ristretti dei processi. Vedi *Processi.*

Rota. Giurisdizione e forma di giudicare al tribunale della sacra Rota. (Vol. III. 1834 pag. 107).

Forme giudiziali comuni ai tribunali della piena Camera e della sacra Rota. (Ivi pag. 257, 258 e 261).

Disposizioni disciplinari proprie del tribunale della sacra Rota. (Ivi pag. 478).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Decano della sacra Rota, in cui si dichiara, che nelle cause di restituzione in intiero sono applicabili le norme stabilite per quelle di seconda ed ultima istanza. (Vol. I. 1836 pag. 159).

Ruoli di equipaggio. Vedi *Bastimenti*.

Ruolo dalle cause. Modula dei ruoli delle cause ordinarie o sommarie. (Vol. III. 1834 pag. 631).

Modula della nota delle cause inscritte in ruolo per essere proposte e discusse nelle udienze dei tribunali. (Ivi pag. 632).

S

Sacra visita. Conferma della giurisdizione del tribunale della sacra visita. (Vol. III. 1834 pag. 108).

Sali. Vedi *Amministrazione de' sali e tabacchi*.

Sanguisughe. Divieto dell'estrazione delle sanguisughe, e disposizioni per sequestrarne le partite inviate all'estero. (Vol. I. 1834 pag. 318).

Sanità. Istituzione di una congregazione speciale sugli affari amministrativi e giudiziarj di sanità. (Vol. II. 1834 pag. 97).

Composizione della congregazione sanitaria. (Ivi pag. 98).

Compete alla congregazione sanitaria la nomina di tutti gli officiali e ministri di sanità dello Stato. (Ivi pag. 99).

Attribuzioni della congregazione sanitaria. (Ivi pag. 100).

Esame e riforme da farsi sul codice sanitario. (Ivi pag. 101).

Amministrazione della giustizia in materia sanitaria. (Ivi pag. 102).

Ministero sanitario, e compenetrazione in esso delle attribuzioni attuali della polizia dei porti, e della polizia medica. (Vol. II. 1834 pag. 105).

Disposizioni penali in materia sanitaria. (Ivi pag. 111).

Procedura nei giudizj delle cause sanitarie. (Ivi pag. 125).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per la concentrazione in un solo ministero della polizia de' porti, e del ramo sanitario. (Vol. I. 1835 pag. 295).

Doveri dei diversi officj sanitarj per la concentrazione in essi dell'azienda sulla polizia dei porti. (Ivi pag. 297).

Istruzioni per gli officiali sanitarj sul materiale dei legni. (Ivi pag. 305).

Istruzioni sulla spedizione dei legni nazionali mercantili. (Ivi pag. 314).

Istruzioni sul personale della marina mercantile. (Ivi pag. 317).

Propine da percepirsi dagli officiali marittimi. (Ivi pag. 326).

Dichiarazione, che si chiamerà al servigio la guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea dovesse recarsi a formare i cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 96).

Regolamento e metodo per l'attivazione dei cordoni sanitarj per allontanare il cholera. (Ivi).

Sistema per l'espurgo delle lettere. (Ivi pag. 102).

Disposizioni sui lazzaretti attigui ai cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 103).

Regole per la sepoltura dei cadaveri nei lazzaretti. (Ivi pag. 104).

Termini delle contumacie da purgarsi. (Ivi).

Disposizioni sui cordoni sanitarj marittimi. (Ivi pag. 107).

Guardiani di sopraccarico da porsi sulle barche pescareccie. (Ivi pag. 108).

Destinazione di una commissione speciale straordinaria per giudicare sommariamente e senz'appello le infrazioni dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 109).

Appendice alle istruzioni sanitarie, che furono emanate dalla sacra Consulta il giorno 20 agosto 1831. (Ivi pag. 111).

Forma delle bollette sanitarie e loro uso. (Ivi pag. 112).

Regole sull'osservazione degl'individui sospetti. (Ivi pag. 113).

Disposizioni sui lazzaretti provvisorj. (Ivi pag. 114).

Officj degli ecclesiastici nell'amministrazione dei santi sagramenti. (Ivi pag. 116).

Cautele da usarsi nelle camere, ove sono morti cholerici. (Ivi pag. 117).

Metodi di separazioni parziali entro uno stesso comune in tempo dell'invasione del cholera. (Ivi pag. 119).

Forma del giornale da tenersi nei casi di cholera nei comuni infetti. (Vol. II. 1835 pag. 120).

Disposizioni pubbliche da attivarsi appena si manifesta il cholera in qualunque comune. (Ivi pag. 121).

Regole da osservarsi nelle grandi città nell'invasione del cholera. (Ivi pag. 122).

Nomina e qualità dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle incombenze sanitarie. (Ivi pag. 124).

La sanità esercita la sua sorveglianza cumulativamente colla presidenza dell'annona e grascia anche sui commestibili, che si vendono nella piazza Navona senza ledere la giurisdizione del Camerlengato. (Ivi pag. 365 e Vol. I. 1836 pag. 122).

Sospensione della fiera di Senigallia nell'anno 1836 per la prossimità del cholera. (Vol. I. 1836 pag. 338).

Attivazione del nuovo cemeterio pubblico a san Lorenzo in Varano fuori le mura di Roma. (Ivi pag. 339).

Provvidenze dirette a circoscrivere, ed arrestare i progressi del cholera asiatico nello Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 63).

Ordine, che assoggetta coloro, i quali contravvengono alle leggi sulla pubblica incolumità, alle pene prescritte nel codice sanitario del giorno 25 novembre 1818. (Ivi pag. 64).

Forma sommaria dei giudizj sui delitti sanitarj con un grado di minorazione della pena ordinaria. (Vol. II. 1836 pag. 65).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per la sistemazione delle commissioni provinciali, e delle deputazioni comunali nello Stato pontificio sopra gli oggetti sanitarj. (Ivi pag. 101).

Composizione delle commissioni sanitarie provinciali. (Ivi pag. 112).

Composizione delle deputazioni comunali di sanità. (Ivi pag. 113).

Su quali oggetti debbe specialmente rivolgersi la cura dei magistrati sanitarj. (Ivi pag. 117).

Istituzione in Roma di una commissione straordinaria di pubblica incolumità per provvedere ai bisogni pubblici, nel caso si manifesti il cholera asiatico, e per porre in opera tutt'i mezzi preservativi riconosciuti i più efficaci a moderarne la forza. (Ivi pag. 122).

Tabella dei componenti la commissione straordinaria di pubblica incolumità. (Ivi pag. 125).

Disposizioni penali contro gl'infrattori dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 135).

I contrabbandieri e loro complici sono esclusi dal conseguimento del grado di minorazione accordato agl'infrattori dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 136).

Amnistia concessa a chi rivela depositi di merci provenienti da luoghi sospetti. (Ivi pag. 138).

Disposizioni pel disinfettamento delle case, e delle merci nei luoghi già cinti dai cordoni sanitarj dopo la cessazione del cholera in Ancona con misure capaci di guarentire la pubblica incolumità dalle frodi dei contrabbandieri e loro manutengoli. (Vol. II. 1836 pag. 142).

Emanazioni esecutive della commissione sanitaria in Roma in prevenzione dell'invasione del cholera. (Ivi pag. 250).

Elenco delle commissioni regionarie di carità, e nomi delle persone incaricate di questuare nei rispettivi rioni, e di ricevere le spontanee obbligazioni dei contribuenti. (Ivi pag. 254).

Ordinamento del servigio sanitario della città di Roma a seconda delle attribuzioni conferite alla commissione straordinaria di pubblica incolumità. (Ivi pag. 259).

Servigio sanitario fuori degli ospedali. (Ivi).

Distribuzione del servigio sanitario. (Ivi).

Divisione e circoscrizione delle diverse parti del servigio sanitario. (Ivi).

Nota dei componenti le commissioni regionarie sanitarie. (Ivi pag. 261).

Disposizioni locali e materiali di sanità. (Ivi pag. 263).

Attribuzioni delle diverse persone, che costituiscono il servigio sanitario. (Ivi).

Attribuzioni ed officj dei medici e chirurgi in caso di cholera. (Ivi pag. 269).

Disposizioni sulle farmacie e farmacisti. (Vol. II. 1836 pag. 273).

Incombenze del dispensiere. (Ivi pag. 276).

Idem degl'infermieri. (Ivi pag. 277).

Idem dei facchini. (Ivi pag. 278).

Idem dei medici e chirurgi avventizj. (Ivi pag. 280).

Regole sul servigio sanitario degli ospedali. (Ivi pag. 281).

Disposizioni sui lavatoj pubblici. (Ivi pag. 283).

Norme pel trasporto e tumulazione dei cadaveri. (Ivi pag. 284).

Designazione dei fondi, e dei sussidj per le spese. (Ivi pag. 285).

Elenco delle commissioni regionarie sanitarie, e nomi di coloro, che sono destinati a comporle. (Ivi pag. 288).

Nomina di due commissioni militari per giudicare sommariamente, ed inappellabilmente le cause di violazione dei cordoni sanitarj marittimi e terrestri. (Ivi pag. 317).

Norme ed istruzioni emanate con oracolo santissimo sui giudizj sanitarj di competenza delle commissioni militari. (Ivi pag. 320).

SAPIENZA. Vedi *Università*.

SAPONE. Discipline sulle fabbriche di sapone a preservazione della pubblica sanità. (Vol. II. 1834 pag. 127).

Sbari. Dichiarazione della notificazione del giorno 5 dicembre 1831 sui luoghi in prossimità di Roma, nei quali comincia il divieto di portare archibugi carichi, e sbarare. (Vol. II. 1834 pag. 57).

Rinnuovazione del divieto dei sbari entro Roma anche nella solennità della Pasqua ed altre feste. (Vol. I. 1836 pag. 5).

Scarpe. Vedi *Dogane.*

Scuole. Vedi *Istruzione pubblica.*

Seme di ricino. Vedi *Ricino.*

Segnatura. Composizione e norme del supremo tribunale della Segnatura. (Vol. III. 1834 pag. 96).

Regole generali sui ricorsi in Segnatura. (Ivi pag. 262).

Modo d'introdurre e proseguire i ricorsi in Segnatura. (Ivi pag. 268).

Regole sulle discussioni ed opinamenti del tribunale supremo della Segnatura. (Ivi pag. 272).

Come si proceda in contumacia. (Ivi pag. 275).

Regole sui rescritti della Segnatura. (Ivi pag. 277).

Forme speciali di procedere negli affari di competenza dell'uditore del tribunale, e dell'uditore della prefettura di Segnatura. (Ivi pag. 276).

Norme per l'esecuzione dei rescritti, e dei decreti della Segnatura. (Ivi pag. 282).

Disposizioni disciplinari proprie del tribunale della Segnatura. (Ivi pag. 478).

Incompetenza della Segnatura nelle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 66).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo Prefetto della Segnatura, in cui si dichiara, che nelle questioni incidentali non ha luogo la comunicazione dell'opinamento. (Ivi pag. 171).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni per dichiarare, che nella Segnatura è definitivo ed irretrattabile il rescritto emesso dopo la prima discussione delle cause minori o incidenti, senza esservi luogo a stendere e pubblicare l'opinamento, e senza dar luogo ad un secondo esperimento. (Ivi pag. 173).

SEGRETARJ DI CAMERA. Attribuzioni dei segretarj di Camera negli atti del tribunale della piena Camera, e nelle cause fiscali. (Vol. III. 1834 pag. 505).

SEGRETERIE DI STATO. L'Eminentissimo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni è il Presidente della congregazione sanitaria. (Vol. II. 1834 pag. 68).

Divisione delle attribuzioni sulle truppe fra la suprema Segreteria di Stato, e la Segreteria per gli affari di Stato interni. (Vol. I. 1835 pag. 109).

Appartiene alla Segreteria per gli affari di Stato interni il proporre al Sommo Pontefice le dichiarazioni, e casi di decidere relativi all'ordine circolare del giorno 10 giugno 1835 sul ministero sanitario, e della polizia dei porti. (Ivi pag. 331).

Monsignor Sostituto della Segreteria per gli affari di Stato interni esercita le funzioni di segretario del consiglio supremo nella decisione delle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 78).

Obbligo dei capi di tribunale di sottoporre all'approvazione della Segreteria per gli affari di Stato interni le stampe e manoscritti in ordine alla disciplina giudiziaria. (Ivi pag. 371).

È riservata all'Eminentissimo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni la superiore disciplina dei ragionieri, il di cui albo debbe rimanere affisso nella sua Segreteria. (Vol. II. 1836 pag. 30).

Appartiene al medesimo il sospendere o far cancellare dall'albo i ragionieri per mancanze nell'esercizio della loro professione. (Ivi).

Senigallia. Vedi *Fiere*.

Sensali. Disposizioni per reprimere gli abusi dei sensali dei bestiami nel campo Boario. (Vol. I. 1834 pag. 42).

Incombenze dei sensali ed agenti di cambio nelle borse commerciali. (Vol. II. 1836 pag. 78).

Divisione dei sensali in quattro classi: sensali di mercanzie, sensali di assicurazione, sensali interpetri e regolatori dei bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua. (Ivi pag. 81).

Documenti, che si richiedono per aspirare alla nomina di agente di cambio o sensale. (Ivi pag. 82).

Deposito da farsi a cauzione dell'esercizio di agente di cambio o sensale. (Vol. II. 1836 pag. 83).

Forma ed effetti dell'esecuzione sul deposito di cauzione. (Ivi pag. 84).

Responsabilità degli agenti di cambio, e sensali della vendita degli effetti dei falliti. (Ivi).

Divieto delle associazioni degli agenti di cambio e sensali sotto pena di destituzione dal loro officio. (Ivi pag. 85).

Obbligo degli agenti di cambio o sensali di rilasciar ricevuta degli emolumenti, che percepiscono. (Ivi pag. 86).

Tabella dei diritti di agenzia e sensaria da percepirsi nei contratti conchiusi con mediazione degli agenti di cambio e sensali. (Ivi pag. 88).

Sentenze. Quali sentenze siano definitive, e quali interlocutorie. (Vol. III. 1834 pag. 143 e 148).

Procedura relativa alle sentenze. (Ivi pag. 161).

Le sentenze debbono essere tutte motivate, meno quelle cause sotto gli scudi dieci. (Ivi pag. 81 e 139).

Forza delle sentenze contumaciali. (Ivi pag. 137).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni con disposizioni dirette ad evitare gli equivoci nella citazione degli articoli della legge entro le sentenze dei giudizj criminali. (Vol. I. 1835 pag. 288).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sui ricorsi in via di revisione

delle sentenze dei tribunali criminali. (Vol. I. 1836 pag. 199).

Non sono ammissibili i ricorsi in via di revisione dei decreti e sentenze incidentali. (Ivi pag. 200).

Sequestro. Quando sia ammissibile la dimanda del sequestro assicurativo. (Vol. III. 1834 pag. 231).

Regole giudiziali sulle azioni, ed opposizioni ai sequestri. (Ivi).

Sequestro o ritengo, che si fa delle carte di polizia in caso di sospetto di fuga. (Ivi pag. 232).

Forma dei sequestri esecutivi. (Ivi pag. 303).

Le somme depositate nel saero monte della pietà non sono soggette a sequestro. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Sistema monetario. Vedi *Moneta.*

Soprannumeri. Per provare il servigio attivo e non interrotto nel tempo dei noviziati ed alunnati ad effetto d'incominciare a computare gli anni utili per le giubilazioni o pensioni occorre un certificato delle autorità governative con citazione degli atti e documenti di officio. (Vol. I. 1834 pag. 5).

Spese. Norme per la tassa e liquidazione delle spese nei giudizj civili. (Vol. III. 1834 pag. 294).

Disposizioni sulle spese dell'amministrazione della giustizia civile. (Ivi pag. 529).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle spese ripetibili con-

tro i condannati nei giudizj criminali. (Vol. I. 1836 pag. 207).

Regolamento disciplinare per l'esecuzione delle disposizioni sulle spese ripetibili dai condannati nei giudizj criminali. (Vol. II. 1836 pag. 3).

L'azione per la ripetizione delle spese nei giudizj criminali è privilegiata sopra tutti gli altri crediti non ipotecati. (Ivi pag. 5).

Per quali titoli si annullano gli articoli del registro sommario delle spese delle cause criminali. (Ivi pag. 10).

Atti, che debbono concorrere per provare l'insolvibilità dei condannati. (Ivi pag. 11).

Spezierie. Circolare ai Presidi delle provincie a dichiarazione delle disposizioni intorno le spezierie comunali. (Vol. II. 1834 pag. 89).

Circolare sul numero delle spezierie, e sui bassi spacciatori di farmaci. (Ivi pag. 90).

Dipendenza dei farmacisti dalla congregazione di sanità. (Ivi pag. 100).

Ordinamento della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle farmacie nello Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 156).

Disposizioni generali per le farmacie, e per la vendita delle droghe e dei medicinali. (Ivi pag. 157).

Regolamento per la visita delle spezierie. (Ivi pag. 172).

Elenco dei medicinali, che debbono ritenere

nelle loro officine tutti gli speziali. (Vol. II. 1836 pag. 181).

Tariffa dei prezzi sulle droghe e preparazioni medicinali comune a tutte le spezierie dello Stato pontificio. (Ivi pag. 193).

Disposizioni sulle farmacie e farmacisti in Roma in caso d'invasione del cholera. (Ivi pag. 273).

Pubblicazione dei regolamenti sulle farmacie dello Stato pontificio. (Ivi pag. 313).

Sportule. Abolizione delle sportule dei magistrati tanto civili, che ecclesiastici. (Vol. III. 1834 pag. 535).

Stamperia camerale. Istruzioni per l'ispettore della stamperia camerale nominato in conformità del capitolato dell'appalto della stamperia. (Vol. I. 1834 pag. 171).

In caso di vertenza fra l'appalto della stamperia, ed i dicasteri circa il prezzo delle stampe amministrative l'ispettore debbe dare il suo parere in iscritto. (Ivi pag. 172).

Obbligo degli amministratori camerali di fare uso dei libri bollettarj soltanto che sono impressi nella stamperia camerale, e di riceverli dal Tesorierato pagandone il prezzo di tariffa. (Ivi pag. 198).

Limitazione della privativa della stamperia camerale alla città di Roma e sua comarca, ed agli articoli compresi nella costituzione di Sisto V. e nell'editto del Camerlengato dei 20 ottobre 1814. (Ivi pag. 337).

Disposizioni risguardanti la privativa della stamperia camerale. (Vol. III. 1834 pag. 66).

Oggetti di stampa compresi nella privativa della stamperia camerale. (Ivi pag. 67).

Divieto decennale di ristampare cose uscite in luce coi tipi della stamperia camerale. (Ivi pag. 68).

Divieto di ritenere o vendere ristampe estere di articoli compresi nella privativa della stamperia camerale. (Ivi pag. 69).

Penali a carico dei contravventori. (Ivi pag. 70).

Divieto all'appaltatore di smerciare articoli appartenenti all'archivio della stamperia. (Ivi pag. 71).

Prezzo delle stampe legali. (Ivi pag. 73).

Discipline sul permesso di stampare le scritture legali in altre stamperie in caso di soverchio affollamento nella stamperia camerale. (Ivi pag. 75).

Prezzo delle stampe nelle cause dei santi. (Ivi pag. 77).

Prezzo delle stampe nelle cause fiscali. (Ivi pag. 78).

Discipline intorno le stampe delle scritture legali. (Ivi pag. 302).

Disposizioni risguardanti l'archivio della stamperia camerale. (Vol. I. 1836 pag. 15).

Custodia dell'archivio della stamperia camerale col mezzo di due chiavi contradittorie affidate una al sotto-archivista, e l'altra al ministro controllo degl'incassi dell'archivio. (Ivi pag. 16).

Numero degl'impiegati, ed orario di servigio nell'archivio della stamperia camerale. (Ivi).

Regole sulla consegna delle stampe di archivio ai dicasteri camerali. (Vol. I. 1836 pag. 18).

Divieto di vendere articoli dei quali rimanga un solo esemplare nell'archivio. (Ivi pag. 20).

Statistica. Riunione del governo di Calderola e del comune di Gagliole alla Delegazione di Camerino. (Vol. II. 1834 pag. 134).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale per determinare la popolazione di Salci fra le due provincie di Perugia ed Orvieto. (Vol. II. 1835 pag. 361).

Stato delle persone. Disposizioni di legge concernenti lo stato delle persone. (Vol. III. 1834 pag. 6).

Statuti. Conferma degli statuti locali sugli affari rurali. (Ivi pag. 5).

Strade. Proibizione di ritenere vasi, cassettoni ed altri recipienti fuori delle fenestre corrispondenti alle strade di Roma. (Vol. II. 1834 pag. 22).

Misure di pubblica nettezza per le strade del Ghetto. (Vol. I. 1835 pag. 29).

Compete la mano-regia per l'esigenza delle tasse di acque e strade, e pei lavori consorziali nelle strade. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Provvidenze risguardanti la nettezza delle strade, e delle fontane di Roma. (Ivi pag. 39).

Editto della suprema Segreteria di Stato del giorno 1 dicembre 1828 sulla polizia delle strade provinciali e nazionali. (Vol. II. 1835 pag. 40).

Quesito, se la vigilanza diretta, attribuita ai Presidi delle provincie, e loro congregazioni governative sotto la dipendenza della Prefettura generale di acque e strade, si debba estendere anche ai lavori consorziali. (Vol. II. 1835 pag. 365).

Determinazione affermativa del sovraespresso quesito della Segreteria per gli affari di Stato interni. (Ivi pag. 366).

Istruzione della Segreteria per gli affari di Stato interni sull'illuminazione notturna, e sulla nettezza delle strade e fontane di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 107).

Forma, con cui Monsignor Presidente delle strade giudica sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale. (Ivi pag. 108).

Come si proceda in appello dei decreti di Monsig. Presidente innanzi l'Eminentissimo Prefetto generale di acque e strade. (Ivi).

Privilegio della mano-regia competente per l'esazione delle multe, e rifazione dei danni per contravvenzioni alle leggi edilizie. (Ivi).

La metà delle multe resta a disposizione dell'Eminentissimo Prefetto, e l'altra metà appartiene al pubblico erario. (Ivi).

Conferma del sistema vigente per la docisione degli affari contenziosi di acque e strade. (Ivi pag. 153).

Stranieri. Vedi *Esteri.*

Studj. Vedi *Istruzione pubblica.*

Subasta. Vedi *Esecuzione. Depositeria. Cursori.*

Successione. Disposizioni legislative concernenti le successioni. (Vol. III. 1834 pag. 7).

Atti relativi all'apertura delle successioni. (Ivi pag. 382). Vedi meglio *Eredità.*

Supplenti. Vedi *Giudici supplenti.*

T

Tabacchi. Vedi *Amministrazione de' sali e tabacchi.*

Tabelle preventive. Vedi *Conti.*

Tassa-barriera. Vedi *Barriera.*

Tasse. Liquidazione e tassa delle spese nei giudizj civili. (Vol. III. 1834 pag. 294).

Determinazione delle tasse giudiziali. (Ivi pag. 535).

Tasse giudiziarie dovute all'erario. (Ivi pag. 537).

Indicazione degli emolumenti di cancelleria, ed altre tasse di procedura. (Ivi pag. 547).

Tariffa delle tasse giudiziarie. (Ivi pag. 550).

Tasse di cancelleria. (Ivi).

Emolumenti dei cancellieri. (Ivi pag. 553).

Emolumenti ai cancellieri pei giudizj economici. (Ivi pag. 562).

Onorarj degli avvocati. (Ivi pag. 563).

Funzioni dei procuratori. (Ivi pag. 566).

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori sulle rispettive competenze. (Ivi pag. 595).

Mercedi dei cursori. (Vol. III. 1834 pag. 598).

Mercedi dei custodi delle cose esecutate. (Ivi pag. 615).

Emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositarj di Roma e delle provincie. (Ivi).

Salarj dovuti ai periti giudiziarj. (Ivi pag. 619).

Indennità dovute ai testimonj. (Ivi pag. 622).

Indennità dovute ai depositarj di scritture e documenti. (Vol. III. 1834 pag. 623).

Tassa degli emolumenti per gli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 624).

Regole comuni a tutte le tasse giudiziarie. (Ivi pag. 625).

Disposizioni generali sulle tasse giudiziarie. (Ivi pag. 626).

TASSE RIUNITE. Regole di procedura per l'esigenza delle tasse riunite. (Vol. I. 1835 pag. 184). Vedi *Bollo. Registro. Ipoteche. Cancellerie.*

TESORIERATO. Istruzioni del Tesorierato per l'ispettore della stamperia camerale. (Vol. I. 1834 pag. 171).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, che ordina la separazione dell'amministrazione dell'erario dell'esercizio 1834 da quella degli anni antecedenti. (Ivi pag. 174).

Circolare ai capi dei dicasteri sull'ordinata separazione dell'amministrazione dell'erario dell'esercizio 1834 dagli esercizj anteriori. (Ivi pag. 179).

Regolamento per le amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 180). Vedi *Amministrazioni camerali.*

Istruzioni del Tesorierato per la separazione della gestione amministrativa a tutto dicembre 1833. (Ivi pag. 219).

Circolare del Tesorierato ai Capi delle provincie e governatori distrettuali, colla quale si comunicano opportune provvidenze per assicurare il buon servigio della fornitura delle carceri e luoghi di condanna. (Ivi pag. 225). Vedi *Carceri.*

Disposizioni sul pagamento dei censi camerali da eseguirsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. (Ivi pag. 228).

Notificazione sull'aumento della somma dei prestiti sopra i pegni nel sacro monte della pietà. (Ivi pag. 233). Vedi *Monte della pietà.*

Notificazione sulla tariffa da osservarsi dai ricattieri nella percezione dei loro emolumenti. (Ivi pag. 236).

Aumenti dei prestiti sui pegni fino alla somma di scudi 50. (Ivi pag. 239 e 240).

Regolamento per le casse e pel controllo. (Ivi pag. 241). Vedi *Controllo.*

Istruzioni di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione del regolamento per le casse e pel controllo. (Ivi pag. 249).

L'amministrazione del sistema ipotecario è sotto

la direzione di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. 1834 pag. 446).

Monsignor Tesoriere generale ritiene l'alta corrispondenza degli affari ipotecarj. (Ivi pag. 447).

Spetta a Monsignor Tesoriere generale la nomina dei cursori in servigio degli amministratori camerali. (Vol. I. 1835 pag. 70).

I passaporti pei nuovi bastimenti si trasmettono dal Tesorierato per l'esigenza della tassa. (Ivi pag. 306).

Monsignor Tesoriere generale è il presidente della congregazione camerale nei giudizj amministrativi. (Vol. II. 1835 pag. 72).

E anche presidente del tribunale criminale della R. C. A. sulle contravvenzioni alle leggi erariali di Roma e sua comarca. (Ivi pag. 152).

Facoltà riservata al solo Monsignor Tesoriere generale di far conciliazioni e transazioni sui contrabbandi col consenso delle parti interessate. (Ivi pag. 160 e 320).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sui lavori di ogni genere nei fondi camerali o che dipendano dalle amministrazioni sottoposte al Tesorierato. (Vol. I. 1836 pag. 182).

Facoltà di Monsignor Tesoriere di accordare un premio non minore del cinque per cento ai procuratori fiscali sull'incasso delle multe e spese ripetibili dei condannati nei giudizj criminali. (Ivi pag. 208).

Facoltà di Monsignor Tesoriere generale di accordare l'esenzione della tassa sugli animali, che s'introducono nello Stato per migliorare le razze, o farne delle nuove. (Vol. I. 1836 pag. 358).

Monsignor Tesoriere assiste al concorso e premiazione dei tessuti di lana nostrali nel Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 61).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale portante le disposizioni sull'ordine interno della computisteria generale, e sulle amministrazioni appartenenti al Tesorierato. (Ivi pag. 302).

Impianto di cinque amministrazioni sostituite alla computisteria generale della Camera per trattare le varie aziende dipendenti dal Tesorierato. (Ivi pag. 307).

Tessuti di lana. Vedi *Panni-lani.*

Testamenti. Disposizioni legislative concernenti gli atti di ultima volontà. (Vol. III. 1834 pag. 13).

Forma dei testamenti olografi. (Ivi).

Validità dei testamenti a forma del capitolo *Cum esses* della istituzione ecclesiastica 105 di Benedetto XIV. (Ivi).

Vigore dei testamenti a forma del capitolo *Relatum* in favore delle cause. (Ivi).

Testimonj. La deposizione di un sol testimonio non forma semi-prova in materia civile. (Ivi pag. 201).

Regole generali sull'esame dei testimonj. (Ivi pag. 171).

Come si proceda all'esame dei testimonj innanzi i tribunali civili. (Ivi pag. 173).

Forma del processo verbale dell'esame dei testimonj. (Vol. III. 1834 pag. 174).

Disposizioni speciali per l'esame dei testimonj nelle cause sommarie. (Ivi pag. 180).

Quando vi sia luogo alla dimanda dell'esame dei testimonj a perpetua memoria. (Ivi pag. 182).

Tariffa delle indennità dovute ai testimonj nei giudizj civili. (Ivi pag. 622).

TEVERE. Provvidenze per agevolare ai bastimenti la rimonta del Tevere da Fiumicino a Ripagrande in tempo di acque magre. (Vol. I. 1834 pag. 314).

Cautele da osservarsi, qualora si depositino merci in Fiumicino per attendere il rialzamento delle acque. (Ivi pag. 315).

Facoltà di eseguire gli alleggi sopra qualunque navicello, mancando quelli di turno nella rimonta del Tevere. (Ivi pag. 316).

Costruzione a conto del Governo delle capanne ad uso di bagni estivi nel Tevere a comodo gratuito della popolazione. (Vol. II. 1834 pag. 52).

Discipline da osservarsi nei bagni del Tevere. (Ivi pag. 53).

Pene per coloro, ch'escono a nuoto fuori dei bagni. (Ivi pag. 55).

Rinnuovazione delle disposizioni sui bagni nel Tevere per l'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 341).

Rinnuovazione degli ordini sui bagni per l'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 17).

TRANSITI. Vedi *Dogane*.

Trasimeno. La pesca del lago Trasimeno è regolata col motu-proprio di Pio VII. del 3 agosto 1822; a riguardo della medesima s'impose il dazio d'introduzione sul pesce estero di acqua dolce. (Vol. I. 1836 pag. 9).

Tribunali. Riparto e composizione dei tribunali civili in tutte le provincie dello Stato. (Vol. III. 1834 pag. 83).

I tribunali civili decidono sull'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 241).

Composizione e giurisdizione dei tribunali di appello. (Ivi pag. 86).

Disposizioni sui giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico. (Ivi pag. 101). Vedi *A. C. Camera. Fabbrica di san Pietro. Rota. Sacra visita. Vicario. Campidoglio. Segnatura.*

Procedura nei giudizj di prima istanza avanti i tribunali civili. (Ivi pag. 148).

Atti preliminari dei giudizj da osservarsi nei tribunali di prima istanza. (Ivi pag. 150).

Disposizioni disciplinari comuni a tutt'i giusdicenti, ed a tutt'i tribunali. (Ivi pag. 473).

Determinazione ed amministrazione delle spese di officio assegnate ai tribunali. (Ivi pag. 530).

Ordine giudiziario negli affari amministrativi. (Vol. II. 1835 pag. 63). Vedi *Camera.*

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sulla pubblicazione di stampe e

manoscritti per parte dei presidenti dei tribunali in ordine alla disciplina giudiziaria. (Vol. II. 1835 pag. 371).

Metodo da osservarsi in esecuzione del concordato fra i Governi austriaco e pontificio nell'esecuzione delle requisitorie da diriggersi scambievolmente dai tribunali dei due Stati. (Vol. I. 1836 pag. 39).

Articoli del concordato fra i Governi pontificio ed austriaco sulle requisitorie dei tribunali con dichiarazione, che si debba tenere la via ministeriale. (Ivi pag. 40).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sull'amministrazione delle spese di officio dei tribunali. (Ivi pag. 196).

Tribunali di commercio. Vedi *Commercio.*

Tributi. Vedi *Canoni camerali.*

Tutori. Deputazione dei tutori dativi, e dei curatori. (Vol. III. 1834 pag. 399).

A quali autorità compete la nomina del curatore del ventre pregnante. (Ivi pag. 400).

U

Udienze. Disciplina, forma e pubblicità delle udienze dei tribunali civili. (Vol. III. 1834 pag. 480).

Modula del giornale di udienza. (Ivi pag. 633).

Uditore della camera. Diritto di censura e disciplina appartenente all'Uditore della Camera sui cancellieri ed impiegati nelle cancellerie dell'A. C. (Ivi pag. 504).

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle attribuzioni di Monsignor Uditore della Camera. (Vol. II. 1836 pag. 89).

Regole della disciplina da usarsi da Monsignor Uditore della Camera per la repressione degli abusi nel tribunale dell'A. C. (Ivi pag. 99).

Uditore del papa. Abolizione della giurisdizione contenziosa dell'Uditore del Papa, salve le attribuzioni non appartenenti al foro contenzioso. (Vol. III. 1834 pag. 80).

Uditori legali. Quali cause possono essere giudicate dagli uditori legali. (Ivi pag. 429).

Gli uditori legali non possono essere rimossi dalle magistrature e consigli comunali senza l'approvazione del Preside della provincia. (Vol. II. 1835 pag. 356).

Università'. Disposizioni per le accademie annuali, che si tengono dai professori dell'università di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 33).

Regole sulla distribuzione delle medaglie di argento nelle accademie scolastiche. (Vol. I. 1834 pag. 34). Vedi *Istruzione pubblica.*

V

VALLI DI COMACCHIO. Attribuzioni dell'amministrazione delle valli di Comacchio nel sorvegliare che non si faccia pesca dalla bocca del Pò di Goro al porto Corsini nei mesi della montata del pesce argentino. (Vol. I. 1836 pag. 23).

VALORE DELLE LITI. Come si determina il valore delle liti, e relative regole di diritto. (Vol. III. 1834 pag. 128).

VENDITA. Regole per la vendita al pubblico incanto nei giudizj per la purgazione de' fondi dalle ipoteche. (Ivi pag. 62).

Regole per le vendite giudiziali dei mobili. (Ivi pag. 318).

Regole per le vendite degl' immobili. (Ivi pag. 327).

Regole per le vendite dei diritti, ed azioni reali. (Ivi pag. 334).

Forma delle vendite ed incanti della depositeria di Roma. (Vol. I. 1835 pag. 49).

Norme da osservarsi fino all'esito della revisione del nuovo estimo censuario nelle vendite giudiziali dei beni immobili. (Vol. II. 1835 pag. 350).

Vescovi. I ricorsi dei decreti economici nelle cause ecclesiastiche si portano innanzi i Vescovi. (Vol. III. 1834 pag. 428).

Esenzione della dativa urbana a favore degli episcopj. (Vol. I. 1836 pag. 360).

Veterinaria. Corso dello studio tanto teorico, che prattico da eseguirsi da coloro, che aspirano al conseguimento della matricola di libero esercizio di bassa veterinaria. (Vol. II. 1835 pag. 377).

Vicarj generali. Giurisdizione dei vicarj generali come rappresentanti i rispettivi Ordinarj nelle cause ecclesiastiche e laicali. (Vol. III. 1834 pag. 101).

Vicario di roma. Forma del tribunale del Vicariato in Roma in materia civile. (Ivi pag. 103).

Privativa giurisdizione dell'Eminentissimo Cardinal Vicario nel pubblico cemeterio di san Lorenzo, e diritto di concedere nel medesimo i siti pei nuovi sepolcri gentilizj. (Vol. I. 1836 pag. 342).

Vino. Esenzione del dazio per le botti di regresso dall'esportazione dei vini nostrali all'estero per facilitarne il commercio intrapreso nelle Marche dall'appannaggio Leuctemberg. (Vol. I. 1834 pag. 304).

Gli osti e venditori di vino e liquori sono obbligati a denunciare le persone, cui affidano le botteghe per farne menzione nelle patenti di esercizio. (Vol. I. 1835 pag. 290).

VITI DI FERRO. Aumento del dazio per l'introduzione delle viti di ferro a mordente. (Vol. I. 1835 pag. 60).

Parte del prodotto delle invenzioni di contrabbando delle viti estere applicata per incoraggire la fabbrica delle viti a mordente in Tivoli. (Ivi pag. 61).

VOLONTARJ PONTIFICJ. Circolare dell'Eminentissimo Cardinale Commissario delle quattro Legazioni per punire gl'insulti e le seduzioni, che si fanno a coloro, che appartengono al corpo dei volontarj pontificj. (Vol. II. 1834 pag. 155).

Z

ZECCHE. Vedi *Moneta*.

INDICE
ALFABETICO SEMI-ANALITICO
DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI
DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL SETTENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

cioè dal 1 gennajo 1837 a tutto il 31 dicembre 1843.

BIBLIOTECA
DES K.
UNIVERSITÄTS

ROMA
Nella Stamperia della R. C. A.
1846

A

Abbazia di s. salvatore. Vedi *Fiera*.

Abilitazione. Vedi *Giustizia punitiva*.

Accademici di s. luca. Devono esser scelti in periti giudiziali nelle materie di scultura e pittura, ed in periti periziori nelle materie architettoniche. (1839 p. 92).

I periti non accademici non fanno prova. (1839 p. 93).

Breve di Pio VI. relativo ad essi accademici. (1839 p. 94).

Accattoni. Disposizioni analoghe. (1837 p. 62). Vedi *Mendicità*.

Accessi. Si dichiara che il moto-proprio 10 novembre 1834 non si riferisce agli accessi rotali. (1837 p. 91).

Acqua-santa. Permesso a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 22 giugno. (1838 p. 32).

Acuto. Vedi *Fiere*.

Agenti de' cambi. Compenso per le loro operazioni. (1837 p. 9).

Agrimensori. Vedi *Ingegneri*.

Agro romano. Determinazioni della sua periferia per ciò che riguarda la soggezione all'annona di Roma e alla esigenza de' dazj. (1838 p. 298 al 300).

Eccezione provisoria per i possessori affittuarj coltivatori ed abitanti delle tenute e terre di Palo, Ceri, s. Severa, s. Marinella, s. Giuliano, Sasso, Villa del sasso, Cervetri, Spanoro e terra di Liti. (1838 p. 300).

Disposizioni riguardanti le denuncie da farsi dagli agricoltori immediati delle tenute dell'agro romano descritte nel catasto pubblicato l'anno 1783. (1843 p. 1).

Idem. (1843 p. 158).

Obbligo che incombe agli agricoltori dell'agro romano di dar l'assegna alla deputazione d'annona e grascia per le tenute tanto coltivate quanto incolte. (1840 p. 13).

Modo di dare il suddetto assegno. (1840 p. 14).

Pena che si minaccia per chi le pretermette. (Ivi).

Si ripetono gli ordini per le assegne da darsi dai rispettivi agricoltori delle tenute dell'agro romano tanto coltivate che non coltivate pel 1843. (1843 p. 1).

Dispaccio della Segretaria di Stato per gli affari interni col quale si danno le norme per porre d'accordo le diverse prescrizioni emanate relativamente ai confini giurisdizionali di quell' agro, e alle cause risguardanti i diritti erariali ed al modo di procedere nelle cause di contravenzione alle leggi ad ai regolamenti dell' agro suddetto. (1838 p. 34 al 38).

Istruzione sulla procedura nelle cause di contravenzione alle leggi sulla bonificazione pontina. (Ivi 35 al 38).

Sono richiamate in vigore ed a nuova osservanza le sempre vigenti disposizioni contenute nella notificazione del 1 aprile 1838 risguardanti la bonificazione pontina. (1838 p. 309 al 312).

Ultima proroga accordata agli enfiteuti pontini per recingere di staccionata i proprj terreni. (1838 p. 382 al 383).

Ajano, Vedi *Fiere.*

Alatri. I fabbricatori di lane di quella città debbono in giudizio comparire avanti i tribunali stabiliti dal moto-proprio 10 novembre 1834. (§§ 274 e 275).

Alberi. Vedi *Tagli d'alberi.*

Albergatori. Vedi *Viaggiatori.*

Alleggio de' bestiami. Vedi *Tevere.*

Alloggianti. Vedi *Viaggiatori.*

Allume. Se ne minora e stabilisce il prezzo per ogni libbra. (1841 p. 10).

Se ne prescrivono gli spacci nelle provincie fissandone le regole, e dando le norme agli spacciatori. (Vol. V. p. 10 al 11).

E' proibita la vendita di sostanze equivalenti all'allume. (1841 p. 11).

Pene contro i spacciatori che ne alterano il prezzo, contro gl'introduttori di allumi esteri, e contro quelli che arbitrariamente aprono le cave ec. (1841 p. 12).

Procedura e riparti delle multe. (1841 p. 13).

Amministrazioni camerali. Regolamento per le amministrazioni camerali. (1840 p. 56).

Spetta all'amministrator camerale deputare gli esattori. (Ivi).

E' cura anche dell'amministratore significare la scelta degli esattori alle autorità dei rispettivi luoghi. (1840 p. 57).

Ciò che spetti esiggere all'amministratore camerale, e quale obbligazione assume. (ivi).

L'esigenza dovrà essere regolata a nome d'una tabella suindicata. (Ivi).

Avviso che deve spedire alle respettive comuni l'amministratore 15 giorni prima della scadenza del pagamento. (1840 p. 60).

Tempo in cui devono gli esattori tenere aperta l'esigenza. (Ivi).

Necessità delle ricevute da rilasciarsi all'esattore, e forma di esse. (1840 p. 62).

Sarà reo di concussione quell'esattore che non registrasse le somme percepite. (Ivi).

Tempo in cui decorre la multa ai contribuenti morosi. (1840 p. 63).

Modo di agire contro i morosi. (Ivi).

Modo di ricorrere chi si sente gravato nella tassa. (1840 p. 64).

Esigenza delle multe per la trascurata *voltura* de fondi alienati. (Ivi).

I fondi esecutati restano a carico dell'amministratore camerale. (Ivi).

Modo d'eseguire l'esigenza degli altri crediti in favore dell'erario. (Ivi).

Modo di ricevere gli acconti. (1840 p. 66).

Multe a cui cedano. (Ivi).

Modo da tenersi coi debitori insolvibili. (1840 p. 67).

Idem con quelli che si fossero altrove trasferiti. (Ivi).

Bollettarj da tenersi dall'amministratore. (1840 p. 68).

Pagamenti che dovrà fare l'amministratore sul prodotto delle esatte somme in favore dello Stato. (Ivi).

Il giornale d'introito ed esito ogni quanto tempo e in qual modo debba mandarsi dall'amministratore alla Tesoreria. (1840 p. 69).

Ciò che spetti alla computisteria generale dopo verificata la *regolarità* de' mandati. (1840 p. 71).

Regolarità esattissima di *libri* e registri da praticarsi dall' amministratore e mezzi onde punire la trascuranza. (1840 p. 72).

Rendiconto annuale e modo da eseguirsi per parte dell' amministratore. (1840 p. 73).

Cursori speciali che appartengono agli amministratori camerali. (Ivi).

Le spese tutte a carico dell' amministratore. (1840 p. 74).

Da chi debba l'amministratore prendere i bollettarj di cassa. (Ivi).

Versamenti del danaro esatto in qual modo e tempo abbiano a farsi. (Ivi).

Modo con cui la Tesoreria può agire contro gli amministratori. (1840 p. 76).

Verifica dello stato di cassa e in qual modo possa farsi dal Tesorierato. (Ivi).

Responsabilità dell' amministratore per qualunque fatto degli esattori. (Ivi).

Anche le tasse provinciali e comunali dovranno essere esatte dall' amministratore col debito compenso. (1840 p. 78).

Cauzione da prestarsi dall' amministratore. (Ivi).

Correspettivo in favore dell' amministratore. (Ivi).

Le multe cedono anche a benefizio dell' amministratore. (1840 p. 80).

Compenso che si accorda all' amministratore pel carteggio. (1840 p. 80).

Si escludono compensi per altre cagioni. (1840 p. 81).

Mano regia di cui gode l'amministratore. (Ivi).

Si vieta all' amministratore di cedere ad altri il contratto senza il consenso del Tesorierato. (Ivi).

Allegati del sovraesposto regolamento. (1840 p, 83 al 95).

Amministrazioni pubbliche. Vedi *Conti provvisorii.*

Amministrazione delle poste. Regole e norme per il consiglio amministrativo delle poste. (1841 p. 59 60).

Onore riservato al sopraintendente. (1841 p. 60).

Divisione della sopraintendenza ossia dell'amministrazione generale in tre sezioni, Segretariato, Revisione, Contabilità. (Ivi).

Incombenze di queste tre sezioni e responsabilità dei loro capi. (1841 p. 61).

Inibizione agl' impiegati postali di tenere corrispondenze private in affari di ufficio. (Ivi).

Subordinazione dei capi delle tre sezioni all' incaricato straordinario, salvi i diritti del sopraintendente e dell' ispettore generale. (Ivi).

Forma e dipendenza delle direzioni postali. (1841 p. 62).

Loro regole e norme circa i versamenti, conti, lettere, plichi ec. (1841 p. 63 al 65).

Vigilanza responsabilità e cauzioni dei direttori. (1841 p. 66).

Ispettori ordinarj e straordinarj destinati a tali visite: loro nomine, attribuzioni e dipendenze. (1841 p. 67).

Divisione delle visite suddette. (Ivi).

Obblighi e facoltà di quest'ispettori. (1841 p. 67 al 69).

Pianta degl'impiegati presso l'amministrazione delle poste. (1841 p. 70).

Concorso per l'ammissione di nuovi impiegati. (Ivi).

Matricola di tutti gl'impiegati presso l'amministrazione generale, modo per formarla, e suo uso per gli avanzamenti. (1841 p. 70 al 71).

Regole per gli avanzamenti e trasferimenti degl'impiegati. (1841 p. 71).

Non si ammettono nella direzione più impiegati stretti fra loro in parentela. (Ivi).

Pene per gl'impiegati e da chi si devono pronunziare. (Ivi).

Chi può godere le franchigie e come debbano queste interpretarsi. (1841 p. 72).

Inbizione agl' impiegati di ricever lettere non tassate : misure a carico de' contravventori. (1841 p. 72).

Obblighi di quei che godono la franchigia. (Ivi).

Norme e cautele per le consegne di danaro e di effetti di valore agli uffizj postali, e per il loro ritiro dai medesimi uffizj. (1841 p. 73).

Si richiamano in vigore alcune disposizioni antecedenti. (1841 p. 74).

Provvedimenti per la tariffa delle lettere, e per la disciplina dei postiglioni. (1841 p. 75).

Obblighi dei capitani e padroni dei battelli a vapore ec. non che dei viaggiatori, i quali recano con se delle lettere. (1839 p. 175 al 176).

Disposizioni relative ai detti capitani ec. e alle lettere. (1839 p. 176 al 177).

Amministrazione dei militari. Vedi *Militari condannati.*

Ancona. Vedi *Fiere.*

Animali suini. Quando si possono rilasciare le bollette di manifesto a rimettere per animali suini che dallo Stato pontificio si menano a pascere all' estero, o che essendo esteri si riesportano. (1839 p. 99 al 100).

Prestazione d' idonea sicurtà prima di distaccare le bollette indicate. (1839 p. 101).

Cautele per i suini nostrali che si spediscono al pascolo estero, e per gli esteri che s'introducono nello Stato. (1839 p. 101).

Osservanza dei regolamenti ec. in proposito. (1839 p. 102).

Annona. Assegna annuale dei cambiamenti di proprietà delle tenute dell'agro romano e dei terreni seminati o incolti. (1837 p. 7).

Gli agricoltori delle tenute dell'agro romano devono dare una esatta denuncia di quanto concerne le tenute stesse alla deputazione della annona. (1839 p. 9 al 10).

Disposizioni relative ai cambiamenti avvenuti nei suddetti terreni tanto di proprietà, che d'affitto. (1839 p. 10).

Pene ai contravventori. (Ivi).

Vedi *Agro romano.*

Anticoli. Permesso dato a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 22 agosto. (1838 p. 355).

Appaltatore di diligenze. Vedi *Diligenze.*

Appalti de' comuni. Vedi *Comuni.*

Appelli. Non è applicabile agli appelli legalmente proseguiti prima che si attivassero le nuove leggi giudiziarie, l'istruzione del 20 agosto 1835 inserita nella raccolta delle leggi dello stesso anno. (1838 p. 140 al 141).

Dichiarazione dei §§ 1 e 4 dell'editto tran-

sitorio 20 agosto 1835 relativo agli appelli dei giudicati anteriori alle nuove leggi giudiziarie. (1838 p. 449 al 450).

Appignano. Vedi *Fiere.*

Architetti. Vedi *Ingegneri.*

Archivisti. Vedi *Notari.*

Argilla. Vedi *Fiere.*

Arquata. Concessione a quel comune per celebrare un mercato nel martedì di ogni settimana. (1838 p. 100).

Arresto personale in materia di commercio. Norme per la esecuzione. (1838 p. 357 al 359).

Eccezione per caso di malattia. (Ivi 358).

Assegne. Vedi *Agro romano.*

Assicurazioni. Vedi *Società anonima delle assicurazioni.*

La privilegiata società pontificia di assicurazioni è subentrata alla compagnia di Milano in tutti i contratti di assicurazione stipulati negli Stati pontificj. (1839 p. 59).

Associazione al fondo censito. E' in arbitrio del creditore il promuovere la domanda di associazione al fondo censito per sodisfarsi dei frutti o censi decorsi, ovvero l'azione ipotecaria sullo stesso fondo. (1838 p. 102).

Atti governativi. La espressa contravvenzione agli ordini ed atti governativi, coi quali s' interpreta, o si dichiara una legge, dee ritenersi

come espressa contravvenzione alla legge interpretata o dichiarata anche all'effetto del disposto nel § 1058 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 102 al 103).

Azione ipotecaria. Vedi *Associazione al fondo censito.*

B

Bagni gratuiti nel tevere. Costruzione delle capanne per comodo della popolazione a spese del Governo. (1838 p. 316).

Disposizioni pel regolamento. (1838 p. 316 al 318).

Prescrizioni agl'intervenienti. (1838 p. 318 al 319).

Pene ai contravventori. (1838 p. 320).

Si dichiara essersi costruite a spese del Governo alcune capanne per comodo di chi vorrà bagnarsi. (1837 p. 146).

Cautele pel buon ordine. (Ivi).

Prescrizioni agl'intervenienti. (1837 p. 148).

Si dichiara che anche nell'anno 1840 si sono costruite capanne nel fiume tevere per comodo di chi voglia bagnarsi, e per evitare l'immoralità, con le cautele dell'anno 1837. (1840 p. 177).

Anche nell'anno 1843 si sono prese delle cautele nel fiume tevere. (1843 p. 81).

Costruzione di capanne ad uso di bagni gratuiti nel fiume tevere per conto del Governo. (1839 p. 112).

Chi assiste al buon ordine. (1839 p. 113).

Cautele da usarsi dai barcajuoli. (1839 p. 114).

Pene per chi esce dalle capanne e si mostra nudo. (1839 p. 114).

Proibizione di portar seco i cani e di passare da una all'altra capannella e di profferir cose contrarie alla modestia. (1839 p. 115).

Pene per i contravventori. (Ivi).

Si richiamano le norme e discipline già stabilite per quelli che vorranno bagnarsi la state sulle rive del tevere. (1841 p. 37).

Vedi *Tevere*.

Bacche di lauro. Importo di dazio per l'estrazione delle medesime. (1838 p. 383 al 384).

Baraccanti. Debbono uniformarsi strettamente per le case di pena alle discipline vigenti dei rispettivi luoghi. (1838 p. 32 al 33).

Barche. Inibizione di vendere a minuto vino e cibo e di accedere da persone estranee sulle barche che si trattengono a ripa grande. (1839 p. 124).

Pena per chi viola l'accennata disposizione nei giorni festivi, e chi ne è incaricato per la esecuzione. (Ivi).

Norme che debbono essere osservate dai proprietarj delle barche nel caso, che queste naufragassero nel fiume tevere o nel canale di Fiumicino. (1842 p. 8).

Penali per i trasgressori. (1842 p. 9).

Barchetti. Vedi *Tevere*.

Barriera. Vedi *Tasse di barriera*.

Barrozze. Vedi *Corso*.

Baschi. Vedi *Fiere*.

Bastimenti. Disposizioni risguardanti l'alleggio dei bastimenti che giungono al porto-canale di Fiumicino. (1839 p. 26).

Navicelli e burlotti d'alleggio. (1839 p. 27 al 28).

Permesso ai padroni de' bastimenti. (1839 p. 29).

Attacco de bufali ai legni. (Ivi).

Pene per i contravventori. (1839 p. 29 al 30).

Belgio. Vedi *Marina*.

Bersaglieri. Nuove disposizioni intorno all'assegno delle giubilazioni e pensioni per gli addetti al corpo de bersaglieri. (1840 p. 161).

Bestiame. E' proibito abbeverarlo nei canali e nelle fosse migliarie della bonificazione pontina. (1838 p. 14).

Pene per i contravventori. (1838 p. 15 al 16).

Disposizioni relative al movimento dei bestiami addetti ai fondi intersecati dalla linea di confine. (1839 p. 183).

Bettolini. Debbono uniformarsi strettamente per le case di pena alle discipline vigenti dei respettivi luoghi. (1838 p. 32 al 33).

Biancherie. Vedi *Dogana*.

Bolli doganali. Vedi *Dogana*.

Bolognola. Vedi *Fiere.*

Bollo e registro. Circolare contro alcuni abusi introdottisi nelle legazioni sulla violazione della legge sul bollo e registro. (1837 p. 14).

Altra dello stesso tenore diretta ai delegati. (1837 p. 16).

Botteghe. Disposizoni relative al commercio delle botteghe. (1839 p. 81).

Brisighella. Vedi *Fiere.*

Buon governo. Si risolvono alcuni quesiti in ordine all'esercizio della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative risguardanti l'interesse de' comuni. (1837 p. 59).

C

Cacce. Discipline relative all'uso delle cacce in tutto lo Stato. (1839 p. 162).

Tempi in cui sono esse permesse o vietate. (1839 p. 165).

Luoghi leciti, o proibiti delle cacce. (1839 p. 164).

Modi di far caccia permessi, o vietati. (1339 p. 166).

Pene pei contravventori. (1839 p. 168).

Modo di procedere nei giudizj a carico dei contravventori. (1839 p. 169).

L'atto della caccia allo spuntar del sole, e non il capanno, ed alcuni istromenti da cacciare messi nel posto dà la preferenza su questo. (1841 p. 101).

Provvidenze relative alla caccia dei volatili. (1840 p. 99).

Disposizioni risguardanti la caccia colle lanciatore. (1840 p. 200).

Caffè. Vedi *Dazi*.

Camera de spogli. Dichiarazione sulla mano-regia competente alla Camera de'spogli, e per essa alla s. Congregazione *di propaganda fide*, e suoi cessionarii (1842 p. 312).

Campo boario. Disposizioni per li vaccari, e caprari che vogliano entrare, ed uscire col loro bestiame dalle porte di Roma. (1841 p. 127).

Penali per quelli che non si uniformano alle disposizioni. (Ivi).

Canali pontini. Disposizioni, per le quali vengono ristrette entro i giusti limiti del diritto, e del bisogno rispettivo le derivazioni d'acqua dai canali pontini. (1839 p. 117).

Proibizione di condurre ad abbeverare le bestie nei canali di scolo, e pene pe' contravventori. (1839 p. 120).

Quando se ne potranno fare le derivazioni. (Ivi).

Cancellerie. Vedi *Processi criminali.*

Cancellieri. Dispaccio contro le indebite percezioni di tasse. (1837 p. 19).

Cancellieri de' tribunali. Si dichiarano i cancellieri dei giudici, e tribunali personalmente responsabili dello smarrimento dei fascicoli. (1843 p. 154).

Cancellieri vescovili. Possono esercitare simultaneamente l'ufficio di notari, purchè siano muniti della legittima abilitazione al notariato. (1840 p. 210).

Cancellerie de' governi. Devono tenere in piena regola tutti i registri, specialmente i giornali di udienza. (1841 p. 95).

Obblighi del governatore, o giusdicente relativi al buon andamento della sua cancellaria. (1841 p. 95 al 96).

Obblighi del presidente del tribunale. (1841 p. 96).

Responsabilità dei governatori, o giusdicenti. (Ivi).

Autorità del legato, o delegato, perchè si eseguiscano le disposizioni emanate sulle dette cancellarie (Ivi).

Cani. Sono richiamate in vigore le norme, e le discipline relative ai cani, onde prevenire le conseguenze funeste dell' idrofobia (1842 p. 65).

Vedi *Idrofobia*.

Canoni. Vedi *Comuni*.

Cappellani militari. Regolamento pei cappellani militari (1840 p. 184).

Numero de' cappellani militari, e loro dimora in diverse città. (Ivi).

Si vieta che i cappellani s' ingeriscano in altre attribuzioni che non sono del loro ministero. (1840 p. 187).

Come debba supplirsi in assenza di malattia de' cappellani militari (1840 p. 88).

Caprari. Vedi *Campo boario*.

Capre da frutto. Provvedimenti per richiamare all' osservanza le discipline che regolavano un tempo la circolazione delle capre da frutto,

e la vendita del loro latte in Roma. (1843 p. 43).

Tempo in cui si permette che le capre entrino in Roma. (Ivi).

A chi si permette ritener le capre in Roma. (1843 p. 44).

Debbono essere marchiate. (Ivi).

Obbligo de' caprari a denunziare le malattie nelle quali incorressero le loro capre (1843 p. 45).

Carabinieri. Disposizioni intorno agli oggetti che le comuni devono somministrare alle brigate dei carabinieri, e nota di essi. (1839 p. 1 al 3).

Massime da osservarsi circa le concessioni delle giubilazioni agl'individui del corpo dei carabinieri. (1839 p. 20).

Premi, e distintivi a quei carabinieri, che si saranno segnalati con un'azione luminosa, ed importante allo Stato (1839 p. 193).

Si dà facoltà a monsignor Governatore di Roma di provocare il soldo di ritiro per quei carabinieri, che siano riconosciuti inutili a prestare ulteriore servizio, anche senza loro dimanda (1840 p. 217).

Carceri. Vedi *Case di condanna.*

Cardinali legati. Vedi *Franchigie.*

Carni suine. Modificazione portata alla notificazione del 19 ottobre 1837 intorno alla con-

sumazione in Roma della carne di majale. (1837 p. 252).

Carrettini e carretti. Vedi *Carri.*

Carri. Obbligo che hanno i proprietari de' carri, carretti ec. a denunciarli nella direzione generale di polizia. (1842 p. 61).

Numero d'affiggersi in ogni carro ec. (Ivi).

Prescrizioni da osservarsi nella compra-vendita dei carri numerati. (1842 p. 62).

Inibizione di variare il numero nei carri senza autorizzazione. (Ivi).

Si vieta ai conduttori dei carri e carretti molestare chichessia, e si assegna il modo da tenersi contro i trasgressori. (Ivi).

Responsabilità del proprietario dei carri ec. per ciò che riguarda l'operato del conduttore. (1842 p. 63 al 64).

Pene pei contravventori, e prescrizioni per la sorveglianza. (Ivi).

Carrozze dei viaggiatori. Vedi *Dazi.*

Carta di sicurezza. Vedi *Viaggiatori.*

Carta. Vedi *Stracci.*

Carte da giuoco. Disposizioni risguardanti la fabbricazione, lo spaccio, ed il bollo delle carte da giuoco. (1837 p. 256).

Se ne affida l'amministrazione alla direzione generale del bollo, e registro. (1837 p. 256).

S'indicano le carte riservate. (Ivi).

Dazio per le carte riservate. (Ivi).

Multa pei contravventori. (1837 p. 261).

Condizioni in forza delle quali è prorogato il termine assegnato alla vendita delle carte da giuoco munite del bollo del cessato appalto. (1838 p. 90 al 92).

Uffizi destinati all'apposizione del nuovo bollo in quelle carte stesse. (1837 p. 91).

Altre disposizioni sulla materia. (1837 p. 91 al 92).

Case nuove. Premii d'incoraggimento accordati ai fabbricatori di esse prorogati a tutto l'anno 1839. (1838 p. 129).

Cascia. Permesso accordato a quel comune di celebrare una fiera. (1838 p. 352).

Case di condanna. Regolamento sopra l'uso del vino, e commestibili nelle case di condanna. (1840 p. 129).

Circolare sui lavori occorrenti nei fabbricati delle carceri e case di condanna. (1842 p. 216).

Vedi *Fornitori delle carceri.*

Case di pena. E' creata in Spoleto una commissione mista per giudicare i delitti dei condannati in quella casa di pena. (1843 p. 121).

Idem nelle darsene di Civitavecchia, e di Ancona. (1843 p. 126).

Castel gandolfo. Vedi *Fiere.*

Castel giorgio. Vedi *Fiere.*

Castel nuovo. Vedi *Fiere.*

Castel raimondo. Concessione fatta al medesimo di poter celebrare una fiera nel mercoledì terzo di giugno. (1838 p. 312).

Castiglion del lago. Vedi *Fondi camerali.*

Catasti. S' inculca l'esatta osservanza del regolamento degli 8 gennajo 1818 pei cancellieri dei catasti sull' esecuzione delle volture. (1837 pag. 125).

Regolamento di Pio VII. degli 8 gennajo 1818 nel quale s' inculca l'obbligo dei possessori dei fondi rustici ed urbani soggetti alla dativa reale per far eseguire le volture. (1837 p. 132).

Delle penali contro i morosi nelle volture suddette. (1837 p. 133).

Cause criminali. Visita mensuale da eseguirsi nelle carceri ed atti relativi da trasmettersi alla Segretaria per gli affari di Stato interni. (1842 p. 46).

Obblighi dei presidenti, assessori, legali, giusdicenti rapporto a dette visite. (1842 p. 47).

Prescrizioni per le cause decise e per quelle pendenti. (Ivi).

Module tanto per le visite che per le cause suddette. (1842 p. 48 al 53).

Cavalli. Vedi *Tasse.*

Cemeteri pubblici. Risoluzione di dubbj intorno alla occupazione dei terreni per la formazione o ingrandimento dei pubblici cemeteri. (1838 p. 405 al 409).

Censi. Dichiarazione dell'art. 194 del moto-proprio 10 novembre 1834 risguardante i creditori dei censi, nella quale si dice, non esser tolta ai suddetti creditori l'azione ipotecaria. (1837 p. 142).

Censi camerali. Norme pel pagamento dei censi camerali nella vigilia dei ss. Pietro, e Paolo. (1837 p. 114).

Esibizione di mandati di procura ed altre giustificazioni. (Ivi).

Esibizione della fede di sopravvivenza. (1837 p. 115).

Minaccia di devoluzione per quelli, che non praticheranno le cose qui sopra richieste. (1837 p. 117).

Editto del 15 giugno 1816 riguardo ai censi venduti. (1837 p. 118).

Le suddette norme per l'anno 1838. (1838 p. 300 al 307).

Le suddette norme s'inculcano per l'anno 1840. (1840 p. 151).

Le suddette norme per l'anno 1843. (1843 p. 68).

Pene minacciate ai contravventori. (1838 p. 305 al 306).

Obblighi dei feudatarii della santa Sede di pagare personalmente, o per via di mandato i

censi, canoni ec. a lei dovuti nella camera dei tributi. (1839 p. 87 al 88).

Eccezione di alcuni enfiteuti circa il tempo, in cui deve farsi il pagamento dei tributi. (1839 p. 89).

Minaccia di devoluzione dei feudi qualora gli enfiteuti mancassero ai loro obblighi relativi al vestiario degli enfiteuti, che vanno alla camera dei tributi. (1839 p. 91).

Disposizioni riguardo ai censi venduti, e riguardo alla esatta esecuzione di quanto è prescritto circa i tributi. (Ivi).

Si replicano le norme da osservarsi dai feudatarii ec. nella camera del tributi. (1841 p. 30).

Disposizioni risguardanti gli acquirenti, o cessionarii dei censi, e crediti camerali. (1839 p. 192).

Vedi *Tributi*.

Censi decorsi. Vedi *Associazione al fondo censito*.

Censimento. Istruzione della presidenza del censo sulle volture dei fondi. (1842 p. 279).

Ordini ai cancellieri del censo per la compilazione dei ruoli di dativa reale dell' esercizio 1843. (1842 p. 282).

Si risolvono alcuni quesiti promossi dai cancellieri del censo relativi all' applicazione della tariffa aggiunta al regolamento del 7 maggio 1842. (1842 p. 256).

Regolamento sulla redazione dei tipi dei terreni da presentarsi dalle parti volturanti nei casi di divisione di proprietà, rettifica di confini, e correzioni di mappe. (1842 p. 203).

Dupla di periti presentati dal capo della provincia. (1842 p. 205).

Scelta d'uno di essi che dovrà farsi dal presidente del censo. (Ivi).

Obbligo delle parti di servirsi di tal perito. (1842 p. 206).

Mercede che gli compete. (Ivi).

Riparto degli emolumenti dell'estratto delle mappe. (1842 p. 208).

Il perito suddetto deve supplire al cancelliere assente, o impedito. (1842 p. 209).

Tariffa analoga a detto regolamento. (1842 p. 210).

Circolare della presidenza del censo in accompagno del regolamento emanato per la redazione dei tipi sovra esposta. (1842 p. 233).

Censo. Circolare ai cancellieri del censo relativa alla compilazione dei ruoli della dativa reale. (1837 p. 239).

Tabella di stato comparativo fra la dativa camerale, e la dativa dei ruoli compilati dal cancelliere del censo. (1837 p. 240).

Indennizzo per alcune operazioni cui sono tenuti i cancellieri a requisitoria delle pubbliche amministrazioni. (1840 p. 137).

Le multe censuarie si esiggono col privilegio della dativa. (1839 p. 61).

Quando avvenga mutazione di proprietà d'immobili tanto rustici, che urbani posti in un territorio non si deve effettuare che una sola voltura, e non percepire, che un solo emolumento. (1838 p. 80 al 81).

Censo della popolazione. Vedi *Popolazione.*

Ceprano. Vedi *Fiere.*

Cereali. Provvidenze per impedire il momentaneo inalzamento dei cereali, e del pane specialmente nella regione del mediterraneo. (1837 p. 121).

Premio per incoraggire il trasporto dei cereali dalle marche, e legazioni alle spiagge pontificie del mediterraneo. (1837 p. 122).

Altra disposizione pel medesimo oggetto del trasporto dei cereali. (1837 p. 123).

Circolare colla quale s'inculca ai presidi delle provincie l'esatta trasmissioue delle notizie relative al consumo, sopravanzo, o deficienze dei cercali delle rispettive comuni nell' anno in corso. (1837 p. 359).

Idem per l'anno 1838. (1838 p. 348).

Tabella relativa all'indicata circolare. (1837 p. 362).

Disposizioni per provvedere alla mancanza dei medesimi. (1838 p. 363 al 365).

CESENATICO. E' accordato a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 20 luglio di ciascun anno. (1838 p. 313).

Vedi *Fiere*.

CHIAVICHE. Nuove disposizioni per provvedere più efficacemente allo spurgo ed alla manutenzione delle chiaviche di Roma. (1837 p. 241).

Si aboliscono le spese di riporto consorziale le quali vengono commutate nel minimo quoto di baj. 2 e mezzo. (Ivi).

CHIRURGI. Vedi *Matricola*.

CIMORRO. Ordine circolare della congregazione speciale di sanità diretto alla cura, preservazione ed estirpazione del contagioso morbo così detto *cimorro* dei cavalli. (1842 p. 316).

Istruzione medico-veterinaria sulla cura del moccio dei cavalli. (1842 p. 321).

CIRCOLAZIONI. Vedi *Contrabandi*.

CITAZIONI. Si dichiara quali siano le forme speciali contenute nel § 485 del moto-proprio 10 novembre 1834 per gli atti di citazione contro gli esteri, ed assenti. (1843 p. 95).

CITERNA. Vedi *Fiere*.

CIVICA. Non fanno parte di detta truppa quegli individui, cui è affidata l'ispezione delle carte politiche alle porte della capitale. (1837 p. 34).

CIVITELLA CONTI Vedi *Fiere*.

Colera. Attivazione di case di soccorso ai poveri attaccati dal morbo asiatico. (1837 p. 162).

Attivazione delle bollette di sanità per la malattia epidemica. (1837 p. 159).

Attivazione di alcuni ospedali straordinari pel morbo asiatico. (1837 p. 169).

Nota dei luoghi dove sono stabiliti i suddetti ospedali. (1837 p. 174).

Provvidenze dirette ad allievare nella circostanza del cholera i giornatarj privi d'arti e di lavoro. (1837 p. 175).

Provvidenza diretta a tutelare i paesi immuni dal morbo asiatico, attesa costruzione di barriera ec. (1837 p. 190).

Divieto contro l'esplosioni d'armi da fuoco, e incendio di materie combustibili lungo le strade di Roma diretto allo scopo di romper l'aria, ed arrestare, come falsamente si credea, i progressi del morbo. (1837 p. 196).

Provvidenza sul modo di lavare le biancherie lorde dagli Affetti del morbo onde non restino contaminati i pubblici lavatoj. (1837 p. 198).

Si concede agl'infermi di colera poter far testamento anche senza notaro, manifestando la loro volontà o al confessore, o a due testimonj a tenore della costituzione di Alessandro papa quarto che si riporta. (1837 p. 200).

Diminuita l'influenza del morbo asiatico, s'interdice alle presidenze regionarie di più inviare con respettivi certificati individui alla commissione di pubblici lavori, o alla commissione dei sussidj. (1837 p. 208).

Ordinazioni per racchiudere la malattia epidemica nel perimetro del luogo ove sia sviluppata; riducendo anche a minor numero gli ospedali a ciò stabiliti. (1837 p. 211).

Si dispone il disinfettamento delle case, ove sia stato il morbo colerico. (1837 p. 233).

S'interdice l'ingresso nella capitale a chiunque non sia munito della carta sanitaria, ch'indichi netto dal colera il luogo donde procede. (1837 p. 236).

Colera. Vedi *Cordoni sanitarj*.

Colle. Vedi *Fiere*.

Colli (de'). Vedi *Fiere*.

Colle lungo. Vedi *Fiere*.

Commercio delle botteghe. Vedi *Botteghe*.

Commissioni figliali del censo. Disposizioni affinchè queste commissioni somministrino gli opportuni schiarimenti alla giunta di revisione. (1842 p. 55).

Competenza. Declaratoria sul senso delle disposizioni del § 1362 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 342 al 343).

Applicazione del disposto nel § 981 del moto-proprio 10 novembre 1834 alle cause di

competenza del tribunale della s. Rota. (1839 p. 180).

Applicazione della declaratoria della segretaria per gli affari di Stato interni 4 settembre in ordine alla competenza della s. Rota. (1839 p. 256).

Competenze dei governatori o giudici singolari nelle cause criminali.

Non è permesso ai suddetti di decidere le cause di quei titoli che dalla legge sono puniti con pena d'opera o di detenzione oltre un anno. (1838 p. 410 al 411).

Comunanza. Permesso a quel comune per un mercato da tenersi il martedì di ogni settimana. (1838 p. 349).

Comuni. Disposizioni sulla migliore amministrazione delle comuni. (1837 p. 97).

Si dichiara che le cause sulla caducità dei fondi enfiteutici, pagamento di canoni ec. contro i comuni debbono essere decise dai magistrati dell'ordine giudiziario. (1837 p. 143).

Si dichiara che le controversie sui diritti comunali saranno conosciute e decise dai magistrati dell'ordine giudiziario, finchè non verrà emanato il regolamento speciale ripromesso coll'art. 26 tit. II. dell'editto 5 luglio 1831. (1837 p. 351).

Vedi *Buon governo*.

Si dichiara quali sono le autorità competenti nelle cause di contravenzione relative agli appalti di *comuni*.

I salariati comunitativi, qualunque sia l'epoca della loro elezione devono sempre soggiacere alla biennale bollettazione prescritta nel giorno di s. Lucia. (1839 p. 31).

L'uditore legale, come salariato comunale, può assistere le sacre funzioni insieme agli altri impiegati comunali. (1839 p. 121).

Comunita'. Vedi *Consigli comunitativi*.

Condannati. Temperamento preso sulla pena della galera e dell'opera pubblica da espiarsi dai condannati ai venti anni. (1840 p. 5).

Vedi *Case di pena*.

Conduttori. Vedi *Pensioni*.

Conduttori di diligenza. Vedi *Viaggiatori, e diligenze*.

Congregazione della revisione. Vedi *Revisione*.

Congregazione per le contravvenzioni. Vedi *Contravvenzione*.

Consegna dei rei. Convenzione conchiusa fra sua Santità, e sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna dei rei dei respettivi due Stati. (1842 p. 190).

Elenco dei delitti per cui se ne consegnano gli autori. (1842 p. 192).

Come debba essere fatta la domanda. (1842 p. 195).

Quando in qualche caso speciale non si faccia luogo alla consegna. (1842 p. 196).

Se il reo abbia preso servizio militare nello Stato dove è rifugiato. (1842 p. 197).

A chi appartengono le spese già fatte. (1842 p. 201).

Durata della presente convenzione. (Ivi).

Consigli comunitativi. Non possono far parte di essi consigli i salariati del comune neppure in qualità di procuratori. (1840 p. 12).

Declaratoria circa le risoluzioni dei consigli comunali. (1840 p. 196).

Non possono far parte dei consigli municipali gl'individui addetti all'uffizio delle delegazioni. (1843 p. 130).

Consigli municipali. Norme per la validità dei consigli comunali. (1841 p. 1).

Norme da osservarsi nei consigli municipali allorchè si verifica la parità dei voti nelle elezioni. (1841 p. 116).

Consiglio amministrativo per gli affari postali. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Consiglio delle armi. Membri che compongono il consiglio, e affari che lo riguardano. (1839 p. 267 al 268).

Chi ne ha la supremazia. (Ivi).

Quali debbono essere gl'individui del consiglio. (1839 p. 268 al 269).

Quando si raduna. (1839 p. 269).

Ogni consigliere ha la sua materia, da considerarla particolarmente. (1839 p. 270).

Discussione di tutti i consiglieri su ciascuna materia. (1839 p. 271).

Come se ne fanno le risoluzioni. (Ivi).

Incombenze del prelato presidente del consiglio. (1839 p. 272).

Autorizzazione del prelato presidente e consiglieri. (1839 p. 273).

Ordini del giorno. (1839 p. 275).

Decreti, rapporti, e fiat-mandatum. (Ivi).

Ministero che eseguisce le incombenze della presidenza, e consiglio delle armi. (1839 p. 276).

Norme relative agl'impiegati ed impieghi di detto ministero. (1839 p. 277).

Disposizioni per le formazioni, o scioglimenti di corpi ec. di cambiamenti ec. (1839 p. 278).

Regole da osservarsi nella discussione delle materie sanitarie. (1839 p. 279).

Facoltà del prelato presidente. (Ivi).

Consolidato. Disposizioni risguardanti l'estrazione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col pontificio moto-proprio 11 giugno 1832. (1837 p. 153).

Disposizioni risguardanti l'estrazione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col moto-proprio 11 giugno 1831. (1838 p. 412 al 413).

Notifica dell'estrazione dell'ottava rata della rendita suddetta da rimborsarsi nel corso del 1839. (1838 p. 418 al 419).

Consumo di cereali. Vedi *Cereali.*

Conti provvisorii. Istruzioni per la redazione dei conti provvisorii da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni, e per le operazioni dipendenti dall'esibita dei suddetti conti. (1840 p. 261).

Avvertenze per rediggere i suddetti conti. (1840 p. 262).

Di quali riscontri debba esser munito il così detto *conto provvisorio.* (1840 p. 265).

Rimane anche l'obbligo di presentare il *conto consuntivo.* (Ivi).

Come ai contravventori. (1840 p. 267).

Modula della tabella del conto provvisorio. (1840 p. 270).

Norme per i conti provvisorii per l'anno 1843. (1843 p. 12).

Tabella relativa a detti conti. (1843 p. 18).

Contrabbandi. S'inculca la stretta osservanza dell' editto 18 agosto 1835 relativo alle repressioni dei contrabbandi. (1839 p. 23).

Disposizioni dirette alla repressione suddetta. (1839 p. 195).

Prescrizioni sui giudizii di contrabbando. (1839 p. 196).

Dichiarazioni sulla circolazione, sui transiti ed accompagni delle merci e disposizioni sui nuovi bolli doganali. (1839 p. 201).

Modificazioni della tariffa. (1839 p. 208).

Schiarimenti ai giudizj di contrabbando alle relazioni, ai transiti. (1839 p. 214).

Nella inquisizione dei contrabbandi si esclude qualunque particolare interesse dei comuni. (1841 p. 7).

Prescrizioni alla forza, onde non molesti, e fermi chi ha fatto frode di cosa legerissima, purchè il contravventore non sia contrabbandiere di professione. (1841 p. 164 al 165).

Vedi *Tevere*.

Vedi *Sale*.

Convenzione conchiusa frà Sua Santità, e l'Imperator d'Austria per la repressione del contrabbando nelle acque territoriali del Pò. (1838 p. 324 al 342).

Disposizioni delle Segretaria di Stato per gli affari interni sopra l'esecuzione degli ordini Sovrani emessi a garanzia della pubblica incolumità per i contrabbandi, e sbarchi clandestini attivati specialmente lungo il littorale pontificio adriatico. (1830 p. 349 al 351).

Contravvenzioni. Disposizioni per la procedura delle cause risguardanti i delitti e le contravvenzioni relative la pesca del lago trasimeno. (1839 p. 131).

Congregazione instituita per reprimere con efficacia le contravvenzioni alle leggi e regolamenti. (1841 p. 138 al 139).

Regole e attribuzioni relative la detta congregazione. (1841 p. 139 al 142).

Multa che devono pagare i rei di contravvenzione, e modo di erogarla. (1841 p. 143).

Contumaci. Risposta al quesito avanzato al card. prefetto della Segnatura sull'intelligenza del § 1098 del moto-proprio 10 novembre 1834 che riguarda le spese del processo attivato contro i contumaci. (1837 p. 350).

Copie semplici, e pubbliche. Vedi *Notari*.

Cordoni sanitari. Grazia fatta ai condannati ed inquisiti carcerati o contumaci per infrazione ai cordoni sanitari all'epoca del colera. (1838 p. 12 al 13).

Corpo sanitario. Vedi *Sanità militare*.

Corrieri. Attivazione dei nuovi corrieri dello Stato pontificio al confine della Toscana per la corrispondenza epistolare. (1841 p. 82).

Giorni e ore in cui partono. (1841 p. 83).

Giorni e ore in cui s'impostono le lettere che partono coi suddetti corrieri. (Ivi).

Corrieri di gabinetto. Vedi *Viaggiatori*.

Corrispondenze. Vedi *Pensioni*.

Corse postali. Ne sono aumentati due la settimana per lo stradale delle Marche e di Bologna. (1839 p. 265).

Corso. Nel corso di Roma è vietato alle barrozze, trascini, carrettieri, carri detti a scala d'introdursi dalle ore 22 fino all'un ora di notte di ciascun giorno. (1842 p. 254).

Crediti camerali. Vedi *Censi camerali.*

Curatore. Vedi *Eredità giacente.*

Cursori. Si provvede al buon ordine dell'officio dei cursori presso il tribunale dell'A. C. specialmente in quanto concerne gli *atti esecutorii.* (1837 p. 352).

Mercedi e spese da pagarsi ai cursori negli atti di espulsione ed evacuazione. (1843 p. 39).

Circolare sull'indennità di via. (1837 p. 3).

Cursori comunali. Sono soggetti alla biennale conferma come tutti gli altri impiegati inservienti e salariati. (1840 p. 124).

Custodi delle carceri. Non sono ricevute, nè valutate le loro istanze, se non vengono per organo dei capi di Provincia. (1838 p. 141 al 147).

D

Danni dati e studiosi. Pene d'applicarsi agli autori di danni dati studiosi e ai colpevoli di pegno ricusato o ritolto. (1839 p. 171).

Danni dati. Si dichiara la procedura da osservarsi nei danni dati studiosi e manuali. (1840 p. 283).

Darsena. Vedi *Casa di condanna*.

Depositarii. Vedi *Emolumenti dei pubblici depositarii*.

Vedi *Notari*.

Depositeria dei pegni giudiziali. Ordine circolare della segretaria di Stato per gli affari interni in pendenza delle discipline e dei regolamenti da emanarsi sulle depositerie dei pegni giudiziali. (1838 p. 307 al 308).

Deruta. Vedi *Fiere*.

Dogane. Riforma dell'amministrazione delle dogane. (1839 p. 248).

La direzione generale in Roma è il centro dell'amministrazione delle dogane. (Ivi).

Divisione della direzione e speciali incombenze degl'impiegati. (1839 p. 248 al 249).

Magazzino generale per il carico materiale, e delle truppe. (1839 p. 249).

Ispezione generale per provvedere al buon andamento doganale. (1839 p. 249).

Sopraintendenze e impiegati. (1839 p. 250).

Divisione degl'impieghi, e soldo che li riguarda. (1839 p. 250 al 251).

Disposizioni su i soldi e soprassoldi. (1839 p. 251 al 252).

Regole sulle vacanze degl'impieghi. (1839 p. 252).

Quali cariche sono di esclusiva nomina Sovrana. (1839 p. 253).

Note trimestrali, gratificazioni medie degl'introiti delle dogone, depurati dalle spese. (1839 p. 254).

Forza doganale e sua dipendenza. (1839 p. 255).

Che deve presentarsi al Tesoriere ogni mese. (Ivi).

Pene per gl'impiegati. (Ivi).

Soppressione della dogana di Brisighella, e misure prese per l'introduzione, estrazione, e pel transito delle merci e dei bestiami. (1841 p. 102 al 103).

Concambio de bolli doganali, ossia apposizione di nuovi bolli alle merci. (1841 p. 122)

Disposizioni relative a questo concambio tanto per i negozianti quanto per le dogane, (1841 p. 122 al 124).

La dogana del porto di Recanati cessa di esser dogana di semiriscossione e rimane di semplice bollettone. (1841 p. 125).

La dogana del porto di Civitanuova diventa di semiriscossione. (1841 p. 126).

Attivazione de nuovi bolli. (1841 p. 160).

Norme da osservarsi dai primi rappresentanti comunali e dai parrochi nel rilascio dei certificati sulle merci, generi ec. per gli effetti doganali. (1839 p. 5).

Uffizj componenti la direzione generale delle dogane. (1839 p. 282).

Incombenze di detti Uffizj che si dividono in sezioni. (1839 p. 282 e seg.).

Incombenze di ciascuna sezione ed obblighi degl' impiegati. (1839 p. 283 e seg.).

Istruzioni per gl' ispettori generali delle dogane (1839 p. 285).

Quanti individui compongono l'ispezione, e da chi sono essi nominati. (1839 p. 286).

Ispettori in giro. (Ivi).

Ispettore residente in Roma. (1839 p. 289).

Scopo del Governo nell' istituire la ispezione. (1839 p. 291).

Norme da osservarsi nella esigenza del dazio sugli effetti di biancheria. (1842 p. 10).

Soppressione della dogana di Comacchio e trasferimento delle sue attribuzioni a quella di Magnavacca. (1842 p. 75).

Disposizioni risguardanti lo stradale fissato per trasporto degli oggetti sottoposti al dazio doganale. (1837 p. 264).

Avvertenze per i conduttori delle merci provenienti dall' estero. (Ivi).

Pene pei contravventori. (Ivi).

Avvertenze per la via di mare. (1837 p. 265).

Avvertenze per le bollette di transito. (Ivi).

Penale del decuplo quando il dazio non ecceda i baj. 10. (1837 p. 268).

Elenco dei porti, scali, e strade legali. (1837 p. 272 fino a pag. 341).

Si richiamano in vigore le controllerie sulle operazioni doganali. (1837 p. 92).

Trasferimento della dogana di Valle-Cupola al Castello di Poggio Vittiano. (1840. p. 133).

Trasferimento della Dogana di Trisungo a Pescara. (1840 p. 197).

Si attiva in Viterbo una dogana di riscossione di terza classe, in Acquapendente una dogana di semiriscossione, in Pontecenteno una dogana di bollettone di prima classe. (1843 p. 82).

Circolare pel trattamento da darsi ai legni che ritornano in porto a causa di forza maggiore. (1843 p. 117).

E' trasferita la dogana di Pestrino, ed è trasferita a Fichille sullo stesso stradale. (1842 p. 248).

Vedi *Tariffa doganale.*

Drappi di lana. Norme sulla esposizione di tali manifatture dello Stato. (1838 p. 97).

Premii stabiliti per l'incoraggimento di tali manifatture e regole per giudicarne la bontà. (1838 p. 98).

Modo con cui dovranno esser presentati i campioni. (1838 p. 99).

Altre disposizioni in proposito. (Ivi).

Disposizioni dirette ad animare la fabbricazione e miglioramento dei drappi di lana. (1842 p. 163).

Disposizioni risguardanti la premiazione di qualità dei drappi di lana. (1843 p. 47).

La premiazione si divide in due classi. (1843 p. 48).

Norme e cautele da osservarsi nell'invio dei drappi al concorso di premiazione in Roma. (Ivi).

Distinzione dei premii. (1843 p. 49).

Penale per li panni di cattiva tessitura. (1843 p. 50).

Vedi *Dazii*.

Dazii di consumo. Ordine circolare intorno alle transazioni nei casi di contravvenzioni e frodi sui dazii di consumo in Roma. (1840 p. 213).

Sono proibite le transazioni fra l'appaltatore e le parti, senza il placito della camera. (1840 p. 214).

Misure da prendersi contro gli appaltatori che contravvenissero a queste disposizioni. (1840 p. 215).

A chi spetti d'invigilare. (Ivi).

Circolare contenente le discipline doganali da osservarsi rapporto all'introduzione delle carrozze dei viaggiatori. (1843 p. 7).

Carrozze di transito. (Ivi).

Carrozze che rimangono. (1843 p. 8).

Viaggiatori che sono esenti dal dazio, o cauzione per le loro carrozze. (Ivi).

Avvertenze per le carrozze che s'introducono nei porti franchi. (1843 p. 9).

Circolare dell' eminentissimo pro-Tesoriere intorno alla retta applicazione delle disposizioni contenute nella precedente circolare, risguardante l'introduzione delle carrozze dei viaggiatori. (1843 p. 23).

Circolare pel dazio d'applicarsi alle figurine in bronzo di moderna manifattura. (1843 p. 94).

Si dichiara qual sia il dazio proprio di alcuni tessuti di lana. (1843 p. 116).

Vedi *Gas-idrogeno.*

Circolare diretta all'uniformità delle massime, e l'eguale applicazione dei dazii doganali. (1843 p. 127).

Dichiarazione sul dazio d'applicarsi agli orologetti da tavolino. (1843 p. 132).

Disposizioni dirette a rendere uniforme in tutti i porti dello Stato pontificio la prattica di permettere agli equipaggi de' legni che vi approdano il libero consumo per un determinato tempo de' generi esteri sotto il titolo di provvisioni di bordo. (1843 p. 151).

Si aumenta uno scudo ogni cento libbre il dazio sul caffè e zuccaro. (1843 p. 157).

Vedi *Foraggi*.

Delinquenti rifuggiti. *Vedi Consegna dei rei.*

Delitti che offendono i costumi. Chirografo di Gregorio XVI. diretto alla processura di quei delitti che offendono i costumi. (1841 p. 145).

Quando si dee procedere in modo spedito e sommario. (1841 p. 146).

Regole e discipline per una tale processura e per la decisione della causa. (1841 p. 147 al 148).

Appello. (1841 p. 149).

Congregazione di appello. (1841 p. 149 al 150).

Come devono erogarsi le multe. (1841 p. 150).

Disposizioni circa le cause pendenti e le risoluzioni economiche. (1841 p. 151).

Regolamento di procedura criminale pel vicariato. (1841 p. 153).

Potere disciplinare del vicegerente sopra tutti gli impiegati, e sue ingerenze nella processura e proposizione della causa. (1841 p. 155).

Intimo della proposizione della causa. (1841 p. 155 al 156).

Registri da tenersi nel tribunale del vicariato. (1841 p. 157).

Precetti e note dei precettati. (Ivi).

Contravvenzioni per la inosservanza delle feste, e modo di procedere contro di esse. (1841 p. 157 al 158).

Riservatezze nella inquisizione degli ecclesiastici. (1841 p. 159).

Denaro ed effetti di valore consegnati alla posta. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Denuncie. Si richiamano le norme e discipline relative alle denuncie da farsi da tutti gli agricoltori immediati delle tenute dell'agro romano. (1841 p. 134).

Depositi. Vedi *Vendita di ufficio.*

Deputazione dell'annona. Vedi *Annona.*

Difensori dei rei. Presso l'assessore legale di ciascun capo-luogo di provincia vi debbe essere un difensore officioso dei rei, come in ciascun capo-luogo di Governo; purchè non vi sieno convenzioni stabilite col difensore del tribunale. (1837 p. 1).

Non possono con le loro difese stampare opuscoli in luogo di allegazioni, senza averli prima assoggettati alla revisione. (1839 p. 257).

Diligenze. Disposizioni dirette a togliere qualunque impedimento al regolare corso delle dili-

genze specialmente instituito per lo stradale da Bologna alle Filigare. (1842 p. 244).

Norme pel più esatto servigio delle diligenze che percorrono lo stradale da Roma a Ceprano, da Roma a Civitavecchia e viceversa. (1840 p. 96).

Attivazione delle diligenze dello Stato Pontificio al confine della Toscana. (1841 p. 76).

Capacità di esse e giorno e ora in cui partono. (1841 p. 78).

Officio per le suddette e regole che li riguardano. (1841 p. 79 al 80).

Prezzo de' posti e peso del bagaglio che può avere con sè ogni viaggiatore. (1841 p. 80).

Inibizione ad altri intraprendenti di far percorrere legni in posta ec. nelli stradali dove vanno le dette diligenze e pene per i contraventori. (1841 p. 80 al 81).

Aumento di posta e corso regolare di diligenze da Roma a Civitavecchia, e viceversa (1839 p. 185).

Giorni in cui parte la diligenza e norme ad essa relative. (1839 p. 186).

Prezzi dei posti e bagaglio che può condurre con sè il viaggiatore. (1839 p. 187).

Obblighi dell'appaltatore. (Ivi).

Legni di sussidio a dette diligenze e prezzi dei posti. (1839 p. 188).

Obbligo del viaggiatore se vuole partir solo. (1839 p. 188).

Direzioni postali. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Disposizioni disciplinali. Schiarimento nelle disciplinali disposizioni date dopo la pubblicazione del regolamento organico e di procedura criminale del 5 Novembre 1831 sul modo di redigere i ristretti dei processi.

E

Ecclesiastici. Benchè non possidenti possono far parte dei consigli municipali. (1842 p. 93).

Effetto sospensivo. Vedi *Esecuzione provvisoria.*

Emolumento dei pubblici depositarii. Declaratoria sull'applicazione dell'editto 17 Decembre 1834 nella parte risguardante gli emolumenti dei pubblici depositarii. (1838 p. 420 al 421).

Enfiteuti. Vedi *Pontini.*

Erbaggi. Divieto per l'introduzione nello Stato degli erbaggi di estero prodotto. (1837 p. 5).

Erbe da falciarsi. Prorogamento del termine fissato al godimento dell'erbe addette alle falce per l'agro e distretto di Roma limitatamente a que' luoghi ne' quali si trovino fieni non falciati o non trasportati, in vista dell'avversa stagione. (1838 p. 314 al 315).

Altra proroga per le pioggie eccessive. (1839 p. 107 al 108).

Indennizzo dovuto ai proprietarii dell'erbe per detta proroga. (1839 p. 108).

Altra proroga. (1840 p. 182).

Altra. (1841 p. 77).

Altra. (1842 p. 250).

Eredita' giacente. Si dichiara che le attribuzioni del curatore ad una eredità giacente destinato

in paese estero non si estendono ai beni ereditari esistenti nello Stato Pontificio. (1843 p. 129).

Esecuzione provvisoria. La produzione del processo in grado di appello tende a far revocare o confermare la sentenza appellata, ma non è necessaria perchè possa ordinarsi l'esecuzione provvisoria. (1838 p. 1).

Estrazione de' certificati. Vedi *Consolidato*.

F

Fabbrica di pellami. Disposizioni dirette a meglio garantire l'industria nella fabbricazione dei pellami, designando il modo della bollazione sui pellami esteri; e prescrivendo una esatta sorveglianza per la repressione del contrabbando. (1839 p. 126 al 127).

Fabbricati e terreni inchiusi nelle mura di roma. Per essi la norma del prezzo dev'essere la stima che risulta dai registri censuarii. (1838 p. 17 al 18).

Fabbricatori di lane di alatri. Vedi *Alatri*.

Fabbricazione di vetriolo. Vedi *Vetriolo*.

Fallimenti. A chi spetti fare il processo nelle cause di fallimento. (1843 p. 100).

Farmacisti. Gli speziali e farmacisti non debbono noverarsi fra i commercianti. (1838 p. 447 al 448).

Fenili. Vedi *Fieno e paglia*.

Fermignano. Vedi *Fiere*.

Ficulle. Vedi *Fiere*.

Fieni e paglie. Cautele sulla riposizione e custodia dei fieni e paglie. (1837 p. 102).

Non è lecito ad alcuno spacciare e riporre fieno senza licenza della direzione generale di polizia; la quale non viene accordata senza la visita dell'architetto del Governo. (1837 p. 103).

Non potrà riporsi se non asciugato. (1837 p. 104.

In pericolo di effervescenza dei fieni si dovrà farne consapevole la respettiva presidenza regionaria. (1837 p. 105).

Proibizione di accostarsi ai fenili con pippe, o lumi senza lanterna. (1837 p. 106).

Tabella dell'architetto e periti incaricati alla sorveglianza de' fenili. (1837 p. 107).

Altre provvidenze dello stesso tenore sulla reposizione de' fieni. (Ivi).

Proroga del termine fissato al godimento dell'erbe addette alla falce per l'agro e distretto di Roma attesa la stravagante stagione. (1837 p. 157).

Disposizioni sulla reposizione dei fieni e paglie a garanzia di qualunque pericolo d'incendio ed a tutela delle particolari proprietà emanate nel 1838. (p. 130 al 135).

Pene ai contravventori delle dette disposizioni. (1838 p. 134 al 135).

Architetto e periti destinati per le ricognizioni ai rispettivi rioni e porte. (1838 p. 135 al 137).

Tabella delle giornate stabilite per la visita dei locali. (1838 p. 138 al 140).

Cautele da adoperarsi nello scarico del fieno prima di riporlo e dopo averlo riposto. (1839 p. 67).

Quando i vetturini possono ritenere per un discreto alimento dei loro cavalli il fieno e la paglia. (1839 p. 68).

Si rinnovano le stesse disposizioni. (1840 p. 139 al 150, 1841 p. 17, 1842 p. 178 al 185, 1843 p. 62 e seg.).

Vedi *Erbe da falciarsi.*

Fiera di senigaglia. Disposizioni e regolamento per la solita fiera. (1837 p. 66, 1838 p. 103 al 126).

E' proibita la proroga oltre il giorno 10 agosto. (1837 p. 67).

Norme sulla pesa facoltativa. (1837 p. 68).

Notificazione del 22 febbraro 1825 sui generi di privativa. (1837 p. 69).

Notificazione del 30 decembre 1829 sulle visite personali. (1837 p. 75).

Concessione ai Sinigalliesi di acquistar senza dazio i generi necessarii per l'intero anno e non più. (1837 p. 76).

Editto del 18 agosto 1835 sui contrabbandi (1837 p. 79).

Istituzione di un tribunale temporaneo pei giudizi relativi alle frodi durante il tempo della fiera franca. (1837 p. 154).

Dei componenti detto tribunale. (1837 p. 155).

Finita la fiera le dette cause passano al tribunale civile e criminale di Pesaro. (1837 p. 156).

Discipline doganali e magazzini. (1839 p. 38 al 39).

Denunzie che devono fare i negozianti di Sinigaglia prima della fiera. (1839 p. 39 al 40).

Dazio dei generi grezzi e prodotti nostrali, e disposizioni ad essi relativi. (1839 p. 39 al 43).

Concessioni ai contadini e poveri abitanti di Sinigallia, e agli altri della stessa città, meno i negozianti. (1839 p. 44 al 45).

Uffizio di bollo per le manifatture d'oro e d'argento. (1839 p. 46).

Pene per le contravvenzioni. (1839 p. 47).

Regolamento. (1839 p. 49).

Altro pel 1840. (p. 101 al 124).

Altro pel 1842. (p. 76).

Altro pel 1843. (p. 53).

Fiere. E' trasferita la fiera del comune di Mondolfo nella legazione di Urbino e Pesaro. (1837 p. 57).

Si accorda una fiera al comune di Roccasecca. (1839 p. 7).

Idem alla comune di Monte Fabri. (1839 p. 12).

Idem alla comune di S. Giovanni Reatino. (Ivi).

Idem alla comune di Torchiano. (1839 p. 29).

Idem alla comune di Ceprano. (1839 p. 102).

Idem alla comune di Visso. (1839 p. 116).

Idem alla comune di Gambettola. (1839 p. 117).

Riattivazione della fiera della terra del Colle. (1839 p. 136).

Idem delle fiere di Salvatore maggiore. (1839 p. 136).

Permesso per una fiera al comune di Bolognola. (1839 p. 174).

Idem al comune di Montalboddo. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Acuto. (1839 p. 182).

Si accorda una fiera al comune di Polverigi. (1839 p. 191).

Idem al comune di Fossombrone. (Ivi).

Idem al comune di Rocca Sinibalda. (1840 p. 52).

Si accorda al comune di Osimo di poter trasportare la fiera dell'8 aprile al 1 ottobre. (1840 p. 53).

Si accorda al comune di S. Agostino una fiera nel penultimo martedì di giugno in ogni anno. (1840 p. 192).

Viene riattivata la fiera del 22 agosto in Monte Bubbiaglio. (1840 p. 198).

Si accorda al comune di Umana la fiera nel giorno 15 ottobre 1840. (p. 199).

Si trasferisce la fiera di Torraja. (Ivi).

Si trasferiscono le fiere di Castel Gandolfo. (1840 p. 199).

Si trasferisce la fiera nel comune di Papigno. (1840 p. 201).

Si accorda la fiera al comune di Fulvatera. (1840 p. 202).

Si accorda al comune di Mozzano una fiera d'ottobre. (1840 p. 212).

Permesso di una fiera al comune di Monte Gridolfo. (1840 p. 216).

Idem al comune di Torricella. (1840 p. 221).

Idem al comune di Giuliano. (Ivi).

Idem al comune di Pedaggio. (1843 p. 47).

Idem al comune di Brisighella. (1843 p. 74).

Idem al comune di S. Ginesio. (Ivi).

Idem al comune di Pontecorvo. (1843 p. 81).

Idem al comune di Castelnuovo. (1843 p. 94).

Idem al comune di Vallecupola. (1843 p. 95).

Idem al comune di Patrignone. (1843 p. 96).

Idem al comune di Ginestreto. (Ivi).

Idem al comune di Patrignano. (1843 p. 97),

Riattivazione della fiera del comune dell'Isola del Piano, e norme da tenersi. (1841 p. 3 al 4).

Si accorda al comune di Gubbio una fiera. (1841 p. 29).

Trasferimento della fiera di Papigno al 1 Maggio. (1841 p. 37).

Si accorda una fiera alla comune di Morro. (1841 p. 75).

Trasferimento della fiera di Rote Catello. (1841 p. 87).

Si accorda una fiera all'università di Collelungo. (1841 p. 94).

Idem al comune di Fermignano. (1841 p. 93).

Si riattiva la fiera nella comune di Cesenatico. (Ivi).

Si accorda una fiera al comune di Ficulle. (1841 p. 98).

Idem al comune di Predaggio. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Urbania al primo martedì di settembre. (1841 p. 115).

Si accorda una fiera al comune di Lisciano. (1841 p. 118).

Idem alla comune dell'Isola. (Ivi).

Idem alla comune di Ripatransone. (Ivi).

Si trasferisce la fiera nel comune di S. Venanzo. (1841 p. 125).

Si accorda alla terra di Fognano una fiera da tenersi in un giorno del mese di agosto, ed un mercato settimanale. (1842 p. 1).

Se ne danno le norme. (1842 p. 2).

Trasferimento della fiera nel comune di Massignano, delegazione di Fermo. (1842 p. 45).

Si accorda alla comune di Medicina, delegazione di Bologna la fiera che prima si celebrava nella tenuta della Crocetta. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Ancona. (1842 p. 64).

Si accorda al comune di Colli di poter celebrare una fiera nel giorno 25 agosto. (1842 p. 174).

Si trasferisce la fiera del mese di luglio nel comune di Argile. (1842 p. 249).

Si trasferisce la fiera di luglio al settembre nel comune di Montefortino, legazione di Velletri. (1842 p. 252).

Si trasferisce la fiera di Ceprano nel mese di maggio. (1842 p. 255).

Si trasferisce una fiera nella comune di Narni. (1842 p. 268).

S'instituisce una fiera il giorno 12 Agosto nella comune di Cisterna, delegazione di Perugia. (Ivi).

Si accorda una fiera a Castel-Giorgio, delegazione d'Orvieto. (1842 p. 270).

Si accorda a Jesi una fiera nella villa di Fontedamo. (Ivi).

Si istituisce una fiera annuale nel comune di Montalboddo, delegazione di Ancona. (1842 p. 311).

Idem a Civitella Conti. (1842 p. 314).

Idem nel comune di Pagliare, delegazione di Ascoli. (Ivi).

Si trasferisce quella di Gubbio. (1843 p. 99).

La fiera che si celebra il giorno 29 aprile nel territorio d'Appignano si dichiara d'esclusivo diritto di quel comune. (1843 p. 111).

S' instituisce una fiera annua nel comune di Baschi. (1843 p. 114).

Si trasferisce la fiera nel comune di Deruta. (1843 p. 126).

S'instituisce una fiera nel comune di Monsampietrangeli. (1843 p. 132).

Soppresse due fiere in Ajano, se ne istituisce una nuova. (1843 p. 134).

Si accorda una fiera al comune di Masciano. (1843 p. 156).

Figurine di bronzo. Vedi *Dazj*.

Finanze. Circolare di monsignor Tesoriere colla quale si prescrivono le norme per li bilanci o pareggi di scritture a tutto il 1836, e pel sollecito disbrigo de' conti consuntivi a tutto il detto anno. (1837 p. 179).

Rapporto sulle giustificazioni in appoggio alle insinuazioni per la tratta dei mandati. (1837 p. 184).

Risposta di monsignor Tesoriere generale a detto rapporto. (Ivi).

Rapporto sulle scritture e conti a tutto il 1836. (1837 p. 187).

Risposta di monsignor Tesoriere. (Ivi).

Finanzieri. Si accorda il foro militare alle truppe di finanza. (1840 p. 221).

A quali persone s'accordi un tal privilegio, e in quai delitti. (1840 p. 223).

In quali cause non abbia luogo un tal privilegio. (1840 p. 224).

A chi spetti fare il processo. (Ivi).

Nel flagrante delitto quel che debba osservarsi. (Ivi).

Consiglio di disciplina da chi composto. (Ivi).

Consiglio di guerra da chi composto. (1840 p. 227).

Difensore chi possa sceglierli. (1840 p. 228).

Proposizione della causa. (Ivi).

L'accusato è in arbitrio d'intervenirvi. (Ivi).

Il consiglio di guerra è in grado d'appello. (1840 p. 230).

Norme per detto appello. (Ivi).

Ciò che debba osservarsi quando sono immischiati in qualche delitto anche i borgesi. (Ivi).

Rimangono le disposizioni per i delitti politici, e per quelli contro la religione. (1840 p. 231).

Fiumicino. Vedi *Tevere, Porto, e Fiumicino.*

Fognano. Vedi *Fiere.*

Fondi camerali. Sistemazione dei fondi camerali responsivi in Castiglion del Lago. (1840 p. 232).

Ciò che debba pratticarsi dai possessori di tutti i beni prima d'alienarli. (1840 p. 234).

Come si agisca contro i contravventori. (1840 p. 236).

Vi deve intervenire un rappresentante camerale, e sue incombenze. (1840 p. 237).

Fondo censito. Vedi *Associazione al fondo censito.*

Foraggi. La percezione del dazio sui foraggi di fieno, paglia, e biada è estesa fino al raggio di tre miglia fuori le porte della città di Roma. (1838 p. 10).

Eccezioni. (Ivi).

Modificazioni. (Ivi e seg.).

I contravventori saranno puniti a forma delle disposizioni di Segreteria di Stato del 1835. 1838 p. 11).

Forestieri. Vedi *Viaggiatori.*

Forini o spiedi. Casi in cui i forini possono adoperarsi. (1841 p. 162).

Pene per que' ministri delle porte che ne abusano o che ricevono doni. (1841 p. 162 al 163).

Fornitori delle carceri. Dichiarazione di monsignor Tesoriere sul metodo per costringere i fornitori delle carceri e case di condanna ai lavori occorrenti ai fabbricati e locali annessi. (1838 p. 414 al 418).

Fornitura carceraria. Incarico dato agli ispettori delle case di pena perchè non avvengano alterazioni nei pesi e misure in proposito; e pene inflitte ai delinquenti. (1838 p. 32 al 33).

Forzati. Per le fughe semplici dei forzati a vita, non si dà luogo ad esasperazione di pena: altrimenti avviene dei forzati a tempo. (1839 p. 24 al 25).

Fossombrone. Fiere accordate a quella città ai 2, e 3 di maggio , e ai 22 e 23 di settembre di ogni anno. (1838 p. 386).

Vedi *Fiere.*

Franchigia postale. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Franchigia pel corpo diplomatico. Riguardi che gli impiegati delle dogane devono usare agli ambasciatori e ministri esteri. (1839 p. 262).

Esenzione che questi hanno del dazio sugli oggetti indicati di loro uso, e per quanto tempo. (1839 p. 262 al 263).

Esenzione accordata ai medesimi sugli oggetti non indicati e che vogliono introdurre. (1839 p. 263).

La presentazione di nuove lettere credenziali non dà luogo ad altre franchigie. (1839 p. 264).

La moltiplice rappresentanza diplomatica in una persona, non fa verificare più franchigie. (Ivi).

Quando non sono valide le esenzioni. (Ivi).

Franchigie. Regolamento sulle franchigie a favore degli Eminentissimi cardinali legati. (1840 p. 54).

Frutti decorsi. Vedi *Associazione al fondo censito.*
Furti. Schiarimento di quesito riguardante l'art. III. della circolare 10 luglio 1841, numero 16995. (1841 p. 97).
Fusione de' grassi. Vedi *Grassi.*

G

Galera. Vedi *Casa di condanna.*

Gallerie. Regolamento per la pontificia galleria di quadri in Campidoglio. (1840 p. 203).

Giorni e ore in cui deve rimanere aperta la galleria. (Ivi).

Quel che si richieda per essere ammesso a studiar nella galleria. (1840 p. 205).

Come si debbano copiare gli originali. (1840 p. 207).

Gambettola. Vedi *Fiere.*

Gas-idrogeno. Risoluzioni della direzione generale delle dogane sul dazio d'applicarsi all'introduzione dell'idrogeno liquido. (1843 p. 119).

Generi. Declaratoria della segreteria di Stato sulla intelligenza dell'articolo VII. della Notificazione 28 settembre 1836. (1838 p. 344 al 345).

Gerosolimitano. Vedi *Ospedal militare.*

Ginestreto. Vedi *Fiere.*

Giubilazioni. Differenza fra l'assegno di giubilazione, e il soldo di ritiro. (1839 p. 20).

Disposizioni dirette a render più semplice più spedita e più sicura la realizzazione tanto delle ritenute ordinarie e straordinarie a favore della cassa giubilazioni civili e militari sui soldi degli impiegati, quanto degli altri pro-

dotti spettanti alla cassa medesima. (1839 p. 280).

Riforme nel sistema delle giubilazioni e pensioni relativamente al Moto-proprio 1 Maggio 1828 della sa. mem. di Leone XII. dirette a vieppiù favorire la classe benemerita degl' impiegati e loro famiglie. (1840 p. 85).

Quando si accordi la giubilazione. (1843 p. 86).

Proporzione dell'emolumento di giubilazione. (Ivi).

Giubilazione che si deve alla vedova e figli. (Ivi).

Giubilazione accordata ai compartecipi. (1843 p. 83).

Giubilazioni accordate agl' impiegati di bollo, registro, ipoteche e loro famiglie. (1843 p. 92).

Giubilazioni degl' impiegati inquisiti. Si determinano i casi, ne' quali debba applicarsi l'articolo 21 del Moto-proprio 1 Maggio 1828 sulle giubilazioni o pensioni degli impiegati civili inquisiti o condannati. (1842 p. 297).

Giudicati commerciali. Il Vicariato non è competente per conoscere e giudicare le contreversie che riguardano la esecuzione delle sentenze commerciali anche in ordine agli ebrei e neofiti. (1838 p. 448 al 449).

Giudice aggiunto del tribunale del campidoglio. Deve avere lo stesso rango, e le stesse prerogative di cui godono i collaterali, e deve altresì avere la precedenza sul giudice dei mercenarii. (1838 p. 101).

Giudici economici. Vedi *Pegni*.

Giudici singolari. Vedi *Giustizia punitiva*.

Giudici supplenti. Declaratoria circa la supplenza dei giudici nei tribunali civili, e criminali. (1838 p. 345 al 346).

Giudici supplenti nel tribunale di commercio. Mancando un supplente che possa fare le veci di un titolare deve chiamarsi a dare il suo voto un membro della camera avuto riguardo all'anzianità. (1838 p. 353 al 354).

Giudizii di contrabbando. Vedi *Contrabbandi*.

Giuliano. Vedi *Fiere*.

Giurisdizione contenziosa. Vedi *Buon Governo*.

Giurisdizione volontaria. Circolare, colla quale si ripone entro i suoi confini la volontaria giurisdizione dei presidenti dei tribunali, e si ristringe quella dei supplenti ai governatori. (1841 p. 104).

Giustizia criminale e disciplinale militare. Vedi *Tribunal militare*.

Giustizia punitiva. Disposizioni per i cardinali legati e per i delegati, onde sorveglino sul buono andamentó dei tribunali, e sulla esatta am-

ministrazione della giustizia e perchè effettuino la visita delle carceri. (1841 p. 89).

Facoltà concessa ad alcuni prevenuti di rinunziare al confronto personale de' testimoni, e modi per eseguirli. (1841 p. 90).

Regole per i giudici singolari sul desumere la loro competenza in alcune cause che per le circostanze, sono maggiori. (1841 p. 91).

Facoltà accordata ai presidenti dei tribunali di concedere l'abilitazione ad alcuni incolpati. (1841 p. 92).

Casi in cui l'abilitazione non può concedersi. (Ivi).

Colpevoli che sono esclusi dal beneficio dell'abilitazione. (1841 p. 92 al 93).

Si prescrive l'esatta osservanza di alcuni articoli di procedura criminale ec. (1841 p. 93).

Abolizione del tribunale civile e criminale di Norcia. (1839 p. 103).

Conseguenze di tale abolizione. (1839 p. 103 al 105).

Governatore. Le funzioni di governatore e di procurator fiscale sono fra loro incompatibili.(1841 p. 29).

Il governatore non puo delegare il supplente per assistere ai consigli municipali. (1841 p. 36).

Suoi obblighi relativi al buon andamento della sua cancelleria. (1841 p. 95 al 96).

GRANAGLIE. Si richiama in vigore l'editto di Segreteria di Stato dei 28 marzo 1816 relativo alle denuncie da darsi tanto dai venditori quanto dai compratori di granaglie de' rispettivi loro contratti. (1837 p. 343).

Forma onde far le denuncie. (1837 p. 344).

GRASCIA. Vedi *Annona*.

GRASSI. Disposizioni dirette a far conoscere alcune questioni insorte fra i beccai di Roma, ed il privatario della fusione de' grassi in relazione al contratto vigente col Governo. (1843 p. 74).

GRAZIE SOVRANE. Gli istromenti da stipularsi in esecuzione delle grazie Sovrane possono essere stesi da qualunque Notaro. (1843 p. 131).

GROTTAMARE. Concessione a quel comune di un mercato nel lunedì di ciascuna settimana. (1838 p. 357).

GUÀRDEA. Fiera nel giorno 2 settembre accordata a quel comune. (1838 p. 379).

GUBBIO. Vedi *Fiere*.

I

Idropobia. Si vieta condurre cani per la città senza collarina col nome e cognome del proprietario; altrimenti saranno uccisi. (1837 p. 150).

Si rinnovano le prescrizioni dirette ad allontanare i pericoli dell'idrofobia. (1837 p. 230).

Si rinnovano nel 1838. (p. 323).

I cani da presa dovranno avere la museruola, esser legati e condotti a mano. (1839 p. 109).

Tanto gli uni che gli altri saranno uccisi se non sono osservate le pubbliche prescrizioni. (1839 p. 110).

Tutti i cani vaganti dopo le ore 24 saranno uccisi. (Ivi).

Obblighi dei proprietarii dei cani in caso scoprissero in essi dei segni di rabbiosa infezione. (Ivi).

Pene per i contravventori. (1839 p. 111).

Si richiamano le norme e discipline relative alla custodia dei cani. (1840 p. 189, 1841 p. 58, 1843 p. 62).

Imbarchi. Vedi *Sbarchi ed imbarchi.*

Immondezze. Si rinnova la notificazione dell'acque e strade del 27 settembre 1831 relativa alle

proibizione di gettare dalle fenestre immondezze ed altre materie. (1842 p. 270).

Impiegati. Vedi *Giubilazioni.*

Impiegati postali. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Imposizioni. Proroga dell'imposizione fatta sui beni rustici dell'agro romano per premiare le uccisioni dei lupi. (1841 p. 99).

Incanto. Vedi *Offerta nell' incanto dei beni immobili.*

Incendio de' fieni. Vedi *Fieni.*

Incolumita' pubblica. Disposizione intorno la mattazione de' majali ed alla vendita delle loro carni a garanzia della pubblica sanità. (1837 p. 237).

Indagini criminali. Debbono immediatamente intraprendersi, e continuarsi, sebbene nell'intervallo si compenetri il tempo della espiazione della condanna separatamente decretata. (1838 p. 375).

Infermi di roma. Istruzione per i signori medici deputati a curare i poveri infermi dei rioni di Roma; da servire eziandio di norma ai reverendi parrochi, a' Chirurghi, e agli speziali della Limosineria Apostolica. (1842 p. 226).

Ingegneri. Non possono esercitare la sua professione se non si siano muniti di regolare patente governativa. (1839 p. 79).

Inquilini. Vedi *Pigioni.*

Ipoteche. Si dichiarono estinte le ipoteche contratte dai comuni di Urbino e Pesaro per debiti anteriori all'avocazione dei loro beni al già regno d'Italia. (1843 p. 123).

Isola. Vedi *Fiere.*

Isola del piano. Vedi *Fiere.*

Ispettore generale delle poste. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Ispettori generali delle dogane. Vedi *Dogane.*

J

Jesi. Vedi *Fiere.*

L

Lanifici. Si obbligano i fabbricatori di drappi di lana a denunciare alla polizia qualunque lavorante andasse a licenziare. (1837 p. 177).

Latte. Vedi *Capre.*

Lauree. Vedi *Studenti.*

Lavori idraulici. Vedi *Pò.*

Lavori publici. Vedi *Tevere.*

Legnami e maroni. Deposito solito a farsene nella prossimità delle sponde del tevere. (1839 p. 133).

Obblighi dei proprietarii di rimuovere un tale deposito nel termine di otto giorni. (Ivi).

Corrisposta, che devono dare al governo quei proprietarii che bramano di ritenere i maroni e i legnami nelle sponde accennate oltre gli otto giorni. (1839 p. 134).

Permesso da domandarsi, e pene per i contravventori. (1839 p. 134 135).

Legnami. Vedi *Maroni e legnami.*

Lettere. Vedi *Amministrazione delle poste, e corrieri.*

Lettere apostoliche. Vedi *Ordine dello sperone d'oro.*

Lisciano. Vedi *Fiere.*

Locande. Vedi *Polizia.*

Locandieri. Vedi *Viaggiatori.*

Lotti. Divieto per le particolari giocate al lotto così dette di *numeretti.* (1837 p. 218).

Si esclude qualunque siasi giocata, ancorchè tenue. (Ivi).

S' incaricano alla sorveglianza i prenditori. (Ivi).

Se ne minaccia la multa. (1837 p. 220).

Se ne incaricano anche i procuratori camerali. (Ivi).

Si vieta la percezione del mezzo bajocco oltre il limite della tariffa a total lucro de' prenditori per quelle giocate che dopo la partenza del corriere si spediscono per staffette. (1837 p. 221).

Ordinanza pei passaggi degl' impiegati nell' amministrazione generale de' lotti. (1837 p. 224).

Si dà passaggio per grado e per anzianità. (Ivi).

Subentraranno nel posto di risulta i così detti sopranumerari. (Ivi).

Purchè però abbiano l'età che si richiede, e non godano altro impiego. (1837 p. 246).

In ogni passaggio si farà redigere un foglio denotante i nomi e qualifiche di coloro che aspirano all' impiego, del qual foglio se ne pone modello. (1837 p. 248 al 250).

Disposizione di monsignor tesoriere, colla quale si ordina che le giocate del lotto si possono ricevere anche nella mattina del venerdì precedente l'estrazione, ma sino al mezzo giorno dal primo marzo a tutto settembre, e sino alle due avanti al mezzo giorno negli altri mesi. (1838 p. 93 al 95).

Pene da infligersi ai contravventori di questa disposizione. (1838 p. 94 al 95).

Disposizioni intorno all' introito, e all'andamento della così detta mandatella. (1838 p. 296 al 298)

Si inibisce qualunque scommessa o giocata di numeretti. (1839 p. 97).

Vigilanza dei prenditori per la repressione di un tal abuso, e misura contro di essi in caso di connivenza. (Ivi).

Modi con i quali i prenditori possono procedere contro i trasgressori. (Ivi).

Si ripetono le disposizioni risguardanti la proibizione del gioco così detto de' numeretti. (1842 p. 308).

M

Mano regia. Vedi *Camera de' spogli.*

Marina. Reciprocanza di trattato convenuto pei legni marittimi pontifici, e quello del governo belgico. (1840 p. 125).

Disposizione in seguito della reciprocanza fra il Governo Pontificio e quello del Belgio intorno al pagamento delle tasse marittime pei legni approdanti ai respettivi porti. (1840 p. 195).

Convenzione conchiusa tra il governo Pontificio e quello di sua maestà il re di Sardegna sul reciproco trattamento de' legni marittimi di ambedue gli Stati. (1843 p. 56).

Le navi dei respettivi due Stati saranno trattate senza alcuna distinzione, come fossero nazionali. (1843 p. 58).

Quel che si richiede perchè una nave Sarda o Pontificia goda di un tal privilegio. (Ivi).

Protezione ed ajuto in caso di naufragio. (1843 p. 59).

Altri futuri vantaggi. (Ivi).

Quanto tempo duri una tal convenzione. (1843 p. 61).

Mariana (acqua). Dichiarazione relativa ad istanza promossa dal capitolo lateranense. (1837 p. 89).

Marsciano. Vedi *Fiere.*

Massignano. Vedi *Fiere.*

Matricola. Regole da osservarsi dagli studenti di medicina, e chirurgia, e necessaria per ottenere la matricola di libero esercizio in questa facoltà. (1843 p. 246).

Vedi *Studenti.*

Medici. *Matricola.*

Medicina. Vedi *Fiere.*

Mendicita'. Disposizioni sugli accattoni. (1837 p. 11).

Merci. Vedi *Sbarchi ed imbarchi.*

Mercati. E' riattivato il mercato settimanale della comune di Montellabate. (1837 p. 93).

Accordato il mercato settimanale al comune di Riolo. (1837 p. 112).

Si accorda alla comune di Porto S. Giorgio poter celebrare un mercato nel primo e nel terzo giovedì di ciascun mese. (1840 p. 10).

Si trasferisce il mercato di Codigoro. (1840 p. 310).

Si ripristina il settimanale mercato in Poggio Mirteto. (1843 p. 10).

Si ripristina il settimanale mercato di Terracina. (1843 p. 156).

Se ne accorda uno in ogni martedì alla comune di Pianoro. (1841 p. 371).

Idem alla comune di Camajola. (1841 p. 95).

Si accorda un mercato alla settimana al comune di Monte Leone. (1839 p. 11).

Idem alla comune di Belmonte. (1839 p. 258).

Viene trasferito il mercato settimanale nel comune di S. Angelo in Vado. (1842 p. 267).

Viene trasferito il mercato settimanale di Castel de' Britti. (Ivi).

Militari. Si dichiara non competere più ai militari il privilegio dell' *ostendatur*. (1837 p. 55).

Dichiarazione diretta a monsignor Presidente delle armi sulle formalità da premettersi all'esecuzione delle sentenze contro i militari. (1842 p. 252).

Militari condannati. Istruzione della presidenza delle armi sull'amministrazione de' militari condannati alla detenzione. (1842 p. 275).

Misuratori di fabbriche. Vedi *Ingegneri*.

Moccio. Vedi *Cimorro*.

Mondolfo. Vedi *Fiere*.

Monsampietrangeli. Vedi *Fiere*.

Montalboddo. Vedi *Fiere*.

Monte fabri. Vedi *Fiere*.

Monte fortino. Vedi *Fiere*.

Monte gridolfo. Vedi *Fiere*.

Montelabbate. Vedi *Mercati*.

Monte leone. Mercato accordato a quel comune nel lunedì di ogni settimana. (1838 p. 307).

Monte rubbiano. Vedi *Fiere*.

Morro. Vedi *Fiere.*

Mozzano. Vedi *Fiere.*

Morte esemplare. Commutata la fucilazione nella decapitazione coll'esposizione della testa. (1838 p. 119).

Moto-proprio. Dichiarazione del §. 170 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1839 p. 33).

Schiarimenti del §. 165 del moto-proprio 10 novembre 1834, e del §. 90 dell'editto 17 dicembre dell'anno medesimo. (1839 p. 82).

Schiarimenti del §. 1388 numero 3 e del §. 1389 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1839 p. 106).

Multe censuarie. Vedi *Censo.*

Museo capitolino. Moto-proprio di Gregorio XVI. relativo al medesimo. (1838 p. 361 al 371).

N

Narni. Vedi *Fiere.*

Navigazione del po'. Istruzione per l'adempimento della convenzione dei 2 marzo 1838 sulla navigazione del Pò e sul contratto de' transiti. (1838 p. 422 al 445).

Ninfa (fiume). Lavori da eseguirsi dai possidenti del territorio di Sermoneta per render libero il corso di quel fiume che scorre fuori della bonificazione pontina. (1838 p. 380 al 387).

Notari. Declaratoria di segreteria di Stato per la quale si manifesta che i §. 899 e 901 del moto-proprio 10 novembre 1834 nell'obbligare i notari, ed altri pubblici depositarj a dare le copie semplici, ed autentiche de' loro atti, non hanno derogato alle disposizioni del titolo X. del moto-proprio 31 maggio 1822 sulla disciplina dei notari ed archivii quanto alla forma semplice, od autentica di tali copie. (1838 p. 96).

L'articolo 37 del moto-proprio 31 maggio 1822 dee limitarsi ai soli atti, che si fanno col ministero dei notari. (1838 p. 301).

L'officio di notaro è incompatibile con quello di cancelliere, per cui gli atti dei cancellieri, e dei loro officj non possono considerarsi come notarili. (Ivi).

Disposizioni relative alle tasse degli atti notarili circa il trasferimento del dominio utile. (1839 p. 32).

Notifica. Il §. 1109 del moto-proprio 10 novembre 1834 nel prescrivere la notifica alla parte con atto di procuratore volle che il decreto si notificasse soltanto alla persona e al domicilio del procuratore dalla parte stessa costituito. (1838 p. 89).

Numeretti. Vedi *Lotto*.

O

Offerte nell' incanto dei beni immobili. Obblighi sull'oblatore. (1839 p. 57 al 58).

Offerte reali. Circolare sulla applicazione dei §§. 1641 e 1643 del moto-proprio 10 novembre 1834 in ordine alle offerte reali. (1842 p. 288).

Officio sanitario e di ripagrande. Obblighi del deputato a tale officio. (1841 p. 135).

Permessi di sbarco e di discesso: fedi o patenti sanitarie, e norme che le riguardano. (1841 p. 136).

Emolumento per i rilasci di discesso. (Ivi).

Che deve fare il deputato, compito l'anno, e ad ogni evenienza straordinaria. (1841 p. 137).

Opere scientifiche. Vedi *Proprietà letteraria*.

Ordine equestre dello speron d'oro. Motivi per istituire gli ordini equestri. (1841 p. 105).

Origine e nobiltà dell'ordine dello speron d'oro. (1841 p. 106).

Pregio che ne fecero sempre i romani pontefici. (1841 p. 106).

Essendo scaduto lo si richiama al primiero splendore da Gregorio XVI. (1841 p. 107).

Vi si comprendono i commendatori ed i cavalieri. (1841 p. 108).

Distintivi degli uni e degli altri. (Ivi).

Dritti ed indulti concessi all'ordine. (1841 p. 108 al 109).

Chi può godere dell'ordine. (1841 p. 109).

Provvedimenti a render sempre più illustre l'ordine stesso. (Ivi).

Orefici. Nuove riforme allo statuto di quel collegio. (1838 p. 371 al 374).

Ornato pubblico. Inibizione degli abusi introdotti di dipingere a colori, e con iscrizioni, frangere e deturpare in qualunque altro modo le pareti esterne delle case della capitale. (1842 p. 57).

Pene per i contravventori. (1842 p. 58).

Osimo. Vedi *Fiere*.

Ospedal militare. Convenzione fra la reverenda camera apostolica ed il sacro militare ordine Gerosolomitano per lo stabilimento di un Ospedel militare. (1840 p. 238).

Numero degli infermi che vi potranno essere ammessi. (1840 p. 242).

Distinzione di cariche ed offici. (Ivi).

A chi spetti scegliere gl' impiegati addetti allo spedale. (1840 p. 246).

Prescrizioni religiose. (1840 p. 248).

Obblighi de' respettivi impiegati. (1840 p. 249).

Prescrizioni per il vitto degli infermi ed altro. (1840 p. 258).

Sorveglianza dell'ospedale a chi spetti. (1840 p. 254).

Prestito di scudi 3000 fatto dalla Presidenza delle armi al s. ordine Gerosolomitano. (1840 p. 255).

Le spese saranno a carico dell'ordine suddetto. (1840 p. 256).

Pratica d'osservarsi per essere ammessi gl'infermi in detto ospedale. (1840 p. 257).

Provvisioni che si assumeranno per i sacerdoti che prima abitarono nel locale di Ponte Sisto. (1840 p. 259).

Ostendatur. Vedi *Militari*.

P

Paglie. Vedi *Fieni e paglie.*

Pagliare. Vedi *Fiere.*

Palmiano. Permesso di celebrare una fiera in quel comune, e precisamente nella villa di Castel s. Pietro. (1838 p. 26).

Norme e privilegi per la medesima fiera. 1838 p. 27).

Paludi pontine. Disposizioni dirette ad impedire che gli animali con il loro passare, fermarsi e vagare sugli argini delle paludi pontine nocciano al diseccamento delle medesime. (1842 p. 3, e vedi *Pontino agro*).

Pane. Riattivazione della tariffa sul peso e sul prezzo del medesimo proporzionalmente al prezzo reale corrente dei grani, e norme da osservarsi in proposito, e pene da infliggersi ai contravventori. (1838 p. 19 al 25).

Papigno. Vedi *Fiere.*

Parricidio. In questo delitto può ammettersi unicamente la provocazione gravissima, la quale diminuisce di un solo grado la pena capitale. (1839 p. 177).

Passaporti. Vedi *Viaggiatori.*

Patrignano. Vedi *Fiere.*

Patrignone. Vedi *Fiere.*

Pegni. Dichiarazione sul dubbio proposto intorno l'intelligenza del §. 219 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1839 p. 356).

Dichiarazione intorno l'esecuzione del §. 1738 del moto-proprio 10 novembre 1834 sui ricorsi dei decreti, o mandati de' giudici economici. (1837 p. 358).

Pegno ricusato o ritolto. Vedi *Danni dati e studiosi.*

Pellami. Vedi *Fabbrica de' pellami.*

Pensioni. Il §. 455 del moto-proprio 10 novembre 1834 non è applicabile alle cause ove si chiegga principalmente la condanna a pagare una somma dovuta a titolo di pensioni, o corrisposte, ed in luogo di pena. (1838 p. 86).

Le cause o azioni enunciate superiormente debbono ritenersi come pecuniarie, e la competenza del giudice sarà determinata dalla somma richiesta. (Ivi).

Altre disposizioni sul proposito. (1838 p. 88).

Periti. Le tasse delle spese, e le destinazioni delle mercedi de' periti sono dipendenti dai tribunali, e non dai dicasteri rivestiti, dall'amministrativa contenziosa. (1837 p. 6).

Pigioni delle case in roma. Proroga delle disposizioni sull'affitto delle case e botteghe. (1837 p. 95).

Altra proroga nell'anno 1840. (1840 p. 135).

Inibizione ai locatori di espellere i conduttori, ed altre disposizioni relative alle pigioni delle case. (1839 p. 62 al 63).

Proroga delle disposizioni già emanate sulle pigioni suddette. (1841 p. 9).

Restano in pieno vigore le disposizioni emanate sulle pigioni delle case con notificazione della segreteria di Stato 26 aprile 1840. (1842 p. 215).

Altra proroga di quelle disposizioni, per le quali, circa gl'inquilini che attualmente rispondono ai proprietari una pigione non maggiore di scudi 40, è vietato ai locatori delle case e delle botteghe di espellerli allo spirare dei rispettivi contratti di locazione. (1838 p. 128).

Pignoramenti. Dichiarazione sull'applicazione dei §§. 1310 e 1805 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 355 al 356).

Po. Regolamento per l' Ispettore de' lavori idraulici nelle legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna. (1843 p. 105).

Da chi dipenda il detto ispettore. (1843 p. 106).

Dove debba risiedere. (Ivi).

Sue incombenze. (1843 p. 107).

Vedi *Navigazione del po.*

Poggio vittiano. Vedi *Dogane.*

Polizia. Ordine pe' locandieri, albergatori, osti ec. perchè nei termini prefissi denuncino all'officio

di polizia qualunque persona estranea alloggi presso di loro. (1837 p. 225).

Polveri sulfuree. La fabbricazione delle polveri sulfuree è sottoposta ad una privativa amministrazione camerale. (1839 p. 137).

Si vieta introdurre nello Stato polveri estere, meno che in Benevento e Pontecorvo. (1839 p. 138).

Quali superiori hanno autorità sulla fabbrica. (1839 p. 138 al 139).

Dove si devono tenere gli spacci di polvere. (1839 p. 139).

Norme per la vendita di essa e registri. (1839 p. 140).

Prescrizioni per i conduttori di polvere, e Pene per i contravventori. (1839 p. 141).

Obblighi dell'amministrazione e sua responsabilità. (1839 p. 142 al 143).

Assegni dei spacci particolari esistenti prima dell'editto ec. (1839 p. 143).

Abolizione dell'ispettorato. (Ivi).

Inibizione di fabbricar polveri a chi non è cointeressato alla amministrazione. (1839 p. 144).

Pene e provvedimenti a scanso di frodi. (1839 p. 145 al 146).

Tariffa de' prezzi delle polveri. (1839 p. 147).

Si accorda all'amministrazione cointeressata delle polveri di poterne fabbricare altre tre

qualità, una delle quali di grana finissima. (1840 p. 202)

Polverigi. Vedi *Fiere.*

Ponte corvo. Vedi *Tabacco, e Fiere.*

Pontine bonificazioni. Si prescrive agli enfiteuti della bonificazione pontina di espurgare le fosse maggiori delle tenute, e le fosse migliarie esistenti nella medesima: non che riparare gli abbeveratoi, e ridurli a livello degli argini adiacenti, onde conservare la bonificazione stessa. (1842 p. 299).

Pontino agro. Disposizioni dirette ad impedire col mezzo di un più sollecito e spedito corso di giudizj i frequenti danni ai lavori pubblici nell'agro pontino. (1842 p. 237).

Pontini enfiteuti. Disposizione verso quegli enfiteuti pontini che sono ancora in ritardo di ricingere di staccionate i proprii terreni. (1840 p. 193).

Ponzano. Permesso accordato a questa comune di poter celebrare una fiera nel giorno 4 settembre 1838. (1838 p. 352).

Popolazione di roma. Formazione del Censo della popolazione di Roma coll'opera delle presidenze regionarie. (1840 p. 306).

Impiegati incaricati pel detto Censo, e metodo per effettuarlo. (1840 p. 307).

Vedi *Statistica.*

Porte della citta'. Vedi *Tasse.*

Porti di mare dello stato pontificio. Regolamento per la esecuzione dei lavori idraulici e per le fabbriche camerali nei medesimi. (1838 p. 62 al 79).

Disposizioni che riguardano lo spurgo dei porti. (1838 p. 62 al 64).

Discipline per gl'individui addetti alle macchine di spurgo. (1838 p. 65 al 69).

Norme per la manutenzione e rinnovazione delle macchine, e per tutti i lavori in proposito. (1838 p. 69 al 79).

Porto e fiumicino. Se ne dà l'amministrazione governativa economica e municipale al tesoriere generale. (1841 p. 147).

Poste. Sono accresciute due corse postali alle tre già esistenti da Roma a Fondi pel regno di Napoli. (1840 p. 219).

Moto-proprio pel regolamento delle poste pontificie. (1840 p. 271).

Sopraintendente generale delle poste, e a chi ne spetti la nomina. (1840 p. 275).

Distinzione di poteri e comando nelle poste fra il cardinal segretario di Stato, il cardinal camerlengo, e il tesoriere. (1840 p. 276).

L'amministrazione si divide in tre circondarj. (1840 p. 278).

Incombenze del sopraintendente generale. (Ivi).

Incombenze dell'ispettore generale. (Ivi).

Il consiglio amministrativo, e sue incombenze. (1840 p. 80).

Il diritto di censura e di disciplina a chi spetti (1840 p. 281).

Pene ai contravventori. (1840 p. 282).

Vedi *Amministrazione delle poste, ed anche diligenze.*

Posti. Vedi *Dogane.*

Potere amministrativo. Vedi *Restituzione in intiero.*

Poveri malati. Vedi *Infermi.*

Precetti. Durata dei precetti ingiunti dai tribunali ordinarii, e di quelli applicati nei casi di contravvenzione. (1839 p. 181).

Predaggio. Vedi *Fiere.*

Premiazione de' drappi. Schiarimenti intorno la notificazione del tesoriere in data 21 agosto 1835. (1837 p. 167).

Presidente dei tribunali. Vedi *Giurisdizione volontaria.*

Preventivo. Circolare con cui si danno le norme sulle dimande addizionali al preventivo, quando a corredo delle medesime non possono allegars le giustificazioni prescritte dall'ordine circolare del 31 gennajo 1835. (1837 p. 215).

Privilegio del foro. Si dichiara che il privilegio del foro derivante dall'obbligo camerale è abolito dal §. 280 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1843 p. 112).

Processi criminali. Circolare con cui vengono stabiliti gli emolumenti da percepirsi per le copie dei processi criminali. (1842 p. 118).

Procurator fiscale. Vedi *Governatore*.

Procuratori. Si uguagliano i procuratori di antica ammissione a quelli che per recente approvazione hanno adempite le formalità della legge. (1841 p. 119 al 121).

Disposizioni relative all'ammissione ed esercizio dei procuratori presso i giusdicenti della comarca. (1837 p. 354).

Requisiti necessarii per l'ammissione.(1837 p. 355).

Procuratori dell'a. c. Vedi *Tribunale dell'A. C.*

Procuratori camerali. Disposizioni intorno ai medesimi ed agli addetti a tali procure a seconda del parere del direttore del debito pubblico. (1848 p. 404 al 405).

Procuratori del cardinal vicario. Disposizioni dell'eminentissimo cardinal vicario in ordine ai procuratori presso il suo tribunale. (1843 p. 161).

Produzione del processo. Vedi *Esecuzione provvisoria*.

Propaganda fide. Vedi *Camera de' spogli*.

Proprietà' letteraria. Convenzione stipulata fra l' imperatore d' Austria e il re di Sardegna a favore delle proprietà letterarie, onde evitare la contraffazione delle opere scientifiche, let-

terarie, ed artistiche, alla quale sua Santità ha creduto di accedere. (1840 p. 287).

Qualità delle opere che godono un tal privilegio. (Ivi).

Avvertenze sulle traduzioni. (1840 p. 288).

Avvertenze sulle opere anonime. (Ivi).

Contravvenzioni in quanti modi possa farsi. (1840 p. 289).

Pene per la contraffazione. (Ivi).

Incisioni, litografie, medaglie godono anch'esse del privilegio della proprietà; non che le pitture, sculture, disegni ec. (1840 p. 290).

Il diritto di proprietà passa agli eredi. (1840 p. 292).

Avvertenze per le raccolte. (1840 p. 293).

S' invitano i governi d' Italia ad aderire alla presente convenzione. (1840 p. 294).

Circolare diretta ad impedire l' introduzione di una opera sulle *storie italiane* a forma della convenzione conchiusa tra lo Stato pontificio con quelli dell'Austria e Sardegna. (1842 p. 213).

Protonotari apostolici. Reintegrazione di quel collegio all'antico numero e splendore per una costituzione di Gregorio XVI. (1838 p. 28 al 31).

Q

Quadri. Vedi *Gallerie*.

R

Regolamento penale. Dichiarazione della segreteria di Stato relativamente al §. 336 del regolamento penale. (1840 p. 129).

Rendite e spese dello stato. Disposizioni relative all'obbligo che hanno le amministrazioni camerali ed altri ministeri a presentare le tabelle preventive delle rendite e spese dello Stato. (1842 p. 5).

Restituzione in intiero. Il tribunale supremo a termini delle nuove leggi può accordare al soccombente il rimedio straordinario della restituzione in intiero sulle cause commesse alla s. Rota in virtù di antichi rescritti, sempre che concorrano i motivi d' ingiustizia necessari ad accordarlo. (1838 p. 144).

Può accordare questo rimedio anche da cose giudicate dai tribunali istituiti in Roma durante l'occupazione straniera. (Ivi).

Si dichiara che la restituzione in intiero è applicabile anche agli affari contenziosi di competenza del potere amministrativo. (1840 p. 126).

Revisione. Avvertenza che deve avere la congregazione di revisione quando debba decidere inappellabilmente servendosi della clausola „*de aperitione oris*„. (1837 p. 10).

Vedi *Sacra consulta*.

Ricognizioni personali. Ordine circolare della sagra consulta, pel quale è ordinata l'esatta osservanza del regolamento organico di procedura criminale nelle ricognizioni personali degli inquisiti secondo il lib. 4 tit. 7 del detto regolamento. (1838 p. 86).

Rimurchio. Vedi *Tevere*.

Ripagrande. Disposizioni dirette a provvedere alla maggiore speditezza delle operazioni doganali, alla polizia del porto di Ripagrande, ed al rimurchio dei bastimenti. (1840 p. 4).

Altre disposizioni a rendere più facile il disbarco e collocamento delle merci ne' magazzini della dogana in Ripagrande. (1843 p. 53).

Vedi *Officio sanitario e di Ripagrande*.

Ripatransone. Trasferimento della fiera del lunedì in Albis al 15 settembre. (1838 p. 34).

Vedi *Fiere*.

S

Salagione di pesce. Se ne confermano i favori accordati a meglio incoraggiare, e render prospera l'industria nazionale. (1839 p. 76).

Si prescrivono alcune norme per i salatori. (1839 p. 77).

Salariati comunali. Sono soggetti alla riforma prescritta dalla legge tutti egualmente, e quindi non sono eccettuati gli uditori legali e gli attuarj nominati e pagati dai comuni. (1838 p. 18 al 19).

Salatori. Si conferma l'abbuono dei tre quarti del prezzo del sale ai salatori de' pesci di mare, per favorire siffatta industria nazionale. (1842 p. 175).

Sale. Disposizioni dirette a rimovere i contrabbandi di sale nella linea dello Stato Modenese. (1840 p. 157).

Sanginesio. Vedi *Fiere.*

Sangiovanni. Vedi *Fiere.*

Sanita' militare. Regolamento pel corpo sanitario militare approvato dalla segreteria di Stato. (1840 p. 162).

Persone di cui è composto il corpo sanitario. (Ivi).

Incombenze degli ufficiali sanitarj che si trovano in Roma. (1840 p. 164).

Vestiario degli ufficiali sanitarj. (1840 p. 164).

Loro distintivi. (Ivi).

Soldo che appartiene ai respettivi ufficiali del corpo sanitario. (Ivi).

Modo da tenersi per curare i militari malati dove non vi siano ufficiali appartenenti al corpo sanitario. (1840 p. 166).

Incombenze del direttore generale. (1840 p. 167).

Incombenze dell'ispettore sanitario. (1840 p. 170).

Incombenze del sotto-ispettore. (Ivi).

Obblighi degli ufficiali sanitarj. (1840 p. 172).

Obblighi degli ufficiali sanitarj aggiunti. (1840 p. 175).

SANTAGOSTINO. Vedi *Fiere.*

SAPONI. Notificazione della Presidenza della grascia, con cui si richiamano a stretta osservanza le disposizioni dell' editto 23 agosto 1814 intorno alle regole da osservarsi dai fabbricatori di sapone, perchè abbia esso da riuscire di buona qualità. (1838 p. 84 al 85).

SANVENANZIO. Vedi *Fiere.*

SBARCHI ED IMBARCHI. Obbligo di prevenire la dogana prima di effettuare lo sbarco ed imbarco. (1839 p. 128).

Dichiarazione della qualità quantità e direzione di merci, che sono a bordo, in caso di sbarco. (1839 p. 129).

Prescrizioni per gl' imbarchi di generi, che non fossero coperti di regolare bolletta doganale. (Ivi).

Sbarchi clandestini. Vedi *Contrabandi*.

Scafe nei fiumi e canali pontini. Regolamento disciplinale, e prescrizioni agli attivatori di nuove scafe, e agli utenti di quelle concesse. (1838 p. 359 al 362).

Scali. Vedi *Dogane*.

Secondini. Non sono ricevute, nè valutate le loro istanze se non vengano per organo dei capi delle provincie. (1838 p. 145 al 147).

Senatore. Declaratoria del §. 305 del moto-proprio del 10 novembre 1834 con la quale si dice che la giurisdizione del tribunale Senatorio non si estende alla città e territorio di Ostia. (1837 p. 363).

Sinigallia. Vedi *Fiere di Sinigallia*.

Sensali. *Prescrizioni*, colle quali vengono moderate l'eccessive pretensioni de'sensali nei contratti d'affitto di beni sì rustici che urbani. (1842 p. 54).

Pene per i contravventori. (1842 p. 55). Vedi *Agenti di cambio*.

Sentenze de' militari. Vedi *Militari*.

Servi di pena. Si dichiara che le disposizioni contenute nell'editto del cardinal Lante dell' 11 aprile 1806 sono in vigore sui *servi di pena* e sui delitti dei medesimi. (1840 p. 296).

Si riporta l'editto del card. Lante. (1840 p. 298).

Sindacatorie sentenze. Istruzione per la più regolare esecuzione del disposto al §. 32 dell'editto 25 luglio 1835 in ordine alle sentenze sindacatorie. (1842 p. 240).

Società' anonima delle assicurazioni. *Disposizioni* risguardanti l'istituzione della medesima. (1838 p. 148 al 152).

Privativa e privilegi accordati alla medesima. (1838 p. 149 e seguenti).

Regolamento e sovrana autorizzazione della medesima. (1838 p. 153 al 180).

Tabelle per le assicurazioni sopra la vita degli uomini. (1838 p. 181 al 232).

Tabelle per le rendite vitalizie. (1838 p. 233 al 270).

Tabella per l'aumento del premio di un assicurato che si accinge a viaggi marittimi. (1838 p. 271 al 276).

Tabella per le assicurazioni contro i danni degl'incendj. (1838 p. 277).

Società' privilegiata pontificia. Vedi *Assicurazioni*.

Soldo di ritiro. Vedi *Giubilazioni*.

Vedi *Carabinieri*.

Sopraintendenza delle poste. Vedi *Amministrazioni delle poste*.

Sordo-muti. *Disposizioni* che riguardano i sordo-muti delle provincie, onde anche a loro sia

aperta l'ammissione nell'Ospizio di S. Maria degli Angeli in Roma, mercè una mensuale prestazione. (1842 p. 12).

Quale sia questa prestazione, e come debba cautelarsi. (1342 p. 13).

Spaccio d'allume. Vedi *Allume.*

Spergiuri. Declaratoria dell'articolo 165 del regolamento penale del 20 settembre 1832 , il cui disposto non è ostendibile agli spergiuri in causa civile. (1837 p. 369).

Spese di giustizia punitiva. *Prescrizioni* dirette ai presidenti de' tribunali , perchè raddoppino le loro vigilanze sui cancellieri e cursori, affinchè questi siano attivi per il ricuperamento delle spese di punitiva giustizia. (1839 p. 84).

Spese dello stato. Vedi *Rendite dello Stato.*

Stamperia camerale. *Provvidenze* risguardanti il servizio della Stamperia Camerale. (1840 p. 1).

Pubblicazione de' patti e delle condizioni, con cui è stato stipulato l'appalto con privativa della Stamperia camerale in Roma e sua Comarca, escluso l'archivio. (1843 p. 27).

Quali stampe sieno soggette all'appalto. (1843 p. 28).

Quali escluse. (Ivi).

Pene ai contravventori. (Ivi).

Di quali stampe è proibita la smaltizione. (1843 p. 31).

Si crea un' ispettore e un aggiunto. (1843 p. 32).

Prezzo per le stampe vendibili. (Ivi).

Sesto e carta che deve adoperare l'appaltatore. (1843 p. 33).

S'inculca che l'edizioni sieno corrette. (1843 p. 34).

Pene per l'appaltatore che ricusasse di ricevere in tempo congruo l'originale ond'essere stampato. (1843 p. 35).

Come debbono essere stampate le scritture della congregazione di s. Ivo. (1843 p. 36).

Statistica di roma. Si accorda la proroga di un mese per denunziare i cambiamenti avvenuti nelle famiglie a forma della notificazione del 23 decembre 1840 sulla popolazione della Capitale. (1842 p. 243).

Stracci. Il commercio de' stracci viene sottoposto ad una amministrazione con intervenienza del governo. (1839 p. 148).

Disposizioni per non estrarre dallo Stato se non che il superfluo degli stracci. (1839 p. 149).

Disposizioni relative alla raccolta e vendita privativa dello straccio , e dirette ad animare la manifattura della carta, e migliorare la qualità. (1842 p. 269).

Strade doganali. Sono aggiunte alle medesime la via provinciale Chiusina , e quella del Palazzone, e di Cetone limitatamente alla con-

dotta dei bestiami, che dalla Toscana portansi alla fiera di città della Pieve, e suoi contorni. (1838 p. 385 al 386).

Strade. Vedi *Immondezze.*

Strade pubbliche. L'esigere gl'indennizzi per l'occupazione de' fondi nella costruzione delle strade pubbliche non richiede l'interposizione della volontaria giurisdizione neppure per quelle persone che ne avessero d'altronde bisogno. (1838 p. 313).

Strade. La strada traversa che da Ostia conduce a Fiumicino e viceversa, è dichiarata pubblica. (1839 p. 259).

Stroncone. Permesso di fiera accordato a quel comune pel giorno 21 agosto. (1838 p. 345).

Studenti. Non possono trasferirsi da una in altra università senza il permesso della s. congregazione degli Studj. (1841 p. 113).

Obblighi degli studenti di teologia, e di quei che vogliono conseguire la matricola o di alta, o di bassa farmacia. (1841 p. 114).

Prescrizioni relative alle lauree di medicina e chirurgia, ed alla laurea in forma comune. (1841 p. 115).

Supplenti ai governatori. Vedi *Giurisdizione volontaria.*

T

Tabacchi. Discipline sulla coltivazione dei tabacchi. (1837 p. 21).

Si stabilisce il quantitativo del terreno da coltivarsi in rubbia 230. (Ivi).

Cautele per ammettere gl'individui alla coltivazione. (1837 p. 22).

Non si permette ad un solo possidente per quanto esteso di ottenere più di cinque licenze ciascuna di 4 mila piante. (1837 p. 25).

Non potranno trasportarsi le piante del predio senza preventivo permesso. (1837 p. 27).

Si distingue la qualità della foglia col respettivo prezzo. (1837 p. 29).

Tabella de' territorj dov'è permessa la piantagione de' tabacchi. (1837 p. 32).

Si accorda la coltura de' tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1837 p. 36).

Si accorda anche al territorio di Benevento. (1837 p. 43).

Istruzioni pe' coltivatori del tabacco nel territorio di Benevento. (1837 p. 50).

Si accorda anche nell'anno 1843 la coltura de' tabacchi con le stesse norme e cautele. (1843 p. 1).

Si accorda anche nel 1843 la coltura de' tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1843 p. 22).

Si accorda il permesso della coltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato con analoghe norme e discipline. (1843 p. 134).

Il terreno accordato alla sua coltivazione resta fissato a rubbia 230. (1833 p. 39).

Norme per gl' individui che vorranno concorrere alla coltivazione. (1838 p. 40 al 43).

Niun proprietario può conseguire più di cinque licenze per piantagione di 4000 l'una sia in nome proprio sia de' suoi coloni o affittuari. (1838 p. 43 al 44).

Termine fissato per le dichiarazioni de' coltivatori. (1838 p. 44 al 45).

Termine fissato per eseguire le coltivazioni, obblighi dei cultori , ed altre discipline circa l'esecuzione. (1838 p. 45 al 47).

Classificazione della foglia, disposizione intorno alla qualità e i prezzi. (1838 p. 47).

Altre norme circa l'interesse dei coltivatori e l'esportazione all'estero. (1838 p. 48 al 49).

Nota dei territorj nei quali è permessa la piantagione del tabacco e delle qualità di terreno e di piante assegnate a ciascun distretto. (1838 p. 50 al 53).

Concessione per la coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo, e discipline stabilite per regolarla e per garantire i dritti della sovrana regalia. (1838 p. 54 al 61).

Permesso della coltivazione del medesimo in altri determinati territorj dello Stato con analoghe discipline. (1838 p. 387 al 402).

Assegne che devono fare coloro, che vogliano piantare il tabacco nel territorio di Pontecorvo. (1839 p. 13).

Regole da osservarsi in detta assegna. (Ivi).

Condizioni per chi vorrà essere ammesso alla coltivazione de' tabacchi. (1839 p. 14).

Bolletta e regolamento da consegnarsi ai coltivatori. (Ivi).

Quando dovranno essere compite le piantagioni, e come ne deve essere il terreno. (1839 p. 15).

Locali di conservazione per le foglie de' tabacchi. (1839 p. 15 al 16).

Facoltà dell'amministrazione, se il coltivatore è gravemente sospetto. (1839 p. 16).

Regole pel diseccamento delle foglie, e per i mezzi di esse. (Ivi).

Diverse qualità di tabacco , e magazzino in cui , a suo tempo , se ne fa il regolare ritiro. (1839 p. 17 al 18).

Come viene compensata la integrità, e come castigata la infedeltà dei coltivatori.

A che è tenuto il coltivatore in caso di sofferto furto. (1839 p. 18 al 19).

Premio pe' coltivatori che hanno bruciato i gambi delle piante. (1839 p. 19).

Se ne accorda la coltura nei soliti territorii dello Stato Pontificio, e in quello di Pontecorvo. (1841 p. 2).

Notificazione con cui viene accordata la coltura del tabacco in alcuni determinati territorii dello Stato con analoghe discipline. (1840 p. 16).

Estensione del terreno in cui si accorda la coltivazione del tabacco. (Ivi).

Metodo con cui si debbono ricevere le dichiarazioni de' coltivatori di detta pianta. (1840 p. 17).

Persone che ne vengono escluse. (Ivi).

Non si permette ad alcun possidente l'avere più di cinque licenze di piante 4 mila l'una. (1840 p. 18).

Tempo in cui starà aperto il registro nelle rispettive delegazioni e governi per ricevere le dichiarazioni. (1840 p. 19).

Non si ammettono scuse di furto se non provato. (1840 p. 22).

Si distinguono le qualità della foglia. (1840 p. 24).

Si permettono premi per la coltivazione delle piante squisite di tabacco. (Ivi).

Premi anche per quei coltivatori che abbruceranno gli steli rimasti nel campo. (1840 p. 25).

Più larghe concessioni per chi vorrà portare tabacco all'estero. (Ivi).

Tempo fissato per i così detti piantinari e pene per chi l'eseguisce fuori di detto tempo. (1840 p. 26).

Nota dei territori ai quali si permette la coltivazione del tabacco. (1840 p. 27 al 30).

Si accorda la coltura del tabacco nel territorio di Pontecorvo. (1840 p. 31).

Si accorda anche nel territorio di Benevento. (1840 p. 39).

Istruzioni pe' coltivatori del tabacco nel territorio di Benevento. (1840 p. 46).

Estensione del terreno dove si permette di coltivare i tabacchi. (1842 p. 14).

Norme dirette a ricevere le dichiarazioni di quegli individui, che vogliono concorrere alla coltivazione. (1842 p. 15).

Chi sia ammesso alla dichiarazione e chi ne sia escluso. (Ivi).

Obblighi dei proprietarii, affittuari, o coloni. (1842 p. 16).

Prescrizioni sul numero fisso tanto maggiore che minore di piante da assegnarsi al coltivatore. (Ivi).

Eccezioni a queste prescrizioni, mediante le opportune licenze. (1842 p. 16 al 17).

Obblighi de' proprietari affittuari o coloni dei fondi per ottenere la detta licenza, e de' singoli coltivatori quando vengono ammessi alla dichiarazione. (1842 p. 17 al 18).

Registro per le dichiarazioni e fino a quanto debba tenersi aperto. (1842 p. 19).

Prescrizioni relative ai piantinari. (1842 p. 20).

Regole da osservarsi dai coltivatori dopo la raccolta delle foglie. (1842 p. 21).

Le case dei coltivatori, dopo il raccolto, vanno soggette a visite ed ispezioni. (1842 p. 22).

Provvedimento diretto a inibire presso i coltivatori la simulazione de' furti. (Ivi).

Classificazione di ciascun genere di foglia, e modo di tutelare l'interesse de' coltivatori tanto nella classificazione della qualità delle foglie, quanto nel peso di esse. (1842 p. 23).

Norme per i prezzi delle foglie. (1842 p. 23 al 24).

Premio d'incoraggiamento per quei coltivatori, che hanno recato all'amministrazione foglie da pareggiarsi alle esotiche, ed altro premio per quelli che finita la coltivazione hanno svelto le piante. (1842 p. 24).

Si accorda la piantagione fino a due milioni di piante a coloro, che si assumessero l'obbligo di esportarne il prodotto all'estero. (1842 p. 25).

Penali per i contraventori. (Ivi).

Nota dei territori dove è permessa la piantagione. (1842 p. 27 al 30).

Piantagione di tabacco nel territorio di Benevento. (1842 p. 31).

Qualità di tabacchi da coltivarsi in detto territorio. (Ivi).

Requisiti che debbono avere coloro che vogliano piantare, e regole a cui hanno da assoggettarsi. (1842 p. 32 al 33).

Obbligo di distruggere i piantinari, finita la piantazione, e di svellere le piante ripullulanti, fatto il ricolto. (1842 p. 33).

Verifiche ed ispezioni, e subordinazioni dei coltivatori a questi atti. (1842 p. 34).

Bolletta di autorizzazione per il trasporto delle foglie. (1842 p. 35).

Casi in cui il tabacco sia derubato, o rimanga sequestrato per atto di esecuzione. (1842 p. 35 al 36).

Le foglie devono essere bene diseccate e non mischiate fra loro le superiori alle inferiori. (1842 p. 36).

Magazzino di ritiro, classificazione e prezzo delle foglie. (1842 p. 37).

Provvedimento per la regolarità del ritiro delle foglie. (1842 p. 37 al 38).

Istruzioni pe' coltivatori di tabacco nel territorio di Benevento. (1842 p. 39 al 44).

Si accorda la coltura dei tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1842 p. 45).

Tabella. Delle giornate stabilite per le visite dei locali ove sono riposti i fieni e le paglie. (1841 p. 26).

Tagli d'alberi. Dichiarazioni intorno ai giudizi su i tagli d'alberi analogamente agli editti di Segreteria di Stato del 25 novembre 1805. (1838 p. 403 al 404).

Tagli d'alberi d'alto fusto. Privativa giurisdizione della s. Consulta sulle cause di taglio d'alberi d'alto fusto. (1838 p. 84).

Come e da chi se ne assumeranno gli atti opportuni. (1838 p. 85).

Come si procede e contro i colpevoli sorpresi in flagranti o quasi in flagranti, e come contro quelli non sorpresi in tal modo. (Ivi).

Cautele e norma per gli esami dei testimoni privilegiati di foro. (1838 p. 86).

Disposizione relativa al detto taglio se è oggetto, mezzo, o cagione di semplice furto. (Ivi).

Casi in cui nel corso dell'inquisizione si devono rimettere gli atti alla s. Consulta. (Ivi).

Effetti della prescrizione in dette cause. (1838 p. 87).

Tariffa daziaria. Disposizioni concernenti le tariffe daziarie rapporto al legname, al tartaro grezzo, al gesso, e al jodio. (1842 p. 66).

TARIFFA DOGANALE. Circolare sugli articoli della tariffa doganale in vigore che riguardano le pelli di animali grezze, semigrezze, e colorate. (1838 p. 322).

TARIFFA SANITARIA. Vedi *Officio sanitario e di Ripagrande.*

TASSE. Dichiarazioni sul §. 606 del moto-proprio 10 novembre 1834 relativo alla tassa di spese giudiziali. (1839 p. 22).

Tasse degli atti notarili. Vedi *Notari.*

Tasse di consoli generali, consoli, vice-consoli, ed agenti consolari pontificii residenti nei porti esteri per ragione di passaporti, o pel visto dei medesimi. (1839 p. 122).

Norme tendenti alla più spedita esecuzione dell'articolo 9 della notificazione pel nuovo contratto della tassa cavalli, e relative all'entrata e sortita dei medesimi dalle porte della città. (1842 p. 290).

Esonero di tasse sì prediali che provinciali, come anche comunali ai possidenti di piccoli fondi. (1840 p. 211).

TASSE DI BARRIERA. Si accordano alcune facilitazioni in ordine alle tasse di barriera per facilitare il commercio e favorire i prodotti dello Stato. (1843 p. 69).

TASSE DELLE SPESE. Vedi *Periti.*

TERRAJA. Vedi *Fiere*

Terreni vignati e cannetati. Prescrizioni relative ai nuovi possessori di detti terreni. (1841 p. 7 al 8).

Tessuti di lana. Vedi *Dazi*.

Tevere. Disposizioni dirette a riparare i furti e contrabandi, che sogliono commettersi col mezzo delle barchette vaganti nella notte per le acque del tevere. (1840 p. 3).

Idem per l'anno 1843. (1843 p. 89).

Obligo di dare l'assegno di ciascuna barchetta la quale dovrà in seguito numerarsi. (1843 p. 4)

Le assegne si riceveranno gratis. (Ivi).

Ore in cui le barche potranno transitare pel fiume, e loro stazioni fissate pel tempo notturno. (1840 p. 6).

Modula d'assegna. (1840 p. 8).

Polizia del porto di Ripagrande. Vedi *Ripagrande*.

Ordinanza colla quale si trasferisce al ministero del tesorierato la direzione de'lavori publici per conservare la navigazione sul tevere, ed il porto al canale di Fiumicino. (1840 p. 72).

Si rinnovano le proibizioni per rimovere l'abuso di gettare nel tevere immondezze, terre, calcinacci, sassi, ed altri cementi. (1843 p. 102).

Sono prescritte anche nell'anno 1843 le regole per chi voglia bagnarsi nelle capanne co-

struite per conto del Governo sulla riva del tevere. (1842 p. 248).

Disposizioni dirette a regolare il turno d'alloggio, e quello di partenza dei bastimenti che vogliono essere rimurchiati coi vapori dal porto canale di Fiumicino a Ripagrande. (1842 p. 294).

Si stabilisce la nuova tariffa dei prezzi pel rimurchio de' bastimenti coi battelli a vapore. (1842 p. 301).

Tevere bagni. Vedi *Bagni.*

Torchiano. Vedi *Fiere.*

Torricella. Vedi *Fiere.*

Tribunale dell'a. c. Dichiarazione sui giudizi di reclamo dalle sentenze di terzo grado nel tribunale dell'A. C. (1843 p. 41).

Si dichiara che nel tribunale dell'A. C. non possono essere ammessi procuratori senza il grado di licenza. (1843 p. 113).

Tribunale d'appello. Declaratoria con la quale si prescrive, che quando in grado di ricorso il giudicato è favorevole al ricorrente, il tribunale di revisione debba contestualmente emanare la sua sentenza non interposto alcun' intervallo. (1837 p. 366).

Tribunale capitolino. Vedi *Giudice aggiunto del tribunale di Campidoglio.*

Tribunale di commercio di roma. Debbono sempre nominarvisi due supplenti commercianti. (1838 p. 79).

Ordinanza sulla nomina del giudice giureconsulto nel tribunale di commercio in Roma. (1842 p. 315).

Tribunali di commercio. Vedi *Fallimenti.*

Tribunale di commercio. Vedi *Giudici supplenti nel tribunale di commercio.*

Tribunale militare. Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare. (1842 p. 77).

Disposizioni generali. (1842 p. 80).

Delitti e contravenzioni disciplinali in genere. (1842 p. 82).

Tradimento indiretto, e vigliaccheria. (1842 p. 89).

Ammutinamento e illecita riunione. (1842 p. 92).

Insubordinazione. (Ivi).

Dissertazione. (1842 p. 96).

Eccessi dei superiori verso i subordinati. (1842 p. 100).

Abuso della rappresentanza militare. (1842 p. 101).

Violazione delle mura publiche, forti, recinti o linee di demarcazione militare. (1842 p. 102).

Volontaria mutilazione inabilitante al servizio militare. (1842 p. 103).

Delitti comuni in attualità di servizio militare. (1842 p. 104).

Offese al superiore non riferibili al servizio o alla disciplina militare. (Ivi).

Furto e truffa. (1842 p. 105).

Contravenzioni disciplinali e punizioni. (1842 p. 106).

Negligenza nell'adempimento dell'ordine del superiore. (1842 p. 107).

Emansione, e della mancanza all'appello, o assenza arbitraria. (1842 p. 108).

Mancanza al servizio. (1842 p. 109).

Semplice violazione delle punizioni disciplinali. (1842 p. 110).

Tolleranza delle contravenzioni disciplinali. (Ivi).

Ebrietà. (1842 p. 111).

Gioco. (1842 p. 112).

Debiti illeciti. (Ivi).

Alienazione od acquisto arbitrario, e colposa deteriorazione di effetti militari individuali. (1842 p. 113).

Colposa deteriorazione dei cavalli militari. (Ivi).

Giudici criminali in genere. (1842 p. 114).

Giudici criminali in specie. (1842 p. 115).

Ministero del tribunale criminale. (1842 p. 117).

Giurisdizioni. (1842 p. 119).

Ordinatoria del processo e giudizj criminali in genere. (1842 p. 122).

Rapporti ufficiali militari per titoli criminali. (1842 p. 124).

Arresto in materia criminale. (1842 p. 125).
Sospensione del processo. (1842 p. 126).
Pubblicazione del processo. (1842 p. 127).
Difensori. (Ivi).
Discussione della causa avanti i consigli di guerra di prima istanza. (1842 p. 130).
Redazione, pubblicazione, ed intimazione delle sentenze dei consigli di guerra di prima istanza. (1842 p. 131).
Giudizi di appello. (1842 p. 132).
Ordinatoria dei processi e dei giudizj avanti i consigli di guerra speciali straordinari. (1842 p. 135).
Giudici disciplinali e loro giurisdizione. (1842 p. 140).
Ministero inquirente pei giudizi disciplinali. (1842 p. 146).
Arresto in materia disciplinale. (Ivi).
Forme intrinseche ed estrinseche degli atti e dei giudizi disciplinali dei superiori militari individuali. (1842 p. 147).
Forme intrinseche, ed estrinseche degli atti e dei giudizi dei consigli di disciplina. (1842 p. 149).
Della morte. (1842 p. 151).
Detenzione militare e prigione. (1842 p. 152).
Battiture. (1842 p. 154).
Arresti. (1842 p. 155).
Consegna. (1842 p. 156).

Turni di fatica e di lucro, ed espulzione. (1842 p. 157).

Radiazione dai Ruoli, degradazione, e retrocessione del grado. (1842 p. 158).

Radiazione dai corpi o compagnie scelte, e condanna alla correzionale. (1842 p. 159).

Sospensione del grado. (Ivi).

Facoltà immunitarie accordate da Pio VI. al tribunale militare e suoi ministri, e confermate da Pio VII. (1842 p. 160).

Tribunale del vicariato. Vedi *Vicario Cardinale.*

Tribunale. Il §. 348 del moto-proprio 10 novembre 1834 è applicabile ai tribunali composti di cinque giudici titolari: in conseguenza i membri della camera di Roma non sono chiamati a siedere nel tribunale che nei casi di mancanza, assenza, o impedimento dei supplenti. (1838 p. 80).

Tribunali. Vedi *Giustizia punitiva.*

Tributi. Norme da osservarsi pel pagamento dei censi camerali per i tributi nella vigilia de' santi apostoli Pietro e Paolo. (1842 p. 220).

Vedi *Censi camerali.*

Tuoro. Concessione a questo comune di poter celebrare una fiera nel giorno 12 giugno. (1838 p. 127).

U

Uditor generale della r. c. Può giudicare le cause non maggiore di scudi 50 in appello, anche nel caso in cui vi abbiano interesse gli ebrei. (1838 p. 82 al 83).

Uditore legale. Vedi *Comuni*.

Ufficiali delle poste. Vedi *Viaggiatori*.

Umana. Vedi *Fiere*.

Universita'. Prescrizione ai giovani, che vogliano essere ammessi di presentare nel tempo stabilito i necessari requisiti. (1838 p. 376).

Quali dessi sieno. (Ivi).

Urbania. Vedi *Fiere*.

V

Vaccari. Vedi *Campo boario.*

Vacchette e bulgari. Non è ad essi applicabile la circolare 28 giugno 1838 per la tariffa doganale. (1838 p. 352).

Vaccinazione. Vedi *Vajolo.*

Vacone. Fiera accordata a quel comune annualmente. (1838 p. 420).

Vajolo. *Prescrizioni* ai medici e chirurgi che assistono gli stabilimenti di pubblica beneficenza ec. circa la vaccinazione. (1841 p. 129).

Vaccinazione pubblica e gratuita pe' poveri. (Ivi).

Deposito di pus-vaccino, ed elenco delle persone vaccinate. (1841 p. 130).

Commissioni provinciali incaricate per la vigilanza e direzione del vajolo. (1841 p. 131).

Disposizioni dirette ad ampliare i locali per la inoculazione del vajolo, onde rendere viepiù facile e sollecito l'effetto della notificazione del 15 decembre 1841. (1842 p. 172).

Valle-cupola. Vedi *Dogana, e Fiere.*

Valmontone. Si dichiara che la terra di Valmontone è stata eretta in città da Gregorio XVI. (1843 p. 115).

Velociferi. Vedi *Corrieri.*

Vendita dei generi. *Generi.*

Vendita d'ufficio. Dichiarazione de' paragrafi 2 e 8 dell'editto 3 aprile 1836 sulla vendita degli oggetti rimasti in deposito oltre il tempo d'un anno. (1843 p. 22).

Verrucchio. Fiera accordata a quel comune in ciascun anno. (1838 p. 403).

Vetriolo verde. Chiunque ne vuole aprire le cave deve chiederne il permesso al tesoriere generale. (1841 p. 15 al 16).

Vetturini. I carrozzieri debbono tener legni numerati. (1838 p. 3).

Sono obbligati a darne assegna alla direzione di polizia. (Ivi).

I legni senza numero possono affittarsi a coloro che fanno indossare al cocchiere la propria livrea. (1838 p. 4).

Eccezioni. (Ivi).

Chi vende i legni è tenuto darne avviso alla polizia. (Ivi).

Prescrizioni personali ai vetturini. (1838 p. 5).

Pene ai vetturini per le infrazioni alle regole prescritte. (1838 p. 7).

Vedi *Viaggiatori.*

Viaggiatori. Obbligo pe' viaggiatori di munirsi di regolar passaporto. (1841 p. 38).

Forme de' passaporti. (1841 p. 39).

Regole e norme per i passaporti tanto esteri che pontificj. (Ivi).

Fogli di via valgono per coloro che provengono dallo Stato. (1841 p. 40).

Caso in cui si tollera il passaporto de' viaggiatori esteri, o provenienti dall'estero senza il visto de' rappresentanti della s. Sede. (Ivi).

Carta di passaggio per i braccianti del Regno di Napoli che entrano nella Comarca. (Ivi).

Quando cessa la validità del passaporto e foglio di via. (Ivi).

Regole da osservarsi dagli ufficiali di polizia che stanno alle porte di Roma, allorchè vi fanno ingresso, o statisti, o esteri, o sovrani, cardinali o militari. (1841 p. 41 al 42).

Foglio di congedo de' soldati ha forza di passaporto. (1841 p. 43).

Quei della Comarca eccedono a Roma senza l'obbligo del passaporto. (Ivi).

Garanzia per ogni forestiero che voglia restare in Roma, e ai lavoranti forestieri, che vi cercono occupazione. (1841 p. 45).

Carta di sicurezza, obblighi e norme ad essa inerenti. (1841 p. 46 al 49).

Obblighi de' locandieri. (1841 p. 49).

Inibizioni ai facchini. (1841 p. 56).

VICARIO CARDINALE. Disposizioni relative al tribunale del Vicariato. (1842 p. 67).

Norme per i notari, cancellieri e sostituti. (1842 p. 68).

Ordini per i processi. (Ivi).

Del *nihil transeat.* (1842 p. 72).

Vedi *Delitti che offendono i costumi.*

VIGNETI. Disposizioni dirette a proteggere e favorire i prodotti dei vigneti dello Stato. (1843 p. 97).

Non si ammette nello Stato il vino estero in *fusti* eccettuato quello di nobile qualità. (Ivi).

VISITA DELLE DIREZIONI POSTALI. Vedi *Amministrazione delle poste.*

VISITA DELLE CARCERI. Vedi *Punitiva giustizia.*

VISITE CARCERARIE. Vedi *Cause criminali.*

VISSO. Vedi *Fiere.*

VOLTURE. Vedi *Catasti e censimenti.*

Z

Zuccaro. Vedi *Dazj*.

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI DUE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NELL'ULTIMO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTA MEMORIA

DI

GREGORIO PAPA XVI.

CIOÈ

dal 1 Gennajo 1844 al 31 Maggio 1846.

ROMA

NELLA TIPOGRAFIA DELLA R. C. A.

1852

A

AFFISSIONE. Gli avvisi di atti dell'autorità Municipale e governativa debbono essere affissi dal Cursore. (1844. pag. 2.)

AGRO ROMANO. Denunzia da darsi all' Ufficio dell'Annona e Grascia, dentro un determinato tempo, delle tenute incolte, delle semenze, delle masserie, e dei cambiamenti de' proprietarj, ed affittuarj. (1845-1846· pag. 123.)

ALLEGAZIONE IN SOSPETTO in persona di un Vicario Generale. Vedi VICARI GENERALI.

ALIMENTI. Vedi DEBITORE CARCERATO.

AMANDOLA. Vedi MERCATO.

AMMINISTRAZIONE PONTINA. Uso della mano regia per l'emenda dei danni, e per l'esazione delle multe. (1844. pag. 122.)

Il Governatore di Terracina rilascia l'Ordinanza. (ivi pag. 128.)

Le cause non maggiori di Sc. 10. sono inappellabili. Per le altre si appella al Tribunale di Velletri. In caso di difformità si appella alla piena Camera. (ivi pag. 129.)

La giurisdizione del Governatore, e del Tribunale

si estende a qualunque somma, ed a tutto il Circondario pontino con i suoi influenti. (1844 pag. 129.)

Vedi ENFITEUSI PONTINE.

ANAGNI. Vedi FIERA.

ANCONA. Vedi DATIVA REALE. EBREI. VESTIARIO.

ANNONA E GRASCIA. Vedi AGRO ROMANO.

ARMI. Organizzazione, ed amministrazione delle Truppe indigene permanenti dipendenti dalla Presidenza delle armi (1844. pag. 181.)

Presidenza delle armi. Consiglio. Uffici (ivi pag. 182. a 189.)

Forma di corpi costituenti le truppe Pontificie. (ivi pag. 189.)

Corpo veterano di deposito, e bande musicali. Invalidi. Correzionali. Ufficiali del Genio. (ivi)

Forza dei Corpi (ivi pag. 192.)

Spese. Disposizione de' fondi. Preventivo. Bilancio consuntivo. Residui. (ivi pag. 194. a 201.)

La Presidenza delle armi ha l'amministrazione interna. Caso in cui non si possa consultare la Presidenza. (ivi pag. 201.)

Contabilità, e Archivio dell'Amministrazione (ivi pag. 204.)

Contratti. Capitolato. Esperimento d'asta. Appalti generali vietati: Forniture. I contratti non possono durare più di tre anni. (ivi pag. 220. a 224.)

Amministrazione del materiale od effetti militari. Vestiario, fornimento, bardatura. Magazzini.

Loro acquisto, riparazione, distribuzione. (1844 pag. 224. a 230.)
Casermaggio, mobili, locali (pag. 230.)
Armamento (pag. 236.)
Polveri, e Munizioni da guerra (pag. 240.)
Rimonte dei Cavalli (pag. 242.)
Materiale del Genio (pag. 244.)
Materiale dell'Artiglieria, e della Marina (pag. 246)
Magazzini a chi affidati, dove posti, ed a chi destinati. Obbligo degl'incaricati dei Magazzini. Registri (pag. 248. a 255.)
Attribuzioni di Monsignor Presidente delle armi (pag. 255.)
del Consiglio (pag. 256.)
de'Consiglieri (pag. 257.)
del Segretario Generale (pag. 259.)
del Segretariato (ivi)
dell'Ispettorato Contabile (pag. 260.)
Il Dipartimento del materiale è diviso in sezione del genio, e sezione di artiglieria. Loro ufficio (pag. 263.)
Attribuzioni degli Incaricati dei Magazzini (p. 265.)
Idem degl'Ispettori economici (pag. 266.)
Quadri Organici dei corpi, e prospetto dimostrativo delle spese (ivi pag. 274. a 336.)
ASTE MUNICIPALI. Non è necessaria all'aste Municipali l'assistenza del Cursore. Basta che vi sia un gridatore, e gli atti si scrivano dal Segretario (1844. pag. 2.)
ATTORI TEATRALI. Vedi SEQUESTRI.
AVVISO. Vedi AFFISSIONE.

B

BAGNI. Si rinnuovano le antiche disposizioni intorno ai bagni sulla ripa del Tevere a Roma (1844. pag. 121.)

Idem per l'anno 1845. (1845.-46. pag. 46.)

Vedi TEVERE.

BARCHE. Le tasse delle barche che approdano al porto di Ripetta saranno pagate al Cassiere di quella dogana (1844. pag. 142.)

I navicelli di alleggio sono divisi in due classi, e nessuna è esente da tassa (ivi pag. 151.)

Qualità che debbono avere, e come debbono esser fornite (ivi)

Loro costruzione (ivi pag. 153.)

Le Lance di bordo non possono alleggerire i bastimenti (ivi)

Debbono osservare le istruzioni date loro dalle Dogane (ivi)

Vedi RIPE. TESORIERATO. TEVERE.

BARCHE A VAPORE. Norme pel corso dei battelli a Vapore nel Tevere dal Porto di Ripetta a Ponte Felice (ivi pag. 104.)

Partono da Roma, Lunedì, Giovedì, e Venerdì escluse le feste (ivi pag. 106.)

Nel Mercoledì si fermano la sera a Ponte Felice, e ripartono la mattina del Giovedì. Se è festa corrono il dì seguente (ivi)

Ricevono passeggieri con roba che non pesi più di lib. 50 per ciascuno (ivi pag. 107.)

B

Rimorchiano le barche, o trasportano merci con la tassa ivi determinata da tariffa (1844. pag. 107. e seg.)

BARRIERA. I carri ch'entrano scarichi ed escono dallo Stato carichi di articoli nostrani sono esenti dalla tassa barriera (1845.-46. pag.50.)

BASTIMENTI. Si estende l' Art. 1. della Notificazione 28 Febbrajo 1833 ai legni marittimi del Ducato di Modena. Vi è reciprocanza. (ivi pag. 17.)

Nuovo metodo di stazzatura de'legni marittimi in tutti i porti, e scali degli Stati della S. Sede. I verbali debbono rimettersi al Camerlengato. Non sono compresi i legni fluviali (ivi pag.54.)

BERTINORO. Vedi MERCATO.

C

CAFFÈ. Vedi DAZIO.
CAMERINO. Vedi FIERA.
CANEMORTO. Vedi FIERA.
CANI. Si rinnuovano le precedenti leggi intorno alla custodia dei cani in Roma (1844. pag. 121.)
CAPPELLI DI PAGLIA. Vedi DAZIO.
CARBONE. Vedi LEGNA.
CASTEL FIDARDO. Vedi FIERA.
CECCANO. Vedi CITTA'.
CENSO. Si divide lo Stato Pontificio in quattro sezioni per le operazioni Censuarie. 1. Roma. 2. Umbria e Sabina. 3. Marche. 4. Legazioni (1844. pag. 162.)
Vi sono quattro ispettori di prima classe, quattro di seconda, e quattro Commessi (ivi)
Loro requisiti, doveri, ed emolumenti (ivi pag. 164. a 180.)
Istruzioni relative ai loro requisiti (1845.-46 pag. 126.)
Nuova tariffa di emolumenti dovuti al perito d'Ufficio per elevazione e redazione dei tipi, e al Cancelliere del Censo per certificati (ivi pag. 168.)
CENSI CAMERALI. Norme pel pagamento dei Censi Camerali nella vigilia dei Ss. Pietro e Paolo (1844. pag. 99.)
Tempo ad esibire fino ai 15 Giugno i mandati di Procura (ivi)
Dopo un decennio si deve recare la fede di sopravvivenza (ivi)

Anche quelli che possono soddisfare in Provincia debbono comparire a prestare omaggio(1844. pag. 101.)

Devoluzione in caso di contravenzione (ivi)

Si richiama l'Editto 15. Giugno 1816. riguardo ai Censi venduti (ivi pag. 102.)

Idem per l'anno 1845. (1845-46. pag. 19.)

Idem per l'anno 1846. (ivi pag. 177.)

CITTA'. Il paese di Ceccano è ascritto tra le Città (1844. pag. 23.)

CIVITAVECCHIA. Vedi DATIVA REALE. LETTERE. VESTIARIO.

CIVITELLA. Vedi MERCATO.

COLLI. Vedi FIERA.

COLORI. Vedi DAZIO.

COMUNE. Non è necessario che i motivi onde il Consiglio rimuove un Impiegato dall'officio sieno inseriti in atti. Basta che la Magistratura li deduca al Preside ove ne sia richiesta (1844. pag. 24.)

Due fratelli non possono aver luogo contemporaneamente nè nella Magistratura, nè in Consiglio Municipale (ivi pag. 97.)

I Fidejussori ad un'obbligazione verso il Comune non possono far parte dei Consigli Comunali (ivi pag. 161.)

Non è tenuto il Comune di somministrare locali per l'ufficio Cursorile (ivi pag. 68.)

Il Comune di POLI con l'appodiato *Guadagnolo* è unito al Governo di *Palestrina* (ivi pag. 78.)

La tassa bestiame è imposta da quel Comune dov' è domiciliato il proprietario di esso, e nel cui territorio lo ritiene la maggior parte dell'anno (1844 pag. 79.)

Leggi per decidere le controversie di confini territoriali delle Comunità (ivi pag. 80.)

Debbe premettersi dal Preside lo sperimento della conciliazione (ivi pag. 81.)

Ove non riesca, il Preside, o il Presidente del Censo, quando si tratti di Comuni posti *in* diverse provincie autorizzano i Comuni a dedurre le loro ragioni (ivi pag. 82.)

1.° Avanti alla Congregazione Governativa.
2.° Si può reclamare, ed è recata la causa ad un Turno speciale della Congregazione del Censo.
3.° Se sono difformi gli opinamenti, si può interporre nuovo reclamo innanzi ad un altro Turno della stessa Congregazione. Quando non vi sia più reclamo, il Presidente del Censo ne fa rapporto al S. Padre a cui si appartiene il decidere la controversia (ivi pag. 87. a 88.)

Esecuzione della Decisione Sovrana (ivi pag. 89.)

Le questioni di confini territoriali non si debbono confondere con altre questioni di cose Comunali, e dei Confini de' loro beni (ivi pag. 90.)

Gli altri Magistrati sono incompetenti. In caso di conflitto di giurisdizione si reca la questione all'Udienza Sovrana (ivi pag. 91.)

Vedi. AFFISSIONE. ATTI MUNICIPALI. GOVERNATORI. IPOTECHE.

C

CONCORDATO. Vedi BASTIMENTI. ESTRADIZIONI.

CONFINI *di Comune*. Vedi COMUNE.

CONFLITTO DI GIURISDIZIONE. Vedi COMUNE.

CONSEGNA DEI REI. Vedi ESTRADIZIONE.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Vedi TASSA DI SPESE.

CORCHIANO. Vedi GOVERNATORI.

CRISTALLI. Nuova concessione privativa della fabbrica delle lastre, e campane di Cristallo per 12. anni con annuo canone, compartecipazione della Camera agli utili, e con diminuzione del 20 per cento sui prezzi dell'antecedente tariffa. Un Opificio a Roma, l'altro a Ravenna (1844. pag. 36.) Tariffa (ivi pag. 42.)

CURSORI. I Cursori infermi anche per malattia continua hanno diritto alla distribuzione degli emolumenti, conforme al §. 290. dell'Editto 17. dicembre 1834. (ivi pag. 115.)

Vedi AFFISSIONE. ASTE MUNICIPALI. COMUNE.

D

DATIVA REALE. Si esentano per venti anni dalla Dativa le Case di nuovo fabbricate, o ampliate in Ancona se sieno cominciate entro due anni, e finite entro due altri anni (1845-46. pag. 140.)

Idem fino al 1920. per quelle case, che fossero fabbricate, o ampliate dentro cinque anni in Civitavecchia, e dentro altri cinque anni compiute (ivi pag. 153.)

Lo stesso privilegio si estende alla Città di Ancona (ivi pag. 55.)

DAZIO. Tassa d'introduzione del Nitrato di soda. (ivi pag. 16.)

dei preparati con olio di lino, o di noce crudo o cotto con alcool ec. (ivi)

Tassa modificata sopra alcune Merci, cioè panni di lana, di seta, di cotone, o misti. Zucchero, Caffè, (ivi pag. 48.)

della stearina (ivi pag. 68.)

sull'introduzione delle Macchine utili, che non possono fabbricarsi negli Opificj dello Stato (ivi pag. 61.)

Tassa di estrazione dei Cappelli di paglia rifiniti, o grezzi (1844. pag. 61.)

degli stracci (1845-46. pag. 49.)

del tartaro grezzo (ivi)

Vedi. SETE. SALE.

DEBITORE CARCERATO. Il Tribunale può esonerare il creditore dall'alimentare il debitore

carcerato, se questi abbia mezzi di vivere. Il Governo non è mai tenuto. (1844. pag. 1.)

DELITTO DI TAGLIO D'ALBERI. Vedi PRESCRIZIONE.

DEPOSITERIA. È abolito l'emolumento alla Depositeria Urbana del 2. per cento (ivi pag. 124.)

È conservato alle sole depositerie, ed ai pubblici Depositarj delle Provincie (ivi pag. 125.)

I Depositi giudiziali in Roma dovranno farsi nel S. Monte di Pietà (ivi).

DOGANA. La Dogana della Monaldesca è trasferita nella terra di Trivinano. (ivi pag. 94.)

Si apre una Dogana di bollettone di 2. Classe nel Comune di Morro (1845-46 pag. 25.)

È riattivata la Dogana di bollettone di 2. Classe in Pilastri (ivi pag. 167.)

Vedi BARRIERA. BARCHE. MAGNESIA. MEDICAMENTO. RIPE. SANGUISUGHE. SOLDO. SPILLONI. STEARINA. STRADA. VESTIARIO.

E

EBREI. Si proroga per 12. anni all'Università degli Ebrei di Ancona la facoltà di esigere una tassa sulle merci degli Ebrei, se sono forastieri di baj. 25. per cento, altrimenti di baj. 12. ½ per sostenere i pesi camerali, ed altri di quella Università. (1844. pag. 13. a 18.)

EMOLUMENTI. Vedi. CURSORI. CENSO. DEPOSITERIA.

ENFITEUTI PONTINI. Debbono entro il mese di Novembre 1844. ricingere di staccionate i terreni (ivi pag. 122.)

Vedi AMMINISTRAZIONE PONTINA.

ESTRADIZIONE. Concordato tra la S. Sede, ed il Duca di Lucca per la consegna d'inquisiti, o rei sudditi di origine, o domiciliati in uno dei due Stati, rifugiatisi nell'altro (1845-46. pagin. 33.)

A richiesta di chi si debbono arrestare, e come se ne domanda la consegna (ivi pag. 39.)

Se non si dee consegnare, la grazia, o l'impunità non si accorda che coll'adesione dell'altro Governo (ivi pag. 41.)

Ove si tratti di delitti commessi fuori dei due Stati, e l'inquisito non sia suddito, nè domiciliato in alcuno dei due Stati, potrà essere consegnato avuto riguardo ad altri Concordati, e alla qualità del delitto. (ivi pag. 42.)

La spesa è a carico del richiedente (ivi).

E

L'arruolamento in milizia non dispensa dalla consegna. (1845-46. pag. 43.)

I Magistrati, e l'autorità debbono vegliare sulle persone oziose, e vagabonde estere. (ivi)

Il Concordato dura per cinque anni, e se tre mesi prima della fine non si dichiari di voler recedere s'intende rinnuovato di quinquennio in quinquennio (ivi pag. 45.)

F

FABBRICAZIONE DI PANNI DI LANA. Vedi PREMJ.

FIERA. *Anagni*. Si limitano ivi le fiere al lunedì, e martedì successivi alla festa della Ssma Trinità, ed ai giorni 26. 27. 28. 29. marzo. Se ne instituisce una nel secondo lunedì, e martedì di maggio (1845-46. pag. 176.)

Camerino. Vi sono due fiere nei giorni 9. e 24. di luglio. (1844. pag. 131.)

Canemorto. È accordata la fiera nel lunedì successivo alla quarta Domenica di settembre (ivi pag. 121.)

Castel Fidardo. A dì 7. agosto è trasferita dalla Villa delle Crocette nell'interno di d. Comune. (1845-46. pag. 63.)

Colli. Vi è istituita pel dì 8. marzo di ciascun anno, ed è abolita l'antica perdonanza (1844. pag. 3.)

Filottrano. È accordata per il dì 29 settembre (1845-46. pag. 142.)

Genazzano. A dì 9. settembre (ivi pag. 29.)

Gualdo Tadino. A dì 21. marzo. Si limitano le antiche all'8. maggio, e 17. settembre (ivi pag. 15.)

Lama. È accordata un annua fiera il dì 7. maggio (1844. pag. 65.)

Lugnano. A dì 13. giugno (ivi pag. 133.)

Mirabello. Appodiato del Comune S. Agostino

nel 2.° giovedì di ottobre (1845-46. pag. 69.)
E nel secondo giovedì di luglio (ivi pag. 139.)

Montasole. Nel lunedì dopo la terza Domenica di novembre (ivi pag. 166.)

Montefranco. A dì 13. maggio (ivi pag. 10.)

Monte S. Giovanni. A dì 31. agosto (1844. pag. 133.)

Monte S. Pietro Morico. A dì 16. luglio (1845-46. pag. 139.)

Monzano. È accordata nel giorno 10. agosto (1844. pag. 114.)

Paganico. A dì 30. agosto (1845-46. pag. 18.)

Poggio Catino. Nel lunedì, e martedì dopo la terza Domenica di maggio (ivi pag. 166.)

Ripe. A dì 24. maggio (ivi pag. 1.)

Roncofreddo. A dì 3. maggio; 14. settembre e il martedì dopo Pentecoste (ivi pag. 15.)

S. Agata. Nel primo giovedì di giugno (1844. pag. 133.)

S. *Ginesio.* È accordata nel dì 12. agosto. (ivi pag. 115.)

S. Lorenzo. È accordata nel giorno 11. agosto (ivi pag. 127.)

S. Stefano. È trasferita al 3. agosto quella del 26. dicembre (1845-46. pag. 51.)

Sasso. È accordata a dì 8. 9. 10. settembre (ivi pag. 63.)

Senigallia. Si accorda il permesso di celebrare la

solita fiera nel 1844. colle stesse norme usate (1844. pag. 60.)

per l'anno 1845. (1845-46. pag. 11.)

per l'anno 1846. (ivi pag. 159.)

Stimigliano. Istituita annua fiera per il di 21 maggio (ivi pag. 46.)

Torre S. Patrizio. Vi è trasferita al 9. agosto la fiera solita a celebrarsi. (1844. pag. 60.)

Urbino. Istituita per il di 18 luglio (1845-46. pag. 46.)

Vergano. Nel lunedì, e martedì dopo la quarta Domenica di ottobre (1844. pag. 137.)

FIENI E PAGLIE. Si rinnovano le stesse disposizioni degli anni passati intorno alle cautele della riposizione, e custodia di fieni, e paglie in Roma (ivi pag. 103.)

Idem per l'anno 1845. (1845-46. pag. 27.)

Idem per l'anno 1846. (ivi pag. 177.)

FILOTTRANO. Vedi FIERA.

FINANZIERI. Vedi SOLDO.

G

GENAZZANO. Vedi FIERA.

GIUBILAZIONE. Il tempo della quiescenza non è avuto in conto nella liquidazione delle giubilazioni agl' Impiegati, e loro famiglie (1844. pag. 26.)

Alle truppe di linea indigene (ivi pag. 71.)

Intiera dopo trent'anni di servizio. Prima dei trent'anni in proporzione del tempo. Se per causa di ferite in attualità di servigio si computano cinque anni di più, ma se sono passati i trenta anni si aggiunge un quinto. Quanto agli uomini di truppa si unirà all'annuo soldo scudi 14 60 in luogo della razione del pane a fine di liquidar la giubilazione. (ivi pag. 72. 73.)

Norme per determinare quella dovuta alle Vedove, ed ai figliuoli del milite defunto (ivi pag. 74.)

Come si debba regolare nel caso che il milite lasci dei beni (ivi).

Quando i genitori fruiscano della giubilazione (ivi pag. 76.)

Come si regoli la pensione quando diminuisca il numero dei compartecipi (ivi pag. 77.)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Deve interporre il Decreto il Giudice del domicilio. Se la per-

sona è straniera e vi sia presente, sarà interposto da quel Giudice, ove si fà l'atto; se si fa rappresentare da Procuratore, allora il Giudice di domicilio di costui farà il Decreto (1844. pag. 93.) Vedi GOVERNATORI.

GOVERNATORI. Il Supplente non può rappresentare il Governatore in occasione dell' ecclesiastiche funzioni (ivi pag. 96.)

I Supplenti fanno le veci de' Governatori in ogni parte di loro ufficio tranne quello di presiedere ai consigli municipali, e di esercitare la Giurisdizione volontaria (ivi pag. 116.)

Hanno la dieta per ogni giorno di servizio nella misura corrispondente dell'intero soldo in caso di vacanza, ed alla metà del soldo in caso di assenza, o impedimento. (ivi pag. 117.)

Se l'assenza non è per ragione d'ufficio, o non sia ordinato il contrario, la dieta è a carico del titolare. (ivi)

Il Governatore di *Palombara* è rappresentato in *Monte Rotondo* da un Vice-Governatore. Sue attribuzioni. Vice-Cancelliere (ivi pag. 339.)

Il Governatore di *Civita Castellana* è rappresentato in *Nepi* da un Vice-Governatore. Sue attribuzioni. (ivi pag. 340.)

Corchiano è distaccato dal Governo di *Orte* ed è riunito a quello di *Civita Castellana.* (ivi)

Vedi AMMINISTRAZIONE PONTINA. AFFISSIONE.

GUADAGNOLO appodiato Vedi COMUNE.

GUALDO TADINO. Vedi FIERA.

I

ILLUMINAZIONE A GASSE. Licenza d'illuminare col gasse le particolari abitazioni in Roma. Si deve estrarre dall'Olio di Olivo. Cautele. Visita. (1845-46. pag. 161.)

IMPIEGATI. Il permesso di assenza che si accorda dai Presidenti dei Tribunali, o dai Giusdicenti agli Impiegati tranne l'urgenza non è utile per recarsi in Roma (ivi pag. 160.)

Vedi COMUNE. GIUBILAZIONE.

INCOLUMITA' PUBBLICA. Vedi STRADE. SANITA'.

INQUISITI. Vedi ESTRADIZIONE.

IPOTECHE. Sono estinte le Ipoteche di quei crediti contro i Comuni delle Provincie di prima ricupera acquistati avanti alla ristaurazione del Governo Pontificio e non insinuati prima che spirasse il mese di luglio 1822. nell' uffizio della Commissione mista. (1844. pag. 112.)

I Conservatori debbono cancellare le iscrizioni in virtù di un Ordinanza del Preside (ivi pag. 113.)

Questa non è soggetta a reclamo (ivi pag. 114.)

ISPETTORI CENSUARII. Vedi CENSO.

L

LAMA. Vedi FIERA.

LEGNA. Ordini riguardanti alla legna di consumo in Roma, che si prende dalle macchie adiacenti al Tevere da Orte a Fiumicino. Si richiede l'assegna di dette macchie, della legna tagliata, o da tagliare, e a conto di chi. Cade *in commissum* chi omette la regolare denunzia. Tempo in cui si deve trasportare la Legna. Luoghi di deposito. (1844. pag. 5. a 13.)

Si proroga il tempo per dare l'assegna delle dette macchie a tutto il giorno 20. Ottobre 1844. (ivi pag. 134.)

Obbligo ai Negozianti di legna e carbone di dare assegna dei tagli nel mese di ottobre (ivi pag. 135.)

Queste assegne devono indicare di chi, quale, dove, e di che estensione sia la macchia, e il porto dove è impostata la legna, e il carbone (ivi pag. 136.)

Le istanze de' Proprietarj delle macchie, e de' negozianti di legna passano per la trafila della Segreteria del Tesorierato. (ivi pag. 138.)

Dopo informazione il Tesoriere fa il rescritto. Si fa noto alle parti che pagata la tassa, avranno licenza di tagliare (ivi pag. 139.)

Fatto il taglio si verifica, e in caso di trasgressione s'incorre in multa (ivi pag. 140.)

Trafila per assolvere, o ridurre le multe (ivi pag. 141.)

Lo stesso è disposto riguardo alle *Cese*. (1844. pag. 141.)

Si debbe ottenere il suddetto permesso per porre le legna nelle legnare e nei recinti (ivi pag. 145.)

Vedi RIPE, TESORIERATO, TEVERE.

LETTERE. Terranno la via di Milano e Uninga le lettere che vanno o vengono dai dipartimenti occidentali, e settentrionali della Francia, della Gran Brettagna, Colonie, Belgio, Lussemburgo, America, ed altri Stati oltremare. Si può peraltro dichiarare di mandarle per la via de'Stati Sardi (1844. pag. 63.)

Si aggiungono due altri corsi postali tra Roma, e Civitavecchia (ivi pag. 66.)

Cessa in Civitavecchia la percezione delle sopratasse (ivi pag. 67.)

Non si può distribuire lettere, o altri fogli senza approvazione del Governo (ivi pag. 156.)

Nessuno può portare corrispondenze epistolari nè pure ne'bastimenti senza la bolletta della Tassa pagata nell'ufficio postale. (ivi)

Pena per chi le aprisse a fine di evitare la frode. (ivi)

Sono eccettuate quelle di raccomandazione o di accompagno. (ivi)

Multa di uno scudo per ogni foglio, se si contravviene. (ivi)

Si può indicare nella lettera se si vuole che vada per via di mare, e con quale bastimento. (ivi)

L

Tasse da esigersi nelle Direzioni postali per le corrispondenze interne dello Stato (1844 pag. 160.)

per le corrispondenze provenienti dall'estero. (ivi)

per spedirle all'estero. (ivi)

per gli affrancamenti, ed assicurazioni di quelle che si spediscono all'estero. (ivi)

LIBRI. Il Ven. Ospizio di S. Michele a Ripa ha il privilegio per altro decennio di stampare, e vendere i libri che servono alle scuole inferiori, e le *Horae diurnae breviarii romani*(1845-46. pag. 165.)

LUCCA. (GOVERNO di) Vedi ESTRADIZIONE.

LUGNANO. Vedi FIERA.

M

MACHINE. Vedi DAZIO.

MAGNESIA. La Magnesia Inglese non può essere diretta, nè consegnata che ai farmacisti approvati (1845-46. pag. 158.)

MEDICAMENTO. Si permette l'introduzione dall'estero di alcuni medicinali composti (ivi pag. 12.)

Nota di essi.

I particolari possono introdurne in piccola quantità per loro uso. (ivi)

Debbono esscre osservati dal Visitatore sanitario. (ivi).

MERCATO. *Amandola.* È riattivato in tutti i mercoledì (ivi pag. 144.)

Bertinoro. È riattivato in tutti i venerdì dell'anno (1844. pag. 137.)

Civitella. È riattivato il mercato in ogni mercoledì (ivi pag. 60.)

Ostellato. È istituito in tutti i mercoledì (1845-46. pag. 159.)

Roncofreddo. È accordato un mercato nel lunedì. (ivi pag. 144.)

Sezze. Vi è riattivato il mercato in ogni sabato. (1844. pag. 27.)

MIRABELLO. Vedi FIERA.

MERCEDE. Vedi SEQUESTRI.

MILITI DI FINANZA. Vedi SOLDO.

MILIZIA PONTIFICIA. Vedi ARMI.

MODENA. Vedi BASTIMENTI.

M

MONTASOLE. Vedi FIERA.
MONTEFRANCO. Vedi FIERA.
MONTE ROTONDO. Vedi GOVERNATORI.
MONTE S. GIOVANNI. Vedi FIERA.
MONTE S. PIETRO MORICO. Vedi FIERA.
MONZANO. Vedi FIERA.
MORRO. Vedi STRADA.

Digitized by Google

N

NEPI. Vedi GOVERNATORI.
NITRATO DI SODA. Vedi DAZIO.

O

OSPIZIO S. MICHELE. Vedi LIBRI.
OSTELLATO. Vedi MERCATO.

P

PAGANICO. Vedi FIERA.
PAGLIA. Vedi FIERA.
PALESTRINA. Vedi COMUNE.
POGGIO CATINO. Vedi FIERA.
PILASTRI (paese). Vedi DOGANA.
POLI (comune). Vedi COMUNE.
POMPIERI. Vedi VIGILI.
PONTINE BONIFICAZIONI. Vedi AMMINISTRAZIONE PONTINA.
POSTA. L'appaltatore della posta-cavalli di Viterbo ha il privilegio di attaccare a tutti i legni e carri i cavalli d'ajuto per la via delle montagne a quella di Montefiascone ove ne sia richiesto. Tassa. Multa in caso di contravvenzione. (1845-46. pag. 51.)
Vedi LETTERE.
PREMJ. Si propongono anche nel 1844. dei premj per quelli che abbiano fabbricato i migliori panni di lana nello Stato (1844. pag. 28.)
per l'anno 1845. (1845-46. pag. 4.)
per l'anno 1846. (ivi pag. 145.)
PRESCRIZIONE. Il delitto di taglio di alberi di alto fusto punibile sino all'anno di opera pubblica si prescrive con il lasso di tre anni (1844. pag. 69.)
Vedi IPOTECHE.
PRESIDENZA DELLE ARMI. Vedi ARMI.
PRIVATIVA. Vedi CRISTALLI. LIBRI.

R

REVISIONE. Vedi CONGREGAZIONE DI REVISIONE.

RIPE. Ufficio del Segretario Generale del Tesorierato, del Sopraintendente delle Ripe, del Fiscale, dell'Ispettore, del Cassiere della Dogana presso il porto, dell'Architetto Camerale. (1844. pag. 138 a 150.)

Il Tevere è distinto in due tronchi, cioè da Fiumicino a Ponte S. Angelo, e da questo Ponte in sù. Al primo si destina la Cassa della Dogana di Ripa Grande; al secondo quella di Ripetta. (ivi pag. 148.)

Bollettarii distinti di tasse, di altri diritti, e di multe. (ivi pag. 139. 141. 143. 148.)

Vedi BARCHE. LEGNA. TESORIERATO. TEVERE.

RIPE (Comune). Vedi FIERA.

RONCO FREDDO. Vedi FIERA. MERCATO.

S

SALATORI DI PESCE. Vedi SALE.

SALE. Si conferma per tre anni la disposizione che i salatori dei pesci di mare paghino la quarta parte del prezzo di tariffa del Sale (1845-46 pag. 29.)

SANGUISUGHE. Le Dogane debbono vegliare perchè non si estraggano sanguisughe in frode. Debbono riferire di quelle che s'introducono (1844. pag. 27.)

Si proibisce l'estrazione. Multa. Recidivi (1845-46. pag. 27.)

SANITA'. Vedi CANI, MEDICAMENTO, MAGNESIA. ILLUMINAZIONE A GASSE.

S. AGATA. Vedi FIERA.

S. GINESIO. Vedi FIERA.

S. LORENZO. Vedi FIERA.

S. STEFANO. Vedi FIERA.

SASSO. Vedi FIERA.

SEGNATURA (S. Tribunale) Un secondo Reseritto di Segnatura nelle cause maggiori, o in tutto conforme al precedente, o in quella parte che vi è conforme è definitivo. Il terzo poi sempre in tutto è definitivo (1844. pag. 337.)

SENIGALLIA. Vedi FIERA.

SEQUESTRI. Si può sequestrare dai Creditori la sola terza parte di quella mercede che supera uno scudo al giorno data dagli Impresarj agli Attori, ed a qualunque altra persona per le

rappresentazioni teatrali in Roma (1844. pag. 118 e seg.)

SETE. Nel caso di vero doppio, o triplice imballaggio si accorda la tara del quattro per cento sul peso lordo delle sete grezze che si spediscono per l'estero (ivi pag. 34.)

SEZZE. Vedi MERCATO.

SOLDO. I militi di Finanza vanno soggetti alla ritenuta del soldo quando sono in profosso , o agli arresti di rigore , e non quando hanno la difesa a piè libero , e sono in arresto semplice senza pregiudizio del servizio (1845-46. pag. 65.)

SPILLONI. Si permette l'introduzione degli Spilloni esteri purchè il diametro della testa non sia minore di otto millimetri (ivi pag. 10.)

STAMPA. Vedi LIBRI.

STAZZATURA. Vedi BASTIMENTI.

STEARINA. Si permette l'introduzione nello Stato e il transito. Tassa (ivi pag. 67.)

STIMIGLIANO. Vedi FIERA.

STRACCI. Vedi Dazio.

STRADE. Si assegnano i luoghi dove in Roma possano fermarsi le bestie da soma , e i carretti degli agricoltori della campagna romana , che portano i prodotti delle masserie (1844. pag.18. a 23.)

Si dichiara strada doganale la via che da Leonessa conduce a Morro (1845-46 pag. 25.

SUPPLENTI. Vedi GOVERNATORI.

T

TABACCHI. Norme per la piantagione de' Tabacchi nella Delegazione di Benevento nell'anno 1844. (1844. pag. 47.)
Si fissa il numero a'18. milioni di piante. Chi, e dove, e quando possa piantarle. Qualità delle foglie da diseccare. Dove e quando si debbano trasportare le foglie ec. (ivi pag. 47. a 54.)
Istruzioni pei coltivatori (ivi pag. 55.)
Si accorda anche nel 1844. di piantare tabacco colle antiche norme nel territorio di Ponte Corvo (ivi pag.59.)
e in altri determinati luoghi (ivi pag. 161.)
nel Territorio di Ponte Corvo nel 1845. (1845-46. pag. 3.)
in quello di Benevento (ivi)
in altri determinati territorj (ivi pag.69.)
nel territorio di Ponte Corvo nel 1846. (ivi pag. 144.)
TAGLIO D'ALBERI. Vedi PRESCRIZIONE.
TARA. Vedi SETE.
TARTARO. Vedi DAZIO.
TASSA. Vedi BARRIERA. CENSO. CRISTALLI. COMUNE. DAZIO. DEPOSITERIA. DOGANE. LETTERE. LEGNA. POSTA. STEARINA. TEVERE. EBREI.
TASSE DI SPESE. I Tribunali esecutori delle Decisioni dei Magistrati del contenzioso ammini-

strativo debbono comprendere le spese del giudizio nella tassa da farsi benchè in dette Decisioni non vi sia inserita la condanna alle spese, meno che la legge, o la stessa Decisione non disponga altrimenti (1844. pag. 126.)

TEATRI. Vedi SEQUESTRI.

TESORIERATO. Nella Segreteria si dovranno esibire le istanze sì per tagliare Legna, e far carbone nelle macchie soggette alla Presidenza delle Ripe, sì per qualunque pesca, od opera che si voglia fare nel Tevere, od aver posto nelle legnare, e nei recinti, come per aver grazia dalle multe incorse (ivi pag. 138.)

Il Tesoriere accorda il permesso dopo le opportune informazioni (ivi pag. 139. 143. 145.)

Il rescritto si rimette al Sopraintendente delle Ripe e pagata la tassa si riceve la licenza (ivi)

Rapporti che si fanno al Tesoriere sull' uso di detta licenza (ivi)

All'Amministrazione prima del Tesorierato passa l'incarico per la realizzazione degl'interessi dei capitali attivi, e delle prestazioni permanenti spettanti alla Presidenza delle Ripe (ivi pag. 146.)

Gli atti che esistevano all'Ufficio a Ripetta, e tutti gli altri simili si riuniscono nella Segreteria Generale (ivi pag. 147.)

Ogni settimana vi sarà congresso, a cui interviene il Segretario, Sopraintendente, Fiscale,

Ingegnere, Agrimensore, e Colonnello Direttore del rimurchio per discutere su quelle cose, che vorrà il Tesoriere riguardanti le Ripe (1844. pag. 150.

Vedi LEGNA. RIPE. TEVERE.

TESSUTI. Vedi DAZIO. PREMJ.

TEVERE. Le licenze per la pesca, per far Capanne, o qualsivoglia altra opera sul fiume si rilasciano dopo fatta istanza al Tesoriere esibita nella Segreteria, e pagata la tassa (ivi pag. 143.)

Multa in caso di trasgressioni (ivi)

Vedi BARCHE. BAGNI. TESORIERATO. RIPE.

TORRE S. PATRIZIO. Vedi FIERA.

TRIBUNALE. Vedi SEGNATURA. COMUNE. TASSA DI SPESE. AMMINISTRAZIONE PONTINA. IMPIEGATI.

TRIBUTO. Vedi CENSI CAMERALI.

TRIVINANO (terra) Vedi DOGANA.

TRUPPA. Vedi ARMI. GIUBILAZIONI. SOLDO.

U

URBINO. Vedi FIERA.

V

VERGANO. Vedi FIERA.

VESTIARIO. Non si ammette nei Porti, e nelle Città franche di Ancona, e Civitavecchia, e nella fiera di Senigallia la introduzione di vestiario confezionato sotto pena di confisca (1845-46. pag. 47.)

VICARIO GENERALE. Allorchè non possa il Vicario giudicare attesa l'allegazione in sospetto è competente il Tribunale d'appello. Il §. 399. del Motu-proprio del 1834. prescrive le stesse norme si pei Vicarj, come pe'Giusdicenti (1844. pag. 131.)

VIGILI. Regolamento intorno all' istituto ed alla disciplina del corpo dei Vigili in Roma (1845-46. pag. 70.)

Dipende dall'Emo Segretario di Stato per gli affari interni, e in suo luogo da Monsig. Governatore (ivi pag. 71.)

Composizione del corpo (ivi pag. 72.)

Debbe andare a tutto corso ad estinguere incendii, ed accorrere a sollevare qualunque altro infortunio a cui possa esser utile. Attributi di Ufficiali, Medico, Trombetta (ivi pag. 73.)

Quartieri stabiliti in più luoghi di Roma. Materiali. Attrezzi (ivi pag. 78.)

Servizio ordinario, e straordinario. Ispezione di attrezzi, e di sanità. Esenzione dal servizio ordinario. Disciplina all'avviso di un'incendio. Incendio piccolo, o grave. Metodo da osservare.

Modocon cui sono chiamati al servizio (1845-46. pag. 80.)

Ammissione, avanzamento, e congedo dei militi (ivi pag. 91.)

Disciplina del Corpo (ivi pag. 95.)

Amministrazione. Vi presiede il Comandante. Conto di prevenzione (ivi pag. 99.)

Rimunerazione (ivi pag. 101.)

Cassa di abbigliamento, e consiglio per l'amministrazione. Vi si rilascia una parte del soldo (ivi pag. 102.)

È riguardato siccome Corpo civile quanto ai suoi attributi, e per tale è riconosciuto nei casi d'incendio. In materia criminale i Militi possono essere giudicati solo dal Tribunale del Governatore. Se sono arrestati debbono essere imprigionati nel loro carcere particolare. Possono subire ivi la pena se è di prigionia. Sono esenti dalla tassa *patente*. Per un' esecuzione reale, o personale in materia civile debbe esserci l'ordine di Monsig. Governatore. Altri privilegj (ivi pag. 106.)

Facoltà di aprire porte, bottini, e condotti per aver acqua e di togliere a chicchessia dovunque Cavalli per trasporto delle macchine, ove occorra, de' quali poi si paga il nolo (ivi pag. 109.)

Giubilazione ai vigili. Dopo 30 anni a soldo intero. Prima ove non possa servire in proporzione del servizio. Può dimandarsi per via di

grazia un'assegnamento per danni personali ricevuti in atto di servizio. Premio per qualche fatto straordinario. Quali anni si computino per la giubilazione. Ritenzione a prò della Cassa di Giubilazione. Ne'delitti di natura infamante, cessa. Pensione alle famiglie del milite defunto. Modo di ottenerla (1845-46 pag. 110 e 111.)

VITERBO. Vedi POSTA.

Z

ZUCCHERO. Vedi DAZIO.

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI TRE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL PRIMO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PIO PAPA IX.

FELICEMENTE REGNANTE

CIOÈ

dal 16 Giugno 1846 giorno dell'esaltazione
al Pontificato della Santità Sua fino al 31 Decembre 1849.

ROMA
NELLA TIPOGRAFIA DELLA R. C. A.
1852

A

ACQUA. Vedi STRADA.
AFFRANCAZIONE. Vedi CANONE, PASCOLO, BENI ECCLESIASTICI.
AGRO ROMANO. Vedi TASSA.
ALBERI. Premii per la piantagione di Pini, Olivi, Aranci, Limoni, Gelsi, Castagni, Olmi, Abeti, Larici, Albucci, Pioppi. Norme relative (1849. pag. 104.).
AMMINISTRATORI CAMERALI. Ve ne deve essere uno in ogni capo luogo (1846-47. pagina 7.).
Suo officio, responsabilità, lucro o provisione. Non può cedere il contratto (ivi).
Esigenza di dativa, e suoi addizionali. Con qual norma (ivi pag. 12.).
Deputazione di esattori a carico loro. Ufficio di questi. Ricevute (ivi pag. 13.).
Esigenza di altri crediti erariali. Come debb'esser fatta (ivi pag. 21.).
Esigenza di multe catastali (ivi pag. 24.).
Versamenti di danaro spettante alla R.C.A. (ivi pag. 25.).
Pagamenti da fare sulla somma incassata (ivi pag. 26.).
Spese d'ufficio a loro carico (ivi pag. 27.).
Di chi è il pericolo del denaro (ivi).
Multa per caso di mora (ivi pag. 29.)
Verifica dello stato di cassa (ivi pag. 30.)

Esigenza di Tasse provinciali e comunali (1846-47 pag. 31.)
Mano regia. Cursori speciali (ivi pag. 32.)
Contabilità. Giornale d'introito e d'esito. Mandati attergati. Mandati sulle ordinanze. Conti di cassa quindicinali (ivi pag. 34.)
Rendiconto annuale (ivi pag. 34.)
Allegati (ivi pag. 39.)
AMNISTIA. Vedi PERDONO.
ARGENTO. E' proibita l'estrazione dell' Argento e dell'Oro (1848. pag. 252.)
È annullata tale proibizione. (1848. pag. 253.)
ARRESTO. Vedi GUARDIA CIVICA. TRIBUNALE DI COMMERCIO.
ARTE SALUTARE. Sarà distribuito alle Farmacie un elenco di Medici e Chirurgi da cui debbano esser sottoscritte le ricette (1848. pag. 155.)
Niuno può esercitarla senza Matricola (ivi)
I Droghieri non possono spacciare Medicinali a minuto (ivi)

B

BAGNI. Capanne a tal uopo sulla riva del Tevere a Roma (1846-47. pag. 6. 167.)
BANCA ROMANA. I biglietti saranno ricevuti come moneta legale per tre mesi: ed è dispensata dal pagarli in contanti (1848. pag. 105.)
Disposizioni per garanzia dei possessori (ivi).
Si proroga ad altri 2. mesi (ivi pag. 218.)
Continua a tutto il 1849. il corso coattivo (1849. pag. 25.)
I suoi biglietti sono cambiati con i boni del Tesoro (ivi pag. 116.)
Il Governo subentra nei diritti de' possessori dei biglietti (ivi).
BANDIERA PONTIFICIA. Suoi colori (1848. pag. 52.)
BENEFICENZA. (Istituti di) da indicarsi al Ministro dell' Interno. (ivi pag. 165).
BENEFICENZE PUBBLICHE. Dispensate dal S. Padre nella Sua coronazione (1846-47. pag. 1.)
BENI ECCLESIASTICI. S'impone una tassa di bajocchi 80. ogni cento scudi (1848 pag. 261.)
Offre il Clero 4. milioni, ed è liberato dalle ipoteche pei boni del tesoro, e per la loro amortizzazione. (ivi pag. 274.)
L'offerta è accettata (ivi pag. 277.) Vedi. BENI, CANONI.
BERSAGLIERI. Vedi CARABINIERI.
BOLLO. La multa per mancanza di bollo nelle Cam-

biali trajettizie già in corso si paga nell' atto che la sentenza è registrata (1848. pag. 113.)
La multa di quelle susseguenti si paga prima del protesto (ivi pag. 209.)
Le multe sono portate al decuplo del diritto competente alla dimensione della carta (1849. pag. 61.)
Elenco di regolamenti, istruzioni, ordinanze, circolari , relative alla carta soggetta al dazio (ivi pag. 118.)
Quali atti sono soggetti al bollo relativi a pubbliche amministrazioni (ivi pag. 123.)
Amministrazioni comunali. (ivi pag. 126.)
Consigli e commissioni provinciali (ivi pag. 132.)
Congregazioni consorziali e assenterie (ivi pag. 132) .
Ingegneri, architetti, periti (ivi pag. 133.)
Monti di pietà, di deposito , e frumentarii (ivi).
Casse di risparmio (ivi).
Depositerie pubbliche (ivi pag. 134.)
Banchieri e pubblichi negozianti (ivi).
Sensali patentati (ivi pag. 135.)
Appaltatori (ivi)
Albergatori (ivi)
Rigattieri (ivi).
Notaj ed Archivisti (ivi).
Segretarj comunitativi (ivi pag. 137.)
Cursori (ivi).
Cancellieri (ivi pag. 138.)

I giudici non possono avere in considerazione documenti in carta libera (1849. pag. 139.)
Curiali, difese, sommari (ivi).
Notificazioni, avvisi (pag. 140.)
Manifesti teatrali e di spettacoli (ivi).
Giornali, stampatori (ivi pag. 141.)
Cambiali, scritture (ivi).
Responsabilità degl'impiegati del Registro (ivi pag. 143.)

BONI. Si emettono sino a due milioni e mezzo da aver corso come moneta legale non ostante contrario patto (1848. pag. 115.).
Si dà ipoteca su i beni ecclesiastici, su quelli del Monte di Pietà, e di S. Spirito (ivi).
Sono fruttiferi al tre e sessanta per cento (ivi pag. 118.)
Si ammortizzano in dieci rate (ivi)
Si restringerà la ipoteca se le corporazioni religiose fornissero il denaro per l'ammortizzazione (ivi pag. 119.)
In questo caso, o nel caso di vendita dei Beni ipotecati si darebbe alle corporazioni religiose una rendita consolidata in ragione del 5. per 100. (ivi)
Regolamento per la emissione ed ammortizzazione dei boni (ivi pag. 120.)
Elenco de' Beni appartenenti ai luoghi pii ipotecati (ivi pag. 128.)
Idem di quelli pertinenti a pubblici stabilimenti (ivi pag. 136.)

Nuovi elenchi di detti beni (1848. pag.180.)
I boni della serie X. ossia L. si dividono in boni da scudi 1. 2. 5. 10. 20. 50. (ivi pagina 248.)
Su quelli da sc. 1. e 2. non decorrono interessi (ivi)
Si confermano fino alla Lett. O. (1849. pag. 20.)
Si riconoscono i boni emessi dai sedicenti governi provvisorio e repubblicano per la tangente del 65. per 100. (ivi)
Si permette il corso di quelli emessi dalle Provincie o Comuni (ivi).
Quelli di Bologna hanno corso per un anno (ivi pag. 36.)
Pena per chi rifiuta ricevere i boni (ivi pag. 48) .
Boni da sostituirsi a quelli dell' intruso governo con numeri romani dal Num. I. al X. (ivi pag. 81.) Vedi CONSOLIDATO. BANCA ROMANA. POSTA. BENI ECCLESIASTICI.
BONIFICAZIONE PONTINA . Vedi ENFITEUTI PONTINI.

C

CANALI. Vedi STRADA.
CAMBIALE. Vedi BOLLO.
CANCELLIERI. Debbono fare prospetto presuntivo di tutte le percezioni di un anno; e denotare la cifra effettiva d'incasso nel 1. trimestre (1848. pag. 56.) Vedi TRIBUNALE. BOLLO.
CANI. Disposizioni intorno a quelli vaganti per prevenire i mali d'idrofobia (1846-47 pag. 3.)
CANONI. Si concede entro determinato termine l' affrancazione de' canoni, livelli, decime prediali, prestazioni, pensioni locatizie e redenzioni de' censi reservativi de' Luoghi Pii e pubblici stabilimenti (1848. pag. 13.)
Si proroga il termine (ivi pag. 246.)
Ordine che si cessi dall' affrancazione (ivi pagina 279.)
Disposizioni consuete pe' canoni da pagarsi alla Camera dei tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (1846-47. pag. 154.)
Idem pel 1848. (1848. pag. 145.)
CARABINIERI. Si uniscono i Bersaglieri ai Carabinieri, e in questi si trasformano (ivi pagina 152.)
Aboliti (1849. pag. 12.) Vedi VELITI.
CARCERE. Vedi DARSENA. ARRESTO.
CARNEVALE. Si permettono i soliti divertimenti (1848. pag. 1.)

C

CASSA DELLE PROVINCIE. Vedi MINISTERO. AMMINISTRATORI CAMERALI.
CASSA GENERALE. Vedi MINISTERO.
CATASTO. Vedi AMMINISTRATORE CAMERALE.
CEREALI. Si abbassa la cifra delle tariffe doganali del 1823. per la introduzione ed estrazione dei cereali (1846-47. pag. 87.)
Ne è vietata l'estrazione nel 1847. (ivi pag.115.)
È ammessa l'introduzione senza dazio (ivi pagina 126.)
È conceduta l'estrazione (1848. pag. 109.)
Si dee trasmettere dai Comuni la situazione annonaria (1849. pag. 77.)
CHIRURGIA. Vedi ARTE SALUTARE.
COLONNA. Vedi FEUDO.
COMMERCIO. Vedi TRATTATO. NAVI.
COMMISSIONE per la ricupera di cose tolte ai proprietarj (1849. pag. 4.)
COMMISSIONE DEL PATRIMONIO GESUITICO. Riprende il possesso che ne aveva preso il Ministero delle Finanze (ivi pag. 3.)
COMMISSIONE DI STATO. Istituita nella restaurazione del Governo Pontificio con Breve datato a Gaeta il 17. Luglio 1849. (ivi pagina 1.)
Suo proclama (ivi pag. 15.)
È composta di tre Emi Cardinali. (ivi)
COMMISSIONE PER LA DIREZIONE DEI PRO-

C

CESSI CRIMINALI, e sui delitti commessi nel tempo dei politici disordini (1849. pag. 50.)
COMMISSIONI MUNICIPALI. Vedi MUNICIPIO.
CONGREGAZIONE CAMERALE. Continua a giudicare gli affari Fiscali (1846-47. pag. 116.)
Presidente è Monsignor Uditore del Camerlengato (ivi pag. 191.)
È giudice il relatore nella sezione degli Appelli nel Tribunale Criminale della Camera. (ivi)
CONGREGAZIONE DEL BUON GOVERNO. Parte di sue attribuzioni passano al Tribunale camerale , e parte al Ministro dell' interno (ivi pag. 381.)
CONGREGAZIONE DEL CONCILIO. (S.) Allorchè si appone il *nihil transeat* vi saranno trattate le cause *juris ordine servato* (ivi pag. 274.)
Interpellazione dell' Ordinario. Legittimo Procuratore. Documenti legalizzati. Loro comunicazione. Concordazione del dubbio (ivi pag. 276.)
Giorni d'udienze. Martedì , e Venerdi (ivi pagina 277.)
Allegazioni scritte in latino da Avvocato o Procuratore della Curia Romana. (ivi)
Distribuzioni delle scritture *facti, et juris*. Informazioni. Risposte. Contumacia (ivi)
Dopo la clausola *et amplius* deve chiedersi nuovo esperimento all'Eminentissimo Prefetto (ivi pag. 280.)
Procedura. Decreto esecutoriale (ivi)
Nota di funzioni e spese (ivi)

C

CONGREGAZIONE DI REVISIONE. Non esercita più giurisdizione contenziosa (1846-47. pag. 381.) Vedi TRIBUNALE DELLA PIENA CAMERA.

CONSIGLIO DE' MINISTRI. È istituito un consiglio di sette Ministri con motu-proprio del 12 giugno 1847 (ivi pag. 169).

Come e chi interviene nel consiglio (ivi).

1. La segreteria di Stato è il centro degli affari, e vi si trattano quelli esteri (ivi pag. 173).
2. Il Cardinal Camerlengo presiede al commercio, agricoltura, arti, antichità (ivi).
3. Il Cardinal prefetto delle acque presiede ai lavori pubblici (ivi e pag. 174).
4. L'Uditor della Camera tratta gli affari di giustizia, statistiche giudiziarie; la s. rota, i tribunali presieduti da un cardinale dipendono dalla segreteria di stato (ivi).
5. Il Governatore di Roma presiede alla direzione generale di polizia, a quella delle carceri, e alle armi politiche, ed ai vigili (ivi).
6. Il Tesoriere alla finanza, al debito pubblico. La gestione amministrativa delle carceri, e case di condanna è affidata al Segretario della sagra consulta (ivi).

L'Uditore della Camera, il Governato-

re, e il Tesoriere non hanno più facoltà di giudicare (1846-47. pag. 176).

7. Il Presidente delle Armi esercita le antiche attribuzioni e presiede dippiù all'armeria pontificia.

Si trattano nel consiglio i conflitti, reclami delle decisioni dei dicasteri, riforme territoriali, leggi e declaratorie, cose finanziarie, nomine d'impiegati &c. (ivi pag. 177).

Quali nomine si propongano in consiglio e quali no (ivi).

Preventivo del proprio Ministero (ivi pag. 182).

Sessioni ordinarie e straordinarie (ivi pag. 183).

Le deliberazioni sono consultive. Processo Verbale. Approvazione del Sovrano.

Presidenza del Consiglio, Regolamento interno di ciascun Ministero. Udienza Sovrana (ivi pag. 184.)

Nuova composizione del Consiglio de'Ministri col Motu-Proprio del 29 Decembre 1847 (ivi pag. 335.) Di nove Ministri.

1.° Estero. Cardinal Segretario di Stato Presidente del consiglio. 2.° Interno. 3.° Istruzione pubblica. 4.° Grazia e giustizia. 5.° Finanze. 6.° Commercio. 7.° Lavori pubblici. 8.° Armi. 9.° Polizia (ivi)

Attribuzioni comuni a tutti i ministri (ivi pag. 340.)

Azione dirigente, e discrezionale. Come si esercita. Ogni ministro è responsabile (ivi).

Attribuzioni speciali del Ministero dell' Estero (1846-47 pag. 343.)
dell'Interno (ivi pag. 344.)
dell'Istruzione pubblica salvo quelle dell'autorità ecclesiastica (ivi pag. 345.)
di Grazia e giustizia (ivi pag. 346.)
delle Finanze (ivi pag. 347.)
del Commercio (ivi pag. 349.)
dei Lavori pubblici (ivi pag. 350.)
delle Armi (ivi)
di Polizia (ivi pag. 351.)
Attribuzioni del consiglio di Ministri. Sorveglianza su ciascun ministero. Affari più gravi. *Nomine de' principali Impiegati* (pag. 352.)
Le nomine di Prelati, e di altri Funzionari riservate direttamente al Sovrano, e si spediscono per organo del Cardinale Segretario di Stato (ivi pag. 355.)
Nomine d'impiegati minori sono fatte dal respettivo Ministro (ivi)
Presidenza e deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Sono segrete. Sedute ordinarie. Straordinarie. Processo Verbale umiliato al Sovrano. Dopo la decisione sovrana non può l'affare riproporsi (pag. 357.)
Uditori (ivi pag. 359.)
I ministri godono dell'Udienza Sovrana. Regolamenti interni. Regolamento per le nomine, e discipline degl'impiegati. Il Ministero dell'interno pubblica le Leggi (ivi pag. 360.)

Esecuzione di questa legge col principiare del 1848 (1846-47 pag. 362.)
Le attribuzioni del buon Governo passano al Ministero dell'interno (ivi)
Istruzioni provvisorie riguardanti le spese per gli Ufficii e Dicasteri di ciascun Ministero (ivi pag. 364.)
Controllo. Suo Ufficio (ivi pag. 367.)
Partecipazione della tabella preventiva e suo uso (ivi.)
Domanda e concessione di Fondi (ivi pag. 370.)
Modi per effettuare i pagamenti (ivi pag. 371.)
Regole perehè il Controllo prevenga i difetti (pag. 5. Vol. 3. 1849.)
Richiesta de'Fondi sulle casse camerali (ivi)
Mandati definitivi (ivi)
Nuova combinazione Ministeriale del 2. Agosto 1848 (1848 pag. 228.)
CONSIGLIO DI CENSURA. Esamina la condotta degl'impiegati, giubilati, quiescenti, magistrature, e salariati municipali nel tempo dei politici disordini (1849. pag. 18. 37.)
Consiglio centrale in Roma. Consiglio speciale in ciascuna provincia. (ivi)
CONSIGLIO DI STATO. Istituito il 10 Maggio 1848. (1848. pag. 139.)
Persone che lo compongono e che vi hanno parte. (ivi)
Loro attribuzioni. Come si esercitano (ivi pagina 47. 140.)

In adunanza generale o in sezioni. (1848 pag. 140)
Segretario Generale. Segretario di Sezione (ivi pag. 143.)
I Consiglieri hanno una provvisione. Come possono rimuoversi (ivi pag. 144.)
Nuovo Consiglio di Stato disposto col M. P. del 12. Settembre 1849. (1849. pag. 63.)
Legge apposita stabilirà le qualità ed il numero di consiglieri. (ivi)
CONSIGLI PROVINCIALI. Confermati. Loro attribuzioni (ivi pag. 65.)
CONSIGLIO SUPREMO. Vedi TRIBUNALE DELLA S. ROTA.
CONSOLIDATO. Si paga a semestre come ogni altra passività (1848. pag. 57.)
Si ordina il pagamento del primo semestre 1848. (ivi pag. 204.)
Con i boni sostituiti si acquista alla pari il consolidato disponibile, ed è ridotto innominato. Registro a parte (1849. pag. 84.)
CONSULTA DI STATO. Istituita con Motu-proprio del 14. Ottobre 1847. (1846-47. pag. 309.)
Si compone di un Cardinale presidente, di un Prelato vice-presidente, e ventiquattro Consultori, Segretario, Contabile, Uditori (ivi pag. 311).
Elezione e nomina dei Consultori. Loro requisiti. Terne da farsi da consigli provinciali. Loro durata. Ricevono un indennizzo non maggiore di sc. 600 e non minore di sc. 300.

Senza ordine sovrano non possono rivocarsi (1846-47 pag. 312).

Si divide in quattro Sezioni. Sedute generali e particolari (ivi pag. 314).

È intesa negli affari governativi - nelle Leggi - ne'dazi e debito pubblico - negli Appalti - nelle tariffe - nei preventivi e consuntivi - nel riformare i Municipii (ivi pag. 316).

Può indicare gli abusi e i miglioramenti negli affari di Stato (ivi).

Le deliberazioni sono consultive (ivi pag. 318).

Disciplina nelle deliberazioni (ivi).

Uditori de' Consultori (ivi pag. 322).

Uffici e dicasteri subalterni della Consulta di Stato (ivi pag. 324).

Disposizioni generali (ivi pag. 325).

Disposizioni transitorie (ivi pag. 326).

CONSULTA DI STATO PER LE FINANZE - Instituita col motu-proprio del 12 settembre 1849 per esaminare preventivi e consuntivi, imposizione di dazi, e loro riparto, e ciò che riguarda l'interesse del tesoro (1849 pag. 63).

Il Sovrano sceglie i consultori sulle note proposte dai consigli provinciali (ivi).

Il numero è fissato in ragione delle Provincie. Può essere accresciuto da altri nominati dal Sovrano (ivi).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Le magistrature istituite a ciò continueranno ad esercitarlo sino a nuovo Regolamento (1848 pag. 4).

C

Vedi TRIBUNALE DELLA R. C. CONGREGAZIONE CAMERALE.

CONTRABBANDO. Vedi POSTA. DOGANA.

CONTROLLERIA. Vedi MINISTERO.

CURIALI. Requisiti per essere ammessi al concorso di Procuratori rotali (1848 pag. 51). Vedi BOLLO. TRIBUNALE. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

CURSORE. Vedi AMMINISTRATORI CAMERALI. BOLLO. VIOLENZA. DATIVA.

D

DARSENA. I forzati a Civitavecchia lavorano tessuti di cotone nello stabilimento Camerale (1846-47. pag. 45).
Lo stabilimento è regolato dall' Intraprendente (ivi).
L' Ispettore della darsena vi destinerà i condannati. Autorizzazione del Tesoriere (ivi).
Disciplina (ivi).
Locale destinato pei mestieri di Falegname e di Ferrajo. Ordine per prevenire inconvenienti (ivi pag. 51).
Ore di lavoro. Custodia. Proibizione di conventicole, di canti, e fischi (ivi pag. 53).
Mancanza. Caso di malattia o di castigo (ivi pag. 54).
Ordine di desinare (ivi pag. 55).
Insubordinazione (ivi pag. 56).
Opere divote da esercitarsi (ivi).
Tariffe della mano d'opera (ivi pag. 58).
DATIVE. Anticipazione di 3/4 di un anno da indennizzarsi nel 1849 1850 1851 (1848 pag. 111.)
Si esige nell'Agosto del 1849 la terza e quarta rata (1849 pag. 24).
Sovraimposta di un bimestre (ivi pag. 90).
Norme per esigerla, Esattori. Ordinanze. Cursori (ivi pag. 99).
DAZIO. Sulla soda artificiale (1848 pag. 237).
Sui giuocattoli di Francia (1846-47 pag. 74).

D

Sull' acciajo inglese (1846-47 pag. 75).
DEBITO PUBBLICO. Vedi CONSOLIDATO. MINISTERO DELLE FINANZE.
DELEGATI. Vedi GAZZETTA . VAGABONDI . PRESIDE.
DELITTI. Vedi VAGABONDI . COMMISSIONE PER LA DIREZIONE DE'PROCESSI. STAMPA. PERDONO. VIOLENZA.
DEMENTI. Vedi MANICOMIO.
DEPUTATI. Vedi STATUTO FONDAMENTALE.
DILIGENZE. Abolita la privativa (1848 pag. 58).
DOGANA. Vendita delle Merci confiscate (1846-47 pag. 77).
Quando si possa o no fare subito il riparto (ivi) Vedi FABBRICA . CEREALI . ARGENTO. TASSA-BARRIERA, POSTA.
DROGHIERI. Vedi ARTE SALUTARE.

E

ENFITEUTI PONTINI. Si prefigge un termine per ispurgare le fosse (1849 pag. 152).
ESATTORI. Vedi AMMINISTRATORE CAMERALE. DATIVA.

F

FABBRICHE e manifatturie, accessorie all'agricoltura o pastorizia si permettono nel circondario delle città franche e nel raggio di divieto, fattane denuncia alla Sopraintendenza doganale. (1846-47 pag. 79.) Vedi DARSENA.

FAMILIARI. Vedi OPERAJ.

FEUDI. Rinuncia ai Feudi di Gallicano e Colonna. Cessione dei Locali al Governo (1849 pag. 114).

FIENI E PAGLIE. Norme per la loro reposizione. (1846-47 pag. 160).

FIERE. Sono istituite o permesse in
Ascoli, il 6 Novembre (1849 pag. 57).
Bastia, il 13 Giugno (1846-47 pag. 168).
Calderara, nel primo giovedì di Luglio (ivi pag. 6). il dì 14 Settembre (ivi pag. 270).
Cantalupo, il tre Maggio (ivi pag. 91).
Cesena, il 12. Agosto (1848 pag. 213).
Citerna, il dì 9 Maggio (1846-47 pag. 119).
Civitella D'Agliano, il 10. Settembre (ivi pag. 67.)
Faenza, il 26 Giugno (1848 pag. 162).
Farnese, il 13 Giugno (1846-47 pag. 167).
Fermo, il dì 24 Agosto (1848 pag. 213).
Ferrara, dal dì 16. Maggio al 7. Giugno (ivi pag. 60).
Giuliano, il 21 Ottobre cui è trasferita quella della Pentecoste (1846-47 pag. 75.)
Gualdo-Tadino, il 23 Luglio cui è trasferita quella del 21 Marzo (ivi pag. 67).

F

Lugo, il 1. Settembre (1848 pag. 213).
Medicina, si estende ai giorni 9 ed 11 di Luglio nel luogo Villa Fontana (1846-47 pag. 309.)
Magliajuolo, a dì 12 Ottobre (1848 pag. 209).
Monte-Grimano, nel terzo e quarto venerdì di Agosto (1846-47 pag. 335)
Nepi, ai 25 Agosto e nel lunedì *in albis* (ivi pag. 167).
Offida, ai 2 di Ottobre (ivi pag. 308).
Otricoli, ai 16 Agosto e 27 Ottobre (1848 pag. 53).
Pietra-Lunga, a dì 10 Agosto (1846-47 pag.335).
Ravenna, dal 1 al 15 Maggio (1848 pag. 60).
Santanatolia, il 4 Settembre cui è trasferita quella del 10 Luglio (1846-47 pag. 3).
S. Angelo, in Pontano, nel lunedì dopo pentecoste (ivi pag. 119).
S. Arcangelo, il 24 Febbrajo (1849 pag. 144).
S. Michele in Teverina, il 26 Agosto cui è trasferita quella del 25 detto (1846-47 pag. 166).
Scheggino, nel lunedì dopo la seconda domenica di Ottobre (ivi pag. 71).
Sinigaglia, la solita nel 1847 (ivi pag. 148).
Idem. Nel 1848 (1848 pag. 60).
Facoltà di prorogarla (ivi pag. 214).
Stabbia, nel lunedì dopo la terza domenica di Maggio (1846-47 pag. 160).
Talamello, nel 20 Luglio e nel primo mercoldì di Settembre (ivi pag. 308).

F

Tenaglie. (in Baschi) a dì 17 Agosto (1846-47 pag. 308).
Valentano, al lunedì martedì e mercoldì dopo la quarta domenica di Settembre è trasferita quella del 18 al 25 Agosto (1848 pag. 61).
Viterbo, la solita in Giugno (ivi pag. 113).
Idem. In Settembre (ivi pag. 236).
Idem. Ai 20 Settembre 1849 (1849 pag. 57).
FINANZIERI. Vedi TRUPPA.
FORASTIERI. Vedi POLIZIA.
FORNITURA. Vedi TRIBUNALE DELLA CAMERA.
FORZA. Vedi CARABINIERI . VELITI.

G

GALLICANO. Vedi FEUDI.
GAS. Si approva lo stabilimento fuori delle mura di Roma per distillare il Gas da servire ad illuminare la Città (1846-47 pag. 140).
Come si danno le offerte (ivi).
GAZZETTA DEL GOVERNO. Diretta dal Ministero dell' Interno (1848 pag. 2).
I Delegati debbono coadiuvare affine che sia esatta (ivi). Vedi STAMPA.
GIURISDIZIONE. Vedi CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI. LEGGI.
GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA. Vedi TRIBUNALE DELL' A. C. VICARIO.
GOVERNATORE DI ROMA. Vedi MINISTERO. TRIBUNALE.
GRANTURCO. Se ne concede l' estrazione (1848 pag. 50). Vedi CEREALI.
GUARDIA CIVICA. Si amplia, e ricostituisce la Civica romana (1846-47 pag. 194).
Chi ne fa parte, e chi escluso (ivi).
È divisa in 14 battaglioni (ivi).
Vi saranno istruzioni per le provincie su queste norme (ivi pag. 196).
Elenco dei deputati a formare i ruoli (ivi pag. 197).
Editto generale del 30 luglio 1847 (ivi pag. 206 e 1848 pag. 33).
Chi è tenuto al servizio. In che esso consista (1846-47 pag. 209.

Il S. Padre si riserva sospenderne l'esercizio, e il diritto di scioglierla (ivi).
È sorvegliata dai Municipii (ivi pag. 210).
Non può prender le armi senza ordine dei capi (ivi).
Nessuno officiale le può dar munizione senza ordine superiore (ivi).
Formazione del registro matricola (ivi).
Idem della guardia civica, e composizione dei quadri (ivi pag. 214).
Idem delle compagnie (ivi pag. 216).
Idem dei battaglioni (ivi pag. 217.
Nomine ai gradi (ivi pag. 219).
Uniformi, armi, precedenza (ivi pag. 225).
Consiglio di amministrazione (ivi pag. 227).
Pene (ivi pag. 230).
Consiglio di disciplina (ivi pag. 235).
Procedura di giudizio (ivi pag. 240).
Il Civico non è immune dall'esecuzioni reali e personali (1848 pag. 207).
Si regola il modo del suo arresto (ivi).

I

ILLUMINAZIONE. Si debbono illuminare gl' ingressi degl' edifizii aperti nella notte (1848 pag. 211). Vedi GAS.

IMPIEGATI. Come e da qual ministero sono nominati. Quali requisiti debbono avere i concorrenti (1846-47 pag. 361).

Condotta che da essi si esige (1848 pag. 53).

Tornano tutti gl' impiegati al posto che avevano il 16 novembre 1848. Cessano quelli nominati dopo (1849 pag. 18.

Vedi MINISTERO. MUNICIPIO. CONSIGLIO DI CENSURA.

IPOTECHE, ne è sospesa la rinnovazione (1849 pag. 17). Vedi BONI.

L

LEGIONI. I feriti e le famiglie degl' uccisi legionarii hanno la pensione dei militi (1848 pag. 258).

LEGGI. Sono nulle quelle fatte dal governo intruso dopo il 16 novembre 1848 (1849 pag. 17).

Miglioramenti disposti sulla legislazione civile, criminale ed amministrativa (pag. 67 ivi).

Vedi CONSIGLIO DI STATO. CONSULTA. MINISTERO. MUNICIPIO. GUARDIA CIVICA. COMMISSIONE DI STATO. CONSULTA DI STATO PER LE FINANZE.

LOCUSTE. Vedi TASSA.

LOTTO. È vietato il giuoco così detto per Benevento (1846-47 pag. 331).

Pene ai prenditori (ivi).

Non si terrà nota dei numeri del Lotto napolitano (ivi).

Divieto di esporre nelle Prenditorie fantocci, figure, iscrizioni, cabale, ed altre inezie (ivi).

Proibizione a prenditori di ricevere giuoco a proprio conto (ivi, e 1848 pag. 245).

Non possono dar mano alle riffe (ivi).

LUPI. Vedi TASSA.

M

MACINATO. È riattivato il dazio (1849 pag. 112).
MANICOMIO. La provincia debbe mantenere il demente povero (1846-47 pag. 92).
È reintegrata da quel comune che è patria, o luogo di nascimento, o dimora del demente (ivi).
È decretato che vi sia nuovo e migliore spedale in Roma (1848 pag. 157, (1849 pag. 90).
MANO-REGIA. Vedi AMMINISTRATORI CAMERALI.
MEDICINE. Vedi ARTE SALUTARE.
MENTECATTI. Vedi MANICOMIO.
MERCATO. È istituito in
Castel Raimondo, in tutti i mercoldì (1849 pag. 144).
Monte Grimano, nei venerdì (1846-47 pag. 335).
Norma, nell' ultimo mercoldì di ogni mese (ivi pag. 71.
Ripatransone, dal sabato è trasferito al venerdì (ivi pag. 168).
Talamello, nei mercoldì (ivi pag. 308).
Tenaglie (Comune di Baschi) nei martedì da novembre a maggio (ivi).
Viterbo, nei venerdì (ivi pag. 331).
MINISTERO DELLE ARMI. Si aumenta il Preventivo dei due ultimi trimestri del 1848. (1848 pag. 238.)

Vi è aggiunto un Consiglio militare speciale (1849 pag. 43.)

MINISTERO DEL COMMERCIO. Appartiene ad esso anche l'annona e grascia, i boschi, e la relativa statistica (1848. pag. 255.)

MINISTERO DELLE FINANZE. S'istituisce un congresso consultivo dei capi di quel Dicastero (1849 pag. 26.)

Si fissa lo stato degl'interessi attivi e passivi riguardanti le Finanze dello Stato al 30 Giugno 1849 (ivi pag. 34.)

È sospeso provisoriamente il pagamento di passività anteriori al detto giorno (ivi)

Ogni pretesa deve insinuarsi entro tre mesi (ivi)

Proroga (ivi pag. 98.)

Commissione per esaminare e liquidare detti Crediti (ivi pag. 34.)

Officio di liquidazione. Protocollo. Registro. Regole per insinuare. Verificazione. Commissari (ivi pag. 44.)

Le rendite consolidate si pagano subito (ivi pag. 86.)

Vedi DILIGENZE. CONSOLIDATO. CANONE. BONI. CONSIGLIO DE'MINISTRI.

MINISTERO DELL'INTERNO. Rivede le risoluzioni economiche dei Delegati (1846. 47. pag. 383.)

Ha le attribuzioni di quello di Polizia che è soppresso (1848 pag. 254.)

Vedi GAZZETTA. IMPIEGATI. ARTE SALU-

TARE. OPERAI. STAMPA. VAGABONDI. ILLUMINAZIONE. VIOLENZA.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI. Vedi STRADE. STRADE FERRATE. GAS. TELEGRAFO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vedi CANCELLERIE. TRIBUNALE. CONSIGLIO DE' MINISTRI.

MINISTERO DI POLIZIA. Soppresso (ivi)

MONETA. Quella di argento da cinque franchi ha corso per baj. 93., quella d'oro da 20 franchi per sc. 3. 72. (1848 pag. 10.)

È battuta nuova moneta di rame da baj. 2. (ivi pag. 251.)

Si tollera per un mese il corso della moneta erosa emessa dall'intruso Governo (1849 pag. 22.)

Proroga (ivi pag. 57.)

Proroga a tutto Ottobre (ivi pag. 74.)

Si batte moneta di rame da baj. 5. (ivi pag. 69.)

Vedi ARGENTO.

MONOPOLISTI. Procedimento contro chi impedirà la libera circolazione delle granaglie, contro i monopolisti, e chi spargesse voci di penuria (1846-47 pag. 28.)

MULTE. Vedi AMMINISTRATORI CAMERALI. BOLLO.

MUNICIPIO. A Roma si dà la rappresentanza Municipale. Motu-Proprio del 1. Ottobre 1847 (1846-47. pag. 284.)

Consiglio di cento persone che deliberano scelte tra possidenti, scenziati, negozianti, artisti (1846-47 pag. 286.)
Deputati ecclesiastici (ivi)
Ogni biennio si rinnova una parte (ivi pag. 287.)
Il Consiglio surroga nuovi consiglieri (ivi)
Chi è escluso dal Consiglio (ivi pag. 288.)
L'autorità governativa presiede (ivi pag. 289.)
Adunanze ordinarie e straorninarie (ivi)
Negligenza dei Consiglieri (ivi)
Approvazione superiore delle deliberazioni (ivi)
Magistratura tratta dal consiglio (ivi pag. 290.)
Il Capo ha nome di Senatore, gli altri di Conservatori (ivi)
Durata in ufficio (ivi)
Loro prerogative (ivi pag. 292.)
Amministrazione uguale alle altre Città, tranne alcune cose (ivi pag. 293.)
Ha esclusiva amministrazione delle strade interne comunali, delle mura e porte della Città, degli Acquedotti, dei pubblici passeggi, Cemeteri, dello stabilimento di mattazione, o altro per servizio degli abitanti (ivi pag. 294.)
Ha una certa parte nelle cose di annona e grascia. Sicurezza degl'abitanti. Sanità. Nettezza e decenza delle strade. Ornato e comodo. Beneficienza. Case di educazione e d' istruzione. Commercio e industria. Spettacoli e feste. Registri dello stato civile. Polizia rurale (1846-47 pag. 295.)

M

Sostituto, se gli è dato dal Sovrano, alcuno incarico intorno all'amministrazione degli Ospedali e degl'Ospizi (1846-47 pag. 302.)
Avrà una qualche ingerenza nel Monte di pietà (ivi pag. 305.)
Sorveglia i pubblici monumenti con dipendenza da Superiori. Loro conservazione di nazionale ed universale interesse (ivi pag. 303.)
Ne ha la custodia (1848. pag. 151.)
Ha cura dell'archivio degl'atti notarili (1846-47 pag. 303.)
Modo per sostenere i bisogni di amministrazione (ivi)
L'Emo Presidente di Roma e Comarca vi esercita la superiore autorità (ivi pag. 329.)
Non si può sequestrare che la sesta parte del soldo degl'impiegati comunitativi (ivi pag. 73.)
Nessuno può ricusare ufficio di Magistrato (1848 pag. 161.)
Tutti i Municipi disciolti. Si nominano le Commissioni (1849. pag. 18.)
La rappresentanza Municipale sarà poi regolata da più larghe franchigie compatibili cogl'interessi locali de'comuni (ivi pag. 66.)
Vedi CEREALI. GASSE. VAGABONDI. PRESIDENTE DI ROMA E COMARCA. GUARDIA CIVICA. STRADE. BENEFICENZA.

N

NAVI. Si applica l'articolo 1.° della Notificazione del 28 Feb. 1833. ai legni toscani (1846-47 pag. 138.) Vedi TRATTATO.

NOTAI. Vedi REGISTRO. BOLLO.

O

OFFICIO. (S.) Ritornano ad esso i beni suoi occupati dal Governo intruso (1849. pag. 39.)
OPERAI. Gli Operai e le persone di servizio debbono avere un libretto che provi la loro occupazione; l'onestà, e fedeltà (1848. pag. 220.)
Proroga per munirsi di tali Libretti (ivi pag. 233.)

P

PASCOLO. Facoltà di affrancare i fondi dalla servitù di pascere (1849. pag. 145.)
Quando la indennità debbe essere in denari e quando in terreno (ivi)
Non si deve pagare se è facoltativa la servitù, purchè in un triennio si faccia valere la libertà del Fondo (ivi)
Quale sia la miglior coltura (ivi)
Modo di affrancazione (ivi)
Decisioni dei Presidi. Appalto (ivi pag. 150.)
Restano tutte le servitù di abbeverare e di transito (ivi pag. 151.)
Sono aboliti gli statuti in quanto si oppongono a queste disposizioni.
Restano in vigore le disposizioni sulla strada doganale (ivi)
PENSIONI. Vedi LEGIONI.
PESCE. Vedi SALE.
PERDONO accordato dal Sommo Pontefice PIO IX. a tutti i condannati o inquisiti per delitti politici sotto promessa di futura fedeltà (1846-47 pag. 64.)
Nuovo perdono, quanto alla pena, accordato con varie eccezioni (1849. pag. 67. 75.)
PIANTAGIONE. Vedi ALBERI.
PIEMONTE. Vedi TRATTATO.
POLIZIA. Ordine di denunziare i Forestieri venuti in Roma (1846-47 pag. 199.)
Vedi ILLUMINAZIONI. OPERAI. POLVERE.

P

VAGABONDI. MINISTERO DELL' INTERNO. BAGNI. VIOLENZA. TRASPORTI.

POLVERI. Leggi disciplinari intorno alla fabricazione e spaccio delle polveri solfuree, poichè se ne toglie la privativa (1848 pag. 240.)

PORTO. Vedi NAVI.

POSTA. Nuovo corso postale da Roma ad Acquapendente, e da Roma a Ferrara (ivi pag. 110.)

Assicurazione dei boni del Tesoro, e dei biglietti di Banca (ivi pag. 268.)

Contravenzioni di lettere e plichi provenienti dall'estero (1846-47 pag. 151.)

La corrispondenza da Roma a Napoli si riduce a tre corsi la settimana (1849 pag. 54.)

PREMI. Vedi STRADA. STRADA FERRATA. TESSUTI. ALBERI. TEVERE. TASSA.

PRESIDENTE DI ROMA E COMARCA. È un Cardinale surrogato al Presidente della Comarca. Sue attribuzioni (1846-47 pag. 329.)

Vedi MUNICIPIO.

PRESIDI. Vedi GAZZETTA. MINISTERO.

PREVENTIVO. Vedi CONSULTA DI STATO PER LE FINANZE. MINISTERO. CANCELLERIA.

PRIVATIVA. Vedi DILIGENZA. POLVERI.

PROCEDURA. Vedi CONGREGAZIONE DEL CONCILIO. TRIBUNALI.

R

REGISTRO. Si potranno registrare insieme gl'inserti con il rogito notarile (1848 pag. 163.)
Vedi BOLLO.
RICUPERA DI COSE. Vedi COMMISSIONE PER LA RICUPERA. S. OFFICIO. COMMISSIONE DEL PATRIMONIO GESUITICO.
RISO. Norme per la coltivazione (1846-47 pag. 161.)
RUOTA (S.) Vedi TRIBUNALE DELLA S. ROTA.

S

SALE. Ne è diminuito il prezzo di mezzo baj. per libbra (1846-47 pag. 263.)
È accordato l'abbuono di tre quarti ai Salatori del Pesce di (Mare 1848 pag. 159.)
SALUTE. Vedi ARTE SALUTARE. CANI.
SENTENZE. Vedi TRIBUNALI.
SEQUESTRO. Vedi MUNICIPIO.
SPEZIERIA. Vedi ARTE SALUTARE.
STAMPA. CENSURA PREVENTIVA. Collegio cui è affidata. Appello (1846-47 pag. 142.)
Si approvano gli scritti intorno a scienze, lettere, arti, storia contemporanea, pubblica amministrazione con certe cautele (ivi 146.)
Non si debbono approvare quelli contro alla Religione, alla Chiesa, alle sue Dignità, a'suoi Ministri, all'onor de'Magistrati, della Milizia, delle private famiglie, e de'cittadini; de'Governi e delle potenze estere, delle famiglie regnanti, e loro pubblici rappresentanti o tendenti a far odiosi ai sudditi gli atti, le forme, gl'istituti del governo, o ad alimentare fazioni, o eccitare popolari movimenti contro la Legge (ivi 147.)
Disposizioni addizionali sul metodo di procedimento dei Consigli di Censura (ivi pag. 377.)
Avvertenze sulle quistioni pendenti di alta politica interna o internazionale (ivi pag. 379.)
Stampa clandestina-riprovata-Pene (ivi pag. 265.)

Sostituite alla censura preventiva, misure repressive (1848. pag. 34.)
Libertà della stampa sotto alcune regole e sanzioni (ivi pag. 34. e 167.)
Leggi per chi stampa (ivi).
Licenza per aver tipografia (ivi).
Giornali, Scritti periodici (ivi pag. 169.)
Delitti, contravenzione di stampa (ivi pag. 174.)
Abuso della libertà della Stampa. Ordine per reprimerne la licenza (ivi pag. 234.)
Licenziosa pubblicazione di disegni litografici (ivi pag. 259.)
Assegna delle tipografie alla Polizia, e caratteri da consegnarsi (1849. pag. 58.)
STATISTICA. Istituita per le cose criminali (1846-47. pag. 95.)
I tribunali mandano periodicamente gli stati delle cause decise e pendenti delle visite carcerarie, e delle spese di giustizia (ivi pag. 119.)
Vedi MINISTERO DEL COMMERCIO.
STATUTO FONDAMENTALE. Del Governo temporale degli Stati di S. Chiesa (1848. pag. 29.)
STRADA. È vietato in Roma che da' tetti cada sulla strada l'acqua piovana per canali a sbocchi (1846-47. pag. 123.)
Premio per quelli che la condottano fino alla strada (ivi)
Ordine intorno ai posti che debbano occupare i venditori sulla piazza del Panteon a Roma e

nelle vie di Crescenzi, e S. Eustachio (1846-47. pag. 149.)

STRADA FERRATA. Si dà il termine di tre mesi a proporre progetti per la costruzione delle linee da Roma al Regno di Napoli per la valle del Sacco. 2°. da Roma a Porto d'Anzio. 3°. Da Roma a Civitavecchia. 4°. Da Roma a Bologna per l'Umbria ed Ancona (ivi pag. 81.)

Mille scudi di premio a chi indicherà il più facile passaggio dall'Umbria alle Marche (ivi)

T

TABACCHI. Permesso di solita coltivazione in Pontecorvo (1846-47. pag. 148)
Idem in altri luoghi (ivi pag. 91.) e (1848. pag. 4.)
TASSA. S'impone un centesimo di più sulla Dativa reale dell'agro romano per il premio agli uccisori dei Lupi (1846-47. pag. 136.)
Altri cinque centesimi sono ivi imposti per estirpare le Locuste (1848. pag. 179)
Giorno del pagamento (ivi pag. 239.)
TASSA BARRIERA. È ripristinata. Tariffa (1849. pag. 52.)
TELEGRAFO. Due linee da Roma a Civitavecchia e da Roma a Ferrara (1848. pag. 256.)
TESORIERE. Vedi MINISTERO. TRIBUNALI.
TESSUTI. È proposto nel 1847 il solito premio di qualità dei Drappi di lana (1846-47 pag. 129.)
Due Classi, Premio di emulazione, Requisiti, Saggio di perfezioni (ivi) Vedi DARSENA.
TRASPORTI. Si deve trasportare per Roma con i Carri e non sui Cavalli il grano ai molini (ivi pag. 270.)
TRATTATO di commercio e navigazione tra gli Stati della S. Sede e quello di Piemonte (ivi pagina 245.)
I sudditi rispettivi possono viaggiare, risiedere, e trafficare liberamente nell'altro Stato (ivi)
Si pagano quelle sole tasse che pagano le Nazioni più favorite (ivi pag. 247.)

T

Esenti da contribuzioni straordinarie, meno che non siano generali (1846-47. pag. 247.)
Le abitazioni e magazzini rispettati (ivi)
I bastimenti non dovranno pagare diritti diversi da quelli nazionali (ivi pag. 248.)
Non si ammetteranno diritti d'importazione ai prodotti dell'altro Stato maggiori di quelli provenienti da altri paesi (pag. 250)
Riserva intorno al cabotaggio o navigazione delle coste (ivi)
Aboliti alcuni diritti differenziali (ivi pag. 251.)
Norme sulla nazionalità de' bastimenti (ivi pagina 252)
Caso di naufragio (ivi)
Caso di necessità di riparare il bastimento nel porto (ivi pag. 255.)
Consoli, loro officio, immunità, doveri (ivi pagina 256.)
Il trattato si estende al principato sovrano di Monaco (ivi pag. 260.)
Dura dieci anni (ivi)
TRIBUNALI. Sono aboliti quelli creati dall'intruso governo (1849. pag. 18.)
Si riassumono (ripristinato il Governo legittimo) le cause *in statu et terminis* (ivi pag. 31.)
Norme relative (ivi)
Si darà copia della dispositiva delle sentenze che non furono redatte (ivi)
In avvenire si produrrà il fascicolo originale nel Tribunale d'appello (ivi pag. 31.)

È sospesa la percezione delle tasse di Cancelleria (1849. pag. 31.)
Il tempo dal 9. Febbrajo al 15. Settembre 1849. non si calcola per la perenzione degli appelli o dei ricorsi (ivi)
Miglioramento dell'ordine giudiziario (ivi pag. 67.)
Vedi BOLLO. STATISTICA. MINISTERO. CANCELLERIA.
TRIBUNALI CRIMINALI.
Della Sacra Consulta, sua organizzazione (1846-47. pag. 95.)
Ivi si appella dalle Cause decise dal Tribunale Criminale Camerale (ivi pag. 193.)
Degli Uditori: della statistica: della procura dei poveri: della procura Fiscale: degli aspiranti agl'impieghi giudiziali: dei giudici processanti: dei sopranumeri: degli attuari ec. delle Cancellerie (ivi pag. 96.)
Onorarj (ivi pag. 107.)
Tribunale Criminale di Roma: Disposizioni relative (ivi pag. 95.)
Il Tribunale del Governo prende nome di Tribunale criminale di Roma (ivi pag. 189.)
Cause che giudica (ivi pag. 192.)
Tribunale Criminale Camerale. È composto di una sezione con quattro giudici: Presidente è un Chierico di Camera (ivi pag. 181.)
Processante: Cancelleria (ivi)
Giudica in prima istanza le cause indicate nell'editto 18 agosto 1835. e 7 novembre 1839 e

in secondo grado quelle giudicate dai Tribunali di Provincia (1846-47. pag. 192.)

Tribunali di Provincia. Giudicano le dette Cause in prima istanza (ivi pag. 192.)

TRIBUNALE DI COMMERCIO. La sentenza non è eseguibile coll'arresto, se essa non lo esprime (1846-47. pag. 163.)

TRIBUNALE DELL'A. C. prende nome di Tribunale civile di Roma (1846-47. pag. 190.)

Il Presidente non è l'Uditor della Camera, ma il Prelato Presidente del primo turno (ivi)

Il Prelato terzo luogotenente ha la giurisdizione ecclesiastica (ivi)

Il Giudice Uditore di Mosignore Uditore della Camera esercita la economica, e da lui si ricorre a Monsig. Presidente (pag. 191.)

TRIBUNALE DELLA PIENA CAMERA. Giudica nel contenzioso amministrativo (ivi pag. 116.)

Norme (ivi)

Giudica in appello dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione del debito pubblico: altre attribuzioni: decide col voto del Decano e dei primi cinque Chierici di Camera (ivi pag. 381)

Consiglio misto (ivi)

Le controversie sulle offerte ec. e sui contratti fiscali sono decise inappellabilmente dall'intiero Tribunale (ivi)

TRIBUNALE DELLA SACRA RUOTA. Giudica le Cause di competenza del Consiglio supremo (1846-47. pag. 85.)

Si attitano secondo il §. 1031. del Regolamento del 1834. (ivi)

L'intiero Tribunale giudica nelle cause rimesse dal Sovrano (ivi) Vedi CURIALE.

TRUPPA. I Soldati dei due reggimenti esteri e i loro figli sono cittadini dello Stato (1848. pagina 226.)

Requisiti per esser cadetto nel Genio Militare Pontificio (ivi pag. 270.)

Nuova organizzazione del Genio Militare (ivi pagina 272.)

Sono sciolti i finanzieri. Loro riorganizzazione (1849. pag. 12.)

Sono sciolti i Corpi franchi e le Guardie Civiche mobilizzate (ivi pag. 40.)

Tutti gli officiali tornano nella condizione anteriore al 16. novembre del 1848. (ivi)

Vedi CARABINIERI. VELITI.

U

UDITORI DELLA CAMERA. Vedi MINISTERO. TRIBUNALE DELL'A. C.

UDITORI. Vedi TRIBUNALE DELLA S. CONSULTA. MIMISTERO. CONSIGLIO DI STATO.

V

VAGABONDI. I Delegati colle Magistrature debbono far progetti per togliere i fanciulli dall'ozio (1846-47. pag. 68.)

VELITI PONTIFICJ. Arma politica: Guardia di pubblica sicurezza che sussidia i Veliti: Sua precedenza: Comando superiore: Basi del servizio: Ammissione (1849. pag. 71.)

VENDITORI. Vedi STRADA.

VICARIO EMO CARDINALE. Riassume la sua giurisdizione contenziosa. Riserva della decisione Sovrana intorno alla validità degli atti fatti avanti a' tribunali laici (ivi pag. 14.)

VIOLENZE. usate ad alcune Famiglie religiose (1848. pag. 69.)

Ordine di scuoprire e punire i rei (ivi)

Usata agli Ufficiali dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni. Repressione (ivi pagina 230.)

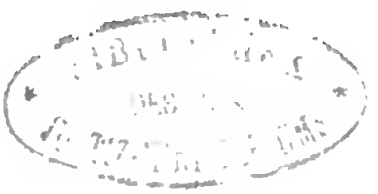

Österreichische Nationalbibliothek
+Z198382308